

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Sede di Milano

Dottorato di ricerca in Persona e Ordinamenti giuridici

Ciclo XXXVII

S.S.D. IUS/15



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

**IL RUOLO DELL'AZIONE DI CLASSE NEL SISTEMA DI TUTELA
DELL'AMBIENTE E DEL CLIMA**

Coordinatore:

Ch.mo Prof. A. Nicolussi

Tutor:

Ch.mo Prof. A. Chizzini

Ch.ma Prof.ssa R. Muroi

Tesi di Dottorato di:

Riccardo Aquilini

N. Matricola: 5116113

Anno Accademico 2023/2024



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Università
e della Ricerca



PON
RICERCA
E INNOVAZIONE
2014 - 2020

REACT EU

La borsa di dottorato è stata cofinanziata con risorse del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, risorse FSE REACT-EU Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green”

*“Lo sapete voi quand’è che un uomo muore davvero?
Non quando il suo cuore si ferma e nemmeno quando viene colpito da una malattia incurabile!
Un uomo muore veramente soltanto quando viene dimenticato da tutti”*

A mia mamma e a mio papà
due persone immortali.

INTRODUZIONE

È ormai cosa nota che il degrado ambientale e il cambiamento climatico siano uno dei maggiori problemi dell'intero pianeta.

Seppur le loro cause siano tutto sommato facilmente intuibili e chiare da inquadrare, le possibili soluzioni sono, ancora oggi, molto difficili da affrontare: il carattere globale del fenomeno e gli interessi politici, economici e sociali che allo stesso conseguono, rendono assai arduo il compito di immaginare una società che possa vivere in completa sinergia con l'ecosistema e i suoi elementi.

Benché, a livello politico l'attività dei singoli Stati negli ultimi anni si stia intensificando, la risposta reale fatica ancora ad essere soddisfacente.

L'esigenza della comunità spesso resta assorbita e cede il passo agli interessi macroeconomici, veri motori dei legislatori di tutto il globo.

In questo scenario, lo studioso del processo non può che sentirsi "spaesato": è, infatti, consapevole di quanto sia importante garantire la tutela giurisdizionale delle nuove istanze ambientali e climatiche, ma si sente inadeguato con riferimento alla possibilità di prospettare soluzioni efficaci, o resilienti come l'attualità va dicendo, a fronte del rigore dogmatico delle categorie tradizionali che fondano l'attuale cultura giuridica, processuale in particolare.

Anche se, come pare con evidenza, la soluzione non può essere solo giuridica, Il diffondersi del contenzioso instaurato da privati cittadini, organizzati, avverso i soggetti "inquinatori" è solo uno dei sintomi di "una sensibilità e un bisogno di tutela che cambia". Sia solo il caso di riflettere, così in via di apertura, sulla finalità di questo processo volto non solo a tutelare una situazione esistente (= un diritto soggettivo sostanziale attualmente esistente), ma con l'obiettivo di addivenire ad una sentenza che possa regolare per il futuro le diverse azioni di investimento dell'industria, nonché dello Stato, specie con riferimento alla suprema potestà di controllo e garanzia, per come da secoli riconosciutagli.

Partendo da questi brevi, ma già ricchi, spunti di riflessione, il presente lavoro di ricerca intende verificare se il c.d. processo di classe, per come recentemente introdotto in Italia, possa essere uno strumento utile ed efficiente nei casi, sempre più frequenti anche nel nostro Paese, di pretese risarcitori avverso i danni ambientali o per alterazione climatica.

Lo scopo del presente studio è, *in primis*, quello di riflettere su possibili soluzioni, processuali e non, che possano realmente contribuire all'approfondimento delle prospettive più rilevanti poste da questo nuovo fenomeno comunemente noto, appunto, con la dicitura di *contenzioso ambientale e climatico*. Cogliere le peculiarità del processo, del giudicato e, più in generale, della posizione soggettiva delle parti potrà, se ne è convinti, contribuire ad una maggiore consapevolezza che la società sta mutando e con essa dovrà necessariamente mutare anche lo sguardo dello studioso.

Per quanto concerne l'articolazione della presente trattazione, si è scelto, in primo luogo, di analizzare la disciplina introdotta dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, trasposta nel Codice di rito agli artt. 840-*bis* e ss.

A tal fine, saranno esaminati i principali istituti che possono rilevare ai fini di coniugare questo nuovo strumento processuale con le esigenze di tutela in materia ambientale e climatica.

Si affronterà, in seguito, l'analisi dell'azione di classe da un punto di vista comparatistico, così da poter raffrontare la *novella* dell'azione di classe domestica con le regole processuali previste dall'ordinamento statunitense, francese, inglese e tedesco.

L'analisi delle diverse forme di tutela processuale approntata in ciascun ordinamento sarà diretta a confrontare le scelte legislative italiane rispetto a quelle di altri Paesi, in modo da porre in rilievo alcune criticità e nuove opportunità della nostra disciplina.

Successivamente, nel corso del terzo capitolo si volgerà l'attenzione verso una diversa prospettiva, concentrandosi sull'analisi della disciplina ambientale e climatica.

Continuo, allora, dovrà essere il confronto con Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006), là dove si cercherà di identificare la corretta nozione di danno e quali siano, ad oggi, gli strumenti processuali a cui i singoli cittadini possono ricorrere per ottenere tutela.

Per quanto riguarda, invece, quell'ambigua figura da più parti nota con la denominazione di "danno climatico", si procederà a perimetrarne i confini, in modo da identificare con precisione i contorni della cd. *climate change litigation*. Successivamente, attraverso lo studio dei più famosi e rilevanti *leading cases* in materia climatica, si tenterà di formulare qualche possibile soluzione alla tutela giurisdizionale del clima.

A seguito di ciò, sempre per meglio comprendere quali possano essere possibili soluzioni agli svariati problemi ora solo sommariamente prospettati, si proverà a sottolineare l'esigenza di una rilettura delle tradizionali categorie processuali. Ci si soffermerà, dunque, a riflettere sul tema della soggettività e in che modo la stessa possa essere riletta alla luce delle nuove esigenze della società.

In conclusione, si procederà ad analizzare la compatibilità dei risultati che si saranno raggiunti, quindi, con la riformata tutela processuale di classe per soffermarsi su possibili soluzioni che meglio adeguino il processo alla necessità di una effettiva tutela nel settore ambientale e climatico. In ultimo, si rifletterà su alcune possibili proposte *de iure condendo* riguardanti la soggettività della natura e delle future generazioni nel solco dell'art. 9, co. 3, della Costituzione.

INDICE

L'AZIONE DI CLASSE ITALIANA.....	9
1. <i>La tutela sovraindividuale italiana: evoluzione storica dello strumento di tutela di classe.....</i>	9
2. <i>Il dibattito dottrinale italiano dagli anni Settanta e l'elaborazione scientifica dell'azione collettiva e dell'azione di classe</i>	16
3. <i>L'evoluzione dell'ordinamento italiano sulla scia dell'elaborazione scientifica della distinzione tra azioni collettive e azioni di classe.....</i>	19
4. <i>Il ruolo dell'azione di classe nel sistema economico sociale e l'obiettivo di deterrence</i>	23
5. <i>La disciplina dell'azione di classe risarcitoria: la l. n. 31/2019.....</i>	33
5.1. <i>L'ambito oggettivo di applicazione dell'azione di classe: l'oggetto del processo</i>	37
5.2. <i>L'ambito soggettivo di applicazione dell'azione di classe: la legittimazione ad agire</i>	43
5.3. <i>La giurisdizione, la competenza e il rito.....</i>	59
6. <i>Le fasi del processo di classe.....</i>	62
6.1. <i>La prima fase del processo di classe: il preliminare filtro di ammissibilità della tutela sovraindividuale</i>	62
6.2. <i>La seconda fase del processo di classe: trattazione, istruzione e decisione</i>	66
7. <i>Transazione, conciliazione e mediazione di classe</i>	71
ANALISI DI DIRITTO COMPARATO DELL'AZIONE DI CLASSE.	81
1. <i>Il modello statunitense: la class action prevista dalla Rule 23 Federal Rules of Civil Procedure e la multidistrict litigation.....</i>	81
2. <i>La Group Litigation presente nell'ordinamento inglese.....</i>	90
3. <i>Il modello francese: l'action de groupe</i>	94
3.1 <i>L'action de groupe e il diritto all'ambiente</i>	98
4. <i>L'ordinamento tedesco e le azioni collettive</i>	99

AMBIENTE E CLIMA: NOZIONI, ASPETTI PROCESSUALI E PROBLEMATICHE	
APPLICATIVE.....	106
1. <i>Lo scopo dell'indagine.....</i>	106
2. <i>Premessa: le ragioni della ricerca</i>	107
3. <i>Cenni sul concetto di ambiente</i>	109
4. <i>Il contenzioso ambientale</i>	122
4.1 <i>Il danno ambientale: nozione</i>	122
4.2 <i>Il risarcimento del danno ambientale</i>	124
5. <i>Un breve inquadramento generale: il problema del clima.....</i>	133
6. <i>Il contenzioso climatico</i>	143
6.1 <i>Il fenomeno internazionale della climate change litigation</i>	143
6.2 <i>Il contenzioso climatico: aspetti processuali.....</i>	149
6.3 <i>I leading cases in materia climatica</i>	155
6.3.1 <i>il caso italiano: Giudizio Universale.....</i>	155
6.3.2. <i>Il primo contenzioso climatico al mondo: il caso Olanda c. Urgenda..</i>	161
6.3.3. <i>Il caso francese : Affaire du siècle - Francia</i>	163
6.3.4. <i>Il caso Leghari V. Federation of Pakistan.....</i>	165
6.3.5. <i>Il Caso Shell - Olanda</i>	167
6.3.6 <i>Il caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Svizzera deciso dalla Corte EDU.....</i>	168
6.3.7 <i>Tutela del clima e generazioni future: il caso tedesco</i>	171
6.3.8 <i>Mathur et. al. v. His Majesty in Right of Ontario.....</i>	174
7. <i>I vuoti di tutela in materia climatica ed il possibile nuovo concetto di soggettività.....</i>	176
7.1. <i>Alcuni casi di sperimentazione di nuove forme di soggettività non-umana .</i>	188
L'AZIONE DI CLASSE IN MATERIA AMBIENTALE E CLIMATICA: PROBLEMI	
APPLICATIVI E POSSIBILI ALTERNATIVE	193
1. <i>Lo scopo del presente lavoro: la risposta al quesito iniziale</i>	193
2. <i>Il problema dell'ambito temporale di applicazione dell'azione di classe.....</i>	206
3. <i>Nuove forme di soggettività e processo.</i>	207
INDICE BIBLIOGRAFICO.....	215

“Produrre, interpretare, osservare, violare e rovesciare norme, per produrne altre (impossibile vivere nel vuoto normativo come nell’atmosferico) sono le azioni con cui l’uomo non tanto si è costruito quanto si costruisce giorno per giorno: frutto di questo lavoro la persona, che in latino significa “maschera”. ”

F. CORDERO, *Gli osservanti. Fenomenologia delle norme*, Torino, 2008.

CAPITOLO I

L'AZIONE DI CLASSE ITALIANA.

PROFILI PROCESSUALI DELLA NUOVA TUTELA SOVRAINDIVIDUALE

1. La tutela sovraindividuale italiana: evoluzione storica dello strumento di tutela di classe; 2. Il dibattito dottrinale italiano degli anni Settanta e l'elaborazione scientifica dell'azione collettiva e dell'azione di classe; 3. L'evoluzione dell'ordinamento italiano sulla scia dell'elaborazione scientifica della distinzione tra azioni collettive e azioni di classe; 4. Il ruolo dell'azione di classe nel sistema economico sociale; 5. La disciplina dell'azione di classe risarcitoria: la l. n. 31/2019; 5.1. L'ambito oggettivo di applicazione dell'azione di classe: l'oggetto del processo; 5.2. L'ambito soggettivo di applicazione dell'azione di classe: la legittimazione ad agire; 5.3. La giurisdizione, la competenza e il rito; 6. Le fasi del processo di classe; 6.1. La prima fase del processo di classe: il preliminare filtro di ammissibilità della tutela sovraindividuale; 6.2. La seconda fase del processo di classe: trattazione, istruzione e decisione, 7. Transazione, conciliazione e mediazione di classe.

1. La tutela sovraindividuale italiana: evoluzione storica dello strumento di tutela di classe

“Il fine della class action non è solo l'utile delle parti ma anche l'efficienza e la rapidità dell'amministrazione di giustizia. Ritengo che nella nostra sempre più complessa società vi sia un gran numero di soggetti, coinvolti in eventi dannosi di portata molto vasta, i quali dovrebbero “mendicare” giustizia per tutelare diritti a loro garantiti dal due process, se non fosse loro offerto uno strumento come la class action. Possono essere consumatori, le cui ragioni nel complesso possono sembrare di un certo rilievo ma i quali, agendo da soli, non hanno nessuna possibilità concreta di ottenere il risarcimento o

provvedimenti inibitori di attività lesive. Può trattarsi di soggetti interessati alla tutela dell'ambiente, i quali non possono dimostrare l'esistenza di una lesione concreta ed attuale, ma i quali pure risentono degli effetti dannosi dello smog, di gas nocivi o di radiazioni. O, al limite, questo soggetto ipotetico potrebbe essere un contribuente cui sono imposte tasse eccessive, od un proprietario di immobili il quale vede i contributi impostigli crescere senza che corrispondentemente crescano i suoi utili.

La class action è uno dei pochi strumenti dati al singolo per opporsi al potere costituito. Ed io desidero che questo strumento migliori perché la giustizia sia accessibile a chi non è ricco e potente, come a chi lo è” (1).

Con queste poche parole di Vincenzo Vigoriti, certamente uno degli studiosi più attenti e sensibili al tema, si riassume perfettamente il ruolo, l'importanza e l'essenza dell'azione di classe per uno Stato moderno e “civilizzato”.

Come si è cercherà di evidenziare durante questa indagine, il nuovo contesto sociale, la “nuova” società in cui oggi ci troviamo è essenzialmente una società di massa. La produzione è di massa, gli scambi sono di massa, il consumo è di massa e di conseguenza anche le problematiche che investono il singolo non hanno più solo carattere individuale ma diventano sempre più spesso collettive, ovvero, per meglio aderire all'uso linguistico fino ad ora usato, “violazioni di massa” (2).

¹ V. VIGORITI, *Interessi collettivi e processo, la legittimazione ad agire*, Milano, 1979, p. 305.

² M. CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti la giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 365 secondo il quale il megalopolis-urbanismo (la creazione di megalopoli in tutto il mondo) e la deriva nell'ecumenopoli sono la chiave di questo presente e del prossimo futuro. Senza indagare la correttezza di questa visione sociologica, è senz'altro corretto quello che ne trae lo studioso: “il diritto, strumento di ordinamento delle società, deve assumere compiti e dimensioni finora ignoti”. Ma nel medesimo senso, ovvero con l'intenzione di evidenziare l'incidenza che il passaggio ad una società di «capitalismo maturo» ha determinato sull'emersione della problematica relativa alla tutelabilità giurisdizionale degli interessi sovraindividuali ed in particolare sulla realizzazione di conflitti di massa, si veda, N. TROCKER, *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enc. giur. Trec.*, XVII, Roma, 1989, p. 1; C. VARRONE, *Sulla tutela degli interessi diffusi nel processo amministrativo*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, p. 781 ss.; U. RUFFOLO, *Interessi collettivi e diffusi e tutela del consumatore*, I, *Il problema e il metodo, Legittimazione, azione e ruolo degli enti associativi esponenziali*, Milano, 1985, p. 106; N. TROCKER, *Gli interessi diffusi e la loro tutela dinanzi al giudice civile*, in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà, Scritti in onore di Paolo Barile*, Padova, 1990, p. 193 ss., ma spec. p. 195 (pubblicato anche in lingua inglese con il titolo *The Protection of Group Interests through the Civil Courts*, in *Italian Yearbook of Civil Procedure*, Milano, 1991, p. 125 ss.); R. FERRARA, *Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale amministrativo)*, in *Dig. disc. pubbl.*, VIII, Torino, 1993, p. 481 ss.

La “nuova” società, le nuove problematiche (di cui sono un perfetto esempio il cambiamento climatico e i continui danni ambientali) impongono un ripensamento dell’ordinamento quale sistema di tutela funzionale a presidiare la pace sociale. I diritti e i doveri non possono più essere visti solo come appartenenti al singolo ma devono essere considerati anche nella loro graduale acquisita dimensione meta-individuale e collettiva. Si assiste, in breve, ad una profonda alterazione delle dinamiche sociali e dei rapporti interindividuali, con la conseguenza che molte condotte, relative a beni di rilevanza sociale e sovraindividuale, risultano essere potenzialmente e simultaneamente lesive di una pluralità di individui, dando luogo, sotto il profilo quantitativo, “ad una polverizzazione del pregiudizio” ⁽³⁾, tale da rendere il danno al singolo potenzialmente indifferente (ovvero comunque molto esiguo e difficilmente tutelabile in via individuale), ma al contempo assai ampio se colto nella dimensione collettiva aggregata: la “dimensione di massa” ⁽⁴⁾.

Le violazioni di massa poc’anzi citate ledono un ampio e indeterminato numero di soggetti diversi, ciascuno dei quali risulterà titolare sia di un proprio personale interesse leso ⁽⁵⁾, sia di un interesse comune all’intera società ⁽⁶⁾.

³ Cfr. R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, p. 149.

⁴ M. CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti la giustizia civile*, cit., p. 363; ID., *Accesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 233 ss., ma spec. 237.

⁵ S. MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in *Le azioni seriali*, S. Menchini (a cura di), Napoli, 2008, pp. 55 – 56.

⁶ Per avere un esempio concreto di queste condotte, che sono diventate proprie della “nuova società” di cui si diceva e che presumibilmente aumenteranno ancora nei prossimi anni, si vedano ad esempio: (i) l’inserimento di clausole abusive in contratti standard da parte del professionista: in tal caso le condizioni abusive del contratto ledono individualmente ciascun sottoscrittore e tutte le cause promosse dai consumatori dipendono dalla valutazione di vessatorietà o meno di dette clausole; (ii) i comportamenti in violazione della disciplina della concorrenza, che causano un danno patrimoniale di cui si può chiedere il risarcimento ovvero la restituzione del prezzo pagato: illeciti che per essere decisi processualmente necessitano dell’accertamento della violazione delle regole di concorrenza; (iii) la questione relativa alla conteggiabilità dell’indennità di amministrazione ai fini della tredicesima mensilità, la quale lede il diritto di una molteplicità di singoli lavoratori, le cui azioni dipendono dalla risoluzione della questione ultra individuale concernente la conteggiabilità; (iv) la questione riguardante la nullità delle clausole concernenti l’anatocismo in tema di contratti di conto corrente lesive dei diritti patrimoniali di una moltitudine di correntisti: tali condotte, per poter essere risolte, necessitano della soluzione della questione comune riguardante l’illegittimità degli accordi di capitalizzazione trimestrale degli interessi ; (v) infine, il caso che qui ci interessa del c.d. *mass tort* ossia un illecito di massa che colpisce un’intera classe o categoria e che dunque origina un contenzioso di massa risarcitorio, la cui definizione passa dalla risoluzione del comune fatto o atto lesivo (un classico esempio può riguardare una condotta inquinante da parte di un’impresa e che quindi legittima i singoli soggetti lesi a chiedere in via giudiziale il risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 313 c. ambiente).

D'altronde, dagli esempi poc'anzi fatti ben si comprende che molte lesioni plurioffensive non potrebbero essere tutelate con facilità dal singolo, impotente contro l'impresa multinazionale e contro una condotta che solo in parte lo lede individualmente, con la conseguenza che, se fosse lasciato al solo proprio diritto di azione, egli avrebbe una concreta difficoltà ad accedere alla giustizia, con una inevitabile tensione rispetto ai principi inviolabili di ogni ordinamento evoluto, cristallizzati nella nostra Costituzione agli artt. 3, 24 e 113 e nell'art. 6 CEDU. Si aggiunga, oltre a ciò, che dal punto di vista di colui che ha commesso la condotta lesiva, la prospettiva di dover risarcire il singolo individuo (solitamente titolare di un credito risarcitorio non così oneroso per un operatore professionale) risulta essere del tutto irrilevante, mentre il singolo dovrà affrontare ingenti costi legali ed un lungo contenzioso, con un onere probatorio assai stringente.

La posizione giuridica del singolo, dunque, non può più essere guardata esclusivamente dalla prospettiva individuale ma deve essere inquadrata necessariamente in una dimensione sovraindividuale. Il crescere continuo delle fattispecie a rilevanza collettiva ha spinto la dottrina interna e d'oltralpe ad aprire un ampio dibattito su questi fenomeni fin dalla metà degli anni settanta, vertendo in origine principalmente sulla ricerca di un inquadramento sistematico della categoria degli interessi superindividuali o sovraindividuali, cioè di quegli interessi che per loro natura non possono essere concepiti solo nella dimensione esclusivamente individuale ma necessitano di essere guardati nella loro dimensione collettiva ⁽⁷⁾. L'interessamento dottrinale a questa categoria di interessi è andato pian piano a declinarsi negli ulteriori concetti di interesse diffuso e collettivo ⁽⁸⁾. Tale ricerca

⁷ Cfr. R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, cit., p. 159.

⁸ L'ampio dibattito sugli interessi superindividuali *lato sensu* concepiti, ancora oggi non completamente concluso, è reso particolarmente difficoltoso dall'ambiguità e dalla mancanza di regolamentazione di queste specifiche situazioni giuridiche. Sin dal Convegno di Pavia del 11-12 giugno 1974 la dottrina italiana ha rilevato, difatti, nell'uso del termine "interessi collettivi" un'espressione altamente equivoca e ciò fondamentalmente per il fatto di essere "*adoperata in significati spesso radicalmente diversi dagli amministrativisti, dai civilisti, dai costituzionalisti, dai giuslavoristi*". In particolare, si evidenziava già in quell'incontro congressuale che ciascuno "*...ha presente dei fenomeni e problemi particolari – non sempre esplicitati – e con riferimento ad essi ed ad essi soli rischia spesso di svolgere un discorso che, almeno apparentemente, ha la pretesa della generalità*" (cfr. A. PROTO PISANI, *Appunti preliminari per uno studio sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi o più esattamente superindividuali innanzi al giudice civile ordinario*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1974, p. 263 ss.).

In estrema sintesi, il dibattito scientifico in materia è reso difficoltoso a causa della tesi di qualche Autore che, tentando di fornire una possibile definizione della nozione di interesse sovraindividuale, non ha tenuto conto di una necessaria distinzione tra il piano giuridico e quello pregiuridico, con il

trasversale, propria non solo dei processualciviliisti ma anche dei civilisti, degli amministrativisti e degli studiosi del diritto penale, ha portato quale conseguenza quella di indagare le possibili soluzioni per la tutela giurisdizionale di queste categorie di interessi. Soluzioni che, come immaginabile, erano legate alla natura collettiva e di massa di questi interessi. Ai fini che qui interessano, senza pretese di esaustività sull'ampio dibattito, occorre evidenziare preliminarmente che, all'interno della categoria degli interessi sovraindividuali, la dottrina maggioritaria tende a tenere distinti gli interessi collettivi da quelli definiti diffusi (⁹), i quali differirebbero per una marcata distinzione concettuale.

risultato di non rendere certo agevole l'individuazione di quali siano i tratti significativi - costitutivi di una certa nozione proposta. Altro problema interpretativo sembra, inverosimilmente, derivare dalla tesi di chi, nel tentativo definitorio, presenta come nozioni di carattere generale, nozioni che invece trovano fondamento in fenomeni reali, determinati e specifici. Il problema di fondo che accomuna le varie interpretazioni, così afferma R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale*, cit. pp. 161-162, sembrerebbe derivare da un errore di metodo. Tale errore, sarebbe da solo idoneo a viziare *ab origine* il procedimento interpretativo, rendendo vano ogni tentativo classificatorio.

⁹ Occorre evidenziare che sovente autorevole dottrina non ha ritenuto indispensabile distinguere le posizioni giuridiche collettive e diffuse e ha invece preferito parlare in modo fluido e generico di entrambi in quanto connotati dalla superindividualità, ad esempio si veda la posizione di Mauro Cappelletti che ha ritenuto che detti interessi “coinvolgono non singoli soggetti soltanto, isolatamente presi, ma gruppi, classi, categorie intere”; interessi, quindi, a “carattere diffuso”, “collettivo”, poiché non appartengono a singoli individui in quanto tali ma alla collettività” M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in *Giur. it.*, 1975, p. 192. Per questi autori il termine interesse “collettivo”, “diffuso”, “superindividuale” e “sovraindividuale” ha il medesimo significato, definisce posizioni giuridiche che non sono esclusivamente individuali.

Diversi Autori hanno preferito non sottolineare la distinzione terminologica evidenziata, si vedano: V. DENTI, *Relazione*

introduttiva, cit., p. 16, secondo il quale “la stessa nozione di interessi collettivi non è priva di ambiguità, e ciò non soltanto per gli echi di sapore corporativo che inevitabilmente suscita a chi ricordi le sottili distinzioni tra interessi di gruppo e interessi generali, o di serie, che caratterizzarono la dottrina di quel periodo”; A. PROTO PISANI, *Appunti preliminari per uno studio sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, cit., p. 263, il quale sottolinea come l'espressione “interessi collettivi” si presenti sotto il profilo definitorio “altamente equivoca”, nonché difficilmente distinguibile rispetto a quella di “interessi diffusi”, e dunque utilizza genericamente il termine “interessi superindividuali”; cfr. anche ID., *Nuovi diritti e tecniche di tutela*, in *Dir. e giur.*, 1991, p. 227 ss., spec. 236 ss., in cui si riferisce genericamente agli “interessi collettivi” per intendere entrambe le categorie; M. CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti la giustizia civile*, cit., p. 367, in cui L'Autore, senza fare distinzione, parla di interessi collettivi come una realtà che seppur molto importante sfugge a precise definizioni o schemi tradizionali; F. G. SCOCA, *La tutela degli interessi collettivi nel processo amministrativo*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, *Atti del Convegno di studio – Pavia, 11-12 giugno 1974*, Padova, 1976, p. 70 s., per il quale l'interesse collettivo non è distinto dall'interesse diffuso, entrambi appartenenti a “una serie più o meno vasta di [...] soggetti [...] titolari dello stesso interesse”; “non c'è contraddizione tra interesse collettivo e interesse personale”; “l'interesse collettivo può essere la somma, o la risultante, di più interessi personali”; F. CARPI, *Intervento*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, cit., p. 304 ss. (pubblicato con il titolo *Cenni sulla tutela degli interessi collettivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, p. 544 ss.); L. ZANUTTIGH, *La tutela degli interessi collettivi (a proposito di un recente convegno)*, in *Foro it.*, 1975, V, p. 77, secondo la quale “conviene osservare come forse impropriamente si siano definiti “collettivi” interessi che probabilmente si potevano qualificare semplicemente “superindividuali” (nel senso di non meramente

Secondo autorevole dottrina ⁽¹⁰⁾, esistono nella nostra realtà sociale interessi che, in un primo stadio della loro vita sarebbero *adesposti*, cioè privi e alla ricerca di un portatore: questi interessi vengono definiti *diffusi* fino a che non riescono a trovare il portatore. Solo nel momento in cui riescono a trovare un portatore, che sia espressione di un gruppo a cui tali interessi appartengono, essi possono assurgere al rango di *interesse collettivo*. Solo l'interesse collettivo, dunque, riguarda sempre gruppi organizzati (ad esempio associazioni, partiti, ordini professionali e molti altri) a cui il legislatore assegna la titolarità dell'interesse stesso. Dall'altro lato, invece, l'interesse diffuso non è assegnato ad un gruppo organizzato in quanto è in cerca di un portatore

*individuali) o diffusi (nel senso di comuni ad un numero indeterminato di soggetti)”; G. COSTANTINO, Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile, in Le azioni a tutela di interessi collettivi, cit., p. 223 ss.; ID., Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, Napoli, 1979, p. 7 ss.; C. RAPISARDA, C., Gruppi privi di riconoscimento e processo, I, Problemi di accesso al giudizio civile, in Riv. giur. lav., 1977, p. 609 ss.; A. POSTIGLIONE, L’iniziativa dei cittadini per la difesa degli interessi collettivi, in Giust. civ., 1978, p. 1216 ss.; E. RUSSO, Interessi diffusi e teoria delle situazioni soggettive, in Vita notarile, 1979, p. 793 ss.; A. CERRI, Interessi diffusi, interessi comuni – Azione e difesa, in Dir. soc., 1979, p. 83 ss., il quale definisce gli interessi diffusi come “interessi omogenei [...] che presuppongono un bene suscettibile di godimento non separato bensì necessariamente (per natura o per legge) congiunto da parte di un insieme di consociati», appartenenti a «collettività più o meno ampie ed anche, talvolta, all’intera collettività nazionale”; S. PIRAINO, L’interesse diffuso nella tematica degli interessi giuridicamente protetti, in Riv. dir. proc., 1979, p. 202 ss.; A. LENER, Violazione di norme di condotta e tutela civile dell’interesse all’ambiente, in Foro it., 1980, p. 105 ss.; L. COLACINO, Alcune notazioni ricostruttive in tema di interesse legittimo, interesse diffuso e interesse collettivo, in Giur. mer., 1981, p. 1100; E. GRASSO, Gli interessi della collettività e l’interesse collettivo, in Riv. dir. proc., 1983, 39 s., per il quale sarebbe illusorio pensare che il passaggio dalla collettività al gruppo organizzato comporti un mero processo di soggettivazione dell’interesse della prima. L’interesse perseguito dal gruppo è di regola quello di soddisfare gli interessi propri della collettività più ampia alla quale appartenevano i suoi membri prima di organizzarsi. Interesse, quello della collettività, “non soggettivo e non soggettivabile, per la genericità del punto di imputazione»; M. A. TUCCI, Spunti per un diverso approccio metodologico allo studio degli interessi collettivi, in TAR, 1983, p. 188; E. GABRIELLI, Appunti su diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, p. 969 ss.; U. RUFFOLO, Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore, cit., spec. p. 94 e 95; N. TROCKER, Interessi collettivi e diffusi, Enc. giur., XVII, Roma, 1989, p. 1 s., il quale si riferisce a interessi o situazioni giuridiche che *pertengono identicamente ad una pluralità di soggetti più o meno determinata e determinabile, eventualmente unificata più o meno strettamente in una collettività, e che hanno per oggetto beni non suscettibili di appropriazione esclusiva*”; L. LANFRANCHI, *Le animulae vagulae blandulae e l’altra faccia della luna*, in AA. VV., a cura di L. LANFRANCHI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003, p. XVI ss., il quale si riferisce agli interessi collettivi come situazioni sostanziali a titolarità diffusa e/o indeterminabile; A. CARRATTA, *Profili processuali della tutela degli interessi collettivi e diffusi*, in AA. VV., a cura di L. LANFRANCHI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003., p. 84 ss.*

¹⁰ V. VOCINO, *Sui cosiddetti interessi diffusi*, in *Studi in memoria di Salvatore Satta*, Padova, 1982, p. 1879 e ss.; M. S. GIANNINI, *Diritto amministrativo II*, Milano, 1990, p. 882; ID., *La tutela degli interessi collettivi nei procedimenti amministrativi*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi (Atti del convegno di Pavia, 11-12 giugno, 1974)*, Padova, 1976, p. 23 e ss.; G. ALPA, *Interessi diffusi*, in *Digesto delle Discipline privatistiche*, IX, Torino, 1993, p. 610.

(¹¹), ma in ogni caso sempre in un gruppo troverà la sua appartenenza, in quanto la connotazione di diffuso implica la competenza ad una pluralità di soggetti. Da ciò si può giungere a definire l'interesse diffuso con una doppia veste: soggettiva e oggettiva. Soggettivamente è un interesse che appartiene al singolo individuo, in quanto possessore di una qualifica che lo sussume in un gruppo di appartenenza, ad esempio la qualifica di consumatore, risparmiatore ovvero fruitore dell'ambiente. Oggettivamente, invece, è un interesse che non si può esprimere con riferimento ad un gruppo organizzato (ad esempio un'associazione il cui scopo statutario è la protezione dell'ambiente) ma solo in riferimento ad una categoria astratta non organizzata (ad esempio la categoria dei fruitori del bene ambiente) (¹²). In tal caso, i soggetti cui si riferiscono gli interessi diffusi non sono dunque i titolari ma sono solo delle “*antenne rilevatrici del bisogno*” (¹³) che l'interesse esprime. L'adespotia di questi particolari

¹¹ Tale prospettiva “soggettiva” è seguita da coloro che, facendo perno sul carattere “adespota” degli interessi diffusi, ravvedono nell'interesse collettivo il realizzarsi di un fenomeno di aggregazione organizzatoria degli interessi, idoneo a dar luogo a strutture associative preposte alla tutela degli interessi del gruppo e capaci di porsi all'esterno come enti rappresentativi di tali interessi. Il concentrare gli interessi attorno all'ente portatore costituirebbe il passaggio obbligato per sottrarre gli interessi diffusi dallo stato di adespotia; vedi M. LUCIANI, *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Dir. soc.*, 1980, p. 794 e ss.; B. CARAVITA, *Interessi diffusi e collettivi (Problemi di tutela)*, in *Dir. soc.*, 1982, p. 167 ss.; ID., *La tutela giurisprudenziale degli interessi diffusi e collettivi*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, p. 31 ss.

Non manca nemmeno chi invece ha sostenuto una prospettiva più oggettiva, identificando la differenza tra interesse collettivo e diffuso nella caratteristica obbiettiva della categoria di riferimento. Gli interessi collettivi, da un lato, si apprezzerebbero in relazione a gruppi organizzati, non occasionali, stabili e facilmente determinati o determinabili, propri di una collettività più ristretta e delimitabile all'interno di una indifferenziata collettività generale. In questo senso sembra indirizzarsi la dottrina che, secondo una prima linea di sviluppo del concetto, evidenzia il carattere corporativo dell'interesse collettivo, necessariamente appartenente ad una collettività ben delimitata o delimitabile. Così, V. DENTI, *Interessi diffusi*, cit., p. 307, per il quale il criterio distintivo non è dato dalla organizzazione degli interessi, che può essere presente anche con riferimento agli interessi diffusi, ma è invece dato dal carattere “corporativo”, degli interessi medesimi; cfr. anche A. CORASANITI, *La tutela degli interessi diffusi davanti al giudice ordinario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, p. 182 ss., secondo il quale la differenza tra interessi collettivi e diffusi nel fatto che i primi appaiono in relazione ad una formazione sociale ben individuata o individuabile, munita di struttura organizzativa destinata a farli valere al l'esterno. Gli interessi diffusi, invece, appaiono correlati a formazioni sociali “allo stato diffuso”, cioè a formazioni ancora in fase di piena presa di coscienza di sé e di autodistinzione nel seno della collettività generale, ovvero a collettività assimilabili a mere categorie. Cfr. anche G. TARZIA, *Le associazioni di categoria nei processi civili con rilevanza collettiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 774 ss., ma spec. p. 797, per il quale gli interessi collettivi e quelli diffusi corrisponderebbero rispettivamente agli interessi di gruppo ed a quelli di serie.

¹² G. ALPA, *Interessi diffusi*, in *Digesto delle Discipline privatistiche*, IX, Torino, 1993, p. 610, secondo il quale “*gli interessi diffusi differiscono dagli interessi collettivi e dagli interessi di settore, perché non sono autorganizzati come i primi, né la loro cura è affidata ad un soggetto istituzionalmente deputato a proteggerli*”.

¹³ V. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, p. 186.

interessi rende impossibile l'attivazione in giudizio degli stessi, posto che il sistema di tutela giurisdizionale presuppone la deduzione in giudizio di situazioni giuridiche ascrivibili ad un soggetto determinato.

Al contrario, invece, l'interesse collettivo si esprime proprio con riferimento ad un gruppo organizzato, stabile ed a cui è il legislatore stesso a riconoscere la qualifica di portatore dell'interesse sovraindividuale (collettivo). L'interesse collettivo non è altro, dunque, che un interesse diffuso soggettivato, risultato di un processo di sintesi volto ad ascrivere ad un determinato soggetto l'interesse.

Entrambi questi concetti, pur non pacifici ed oggetto di ampie discussioni in dottrina, hanno fatto da base per l'evoluzione delle teorie sulle situazioni collettive, che ancora oggi animano il dibattito.

L'indagine su questi concetti ed il dibattito crescente che ne è derivato hanno comunque costituito le prime basi per l'ulteriore indispensabile passaggio sul piano della tutela giurisdizionale.

2. Il dibattito dottrinale italiano dagli anni Settanta e l'elaborazione scientifica dell'azione collettiva e dell'azione di classe

Proprio durante gli anni 70', la produzione convegnoistica e scientifica ha focalizzato gran parte del suo interesse sulla ricerca di strumenti e rimedi per la tutela di questi "nuovi" interessi che emergevano dalla società. Vi era la consapevolezza, da un lato, di dover ragionare sul bene della vita da tutelare, a fronte di concetti, quali gli interessi collettivi e diffusi, tutt'altro che nitidi e condivisi, dall'altro lato, che il sistema della tutela giurisdizionale civile dell'epoca (e vedremo ancor oggi) non offrisse articolati strumenti di tutela dei fenomeni collettivi ⁽¹⁴⁾.

Si coglieva nel sistema della giustizia civile una netta impostazione fondata su rapporti bilaterali (o semmai plurilaterali ma con soggetti identificati o identificabili). Gli istituti processuali a maggior grado di inadeguatezza rispetto ai nuovi bisogni di tutela attenevano in particolare alla legittimazione ad agire (intesa appunto come affermazione di titolarità del rapporto dedotto in giudizio), alla disciplina delle garanzie processuali (*sub specie* di diritto al contraddittorio e diritto di difesa) ed al

¹⁴ G. COSTANTINO, *Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 1974, p. 817 e ss.

regime dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato civile, oltre alla funzione meramente risarcitoria delle misure sanzionatorie dell'illecito.

Proprio il principio-cardine di effettività della tutela giurisdizionale ⁽¹⁵⁾ e di accesso alla giustizia sia per il singolo cittadino, sia per la collettività, ma invero anche per colui che ha compiuto la condotta lesiva, hanno sollecitato le indagini scientifiche sui possibili strumenti di tutela collettiva in seno lato, attenzionando due diversi tipi di azione ⁽¹⁶⁾: l'azione di classe e l'azione collettiva.

Si noti bene che, seppur in molti casi si senta parlare in maniera indistinta di queste due azioni, queste sono radicalmente e concettualmente diverse, condividendo solo il minimo comune denominatore di essere utili per dare tutela in caso di condotte e violazioni pregiudizievoli per una massa di individui ⁽¹⁷⁾.

In sintesi ⁽¹⁸⁾, per azioni collettive sovente si intendeva riferirsi ad azioni i cui legittimati a promuoverle fossero associazioni nate e affermatesi come centri di

¹⁵ F. CARPI, *Note sull'accesso alla giustizia*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2016, p. 835, il quale esordisce citando il discorso di Joseph Weiler, tenuto al congresso internazionale di Bologna del settembre 1988, in cui lo stesso ha sottolineato come l'affermazione dei *Bill of Rights* è cosa ben diversa da giurisdizione effettiva. A livello teorico i diritti fondamentali sono ora riconosciuti in tutte le costituzioni moderne e in trattati e principi sovranazionali, ma a livello concreto non è sempre così.

¹⁶ In dottrina, sebbene con differenti accentuazioni, cfr. M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, cit., p. 199 ss.; V. DENTI, *Relazione introduttiva*, cit., p. 15 ss.; G. COSTANTINO, *Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile*, cit., p. 223; L. ZANUTTIGH, *Intervento*, cit., p. 310. Cfr. ancora A. CORASANITI, *La tutela degli interessi diffusi davanti il giudice ordinario*, cit., p. 181; V. VIGORITI, *Interessi collettivi e processo*, cit., p. 15, ed in particolare, sui limiti delle tradizionali configurazioni della nozione di legittimazione ad agire p. 65 ss.; G. ALPA, *Interessi diffusi*, cit., p. 611; V. DENTI, *La giustizia civile*, Bologna, 2004 p. 113, che evidenzia come il nostro ordinamento civile (i codici civile e procedura civile ne sono un esempio) abbia come punto di riferimento i rapporti soggettivi interpretati, bilaterali o plurilaterali, che fanno capo alle situazioni giuridiche tradizionali, quali ad esempio i diritti reali e i diritti di obbligazione. Ciò emerge chiaramente sia dalle norme che disciplinano la instaurazione del contraddittorio (artt. 101 e 102 c.p.c.), sia dalle norme che regolano i limiti soggettivi della cosa giudicata (art. 2909 c.c.). Più di recente, cfr. A. CARRATTA, *Profili processuali della tutela degli interessi collettivi e diffusi*, cit., p. 109; P. RESCIGNO, *Sulla compatibilità tra il modello processuale della «class action» ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. it.*, 2000, p. 2224 ss.; S. MENCHINI, *Azioni seriali e tutela giurisdizionale: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in www.judicium.it.

¹⁷ S. CHIARLONI, *Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 568.

¹⁸ In dottrina per il concetto di azione collettiva si vedano le riflessioni V. DENTI, *Interessi diffusi*, cit., p. 312, secondo l'Autore l'azione collettiva in senso proprio sarebbe quella idonea a far emergere la dimensione collettiva della controversia, specie al fine di estendere la cognizione del giudice alle reali dimensioni della causa. L'Autore prosegue poi sottolineando che l'uso dell'espressione in esame, invalso nella prassi, si riferisca prevalentemente alle azioni promosse da gruppi o associazioni a tutela degli interessi collettivi in senso proprio, ma il suo utilizzo può essere esteso anche alla tutela degli interessi propriamente diffusi. La scelta lessicale "azione collettiva" dovrebbe, dunque, caratterizzare le azioni promosse da parte degli enti esponenziali relativamente a qualunque tipo di interesse sovraindividuale. Ed in particolare dovrebbe essere preferito a diverse formule viceversa privilegiate

imputazione di interessi collettivi appartenenti non solo agli associati ma ad una collettività più ampia.

L'azione di questi enti esponenziali tenderebbe ad ottenere tutela attraverso un provvedimento che accerta l'illegittimità del comportamento pregiudizievole all'interesse e ne richiederebbe, eventualmente, la cessazione. Con riferimento all'efficacia del giudicato, la dottrina si era orientata verso il riconoscimento dell'efficacia *secundum eventum litis*, a favore e non contro i singoli che appartengono alla collettività. Il processo sarebbe in ogni caso rimasto disciplinato dalle tradizionali regole del processo di cognizione: l'unica differenza risultava essere il legittimato attivo (l'ente esponenziale ovvero il singolo portatore dell'interesse collettivo) e lo scopo del processo stesso (chieder tutela non per un diritto/interesse proprio, bensì per un interesse collettivo).

Per contro, si era indagata la diversa figura dell'azione di classe, nata dall'esperienza degli Stati Uniti e poi esportata in diversi altri ordinamenti, come accaduto anche in Italia ⁽¹⁹⁾. Questa azione risultava proponibile dal singolo individuo (e come si vedrà nel prosieguo anche da enti esponenziali, che comunque agiranno nell'interesse del

all'estero, tra cui, la formula delle "azioni pubbliche" e delle "azioni di classe", utilizzabili in sistemi, come quello nord-americano. Denti precisa, inoltre, che l'azione a tutela di interessi diffusi è azione collettiva anche quando è fatta valere del singolo portatore dell'interesse, e non soltanto quando è promossa dal gruppo o dall'associazione. Con il termine "azione collettiva" si intende riferirsi non l'aspetto soggettivo, bensì l'aspetto oggettivo della domanda di tutela. Cfr. le osservazioni di M. CAPPELLETTI, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, cit., p. 202. Diversamente da quanto sostenuto da Denti, la dottrina più recente ha sovente inteso riferirsi all' "azione collettiva" come all'azione assegnata di volta in volta dal legislatore alle associazioni legittimate, dando, dunque, l'apparenza di una concezione fondamentalmente soggettiva della stessa (ovvero intenzionata unicamente a rilevare l'attribuzione del potere di azione ad un soggetto collettivo) ma al contrario, nella sostanza, celando una concezione di detta azione tutta fondata sulla distinzione ontologica dell'interesse collettivo rispetto l'interesse individuale. Cfr., ad esempio, B. CAPPONI, *Diritto comunitario e azioni di interesse collettivo dei consumatori*, in *Foro it.*, 1994, IV, p. 439 ss., spec. p. 449, il quale sottolinea come l'azione collettiva non può certo essere confusa con la *class action* del diritto nordamericano: in quest'ultimo sistema, il soggetto che il giudice riconosce legittimato ad agire dà impulso ad un procedimento destinato a produrre effetti per l'intera classe, senza che abbia rilevanza concreta la distinzione tra interesse "individuale" e interesse "collettivo". Il differente sistema dell'azione collettiva nasce invece proprio dalla distinzione tra interesse individuale del singolo (che può coincidere, ma non necessariamente coincide, con quello della collettività) e interesse collettivo (o diffuso, superindividuale, ecc.) del gruppo organizzato».

¹⁹ Si badi bene che anche in questo caso la scelta linguistica è voluta. In molti preferiscono l'uso del termine inglese *class action* anche per definire lo strumento italiano, ritengo però che l'uso non sia corretto in quanto richiama necessariamente l'esperienza americana della *Rule 23* del *Federal Rules of Civil Procedure*, assai distante dalla disciplina nazionale (precedente e moderna) italiana. Di medesimo avviso G. ALPA, *L'art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, p. 380, in cui l'A. definisce appunto l'uso del termine *class action* una "mera convenzione linguistica".

singolo titolare della posizione giuridica) che agirà nell'interesse suo e anche di una pluralità di soggetti che si trovano in una comune situazione giuridica bisognosa di tutela giurisdizionale. L'azione in tali casi sarebbe stata diretta a dare ristoro alle singole posizioni individuali lese e il provvedimento sarebbe stato solitamente quello di condanna.

Si è così delineata nella dottrina italiana una netta separazione dei due possibili sistemi di tutela collettiva: da un lato, quello che ha ad oggetto la tutela esclusiva dell'interesse sovraindividuale (sia esso collettivo o diffuso), e riconducibile alla figura dell'azione collettiva, dall'altro lato, quello che ha ad oggetto una serie di diritti individuali appartenenti ad una classe di individui e riconducibile alla figura dell'azione di classe⁽²⁰⁾.

3. L'evoluzione dell'ordinamento italiano sulla scia dell'elaborazione scientifica della distinzione tra azioni collettive e azioni di classe.

Da queste sintetiche ma doverose premesse, ora ci si può muovere per capire come dal dibattito dottrinale si sia arrivati a sviluppare nel nostro ordinamento alcune forme positive di tutela collettiva, sia essa collettiva in senso proprio, sia essa di classe.

Come a più riprese sottolineato, per quanto feconda la dottrina del tempo e per quanto una visione comparatistica evidenziava già⁽²¹⁾ come l'esigenza e il sentir comune di

²⁰ Si esprime in termini parzialmente diversi sulla differenza tra questi rimedi R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, cit., p. 422, nt. 26, secondo il quale "l'impostazione ora indicata [l'A. fa qui riferimento alla distinzione individuata da Chiarloni e sintetizzata nel testo], infatti, tende nella sostanza a coincidere con la distinzione-contrapposizione tra *damages class action* statunitense e azione collettiva inibitoria associativa, ovvero con due tipologie di giudizio puntualmente connotate sul piano positivo in riferimento ad uno specifico regime di legittimazione ad agire e di efficacia della sentenza. A parer nostro, invece, occorre valorizzare gli elementi funzionali e strutturali essenziali, che indicano chiaramente la differenza che intercorre tra giudizio collettivo proprio, nel quale la tutela è volta al soddisfacimento di interessi individuali concorrenti mediante l'accertamento di un unico effetto giuridico, e giudizio collettivo improprio, nel quale la tutela è volta al soddisfacimento di interessi individuali esclusivi mediante l'accertamento di più e diversi effetti giuridici sostanziali".

Non è mancato chi invece ha usato il termine "azione collettiva" intendendola come situazione di vantaggio avente ad oggetto un provvedimento sul merito, da parte del giudice di cognizione, di portata superindividuale, sia che il provvedimento abbia ad oggetto situazioni di vantaggio a loro volta di portata superindividuale (interessi collettivi o diffusi), sia che esso abbia ad oggetto una pluralità di situazioni di vantaggio individuali e necessariamente omogenee. Cfr. A. GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, Bologna, 2008, p. 16, il quale focalizza l'attenzione del suo lavoro sulla questione fondamentale inerente all'accesso a un'utilità giuridica non escludibile da parte più soggetti.

²¹ Il fenomeno collettivo nelle altre giurisdizioni ha avuto il suo massimo sviluppo solo dall'inizio degli anni 2000, solo da quegli anni nelle giurisdizioni sia di *civil law* sia di *common law* sono proliferate nuovi strumenti processuali che consentono a un gran numero di persone di unirsi per ottenere rimedi ai danni subiti. Solo poche giurisdizioni hanno adottato statuti sull'azione di classe rappresentativa prima degli anni 2000. Ne sono un esempio gli Stati Uniti che hanno adottato la moderna norma sulla *class action* nel 1966. Anche l'Australia la quale ha introdotto la prima forma di *class action* a partire dal

nuove forme di tutela non fosse propria solo del nostro ordinamento, il Legislatore ha faticato molto prima di adeguare l'ordinamento a tali sollecitazioni, ed ancora oggi non si coglie un compiuto sistema di queste tutele. Alla spinta intellettuale, invero, è seguita una timida spinta positiva, mai incisiva se non in alcuni specifici settori. Alla stagione convegnoistica dei primi anni Settanta dobbiamo ad esempio la spinta per l'introduzione del procedimento di repressione antisindacale previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori ⁽²²⁾ e per il procedimento per la tutela della parità di genere introdotto dall'art. 15 della l. n. 903 del 1977. Altro settore dove, seppur con qualche anno in ritardo, si è avuto un primo riconoscimento di tutela sovraindividuale è proprio quello dell'ambiente, in cui per la prima volta con l'art. 18 della l. n. 349/1986 è stato disciplinato il risarcimento del bene collettivo ambiente. Negli anni Novanta poi, sotto la spinta questa volta del legislatore europeo, sono state introdotte nel nostro ordinamento le tutele inibitorie consumeristiche: prima l'azione collettiva dell'art. 1469 *sexies* c.c., volta appunto ad inibire l'utilizzo di condizioni generali di contratto di cui sia accertata l'abusività e, in seguito, l'azione inibitoria generale a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, introdotta dalla l. n. 281/1998. Entrambe poi confluite nel d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo). Conseguentemente, sempre nell'ambito consumeristico, si è avuta la prima introduzione di una azione di classe risarcitoria, sulla falsa riga della disciplina della ben più nota e funzionale *class action* americana: con la legge finanziaria per l'anno 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244), il legislatore ha introdotto l'art. 140 *bis* c. cons, dedicato appunto alla prima

1992. E ancora il Québec che ha introdotto la sua forma di azione di classe nel 1978 e l'Ontario e la Colombia britannica che invece si sono dotate di strumenti di tutela collettiva ad inizio anni 90'. Per una ricostruzione storica del fenomeno si veda D. R. HENSLER, *The Global Expansion of Class Actions: Power, Politics and Procedural Evolution*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions, An International Survey*, B. T. Fitzpatrick and R. S. Thomas (edited by), 2021, p. xviii.

²² L'art. 28 dello Statuto dei lavoratori prevede infatti una prima forma di strumento collettivo, disciplinando il potere delle associazioni sindacali di agire nei confronti del datore di lavoro reo di aver posto in essere condotte dirette ad impedire o limitare l'esercizio della libera attività sindacale nonché il diritto di sciopero. Si veda sul punto M. TARUFFO, *La repressione della condotta antisindacale nel nuovo rito del lavoro*, in *Giur. it.*, 1976, p. 9 e ss.; cfr. per ulteriori indicazioni sull'argomento A. PROTO PISANI, *Il procedimento di repressione dell'attività antisindacale*, in *Foro it.*, 1973, p. 57 e ss.; E. GARBAGNATI, *Profili processuali del licenziamento per motivi antisindacali*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, p. 619 e ss.; T. TREU, *Attività antisindacale e interessi collettivi*, in *Pol. Dir.*, 1971, p. 565 e ss.; U. ROMAGNOLI, *Aspetti processuali dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1971, p. 1309 e ss. L. LANFRANCHI, *Prospettive ricostruttive in tema di art. 28 dello statuto dei lavoratori*, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1971, p. 393 e ss.

forma di azione di classe risarcitoria ⁽²³⁾. Tale norma però non ha mai visto la luce come diritto vigente a causa di continui rinvii ⁽²⁴⁾ alla data di decorrenza della sua applicabilità. Solo con la l. 99/2009 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 136 alla G.U del 31 luglio 2009, n. 176) l'art. 140 *bis* cod. cons. (riscritto proprio dalla su menzionata legge) ha finalmente trovato la luce ⁽²⁵⁾.

Con tale ultima introduzione, modificata con alcuni ritocchi dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, si è smesso, almeno a livello legislativo, di pensare all'introduzione di un diverso strumento generale, che potesse dare ristoro ad una classe di soggetti titolari di un diritto leso da una condotta plurisoggettiva, preferendo dunque la via di azioni tipiche e specifiche in singoli settori. La scelta di fondo comunque risultava abbastanza chiara: delineare un'azione di classe modellata (con diverse rilevanti differenze) sul modello nordamericano, mettendo quindi da parte, almeno per la tutela risarcitoria, il modello dell'azione collettiva ⁽²⁶⁾.

Seppur la rivoluzione consumeristica fosse in concreto un deciso passo in avanti verso la "rivoluzione" della tutela sovraindividuale nel nostro Paese, non si è mai smesso di sperare nell'introduzione di uno strumento sovraindividuale slegato da uno specifico settore dell'ordinamento. Il sentimento di inadeguatezza del solo art. 140-*bis* c.p.c. ha spinto il legislatore a ripensare all'azione di classe e, quasi d'improvviso ⁽²⁷⁾, ad

²³ Prima dell'entrata in vigore del codice del consumo e della susseguente legge finanziaria del 2008, vi furono alcuni progetti di legge durante la XIV legislatura che iniziavano ad abbozzare una prima forma di tutela collettiva risarcitoria (per la precisione le proposte nn. 3838 e 3839 del 27 marzo 2003, confluite in un testo unificato, approvato dalla Camera il 21 luglio 2004, ma bloccato poi al Senato). A seguito di questi primi tentativi

²⁴ L'iniziale periodo di *vacatio*, previsto dal comma 447, venne più volte prolungato: prima l'art. 36 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 stabilì che "al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2 comma 447, della legge 4 dicembre 2007, n. 244 le parole 'decorsi centoottanta giorni' sono sostituiti dalle seguenti: 'decorso un anno'". Poi l'art. 19 d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, estese ulteriormente il termine a diciotto mesi. Infine, l'art. 23, comma 16, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, lo ampliò a ventiquattro mesi. Si è passati dunque da luglio 2008, a gennaio 2009, a luglio 2009 e infine a gennaio 2010.

²⁵ L'art. 140 *bis* c. cons. è entrato in vigore il 1 gennaio 2010, solo da tale data dunque l'ordinamento italiano si è dotato di una forma di azione di classe.

²⁶ A. D. DE SANTIS, *La genesi della nuova tutela giurisdizionale collettiva*, in *Class action ed azione collettiva inhibitoria*, cit., p. 4 e ss.

²⁷ In realtà il testo normativo della l. 31 del 2019 consegue ad una proposta di legge presentata già nel 2013 alla Camera, approvata dalla stessa nel 2015 e infine arenata in Senato nella XVII legislatura. L'approvazione repentina della legge sia al Senato che alla Camera discende dallo stesso timore che, ancora una volta, l'iter parlamentare potesse bloccare l'iniziativa. Cfr. C. CONSOLO, *Sub art. 840-bis c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentario*, C. Consolo (diretto da), Milano, 2019, p. 5.

approvare la l. n. 31/2019 recante la nuova disciplina dell'azione di classe risarcitoria. La riforma così approvata ha pertanto dotato il nostro ordinamento di una tutela di classe risarcitoria generale, slegata da un singolo settore e orientata alla tutela di qualsivoglia diritto individuale leso, che appartenga ad una classe di soggetti. L'azione di classe entra così nel codice di procedura civile e il parallelismo con l'azione nordamericana ⁽²⁸⁾, seppur sussistono ancora molte differenze, diventa sempre più marcato. Successivamente, il legislatore italiano, sotto la spinta del legislatore europeo, ha dovuto adeguarsi anche all'implementazione della direttiva 2020/1828/UE avente ad oggetto la disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, introducendo dunque, nella Parte V (*"Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia"*) del codice del consumo, un nuovo Titolo II.1 (*"Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori"*: artt. 140-ter – 140-quaterdecies), recante le disposizioni volte a dare per l'appunto attuazione alla direttiva europea.

Ad oggi, pertanto, il nostro ordinamento prevede due forme di tutela risarcitoria di classe, una di carattere generale contenuta nel codice di rito, l'altra prevista per il solo settore consumeristico inserita nel codice del consumo.

Ebbene, l'oggetto della ricerca qui condotta si incentra sull'attuale azione di classe introdotta nel nostro ordinamento con la l. n. 31/2019, azione che, come si avrà modo di vedere, ha ad oggetto dei diritti omogenei cd. seriali. Seppur, in concreto, l'azione di classe sia utile e assolva ad un fondamentale bisogno collettivo, è vero anche che formalmente, oggetto dell'azione non è né un interesse collettivo, né un interesse diffuso, bensì solo la posizione soggettiva individuale, omogenea tra la classe.

Di interesse diffuso e collettivo, si avrà in ogni modo, occasione di parlare durante l'analisi dell'evoluzione della disciplina ambientale e climatica. In modo particolare, proprio i primi dibattiti su questi concetti hanno modificato la stessa nozione di "natura" e, ancora ad oggi, orientano le soluzioni che man mano si prospettano sul piano del diritto positivo più funzionali.

²⁸ La *class action* nordamericana è strumento processuale di carattere generale, non finalizzato alla tutela di alcuna particolare situazione sostanziale, bensì utilizzabile per la tutela dei diritti più diversi e nei settori più vari del diritto. Cfr. N. TROCKER, *La class action negli stati uniti: lo stato dell'arte*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 755.

4. Il ruolo dell'azione di classe nel sistema economico sociale e l'obiettivo di deterrence

Prima di analizzare le regole processuali che caratterizzano l'azione di classe presente nel nostro ordinamento e propria degli ordinamenti di alcuni altri Stati, è indispensabile ancora premettere l'analisi di quella che è la *ratio* di questi strumenti sovraindividuali. A tal fine, è necessario prendere le mosse dallo studio delle dinamiche economiche e comportamentali tipiche degli illeciti di massa, i quali, nella storia, hanno portato diversi ordinamenti a superare la tradizionale dimensione individuale del contenzioso, per realizzare una efficiente tutela collettiva e obiettivi di *redress* e *deterrence* ⁽²⁹⁾.

Il discorso non può che partire, ancora una volta, da un pensiero che perfettamente sintetizza la sfida che dobbiamo avere a mente durante l'analisi sui rimedi sovraindividuali: *“La teoria dell'azione giudiziaria è stata elaborata nel XIX secolo in una prospettiva liberale e individualistica. Era dunque normale che la diffusione dei raggruppamenti sociali di ogni tipo, che è la caratteristica delle nostre economie moderne, dovesse comportare numerosi problemi di adattamento”* ⁽³⁰⁾.

Queste parole del processualista francese Roger Perrot, giurista particolarmente sensibile all'influenza dell'individualismo liberale, sintetizzano infatti perfettamente la sfida e la metamorfosi che sta subendo la nostra società, metamorfosi che ormai è da più di cinquanta anni che sta rivoluzionando non solo il substrato sociale, ma anche di conseguenza nuovi bisogni di tutela anche nel nostro ordinamento.

Le difficoltà di espansione di questi strumenti di tutela di massa si fondano su una storia di alta tensione politico-economica, derivante dall'obiettivo di consentire ai cittadini di avere dei rimedi pieni ed efficaci per la risoluzione di richieste di risarcimento di massa, da un lato, e il timore che consentire che questo tipo di azioni

²⁹ Cfr. C. CONSOLO, *Fra nuovi riti civili e riscoperta delle class actions, alla ricerca di una “giusta” efficienza*, in *Corr. giur.*, 2004, p. 567, in cui l'A. auspicava, correttamente, l'introduzione di una tutela collettiva per una serie composta di campi quali il diritto societario, il diritto finanziario e quello ambientale. Senza una tutela collettiva, continua l'A., difficilmente si avrà un idoneo sistema di deterrenza civile che eviti il ripetersi di prassi assai lesive per la collettività e (senza uno strumento collettivo) non sanzionabili in modo efficace. Cfr. sul fondamentale ruolo della *deterrence* O. M. FISS, *The Political Theory of the Class Action*, in 53 *Wash. & Lee L. Rev.*, 1996, p. 22

³⁰ R. PERROT, *L'action en justice des syndicats professionnels, des associations et des orders professionnels*, in *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae*, Budapest, 1969, pp. 99 e 106. Vedi anche per il medesimo richiamo a questo concetto M. CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, cit., p. 364.

di massa contro grandi imprese e istituzioni portasse al collasso o al forte indebolimento del sistema economico nazionale ⁽³¹⁾. A superare la tensione e i dubbi sull'introduzione di questi rimedi sono stati i cambiamenti economici, culturali e sociali, che negli ultimi cinquanta anni hanno rivoluzionato l'intero pianeta. Come già sottolineato, recentemente abbiamo assistito ad un aumento esponenziale delle violazioni di massa, con il conseguente aumento delle richieste di risarcimento di massa per danni personali e finanziari. A ciò è conseguito un forte incremento delle richieste ai tribunali locali, i quali, anche negli ordinamenti più organizzati e economicamente forti, sono stati messi a dura prova. Proprio per far fronte a queste necessità, i vari ordinamenti hanno sentito l'esigenza di adeguare l'apparato processuale a tali novità ⁽³²⁾. Ciò ben si spiega attraverso un'acuta metafora illustrata da Giussani ⁽³³⁾ che, con scopo di semplificare e deformalizzare il discorso, rende perfettamente l'idea di quanto sia indispensabile, per l'economia processuale e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse giurisdizionali di un Paese, avere rimedi sovraindividuali.

Si pensi ad una città organizzata in cui il trasporto interno sia previsto solo attraverso taxi. Ebbene, al proliferare delle pretese dei cittadini (degli spostamenti nella città) aumenteranno necessariamente anche il numero di taxi nelle strade, causando man

³¹ Cfr. D. R. HENSLER, *The Global Expansion of Class Actions: Power, Politics and Procedural Evolution*, cit., p. XX.

³² Non è mancato chi, per dare spiegazione al fenomeno di richieste sempre maggiori, ha parlato di nuova "cultura del risarcimento" (D. R. HENSLER, *The Global Expansion of Class Actions: Power, Politics and Procedural Evolution*, cit., p. XX) dovuta dal combinato di cittadini sempre più "lamentosi" e avvocati sempre più avidi che ricercano per puro lucro opportunità di contenzioso. Si veda il lavoro del [UK] House of Common Constitutional Affairs Committee, Third Report of Session 2005-2006, disponibile su <https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmconst/754/754i.pdf>, in cui, nell'ambito di un'indagine sulle conseguenze di accordi di onorario condizionato (clausole "no win, no pay") ha riscontrato prove di preoccupazione dei rischi del contenzioso solo nelle realtà imprenditoriali e non nei singoli cittadini. Cfr. inoltre J. HAND, *Compensation Culture: Cliché or Cause for Concern?*, in 37 *J. Law & Soc.*, 2010, p. 569, in cui l'Autore analizza la cultura del risarcimento negli USA. Cfr. M. GALANTER, *The day after the Litigation Explosion*, in 46 *MD. L. Rev.*, 1986, p. 3; W. HALTOM – M. MCCANN, *Distorting The Law: Politics, Media and Litigation Crisis*, in *University of Chicago Press*, 2004. A ciò, si aggiunga che il ruolo sempre maggiore dei *mass media* e dei *social network* ha certamente incrementato la facilità di diffusione e di conoscenza di notizia di violazioni di massa, portando con sé una maggiore consapevolezza del singolo. Certamente tali fattori non sono da sottovalutare, ma ritengo che la vera ragione sociale sia da ricondurre alle parole, già citate di Cappelletti, nel parlare della "nuova società" (cfr. *supra*, nt. 2).

³³ Cfr. A. GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, Bologna, 2008, p. 76; ID, *Il consumatore come parte debole nel processo civile italiano: esigenze di tutela e prospettive di riforma*, in *Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi dei consumatori*, Torino, 2005, p. 38 e ss.; ID, *Modelli extraeuropei di tutela collettiva risarcitoria*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2007, p. 1257 e ss.

mano ingorghi, malfunzionamenti e un peggioramento dell'efficienza delle strade nella città. Se all'interno della medesima città si introducesse la possibilità di usare degli autobus per il trasporto urbano, il discorso cambierebbe. L'autobus è senz'altro uno strumento più lento del taxi, e inizialmente potrebbe provocare rallentamenti alla mobilità cittadina, ma alla lunga l'efficienza sarebbe aumentata considerevolmente, sia perché più cittadini potrebbero usare l'autobus per lo spostamento (certamente più scomodo, più lento e spersonalizzato ma sovente sufficiente a condurre a destinazione con costi e oneri molto minori), aumentando così il rapporto tra quantità di persone trasportate e il numero di mezzi di trasporto presente in circolazione, sia perché l'autobus è uno strumento idoneo a trasportare anche chi non ha le risorse per permettersi il taxi o chi, pur avendo le risorse, non trova comunque opportuno prendere il taxi, perché non così conveniente per giungere alla destinazione finale.

In modo del tutto analogo, l'azione di classe risarcitoria per la tutela dei diritti individuali omogenei dà luogo ad un contenzioso certamente più lento e complesso rispetto a quello individuale (il taxi), ma in ogni caso in grado di dare tutela ad un ampio numero di cittadini con un forte abbattimento di costi e oneri, e con un forte incremento dell'efficienza e dell'accesso alla giustizia ⁽³⁴⁾.

Passando dall'utilità economica in termini processuali a quella invece generale, occorre sottolineare che un'economia avanzata deve avere quale suo obiettivo un efficiente strumento di giustizia come quello di classe. Sovente però si è avvertito nella storia e nell'evoluzione delle discipline nazionali un forte sentimento ostruzionistico da parte di chi sosteneva, e sostiene tutt'ora, che l'introduzione di un'azione di classe risarcitoria a tutela di diritti individuali omogenei sia nociva per la competitività delle imprese italiane, credendo erroneamente che, in assenza di uno strumento collettivo efficace ed efficiente, il sistema economico sia destinato a crescere. La storia sembra invece dimostrare proprio l'esatto contrario ⁽³⁵⁾. È stato dimostrato che la competitività

³⁴ Il medesimo autore prosegue poi nella metafora dell'autobus spiegando ulteriori aspetti processuali dell'azione di classe. Anticipando il discorso che poi verrà trattato nei prossimi paragrafi, Giussani illustra poi efficacemente anche ulteriori aspetti come la legittimazione ad agire, il sistema dell'adesione, della forma della sentenza e i filtri preliminari all'azione. Cfr. A. GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, cit., pp. 76 – 86.

³⁵ Cfr. A. GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, cit., pp. 70 – 72, in cui l'A. ricostruisce quanto accaduto negli USA nel periodo di introduzione della *class action* risarcitoria. In sintesi, la paura che questo nuovo strumento potesse creare innumerevoli contenziosi collettivi pregiudizievoli per le imprese fece sì che le stesse alimentarono una forte propaganda demolitoria dello strumento collettivo tanto da spingere la giurisprudenza statunitense che il processo collettivo fosse di

e l'economia di uno Stato passano anche dalla effettività ed efficienza del sistema giudiziario dello Stato stesso. Avere un ordinamento in grado di bilanciare le esigenze di accesso alla giustizia dei cittadini e di certezza di un procedimento efficiente per le imprese, attraverso un rimedio collettivo, è sintomo di uno Stato economicamente e socialmente sano, competitivo e idoneo ad attrarre investitori. Anche perché è opportuno considerare anche ulteriori riflessioni socioeconomiche in punto di reale accesso alla giustizia per i singoli. Nel caso che qui interessa, ossia quello di una condotta plurioffensiva che genera un diritto omogeneo di titolarità di più soggetti, la fattispecie si può anche tradurre come conflitto tra parte abituale (l'impresa che ha posto in essere la condotta) e parte occasionale (il singolo cittadino leso) ⁽³⁶⁾. Ebbene stando a questa "classica" ricostruzione, si può notare che, se l'ordinamento non fosse dotato di uno strumento idoneo per dare ristoro alle vittime della condotta, queste non potrebbero avere garantito nessun reale ed efficiente accesso alla giustizia ⁽³⁷⁾.

Secondo lo schema processuale classico, l'impresa godrebbe di una serie di vantaggi idonei a compromettere seriamente la posizione del singolo. Difatti, in assenza di uno strumento di classe, i singoli titolari del diritto omogeneo sarebbero costretti a chiedere il risarcimento attraverso l'azione individuale. Seppur in Italia il precedente giudiziario non ha valore di fonte del diritto ⁽³⁸⁾ è altresì vero che in casi di contenziosi seriali individuali, una sentenza di rigetto del risarcimento potrebbe seriamente condizionare gli altri processi individuali aventi ad oggetto il diritto omogeneo di un'altra vittima. È quindi facilmente deducibile che l'impresa avrebbe tutte le ragioni per concentrare i suoi sforzi e le sue risorse solo nella prima causa pilota, e al contrario il singolo cittadino, promotore della prima causa, si troverebbe da solo ad affrontare il processo.

competenza delle giurisdizione dei singoli stati federali, in cui la disciplina era meno sviluppata e quindi si riteneva più favorevole alle imprese, rispetto alla giurisdizione della giustizia federale. In breve tempo però, dato il carattere plurioffensivo delle condotte oggetto del processo, si sviluppò una forte tendenza al *forum shopping*, in cui i cittadini sceglievano appositamente le corti statali a loro più favorevoli o che si proclamavano favorevoli per attrarre i contenziosi e le ricadute economiche nei loro stati. Si finì dunque per instaurare una forte competizione "a ribasso" per rendere l'ambiente processuale più ospitale per i promotori delle *class actions*. Le imprese, dunque, furono costrette a fare marcia indietro, spingendo per una riforma della disciplina (avvenuta con il *Class Actions Fairness Act* del 2005) che riportasse la giurisdizione da quelle statali a quelle federali.

³⁶ M. GALANTER, *Why the « haves » come out ahead: speculations on the limits of legal change*, in *Law & Society*, 1974, 95 ss.

³⁷ A. GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, cit., p. 69 e ss.

³⁸ M. TARUFFO, *Per un'analisi comparativa del precedente giudiziario*, in *Ragion pratica*, 1996, VI, 55 ss.; D. N. MACCORMICK, R. S. SUMMERS, *Interpreting precedents. A comparative study*, Sydney, 1997.

In questa ipotesi è razionale supporre che il promotore della causa pilota sarà fortemente disincentivato a promuoverla, in quanto lo sforzo risulterebbe sproporzionato rispetto al suo diritto eventualmente riconosciuto dalla sentenza di accoglimento⁽³⁹⁾. A ciò poi occorre aggiungere che il singolo non ha nessun interesse reale a fare da apripista agli altri titolari di diritti omogenei, che a quel punto beneficerebbero gratuitamente del sacrificio del primo (in caso di accoglimento della domanda e accertamento della responsabilità dell'impresa, sia pur nei limiti di un mero precedente giurisprudenziale). Può certamente essere possibile che la "classe" si auto organizzi e in modo autonomo contribuisca il promotore della prima azione seriale. Tale eventualità, tuttavia, è comunque molto rara⁽⁴⁰⁾. È perciò altamente verosimile che di fronte ad illeciti di massa il singolo cittadino valuti per propria individualistica opportunità che non è necessario intraprendere un processo e al più sarà più utile attendere che qualcun altro lo faccia, beneficiando eventualmente del precedente favorevole.

Da ciò deriva quanto anticipato prima. In assenza di uno strumento che renda conveniente per tutti i titolari di diritti omogenei intraprendere un'azione, non si avrà una tutela di tali diritti e l'impresa continuerà impunita a commettere la condotta lesiva⁽⁴¹⁾.

In particolare, avevamo fatto cenno alla *deterrence*, quale obiettivo principale a cui deve tendere un rimedio collettivo come l'azione di classe. La deterrenza di cui si è

³⁹M. GALANTER, *Why the « haves » come out ahead: speculations on the limits of legal change*, in *Law & Society*, 1974, 98 ss.; R. POSNER, *Economic analysis of law*, Boston, 1972, p. 345 ss.; H. HAMBURGER, *Games as models of social phenomena*, San Francisco, 1979, 69 ss.; J. E. ALT, R. L. CALVERT, B. D. HUMES, *Reputation and hegemonic stability: a game theoretic analysis*, in *82 Am. Pol. Sc. Rev.*, 1988, p. 445 ss.; J. HARSANYI, *Rational behavior and bargaining equilibrium in games and social situations*, Cambridge, 1977.

⁴⁰ Gli studi compiuti sui classici modelli della decisione razionale — a partire da quelli sul «dilemma del prigioniero» — dimostrano che la razionalità dell'azione collettiva dipende strettamente dal grado di coesione sociale del gruppo dei soggetti interessati, ossia dalla frequenza dell'iterazione specifica delle loro interazioni. Ciò significa che in gruppi più coesi è più facile assistere a fenomeni di autoorganizzazione e di aiuto tra i componenti del gruppo (si pensi ai lavoratori di uno stesso stabile che agiscono uniti). Al contrario più il gruppo è occasionale ed eterogeneo e più prevalgono i comportamenti più propriamente individualistici e opportunistici. Cfr. M. OLSON, *The logic of collective action*, Cambridge, 1971 (II ed.), p. 14 ss.; G. E. RUSCONI, *Giochi e paradossi in politica*, Torino, 1989, p. 73 ss.

⁴¹ Nei medesimi termini C. CONSOLO – B. ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. Lineamenti processuali*, Padova, 2012, p. 16, in cui gli Autori definiscono un sistema coerente quello in cui è possibile cumulare in un unico processo un numero elevato (indefinito) di controversie seriali, con la conseguenza che la garanzia di coerenza comporta un vantaggioso accesso alla giustizia al cospetto di illeciti di massa.

detto non è che un corollario, o ancora meglio un differente punto di vista rispetto a quanto si è detto finora. È evidente che per l'impresa, che ha compiuto la condotta plurioffensiva, vi sia una enorme differenza tra singole cause individuali seriali e un solo processo di classe. In primordine appunto per quanto già sottolineato, basterà concentrare le risorse solo nella prima delle azioni seriali e a cascata anche le altre avranno il medesimo risultato o ancor meglio verranno abbandonate. Inoltre, la parte abituale, stante questo meccanismo, sarà quasi incentivata a continuare con il suo comportamento in quanto anche l'eventuale condanna al risarcimento di uno o di poche vittime sarebbe comunque probabilmente più conveniente rispetto ad una modifica del sistema produttivo. Ecco che quindi entra in gioco la deterrenza quale principio fondamentale e *ratio* dell'azione di classe stessa. Difatti, se è pur vero che l'azione nasce per dare tutela ai singoli cittadini lesi, che altrimenti ne resterebbero sprovvisti, è anche vero che storicamente l'azione di classe è sempre stata uno strumento di lotta sociale che superava i confini del mero risarcimento individuale per abbracciare i ben più nobili confini di "punire" condotte di chi, altrimenti, resterebbe impunito. Si è soliti parlare di questo secondo obiettivo dell'azione di classe in quanto si è soliti rivolgere lo sguardo all'esperienza nordamericana, sicuramente l'ordinamento in cui la *class action* ha raggiunto il massimo della popolarità e del suo utilizzo.

Bisogna anzitutto premettere che, oltre ad un evidente sistema che agevola e incentiva l'uso dello strumento di classe, negli USA la *class action* è divenuta e rimane tutt'ora un simbolo e un elemento vitale dell'*American litigation culture*. Per l'ordinamento americano le *class actions* segnano alcune delle tappe più significative delle battaglie per le libertà civili ⁽⁴²⁾ e pertanto è un ordinamento naturalmente orientato a quel doppio obiettivo di cui si diceva.

⁴² Ne è un esempio il celebre *Brown v. Board of education*, in materia di segregazione razziale. Sul punto si vedano le riflessioni di N. TROCKER, *La class action negli stati uniti: lo stato dell'arte*, cit. p. 762, in cui l'Autore sottolinea il diverso contesto sociale e politico tra gli USA e l'Europa. Evidenzia infatti che il ruolo sociale della *class action* è dovuto, in parte, alla mancanza di organismi e strutture nell'ambito delle quali possa essere eliminata la conflittualità intrinseca di interessi superindividuali. "Per questo la mediazione viene ricondotta, in larga parte, nell'ambito di altre strutture, tra cui il più ampio uso di strumenti processuali, con i quali si realizza un controllo diffuso (dal basso), in ordine ai risultati conseguenti alla mediazione politica". L'A. sottolinea inoltre che metodi del tipo giurisdizionale rispondono ad una logica diversa rispetto a quella del *political process* e consentono di porre, almeno in via di principio, le parti contrapposte in una posizione paritaria, equalizzando, tendenzialmente, il profilo del potere politico (ed anche economico) effettivamente detenuto. Se si considera questo contesto politico-culturale, diventa chiaro che la *class action* non è solo uno strumento

Quando si parla di deterrenza dell'azione di classe in Italia, e più generalmente in Europa, si fa riferimento sovente a tre differenti istituti, che contraddistinguono la *class action* nordamericana e che risultano però del tutto alieni e oltremodo lontani dalla tradizione europea e italiana. Si fa riferimento, in particolare, ai cd. *punitive damages*, agli incentivi economici alla *class action* e alla gestione imprenditoriale della stessa. Solo i primi, appare chiaro, hanno un effetto diretto prodotto sull'impresa convenuta, mentre al contrario gli altri due istituti avranno effetti di deterrenza indiretta in quanto renderanno certamente più forte e stabile la posizione dei singoli membri della classe. Quanto ai *punitive damages*, essi sono senz'altro tra gli istituti giuridici più controversi in relazione al risarcimento civile del danno. Va fin da subito chiarito che i danni punitivi sono sì spesso considerati in relazione alla *class action* ma non dipendono certamente dalla sua disciplina processuale. Sono difatti un istituto giuridico generale, proprio dei paesi di *common law* e pur sovente utilizzato in seno all'esercizio delle più note *class actions* americane.

Senza pretesa di esaustività, in via di prima definizione, quando si parla di *punitive damages* ⁽⁴³⁾ si discute di una somma di denaro che nel corso di un processo civile può discrezionalmente ⁽⁴⁴⁾ essere riconosciuta in favore dell'attore, in aggiunta al risarcimento liquidato a titolo compensativo, in ragione della particolare caratterizzazione della condotta del convenuto, il quale si è reso responsabile di una grave e flagrante violazione dei diritti dell'attore. Le finalità che tradizionalmente vengono attribuite all'istituto sono la punizione del convenuto per la sua condotta illecita e particolarmente dannosa e la deterrenza nei confronti dello stesso e del resto dei consociati, affinché si astengano da comportamenti simili nel futuro ⁽⁴⁵⁾. Quanto

di razionalizzazione delle risorse giudiziarie finalizzato ad un incremento di "redditività" della giustizia civile, bensì diviene un espediente per risolvere a parità di costi più liti possibili.

⁴³ Cfr. D. G. OWEN, *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform*, in 39 Vill. L. Rev., p. 364, la definizione individuata dall'A. è volutamente generica e semplicistica in quanto lo stesso poi la declina nei vari aspetti tipici degli ordinamenti di *common law*.

⁴⁴ D. WILBY, D. BENNETT, A. M. TETTENBORN, *The Law of Damages*, Butterworths common law series, UK, 2003, p. 42 ss.

⁴⁵ Cfr. la definizione offerta dal §908 del *Restatement (Second) of Torts* a mente del quale "(1) *Punitive damages are damages, other than compensatory or nominal damages, awarded against a person to punish him for his outrageous conduct and to deter him and others like him from similar conduct in the future.* (2) *Punitive damages may be awarded for conduct that is for conduct that is outrageous, because of the defendant's evil motive or his reckless indifference to the rights of others, in assessing punitive damages, the trier of fact can properly consider the character of the defendant's act, the nature and extent of the harm to the plaintiff that the defendant caused or intended to cause and the wealth of the defendant*".

alla natura giuridica dell'istituto, le definizioni che gli interpreti di *common law* offrono sembrano convergere sulla circostanza che si tratti di un istituto ibrido, che convoglia alcuni aspetti tipici di carattere prettamente civilistico con altri di spiccata natura penalistica ⁽⁴⁶⁾.

Tale istituto, per quanto abbia sempre conosciuto fortuna nei paesi di *common law*, è sempre stato invece visto con diffidenza in quelli di *civil law*. In Italia, ad esempio, è ancora ampiamente diffusa l'idea della loro contrarietà all'ordine pubblico ⁽⁴⁷⁾, anche se, a ben vedere, dal punto di vista del diritto positivo si inizia a concepire una, seppur limitata, casistica in cui la quantificazione della sanzione pecuniaria civile è correlata non tanto al pregiudizio patrimoniale o morale inflitto dall'illecito ⁽⁴⁸⁾, ma — in

⁴⁶ B. C. ZIPURSKY, *A theory of punitive damages*, in 84 *Tex. L. Rev.*, 2005, p.105 e ss. in cui l'Autore afferma che quello dei *punitive damages* è un argomento assai dibattuto in quanto essi hanno una doppia identità; ed infatti, pur essendo profondamente radicati nel diritto civile, col tempo ne è cresciuta in misura notevole la caratterizzazione penalistica, pur mantenendo essi formalmente l'etichetta di rimedio civilistico. Così l'A. espressamente riassume la sua posizione: “*Why are punitive damages part of tort law at all? Isn't tort law about compensation, making victims whole, or corrective justice? Even from an economic point of view, isn't it about deterrence by cost-internalization, or about insurance? Why is this criminal-seeming treatment found within our private law, our tort system?*”.

⁴⁷ Vedi le affermazioni di Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Foro it.*, 2007, p. 1460 ss., con nota di G. PONZANELLI, e in *Corr. giur.*, 2007, p. 497 ss., con nota di P. Fava.

⁴⁸ Nell'ordinamento italiano vi sono alcune norme in cui sembrano profilarsi forme sanzionatorie del tutto analoghe ai danni punitivi d'oltreoceano. In modo particolare, sia la dottrina, sia la giurisprudenza, ritiene che quanto previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c. rinvii appunto ad un caso tipizzato di danni punitivi. La fattispecie di responsabilità aggravata per lite cd. temeraria è difatti, ormai pacificamente, qualificata come esempio di danno punitivo. Il giudice, difatti, potrà anche senza un'apposita domanda di parte e senza che vi sia stata la dimostrazione di un danno di controparte, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente calcolata. Cfr. M. FRANZONI, *La lite temeraria e il danno punitivo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, p. 1063 e ss., spec. 1077, in cui l'Autore sottolinea come l'art. 96, comma 3, c.p.c. apra la strada per una condanna ad una sanzione civile indiretta garantendo allo Stato un effetto di deterrenza rispetto ad una certa regola di condotta processuale.

Sul corretto inquadramento della natura del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. è intervenuta anche la Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152, in *Foro it.*, p. 2641: “*Al riguardo, questa Corte concorda con la prospettazione del Tribunale rimettente – che rimanda, a sua volta, all'esegesi della Corte regolatrice – sulla natura non risarcitoria (o comunque non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflative, della disposizione scrutinata*». Inoltre, verso la fine della sentenza: “*L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.*”. La Corte, dunque, facendo riferimento alla presenza, all'interno della norma, di una componente indennitaria – concorrente con quella sanzionatoria – riconosce una natura mista della stessa. Conformemente: Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22405, reperibile su leggiditalia.it, § 4.2. Il giudice a quo è Trib. Firenze 16 dicembre 2014, n. 331, in G.U. n. 1-2016, I serie speciale.

Si vedano, inoltre le riflessioni; F. BENATTI, *Benvenuti danni punitivi... o forse no!*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2017, p. 579 i commento alla Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Foro it.*, 2017, p. 2613-2626. Infine, di opinione contraria rispetto alla configurabilità di ipotesi di danno punitivo inserite nell'art. 96, comma 3, c.p.c., parrebbe essere la Corte federale di cassazione tedesca (*Bundesgerichtshof*, IX camera civile, 22- 6-2017, IX ZB 61/16, tradotta e commentata da E.

funzione di stretta deterrenza — alla riprovevolezza della condotta del suo autore ⁽⁴⁹⁾. Ancora oggi, anche a seguito dell'introduzione dell'azione di classe codicistica, in ogni caso, nonostante qualche cauta apertura da parte della Corte di Cassazione ⁽⁵⁰⁾, mancano forme di *punitive damages*, che però risultano quanto mai indispensabili se si vuole accordare autentica efficacia deterrente ai rimedi collettivi di *private enforcement*, che spesso concernono danni individualmente irrisori (c.d. *small claims*). Come anticipato, gli altri istituti tipici che hanno reso la *class action* uno strumento molto popolare e particolarmente effettivo riguardano gli incentivi economici al suo utilizzo e il ruolo imprenditoriale che la stessa possiede. Questi, naturalmente collegati l'un l'altro, risultano utili per determinare l'effetto deterrente, in quanto facilitano l'accesso allo strumento, incoraggiandone l'utilizzo e creando un sistema particolarmente favorevole all'instaurazione di questi processi. Ben noto è il ruolo strategico nella gestione delle *class actions* svolto dalla "imprenditorialità" degli

D'ALESSANDRO, *La responsabilità ex art. 96, 3° comma, c.p.c. al vaglio della Corte suprema tedesca*, in *Giur. it.*, 2017, p. 2396-2398), chiamata ad esprimersi sulla delibabilità di una sentenza italiana contenente una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ha ritenuto che "la previsione di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c. non ostacola in maniera irragionevole l'accesso alla giustizia né è comparabile con i *punitive damages*" (p. 2395). L'autrice rileva come "per raggiungere siffatto risultato l'art. 96, 3° comma, c.p.c. sia stato comparato «a sanzioni civili volte a punire abusi processuali»".

⁴⁹ I sistemi di responsabilità civile europei appaiono particolarmente resistenti all'idea che il risarcimento del danno possa svolgere una funzione diversa da quella di pura e semplice compensazione di perdite (materiali o morali) subite dal danneggiato, secondo il meccanismo della traslazione del costo del danno dalla sfera giuridica di quest'ultimo a quella del danneggiante. Si vedano sul punto A. GIUSSANI, *Azioni collettive, danni punitivi e deterrenza dell'illecito*, in *Riv. Trim. Dir. Proc.*, 2008, p. 239 e ss.; F. D. BUSNELLI, *Verso una riscoperta delle pene private*, in Busnelli, Scalfi (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985, p. 3 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa*, in *Resp. civ. prev.*, 1983, p. 40 ss.; P. CENDON, *Pena privata e diffamazione*, in *Pol. dir.*, 1979, p. 149 ss.; E. D'ALESSANDRO, *Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 383 ss.; G. BROGGINI, *Compatibilità di sentenze straniere di condanna al risarcimento di "punitive damages" con il diritto europeo della responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 479 ss.

⁵⁰ Si veda Cass., S. U., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Foro it.*, 2017, p. 2613, con nota di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, in *Corriere giur.*, 2017, p. 1042, con nota di C. CONSOLO, in *Danno e resp.*, 2017, p. 419, con note di M. LA TORRE, G. CORSI, G. PONZANELLI, P. G. MONATERI, in *Giur. it.*, 2017, p. 1787, con nota di A. DI MAJO, in *Resp. civ. prev.* 2017, p. 1596, con nota di A. BRIGUGLIO, in *Nuova giur. civ.*, 2017, p. 1399, con nota di M. GRONDONA, in *Foro it.*, 2018, p. 2503, con nota di G. SALVI, che ha enunciato la seguente massima: "Posto che la responsabilità civile non ha solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma persegue altresì la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria, non può ritenersi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi, dovendosi comunque verificare, ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera che statuisca in tal senso, che essa sia stata resa nell'ordinamento d'origine su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa e i suoi limiti quantitativi"

avvocati statunitensi ⁽⁵¹⁾. Il cd. *class counsel*, figura chiave del processo di classe nordamericano, diviene l'effettivo antagonista dell'impresa convenuta e pur non essendo lui stesso titolare di un diritto al risarcimento, persegue il suo obiettivo per il proprio tornaconto economico, sopportando inoltre i costi dell'attività processuale e l'alea tipica del processo ⁽⁵²⁾. Il rapporto che intercorre tra l'avvocato o, meglio, dire il collegio di avvocati sovente incaricati da una *Law Firm*, si fonda principalmente sul fatto che il giudice, solo in caso di vittoria della classe, liquidi onorari in favore del legale, quale compenso per l'opera svolta in favore dei componenti passivi del gruppo, onorari che non vengono posti a carico della parte soccombente ma vengono distratti dal risarcimento globalmente attribuito al gruppo dalla giuria. Viste le dimensioni considerevoli dei risarcimenti soventemente accordati e viste le dimensioni delle classi che si formano negli Stati Uniti, le *Law Firm* americane sono fortemente incentivate ad investire risorse e manodopera per assicurarsi l'incarico e l'esito favorevole. Di ciò ne risente positivamente la classe, che, pur rinunciando ad una parte del risarcimento, può affidarsi a consulenti capaci e molto motivati a far il proprio meglio per vincere la causa ⁽⁵³⁾.

Il ruolo di un avvocato della classe, determinato ad ottenere l'accoglimento della domanda di classe, sul presupposto naturale che il sistema gli riconosca un effettivo *benefit* economico, nell'esperienza americana è risultato strategico per l'effettività dell'azione.

In Italia, appare difficile e finanche impossibile importare *de plano* il modello, per via principalmente di una differenza di approccio e di visione del ruolo dell'avvocato (più libero professionista e meno imprenditore). Il sistema prescelto dal legislatore italiano

⁵¹ Si vedano le più che esaustive riflessioni di N. TROCKER, *La class action negli stati uniti: lo stato dell'arte*, cit. p. 766 e ss. il quale sintetizza tutte le caratteristiche che contraddistinguono la *class action* nordamericana.

⁵² B. T. FITZPATRICK, *An Empirical Study of Class Action Settlements and Their Fee Awards*, in 7 *J. Emp. Legal Studies*, 2010, p. 811; L. BAKER, M. PERINO, C. SILVER, *Is The Price Right?: An Empirical Study of Fee-Settling in Securities Class Actions*, in 115 *Colum. L. Rev.*, 2015, p. 1371.

⁵³ A. M. TEDOLDI, *Next generation e rimedi collettivi*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, p. 375, secondo il quale la praticabilità economica dell'azione di classe si basa sul sistema del *contingent fee reward*: l'operatore razionale è indotto ad agire nella prospettiva di profitti, in caso di successo, di gran lunga superiori ai costi. L'attore è inevitabilmente un imprenditore in senso lato, nel senso che intraprende un'attività contenziosa allo scopo di trarre dall'azione di classe un profitto, dovendo predisporre un'adeguata struttura operativa, reperire le risorse (finanziarie, materiali e tecniche), anticipare i costi, conseguire gli utili, sopportare le eventuali perdite, ragionando in termini di margine operativo lordo, come farebbe qual siasi imprenditore.

sembra essere orientato a prediligere, al più, l'intervento di enti esponenziali, che perseguano la tutela dei diritti dei membri della classe, piuttosto che quello di trasformare l'azione di classe in "affare imprenditoriale". In tale direzione, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, sembrano orientarsi le disposizioni in materia di spese del procedimento di classe, che, da un lato, prevedono degli incentivi "premiali" per il rappresentante della classe e per i legali, ma dall'altro, il valore di tali incentivi non è nemmeno lontanamente idoneo a far diventare un *business* l'azione di classe. D'altro canto, l'introduzione di questi meccanismi premiali è senz'altro un passo, seppur timido, verso quella direzione, ma con ritrosie che si ispirano certamente al principio della solidarietà sociale.

Nel trarre tuttavia le fila di questa indagine preliminare, è emerso che l'obiettivo ultimo dell'azione di classe è la tutela dei diritti soggetti lesi da una condotta plurioffensiva e le direttrici che dovrebbero orientare la disciplina di questa azione sono essenzialmente l'incremento dell'effettività della tutela giurisdizionale, la deterrenza e l'economia processuale.

5. La disciplina dell'azione di classe risarcitoria: la l. n. 31/2019

Passata in rassegna la funzione, il ruolo e la travagliata evoluzione dell'azione di classe nel nostro Paese, occorre ora analizzare la tecnica processuale usata dal Legislatore italiano nelle recenti riforme della disciplina. Come si avrà modo di osservare, le recenti riforme della materia debbono essere guardate in modo positivo ⁽⁵⁴⁾, con la consapevolezza però che la strada per arrivare al risultato sperato è ancora lunga e tortuosa.

In particolare, la l. n. 31/2019 dota per la prima volta il nostro ordinamento di uno strumento collettivo generale slegato dal settore consumeristico e fondato sulla sola titolarità di diritti individuali omogenei. Oltre, quindi, alla *decosumerizzazione* dello strumento, la scelta di fondo del nostro legislatore è stata quella di replicare il sistema dell'*opt-in*, già previsto dall'art. 140 c. cons. Con il termine *opt-in* si intende delineare

⁵⁴ Cfr. N. TROCKER, *La class action negli stati uniti: lo stato dell'arte*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 755, il quale sottolinea quanto sia apprezzabile lo sforzo del legislatore italiano di introdurre uno strumento di tutela generale in quanto, come ricorda lo stesso Autore, anche la ben più usata ed efficiente *class action* nordamericana sia uno strumento generale, non finalizzato alla tutela di alcuna particolare situazione sostanziale, ma utilizzabile per la tutela di diritti diversi in settori vari.

un modello processuale di classe basato sulla volontà del singolo componente della classe di partecipare al processo. Tale volontà si manifesta attraverso un apposito atto di adesione, con cui, per l'appunto, il singolo componente esprime la sua volontà a partecipare al processo e a beneficiare della sentenza resa al suo termine. Al contrario, il sistema opposto dell'*opt-out*, tipico della disciplina nordamericana, è caratterizzato dalla scelta del legislatore di considerare quali parti del processo di classe tutti coloro che, essendo titolari del diritto individuale omogeneo di cui si chiede tutela con l'azione di classe, risultano essere *class member*. Nel sistema *dell'opt-out*, dunque, l'atto di volontà del singolo componente della classe è richiesto al solo fine di farsi escludere dal processo e, di conseguenza, di non beneficiare della sentenza resa al termine del processo.

La scelta del legislatore italiano, come si vedrà in modo più approfondito nel prosieguo, tende ad ingessare molto il processo di classe, disincentivandone l'utilizzo e rendendolo scarsamente rilevante a livello economico-sociale. Al contrario, invece, l'*opting out* sarebbe stata una scelta certamente più felice, sulla scia della sua effettività nell'applicazione della cd. *Rule 23* americana ⁽⁵⁵⁾, il processo sarebbe stato meno irrigidito dalle fasi di adesione e l'effetto deterrente sarebbe stato certamente incentivato. Ben si comprende, difatti, che se il numero dei partecipanti al processo di classe dipende solo dal presupposto oggettivo di essere titolare della posizione giuridica omogenea alla classe, lo stesso sarà sempre esteso *ab origine* a tutti i soggetti lesi. Al contrario, condizionare la dimensione della classe ad un atto di volontà della parte, perfettamente equiparabile alla presentazione di una domanda giudiziale, porta con sé quale probabile conseguenza che il numero di partecipanti sia assai ridotto rispetto al numero di chi è stato effettivamente leso.

Come ben evidenziato, la strada per arrivare all'introduzione di una azione di *class action*, governata come quella americana dall'*opt out* è ancora molto faticosa e lunga, anche se diversi altri sistemi di *civil law*, vicini al nostro si stanno man mano aprendo a questa possibilità ⁽⁵⁶⁾. La ragione di tale diffidenza discende dalle garanzie previste

⁵⁵ Cfr. *infra* cap. II, par. 1.

⁵⁶ Si veda sul punto la ricostruzione di C. CONSOLO, *L'azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, nt. 6, il quale riporta alcuni esempi di Stati europei che sperimentano in via esclusiva o concorrente il meccanismo dell'*opt-out*. In via esclusiva, ad esempio in Portogallo in base alla disciplina della l. n. 83/95; In via concorrente con quello dell'*opt-in* si veda la normativa introdotta in Francia nel 2014 dalla *Loi Hamon* (su cui si vedano v. B. ZUFFI, *La bonne nouvelle de*

dal nostro ordinamento con riferimento alla tutela giudiziaria di un proprio diritto soggettivo. In primo luogo, il sistema dell'*opt-out* parrebbe in contrasto con i tradizionali limiti soggettivi del giudicato. L'art. 2909 c.c. segna efficacemente i limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato, e con essi un principio irrinunciabile di natura sostanziale e non solo processuale, come dimostra la sua collocazione all'interno del codice civile. Si tratta di una naturale conseguenza della concezione del processo nel nostro ordinamento quale ricostruzione storica, articolata attraverso gli strumenti probatori, di un avvenimento riferito a determinati soggetti e circoscritto esclusivamente alle situazioni concrete che sono state oggetto di accertamento.

Il principio è strettamente legato a norme processuali di carattere inderogabile, quali il principio dell'obbligatorietà del contraddittorio e la personalità della legittimazione in giudizio, che limitano l'estensione oggettiva e soggettiva del giudicato a quanto richiesto dalle parti, emerso e dichiarato in quel processo verso i soggetti che ad esso hanno preso parte e nel quale hanno potuto contraddire e difendersi ⁽⁵⁷⁾.

L'introduzione della *class action* prevista dalla *Rule 23* (di cui si farà apposito commento al prossimo capitolo) sarebbe, dunque, almeno a parere di qualcuno incompatibile con i principi che regolano il nostro ordinamento processuale. Sarebbe inoltre soggetta ad un possibile contrasto con la costituzione, in quanto la stessa *Rule 23*, si porrebbe in violazione dell'art. 24 Cost., a mente del quale sarebbe irrinunciabile la possibilità di rinunciare al diritto di agire per la tutela di un proprio diritto. Sarebbe, ancora, assai complesso importare totalmente l'istituto americano, in quanto sarebbe necessario ampliare notevolmente i poteri dell'organo giudicante, creando ulteriori possibili temi di incostituzionalità ⁽⁵⁸⁾. Infine, seppur non sia una violazione di rango costituzionale, pare il caso di evidenziare che la *class action* funzioni per via degli alti compensi previsti per i legali degli stessi e per la liquidazioni di alti danni punitivi

l'action de groupe, in *Int'l Lis*, 2014, p. 138 ss.), che prevede l'applicabilità in via generalizzata del sistema dell'*opt-in*, salvo però l'operare dell'*opt-out* in relazione alla procedura di cui all'art. 423-10 *Code de la Consommation*. In Olanda, la disciplina delle azioni collettive prevede l'operare del sistema dell'*opt-out* per i *domestic claimants*, ed invece dell'*opt-in* per gli aderenti stranieri. Analoga differenziazione sussiste in Belgio (vedi il Titre 2 del Livre XVII, introdotto nel 2014 nel *Code de droit économique*), ove il giudice può comunque scegliere, in luogo del sistema dell'*opt-out*, di applicare quello dell'*opt-in* anche ai *domestic claimants*. Facoltà di scelta tra i due sistemi è riconosciuta anche nel sistema inglese: vedi il Competition Act del 1998, come modificato nel 2015, Sub-section 7, Section 47b.

⁵⁷ P. RESCIGNO, *Sulla compatibilità tra il modello processuale della «class action» ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. it.*, 2000, p. 1040 e ss.

⁵⁸ A. GIUSSANI, *Studi sulle «class actions»*, Padova, 1996, p. 368.

contro il convenuto. Da un lato, la norma sui compensi potrebbe porre delle questioni sul divieto di quota lite (divieto che negli USA non è previsto), dall'altro lato, come già evidenziato, i danni puntivi non sono generalmente considerati ammissibili nel nostro ordinamento.

Continuando con la disamina delle tecniche processuali a cui il legislatore italiano si è affidato per disciplinare l'azione di classe, occorre fin da subito sottolineare che la nuova disciplina ha introdotto un nuovo modello di procedimento nel nostro ordinamento, sperimentando alcune soluzioni del tutto inedite e affiancandole a scelte tecniche già note, creando un vero e proprio *collage* di norme, in parte già editate in altre esperienze d'oltralpe.

Nei paragrafi che seguiranno si darà dunque atto della disciplina positiva, cercando di sottolineare le differenze con la precedente versione consumeristica e cercando di sottolineare fin da subito alcune criticità insite nella formulazione delle norme. Infine, si darà conto delle maggiori differenze tra l'azione di classe inserita nel codice di rito e l'azione rappresentativa inserita nel codice del consumo, in modo tale da avere un quadro il più possibile completo dell'attuale sistema di tutela civile ad una classe di soggetti.

L'analisi esegetica della disciplina positiva non riguarderà ogni singola disposizione prevista dal Titolo VIII-*bis*, in quanto ragioni di sintesi impongono di dare analisi solo a quelle norme del procedimento che possano risultare utili ai fini di raggiungere lo scopo del presente lavoro: comprendere se l'azione di classe risarcitoria è uno strumento processuale idoneo per dare tutela a tutte quelle situazioni che si potrebbero creare a seguito di un danno ambientale ovvero a seguito di un danno causato dal cambiamento climatico.

Si può fin da subito notare però che il procedimento così mutato, rispetto alla precedente versione consumeristica, è alquanto più ospitale per i membri della classe⁽⁵⁹⁾. Meno ospitale risulta la posizione geografica della disciplina dell'azione di classe all'interno del *corpus* del codice di rito, visto che il Legislatore ha deciso introdurre gli artt. 840 *bis/sexiesdecies* in un nuovo Titolo (il Titolo VIII-*bis* “dei procedimenti collettivi”) del Libro IV. La scelta rimane tutt'ora inspiegabile in quanto il procedimento collettivo delineato non è un procedimento speciale ma un procedimento

⁵⁹ C. CONSOLO, *L'azione*, cit., p. 719.

a cognizione piena, e pertanto avrebbe dovuto essere inserito al termine del Libro II (⁶⁰). Oltre a ciò, la rivoluzione ha coinvolto diversi aspetti del procedimento dell'azione di classe, che nei prossimi paragrafi saranno nello specifico analizzati.

5.1. L'ambito oggettivo di applicazione dell'azione di classe: l'oggetto del processo

La più importante e rivoluzionaria novità della nuova disciplina dell'azione di classe italiana è senz'altro data dall'amplessimo perimetro di applicazione della disciplina degli artt. 840-bis c.p.c. in cui appunto, al contrario di quanto era previsto nel codice del consumo, non si prevedono dei confini rigidi o predefiniti per l'applicazione dell'azione di classe.

Si legge, nel primo comma dell'art. 840-bis c.p.c., che l'azione di classe ha ad oggetto solo diritti soggettivi individuali legati tra loro dal requisito dell'omogeneità. È previsto espressamente: *“I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe”*, senza aggiungere null'altro sulla possibile applicazione dell'azione. Il provvedimento richiesto, a sua volta, deve essere di condanna al risarcimento del danno o alle restituzioni.

Pertanto, l'azione di classe ha ad oggetto qualsivoglia condotta idonea a generare responsabilità di tipo precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale. La scelta legislativa di slegare l'azione di classe da un settore specifico dell'ordinamento come era quello consumeristico precedente al 2019 è confermata dall'unico limite (⁶¹) dato appunto dal vincolo di omogeneità, che deve legare i singoli diritti soggettivi lesi di cui si chiede il risarcimento.

⁶⁰ Di medesimo avviso C. CONSOLO, *L'azione*, cit., p. 717; occorre rilevare anche la stranezza di inserire tutta la disciplina non con numerazione continua ma con la tecnica di numerazione iterata, pur trattandosi in concreto degli ultimi articoli del codice di rito. Cfr. C. CONSOLO, *Commento sub art. 840-bis c.p.c.*, in *Codice di procedura civile, Commentario*, C. Consolo (diretto da), Milano, 2019, p. 5.

⁶¹ Come accennato, con la nuova azione di classe vengono meno i limiti oggettivi previsti dall'art. 140-bis cod. cons. In particolare, la tutela dei diritti individuali dei componenti della classe: (i) nell'ambito dei rapporti contrattuali, non è più limitata ai soli “rapporti di consumo” (art. 140-bis, comma 2, lett. a) cod. cons.) (12), potendo oggi comprendere anche i rapporti business to business; (ii) nell'ambito dei rapporti extracontrattuali, non è più limitata ratione materiae alla responsabilità del produttore e a quella delle imprese autrici di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali (art. 140-bis, comma 2, lett. b) e c) cod. cons.).

La locuzione “*diritti individuali omogenei*” ⁽⁶²⁾ non è locuzione nuova nel nostro ordinamento, in quanto la medesima era già prevista nella previgente disciplina consumeristica. Non c’è dubbio però che tale locuzione, che non ha una definizione positiva nel nostro ordinamento, assuma una funzione decisiva ai fini dell’ambito di applicazione di questa azione, costituendo l’unico presupposto espressamente previsto dal legislatore per la formazione di una classe.

Seppur il concetto di diritto omogeneo sia molto ampio e difficilmente circoscrivibile in una definizione univoca, la dottrina sul punto ha tratteggiato dei presupposti per poter individuare tale categoria. Ciò premesso, secondo l’opinione maggioritaria ⁽⁶³⁾ i

⁶² Si può rinvenire una definizione nell’ordinamento giuridico brasiliano nell’art. 81 del Código da Defesa do Consumidor (L. 8078 del 1990) dove è previsto: 3 – “*interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum*». Di conseguenza «*representa (i diritti omogenei) uma ficção criada pelo direito positivo brasileiro com a finalidade única e exclusiva de possibilitar a proteção coletiva (molecular) de direitos individuais com dimensão coletiva (em massa). Sem essa expressa previsão legal, a possibilidade de defesa coletiva de direitos individuais estaria vedada*”. Cfr. H. ZANETI, *Direitos coletivos lato sensu: a definição conceitual dos direitos difusos, dos direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais homogêneos*, in *Visões críticas do processo civil brasileiro*, G. R. Amaral, M.L. Carpena, 2005, p. 227. Sembra opportuno evidenziare ancora che i diritti omogenei secondo la dottrina brasiliana devono avere, per essere tali, le seguenti caratteristiche: *individuali* (perfetta identificabilità dei soggetti danneggiati) e *divisíveis* (il danneggiato può essere individualizzato e differenziato). Cfr. T. A. ZAVASCKI, *Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos*, São Paulo, 2011 p. 31 e ss.

⁶³ In particolare, A. GIUSSANI, *Prospettive di riforma per le azioni collettive*, in *Quest. giust.*, 2005, p. 366 ss.; S. MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in *Le azioni seriali*, a cura di Menchini, Napoli-Roma, 2008, 57 ss.; D. AMADEI, *L'azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei*, in *Giur. mer.*, 2008, p. 948; P. COMOGGIO, *Aspetti processuali della tutela del consumatore*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 320; C. PETRILLO, *La tutela degli interessi collettivi e dei diritti individuali omogenei nel processo societario*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 135 ss.

Parte della dottrina ha ritenuto che la definizione di omogeneità in ambito consumeristico con quella di identità che era espressamente usata nella disciplina precedente al 2009, sul punto C. CONSOLO, *Come cambia, rilevando ormai a tutti e in pieno il suo volto, l'art. 140-bis e la class action consumeristica*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 1300, stando al quale “*i diritti spettanti ai consumatori nei confronti del produttore devono essere identici - cioè assai isonomici, per consentire l'aggregazione in una classe omogenea*”; M. TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 115; M. DE SANTIS, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, in *La nuova class action e la tutela collettiva dei consumatori*, a cura di Chine e Miccolis, Roma, 2010, p. 167; S. MENCHINI, in Menchini-Motto, *L'azione di classe dell'art. 140-bis c. cons.*, cit., p. 1420, “*con le espressioni diritti identici, situazioni omogenee, da leggersi non in contrapposizione ma congiuntamente, come se si trattasse di un'endiadi, si è voluto evidenziare un dato fondamentale: la tutela cumulativa dei diritti individuali deve avvenire soltanto in quei casi in cui, per le caratteristiche della fattispecie sostanziale, la decisione del giudice può basarsi esclusivamente su valutazioni di tipo comune, essendo del tutto inesistenti o marginali i temi personali. Solo in queste ipotesi, l'azione di classe è un rimedio più efficiente, più efficace, più celere delle azioni individuali e dei litisconsorzi*”. Si veda pure F. SANTANGELI, P. PARISI, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 140-bis cod. cons.*, in *www.judicium.it*, par. 2, in cui gli Autori sostengono che i diritti dei singoli debbano essere diversi e distinti tra di loro, ma dipendono tutti da una comune questione di fatto o diritto capace di rendere possibile un provvedimento giurisdizionale di contenuto uniforme e i cui elementi caratterizzanti, ai fini della tutela collettiva, sono i requisiti dell'origine

diritti individuali omogenei tutelabili con l'azione di classe sono tali quando trovano il loro fondamento nella medesima condotta od omissione ⁽⁶⁴⁾ lesiva della situazione giuridica personale compiuta dal medesimo convenuto ⁽⁶⁵⁾. Sono situazioni soggettive, dunque, diverse tra loro, ma comunque caratterizzate da un “collegamento o di tipo causale (identità del titolo)” ma anche “di carattere improprio (identità di questioni)” ⁽⁶⁶⁾.

comune e dell'omogeneità, come preminenza delle questioni comuni o collettive su quelle individuali; P. FIORIO, *L'azione di classe nel nuovo art. 140 bis e gli obiettivi di deterrenza e di accesso alla giustizia dei consumatori*, in *I diritti del consumatore e la nuova class action*, a cura di Demarchi, Bologna, 2010, p. 489; PORRECA, *Ambito soggettivo e oggettivo dell'azione di classe*, in *Europa e diritto privato*, 2010, p. 565; C. SCOGNAMIGLIO, *Risarcimento del danno, restituzione e rimedi nell'azione di classe*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, p. 502; M. WINKLER, *L'azione di classe italiana: problemi teorici applicativi di una normativa difficile*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1683; G. CONTE, *I «diritti individuali omogenei» nella disciplina dell'azione di classe*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 613. P. SCHLESINGER, *La nuova "azione di classe"*, in *Corr. giur.*, 2011, p. 548, il quale sostiene che la pluralità delle pretese facenti parte dell'unica "classe" devono essere connesse per l'identità del titolo o delle questioni da risolvere e R. POLI, *Sulla natura e sull'oggetto dell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 38 e ss., secondo cui i diritti "identici", ossia i diritti che “a parte la diversità dell'elemento soggettivo, presentano le stesse questioni di fatto e di diritto, relativamente all'accertamento sia dell'an sia del quantum debeatur” vanno distinti dai diritti "omogenei", ossia dai diritti che “presentano questioni comuni in misura maggiormente rilevante [...] rispetto alle questioni individuali”.

Ricostruisce la nozione di omogeneità a partire dall'evoluzione del concetto di identità M. MALAVASI, *La nuova class action: analisi delle principali disposizioni*, in *DirittoBancario.it.*, la quale ricorda che alle prime applicazioni dell'azione di classe consumeristica si erano delineati due differenti orientamenti giurisprudenziali: (i) il primo, restrittivo, richiedeva “la piena identità dei diritti individuali fatti valere dai componenti della classe”; (ii) il secondo, estensivo, riteneva “sufficiente l'omogeneità dei diritti individuali, negando in particolare che la diversa entità del danno concretamente risarcibile ai singoli componenti della classe precludesse la formazione di una classe unitaria”. Ricorda inoltre che “il secondo orientamento è stato successivamente consacrato dal legislatore che, con la novella del 2012, ha eliminato qualsiasi riferimento all'identità dei diritti individuali dal testo dell'art. 140-bis cod. cons. I successivi arresti giurisprudenziali hanno confermato che il requisito dell'omogeneità è soddisfatto in presenza di diritti individuali che originano da un medesimo fatto illecito, che abbia dato vita a un unico danno-evento, anche se differenziati sotto il profilo del danno-conseguenza; in particolare, non rilevano eventuali differenze tra le posizioni dei singoli componenti della classe in punto di quantum debeatur, purché il risarcimento individuale sia comunque liquidabile facendo applicazione di un criterio uniforme”.

⁶⁴ Secondo la dottrina brasiliana *origem comun* non significa necessariamente unità fattuale e temporale, il requisito attiene all'identità di origine e alla comune genesi della condotta commissiva o omissiva del danneggiante. Cfr. H. ZANETI, *Direitos coletivos lato sensu: a definição conceitual dos direitos difusos, dos direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais homogêneos*, cit., 227 e ss.

⁶⁵ R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione la legittimazione ad agire*, in *Class action, alla legge 12 aprile 2019*, n. 31, B. Sassani (a cura di), Pisa, 2019, p. 13; A. GIUSSANI, *Il nuovo art. 140-bis c. con.*, in *Riv. dir. proc.*, cit., p. 604; ID, *Mass torts e tutela giurisdizionale: modelli di azione giudiziaria collettiva a confronto sotto il profilo dell'efficienza economica*, in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 315 e ss.; ID, *Prospettive di riforma per le azioni collettive*, cit., p. 366 e ss., secondo il quale sussiste omogeneità quando sussiste una semplice dipendenza del diritto dalla stessa azione o omissioni o condotta abituale del medesimo convenuto.

⁶⁶ S. MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei*, in *Le azioni seriali*, S. Menchini (a cura di), 2008, p. 59, gli autori ricostruiscono come esempio di identità di questione la questione relativa alla conteggiabilità dell'indennità di amministrazione ai fini della tredicesima mensilità. La sua definizione, infatti, condiziona la sorte di molteplici giudizi. Per quanto riguarda invece la connessione

Allo stato sembra potersi dunque dire che la sussistenza di diritti omogenei deve essere indagata guardando sia alla *causa petendi* e sia al *petitum*, escludendo dunque dal concetto di omogeneità i casi di connessione impropria anche al fine di non ampliare eccessivamente l'ambito applicativo dell'azione di classe fino a ricomprendere diritti soggettivi che sarebbe troppo differenti l'uno con l'altro e porterebbero a dell'inefficienze al processo ovvero al rigetto per inammissibilità della domanda.

- i. Con riferimento alla *causa petendi*, è sufficiente che il giudice verifichi la comunanza del fatto generatore del danno (che dunque deve essere una condotta necessariamente plurioffensiva) e del nesso di causalità tra la condotta e il danno ⁽⁶⁷⁾.
- ii. Con riferimento al *petitum*, occorre guardare principalmente al “bene della vita” richiesto mentre nella verifica del giudice non assume rilevanza il *petitum immediato* (in particolare il *quantum debeatur*).

Il caso della identità di *causa petendi* quale fatto generatore abbraccia gli illeciti di massa forieri di danni per un'ampia pluralità di soggetti, quali per esempio proprio gli illeciti ambientali o climatici.

Il vincolo di omogeneità deve sussistere e deve essere accertabile fin dall'atto introduttivo, divenendo oggetto del giudizio di ammissibilità a cui è tenuto il giudice. Ultima considerazione, che ai fini della nostra indagine assume un'importanza davvero di non poco conto, riguarda i limiti temporali di applicazione della l. 31/2019. In particolare, l'art. 7 prevede che la disciplina delineata dagli artt. 840-*bis* c.p.c. possa essere applicata solo per le condotte illecite “poste in essere” successivamente alla data

per identità del titolo l'esempio più classico è quello di casi di illeciti di massa o *mass torts*, in cui una condotta plurioffensiva cagiona un danno ad un gran numero di persone.

Di medesimo avviso anche M. TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano*, cit., p. 115, il quale parla di identità di questioni di fatto e di diritto.

⁶⁷ App. Milano, 3 marzo 2014, in resp. civ. e prev., 2014, p. 1284, con nota di F. PORCARI, *Sul rapporto tra causa petendi, «omogeneità» dei diritti e criteri di liquidazione del danno nell'azione di classe*; e in Giur. it., 2014, p. 1910, con nota di A. GIUSSANI, *Ancora sulla tutelabilità con l'azione di classe dei soli diritti «omogenei»*, secondo il quale si ritiene sussistente l'omogeneità dei diritti risarcitori vantati dagli utenti danneggiati dai ritardi ferroviari, in cui “unica non solo è la causa, disfunzione organizzativa della convenuta, ma uno è anche l'inadempimento lamentato, ovvero la non corretta gestione del servizio di trasporto, avente valenza plurioffensiva sulle singole posizioni individuali, rispetto alle quali esplica comunque in maniera analoga i propri effetti e variamente si atteggia solo in termini di specifica consistenza delle conseguenze pregiudizievoli. Esse dipendono dalla lunghezza del tragitto percorso e, per il resto, sono riconducibili a una serie circoscritta e standardizzata di tipi di disagio – ritardi, cancellazioni, trasbordi, sovraffollamento, mancanza di informazioni – alcuni dei quali comuni a tutti, altri propri di alcuni appartenenti alla classe, ma non di tutti”.

dell'entrata in vigore della legge stessa (il 12 aprile 2020, esattamente 12 mesi dalla pubblicazione in G.U. della legge). La *ratio* di tale scelta è quella di permettere ai Tribunali e agli operatori di predisporre gli adeguati sistemi per la gestione di questo nuovo processo. Seppur si capisca l'esigenza di una modifica ai sistemi informativi e di gestione, mal si comprende la scelta del legislatore di prevedere che l'azione di classe possa essere utilizzata per dare tutela a condotte poste in essere solo dopo una certa data. Tale scelta legislativa ricalca perfettamente quella già compiuta dall'art. 49 comma 2 della l. n. 99 del 2009 ⁽⁶⁸⁾ per l'entrata in vigore dell'art. 140-bis c.p.c. ⁽⁶⁹⁾ A destar le maggiori criticità è il fatto che l'azione di classe è uno strumento processuale che si affianca, perfettamente in parallelo, all'azione individuale, permettendo in concreto una nuova modalità di processo senza però dare una nuova regolamentazione sostanziale di rapporti. D'altronde l'azione di classe non modifica la giustiziabilità o la tutela di diritti soggettivi che altrimenti non avrebbero potuto essere suscettibili di una tutela giurisdizionale ⁽⁷⁰⁾. Dunque, la relazione tra la

⁶⁸ Cfr. G. COSTANTINO, *La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope*, in *Foro it.*, 2009, p. 391; S. MENCHINI, in Menchini-Motto, *L'azione di classe dell'art. 140-bis c. cons.*, cit., p.1416 ss.; P. FIORIO, *L'azione di classe nel nuovo art. 140-bis e gli obiettivi di deterrenza e di accesso alla giustizia dei consumatori*, cit., p. 515 s.; B. ZUFFI, in Consolo-Zuffi, *L'azione di classe*, cit., p. 58 ss.; A. D. DE SANTIS, *La tutela giurisdizionale collettiva*, cit., p. 559 ss. C. PUNZI, *L'«azione di classe» a tutela dei consumatori e degli utenti*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 268 ss.; S. CHIARLONI, *Il nuovo art. 140-bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in *Anal. giur. econ.*, 2008, p. 111 s.; R. CAPONI, *Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1209;

⁶⁹ Con riguardo all'art. 140 bis cod. cons., non è mancato ha ritenuto che l'azione di classe avrebbe introdotto nell'ordinamento una nuova forma di tutela operante sul piano sostanziale con conseguente fisiologica esclusione di una applicazione retroattiva, confermata dalla previsione secondo cui ne è stato consentito l'esercizio rispetto agli illeciti commessi a partire dal 16 agosto 2009 (primo giorno di vigore della disposizione). Le nuove disposizioni codicistiche, come già evidenziato, non recano alcuna innovazione sul piano della tutela sostanziale dato che non creano nuove situazioni giuridiche soggettive né contengono una loro diversa regolazione: si tratta di norme che regolano nuove forme di tutela giurisdizionale e, in quanto tali, avrebbero dovuto trovare fisiologica applicazione anche rispetto a diritti sorti prima della loro entrata in vigore (sul punto, R. CAPONI, *Tempus regit processum ovvero autonomia e certezza del diritto processuale civile*, in *Giur. it.*, 2007, p. 689; ID., *Tempus regit processum - Un appunto sull'efficacia delle norme processuali nel tempo*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 449).

⁷⁰ Anche con riguardo alla disciplina dell'azione di classe codicistica non manca chi, partendo dalla lettura dell'art. 840-novies c.p.c. in merito ai compensi premiali, ritiene che la nuova disciplina abbia introdotto una nuova situazione soggettiva autonomamente tutelabile. Difatti, la previsione di un compenso premiale, dipendente da fattori esterni alla fondatezza della domanda, quali ad esempio la dimensione della classe, comporta l'insorgere in capo all'avvocato del proponente di una *chance* di ottenere tale premio. Tale *chance* parrebbe potersi configurare quale situazione soggettiva di titolarità dell'avvocato stesso, il quale sarebbe il distrattario *ex lege* della somma premiale. In tale senso, per chi sostiene tale nuova e autonoma situazione soggettiva, la l. n. 31/2019 introduce una innovazione sul piano sostanziale tale da giustificare l'esclusione dell'applicazione retroattiva della stessa legge. Sul punto si vedano le riflessioni di A. GIUSSANI, *Ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe e ricorso per cassazione: dalla vecchia alla nuova disciplina*, in *Foro it.*, 2023, p. 879 e ss.

disciplina processuale di classe e la data di commissione o omissione della condotta risulta inspiegabile.

Oltre che inspiegabile è anche certamente criticabile. Tale previsione crea diverse problematiche per quanto riguarda la collocazione temporale di alcuni illeciti, che per loro natura sono connaturati da condotte che si protraggono nel tempo. Ancora una volta l'esempio calzante si ha con riferimento a condotte inquinanti o comportamenti in violazione delle regole per la tutela del clima.

Sul punto assumono particolare importanza i criteri, individuati dalla giurisprudenza, relativi all'individuazione del *dies a quo* di decorrenza della prescrizione nei casi di illeciti permanenti ovvero di illeciti istantanei ad effetti permanenti. Individuare quale sia il *dies a quo* e dunque comprendere se una determinata condotta possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'azione di classe ha un'importanza determinante ai fini del presente lavoro e, ancor più importante, ai fini del corretto ed effettivo utilizzo dell'azione di classe italiana.

Secondo la giurisprudenza ⁽⁷¹⁾ si avrebbe un illecito permanente quando si protraggono nel tempo sia la condotta lesiva, sia la produzione del danno, mentre si avrebbe un illecito istantaneo ad effetti permanenti quando la condotta lesiva si esaurisce in un determinato lasso di tempo e invece gli effetti permangono nel tempo. Da queste nozioni discende che nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, mentre per quanto riguarda l'illecito istantaneo la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno.

Come ben si comprende, i principi giurisprudenziali poc'anzi esposti sono assai indefiniti e suscettibili di applicazioni difformi nei singoli casi di specie, tenuto anche conto della difficoltà che il giudice potrebbe avere a ricostruire concretamente la singola fattispecie ⁽⁷²⁾.

⁷¹ Cass. Civ., 16 aprile 2018, n.9318; in modo del tutto conforme Cass. S. U., 14 novembre 2011, n. 23763 e Cass. 24 agosto 2007 n. 17985.

⁷² Cfr. R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in *Class action commento sistematico*, cit., p. 33, il quale critica la prescelta disciplina intertemporale e ripercorre una casistica che attesta l'incertezza relativamente alla distinzione tra illecito istantaneo. Lo stesso Autore, a sostegno della sua idea, ricorda un caso emblematico di azione di classe avviata nel vigore del precedente 140-

Per quanto attiene a tutti gli illeciti plurioffensivi in materia consumeristica commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e non ancora azionati, il comma secondo dell'art. 7 della l. n. 31/2019 prevede che *“continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore”*, sicché a tali fattispecie non vengono ad applicarsi le disposizioni della nuova legge, compreso anche quanto previsto dall'art. 6 della l. n. 31/2019. Tali illeciti saranno dunque regolati dagli artt. 139, 140 e 140-bis cod. cons.⁽⁷³⁾.

In sintesi, si può fin d'ora evidenziare che, soprattutto in questi primi anni di applicazione, la disciplina transitoria scoraggerà di molto l'uso dell'azione di classe per tutte quelle condotte illecite che per loro natura sono difficilmente inquadrabili in una determinata data certa.

5.2. L'ambito soggettivo di applicazione dell'azione di classe: la legittimazione ad agire

Come si è già evidenziato, la deconsumerizzazione dell'azione di classe ha portato ad un'estensione dell'ambito di applicazione della stessa, legandola ora alla tutela

bis c.p.c. Il caso riportato è quello di un'azione di classe in materia di danni da fumo presso il Tribunale di Roma (Trib. Roma, 11 aprile 2011, in *Foro it.*, 2011, p. 2324).

In tal caso l'attore aveva lamentato l'utilizzo da parte dei produttori di additivi assuefacenti; condotta che si riteneva avesse compromesso la libertà di scelta dei consumatori, determinando un danno patrimoniale consistente nell'acquisto di sigarette, nonché profili di danno non patrimoniale connessi al timore di contrarre gravi patologie. In prime cure, il Tribunale di Roma, chiamato a valutare l'ammissibilità della domanda, osservava che le condotte asseritamente illecite, sebbene iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, si erano protratte nel tempo configurando un caso di illecito permanente. In sede di reclamo, tuttavia, la Corte d'appello giungeva ad esiti del tutto opposti, ritenendo di doversi assumere come dato dirimente il solo momento in cui il consumatore *“venisse assoggettato alla coazione a ripetere determinata dalla dipendenza dal fumo e, in particolare, alla nicotina che esso contiene”*. Muovendo da questa premessa, l'illecito doveva ritenersi istantaneo, sebbene caratterizzato da effetti permanenti.

Un altro caso rilevante, ricordato da Donzelli, ha riguardato le pretese risarcitorie e restitutorie derivanti dalla nullità di clausole contrattuali apposte a contratti di conto corrente bancario. A tal riguardo si riteneva che la condotta anti-giuridica imputata all'istituto di credito dovesse ritenersi compiuta e conclusa nell'atto dell'inserimento delle clausole attraverso la comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali inviata al cliente, sicché l'illecito doveva configurarsi come istantaneo. La medesima questione, davanti ad un altro tribunale (Trib. Roma, 25 marzo 2011, in *Foro it.*, 2011, p. 1890) veniva però risolta in senso opposto, l'altro organo giudicante riteneva, infatti, che occorresse dar rilevanza non solo al formale inserimento della clausola nel contratto, bensì anche alla concreta applicazione della stessa in costanza di rapporto.

⁷³ Coerente con tale disciplina transitoria si pone il recente D.lgs 164/2024 (cd. correttivo della Riforma Cartabia) che all'art. 7, comma 2, prevede che l'art. 50-bis, comma 1, n. 7-bis, c.p.c. continuano a trovare applicazione per le condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della [l. n. 31/2019](#).

risarcitoria delle sole situazioni individuali lese dalla medesima condotta, aprendo la strada dunque a qualsiasi categoria o tipologia di titolari di diritti individuali omogenei. Da tale presupposto consegue, sul piano delle condizioni per l'esercizio dell'azione di classe, una duplice legittimazione ⁽⁷⁴⁾. L'art. 840-bis, comma 2, c.p.c. prevede infatti

⁷⁴ Come già accennato (v. *retro*, par. 2) la legittimazione ad agire è da sempre uno dei temi più complessi in seno al dibattito sulla tutela giurisdizionale di interessi sovraindividuali. Il problema principale è stato quello di inquadrare in modo univoco la natura dei cd. interessi collettivi e diffusi, che aveva una inevitabile ricaduta sulla questione della legittimazione ad agire. La soluzione adottata dal nostro Legislatore si è evoluta di pari passo con l'evoluzione della disciplina positiva dello strumento di tutela collettiva/di classe (v. *retro*, par. 2). In una prima fase, corrispondente alle prime tutele inibitorie collettive, la legittimazione era prevalentemente attribuita ad associazioni o altri enti esponenziali di varia natura. Tale regime ha consentito l'affermarsi di una concezione solo formalmente collettiva (cfr. R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in *Class action, commento sistematico alla legge 12 aprile 2019*, n. 31, B. Sassani (a cura di), Pisa, 2019, p. 36). La legittimazione ad agire era attribuita ad un gruppo ristretto di soggetti rappresentativi a cui spettava dunque in via esclusiva la proposizione dell'azione in quanto erano titolari in via esclusiva del cd. diritto soggettivo collettivo (cfr. per la nozione di diritto soggettivo collettivo R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, p. 76 nt. 171 in cui l'A. espressamente sottolinea la natura di diritto soggettivo attribuito in via esclusiva ad un'associazione rappresentativa “*parlare di «diritto soggettivo» o di «diritto collettivo» è perfettamente equivalente sul piano giuridico, rappresentando solo il tentativo di nascondere – con il lessico – la realtà delle cose, ovvero l'attribuzione di un diritto soggettivo puro e semplice alle associazioni rappresentative, che lo eserciteranno quando il loro interesse verrà – più o meno occasionalmente – a coincidere con l'interesse tutelato dalle norme e senza necessità di uniformarsi agli interessi concreti dei soggetti appartenenti alla categoria protetta*”. Cfr. anche i riferimenti a p. 238 ss., quanto al bene collettivo dell'ambiente pp. 716 e ss.). Solo con la l. 99 del 2009 si ebbe una vera novità quanto al presupposto della legittimazione ad agire, conseguente, naturalmente, alla previsione del nuovo rimedio dell'azione di classe risarcitoria. L'art. 140-bis cod. cons. prevedeva difatti che “*ciascun componente della classe, anche mediante associazione di cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni*”. Veniva dunque introdotta per la prima volta la legittimazione individuale per l'esercizio dell'azione collettiva, prendendo quindi spunto dalla *class action* statunitense. I singoli membri della classe erano dunque legittimati in quanto essi si affermavano titolari del diritto soggettivo omogeneo leso dalla condotta plurioffensiva e nei confronti del resto della classe la legittimazione a proporre l'azione collettiva dipendeva appunto dal fatto che il proponente condivideva con il resto della classe, di cui si faceva rappresentante, il medesimo interesse alla tutela. Cfr. Trib. Torino ord. 4 giugno 2010, in cui il Tribunale: “*l'attore per potersi legittimare deve essere prima di tutto titolare, in proprio e personal-mente, del diritto individuale omogeneo che caratterizza la classe che intende rappresentare. Di conseguenza la legittimazione attiva non è regolata in termini diversi da quelli propri di qualunque altra azione. In altre parole, non sussiste la legittimazione perché il proponente intende rappresentare gli interessi della classe, ma perché il suo interesse coincide con quello della classe essendo egli portatore del medesimo diritto individuale omogeneo di cui sono titolari gli appartenenti alla classe*”. Contestualmente alla previsione della legittimazione esclusiva al singolo membro della classe veniva accantonata la precedente visione di legittimazione ad agire “diffusa” propria delle associazioni e comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.

Sul punto cfr. C. CONSOLO – B. ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. Lineamenti processuali*, Padova, 2012, p. 108, spec. nt. 2, in cui gli Autori raccolgono la ricostruzione della dottrina in merito all'abbandono della legittimazione delle associazioni. Si veda appunto R. CAPONI, *Il nuovo volto della class action*, in *Foro it.*, 2009, p. 384, in cui l'A. accoglie con favore la nuova disciplina in quanto “*marca la differenza tra la tutela dei diritti individuali omogenei, i soli di cui espressamente si occupa l'art. 140-bis, e la tutela di un interesse effettivamente superindividuale, inteso come l'interesse di più soggetti verso un bene che ha (an-che, oppure solo) una dimensione non suscettibile di appropriazione e godimento esclusivi*”. I. PAGNI, *L'azione di classe nel nuovo art. 140-bis: le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda*, in *Riv. dir. civ.*, 2010,

che siano legittimati a tutelare i diritti individuali omogenei attraverso l'azione di classe sia *“un'organizzazione e un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti”*, sia *“ciascun componente della classe”* ⁽⁷⁵⁾. La previsione di una duplice legittimazione ad agire prevista dall'art. 840-bis c.p.c. porta, se letta in combinato disposto con l'art. 840-sexies, comma 1, c.p.c., ad un procedimento destinato a veicolare due diverse forme di tutela, giacché la domanda potrà essere presentata sia dal singolo componente della classe titolare di un diritto individuale omogeneo, sia da *“un'organizzazione e un'associazione”* che difficilmente potrà essere titolare del medesimo diritto individuale omogeneo.

In sintesi, pertanto, si avranno due differenti soggetti legittimati attivi.

Quanto al primo dei due soggetti legittimati attivi, il singolo titolare del diritto omogeneo leso, *nulla questio*: la principale novità della riforma è proprio quella di ampliare la possibilità di avere tutela a tutte le vittime lese da un illecito plurioffensivo. La decisione di legittimare il singolo si pone in continuità con la precedente novella consumeristica la quale all'art. 140-bis cod. cons. prevedeva appunto la possibilità che *“ciascun componente”* potesse agire sulla falsa riga della previsione della *Rule 23* statunitense.

p. 354, la quale sottolinea la coerenza di prevedere, per le azioni inibitorie collettive, la legittimazione ad agire delle associazioni e al contrario per l'azione di classe risarcitoria *“è altrettanto logico che, dinanzi al verificarsi di un danno, il rimedio risarcitorio, per la sua vocazione necessariamente individuale, abbia scelto la diversa strada della legittimazione attribuita al consumatore, senza che ciò significhi che si sia voluto escludere che i diritti di cui si postula il pregiudizio siano quegli stessi che, quando diverso sia il risultato che si vuole ottenere (e perciò diverso sia il petitum processuale avuto di mira), possono trovare agevolmente sfogo nel rimedio inibitorio o ripristinatorio”*. R. DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, Napoli, 2011, p. 57 ss., ad opinione del quale, dopo aver ricostruito tutti i vari filoni interpretativi susseguenti all'introduzione dell'art. 140-bis cod. cons. (in particolare nel suo lavoro passa in rassegna i tre principali filoni riguardanti le teorie della sostituzione processuale, del concorso soggettivo di azioni e dell'azione unica plurisoggettiva, definendole *“figure nate per cercare di dare risposta ad esigenze di tutela plurisoggettiva, ma sempre e comunque all'interno della sistematica propria dell'azione individuale tradizionale, ovvero all'interno di una cornice dogmatica ancora pienamente ossequiosa dei principi che vedono nel titolare dell'interesse il signore del processo quantomeno riguardo ai due profili ora in esame, cioè la sua instaurazione e la sua prosecuzione”* spec. p. 67) la legittimazione ad agire del singolo componente della classe è comunque da considerarsi come *“strumento di tutela oggettiva degli interessi dei consumatori e non spetta al singolo che propone la domanda, ma alla classe stessa”*.

Per riassumere l'evoluzione della legittimazione ad agire, si è passati dalla legittimazione diffusa in capo agli enti esponenziali per la proposizione di azioni collettive a tutela di interessi collettivi alla legittimazione individuale per la proposizione di azioni di classe per la tutela di diritti individuali omogenei.

⁷⁵ Il Legislatore ha dunque scelto una duplice e concorrente legittimazione, una associativa sul modello europeo e una individuale sulla falsariga del modello americano. Si tratta di una combinazione che ha il chiaro obbiettivo di incentivare il più possibile, fornendo diverse strade, l'uso dello strumento risarcitorio di classe.

Sul punto occorre solo brevemente rilevare che la legittimazione individuale diffusa non fonda la sua *ratio* sull'attivismo ovvero sull'altruismo dei singoli membri, i quali, non avendo interesse ad avviare un'azione individuale (in quanto il loro diritto al risarcimento non è così vantaggioso da legittimare costi e oneri per un'azione individuale), di regola non avranno, a maggior ragione, alcuna intenzione di sostenere i maggiori costi e rischi di un'azione di classe ⁽⁷⁶⁾. La legittimazione individuale, modellata ad immagine e somiglianza di quella statunitense, fonda la sua *ratio* invece su una visione più utilitaristica e imprenditoriale ⁽⁷⁷⁾ che deriva dalle misure premiali previste per il *class representative* e i difensori della classe. In Italia questo meccanismo premiale ha visto per la prima volta una timida luce con la riforma dell'azione di classe del 2019, in cui l'art. 840-*novies* c.p.c. ⁽⁷⁸⁾ prevede appunto un

⁷⁶ Cfr. E. FERRANTE, *L'azione di classe nel diritto italiano*, Padova, 2012, p. 65, il quale, in riferimento alla precedente disciplina, riteneva che i costi e i rischi tipici dell'azione di classe rendevano "evanescente" la previsione di una legittimazione individuale diffusa.

⁷⁷ Ne è l'evidente riprova non solo il ruolo degli studi legali statunitensi, ma anche l'esperienza italiana nell'applicazione dell'art. 140bis cod. cons: in assenza di adeguati incentivi per i difensori della classe la maggior parte delle azioni sono state promosse in forza di un mandato conferito ad un'associazione rappresentativa dei consumatori e degli utenti e pressoché mai da attori individuali. Cfr. P. FIORIO, *La nuova azione di classe, passi in avanti verso gli obiettivi di accesso alla giustizia e deterrenza?*, in *Il Caso.it*, p. 13; G. BAKER, B. FREYENS, *The economics of the European Commission Recommendation on Collective Redress*, in E. L. D. F. M. O. C. V. S. (Ed.), *Collective Redress in Europe: Why and How?* (First ed., Vol. 1, pp. 5-30), British Institute of International and Comparative Law, 2015, p. 19. In termini non dissimili B. SASSANI, *Presentazione*, in *Class action, commento sistematico alla l. 12 aprile 2019*, n. 31, B. Sassani (a cura di), Pisa, 2019, p. X, in cui l'autore cui si domanda se questa nuova riforma dell'azione di classe trasformerà l'azione da *small business* (come era quella consumeristica) ad *affluent business* dell'azione targata *Law Firm*.

⁷⁸ L'art. 840-*novies* c.p.c. descrive la disciplina delle spese del procedimento per l'esclusivo esito di soccombenza del resistente, introducendo la figura del compenso c.d. quota lite, ossia la somma che l'impresa deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e all'avvocato del ricorrente vittorioso. Il primo comma prevede infatti che, con il decreto di condanna del resistente al pagamento delle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento, il giudice liquidi altresì la condanna alla corresponsione di un compenso direttamente in favore del rappresentante comune degli aderenti. Tale somma - dovuta quindi in aggiunta a quella che il resistente sarà tenuto a pagare a titolo di risarcimento - viene quantificata in proporzione inversa rispetto al numero dei componenti della classe: in altri termini, all'aumentare di questi corrisponde la progressiva diminuzione della percentuale dell'importo dovuto.

Tuttavia, è altresì possibile che tali percentuali non siano calcolate sulla base dei valori tabellari indicati dalla stessa legge, ma vengano aumentate o ridotte al ricorrere di determinate condizioni fattuali o processuali. Il comma 4 prevede, infatti, che l'autorità giudiziaria possa diversamente calcolare l'ammontare del compenso - non oltre il 50 per cento - in virtù della complessità dell'incarico, del ricorso all'opera di coadiutori, della qualità dell'opera prestata, della sollecitudine nello svolgimento delle attività e del numero degli aderenti.

Soggiace agli stessi criteri di liquidazione indicati dal comma 1, con riferimento all'importo spettante al rappresentante comune, anche il compenso, definito "premiale" dal comma 6 del medesimo articolo, dovuto al difensore del ricorrente in caso di esito vittorioso della controversia. Tale somma, che sulla base dei criteri di cui al quarto comma non può essere ridotta dal giudice in misura superiore al 50 per cento. Cfr. G. MAZZAFERRO, *Le spese e le sanzioni*, in *Class action, commento sistematico alla l. 12 aprile 2019*, n. 31, B. Sassani (a cura di), Pisa, 2019, p. 164.

meccanismo di ristoro premiale per il rappresentante della classe e per gli avvocati. Si è ancora molto lontani però da una “eccelsa” prospettiva ⁽⁷⁹⁾ di ristoro per gli studi legali, che dunque con tutta probabilità continueranno a stare a fianco alle imprese piuttosto che “scommettere” sull’azione di classe ⁽⁸⁰⁾.

La vera novità in tema di legittimazione ad agire riguarda invece la legittimazione attiva delle associazioni e organizzazioni. Questi soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, potranno agire in giudizio autonomamente, non quali meri rappresentanti o mandatari del componente della classe ⁽⁸¹⁾. La tutela di classe italiana, come già chiarito, risponde all’esigenza di tutelare una serie di diritti individuali ⁽⁸²⁾ e non è invece volta alla tutela di interessi collettivi o diffusi ⁽⁸³⁾. Per tale ragione una

⁷⁹ B. SASSANI, *Presentazione*, in *Class action, commento sistematico alla l. 12 aprile 2019*, n. 31, B. Sassani (a cura di), Pisa, 2019, p. X.

⁸⁰ È difficile prevedere se alla lunga questi accorgimenti, come quelli previsti sull’anticipazione delle spese per la CTU dall’art. 840-*quinquies* c.p.c., saranno realmente in grado di incentivare la creazione di avvocati “imprenditori” all’americana, decisi ad investire nelle azioni di classe. Il percorso è molto arduo e le differenze sociali e culturali lasciano pensare che la risposta sarà negativa. Inoltre, occorre prender atto che per quanto la disciplina italiana sia certamente una grossa “rivoluzione” per il nostro ordinamento è ancora molto lontana da essere appetibile per potenziali investitori della lite (si veda il brillante e interessantissimo lavoro di E. D’ALESSANDRO, (a cura di), *Prospettive del third party funding in Italia*, Milano, 2019, *passim*)

⁸¹ Questa è la novità rispetto alla versione consumeristica, in cui come si è già avuto modo di sottolineare, l’art. 140-*bis* cod. cons. prevedeva espressamente la figura del rappresentante o mandatario del componente della classe. Cfr. C. CONSOLO, *L’azione*, cit., p. 721; C. CONSOLO, *Commento sub art. 840-bis*, cit., p. 8. Questa previsione, oltre a superare i diversi problemi che aveva generato la figura del mandato, permette anche di risolvere un altro problematico inconveniente: sovente la ricerca da parte di un’associazione consumeristica di un danneggiato disposto a farsi carico dell’alea del processo era molto ardua.

Prima di tale novità, nel vigore dell’art. 140-*bis* c.p.c. la giurisprudenza si è espressa sulla possibilità dell’ente esponenziale di stare in giudizio in nome e per conto di un componente della classe, in forza di un mandato dallo stesso conferito, anche in mancanza del potere di disporre del diritto sostanziale dedotto in giudizio. La risposta positiva - contraria a quanto ordinariamente affermato in materia di rappresentanza processuale - è stata sinora giustificata dalla giurisprudenza in base alla considerazione che si trattava di una rappresentanza “sui generis” prevista espressamente dalla legge, concettualmente più prossima alla rappresentanza tecnica del difensore che a quella sostanziale prevista dal Codice di rito (cfr. App. Torino, 23 settembre 2011, in *Giur. it.*, 2012, 1581, con nota di A.D. DE SANTIS, *Spunti in tema di processo di classe*; Trib. Napoli, 9 dicembre 2011, in *Foro it.*, 2012, I, 1909; Trib. Roma, 27 aprile 2012, in *Danno resp.*, 2012, p. 1239). Non essendo più prevista, nel nuovo quadro normativo, la possibilità per il singolo “componente della classe” di agire “mediante associazioni”, non sembra che la conclusione predetta sia ancora sostenibile, con la conseguenza che il componente della classe che dovesse farsi rappresentare in giudizio da un terzo soggetto (sia esso o meno un ente esponenziale) dovrà attribuire allo stesso il potere di disporre del diritto controverso cfr. sul punto M. MALAVASI, *La nuova class action: analisi delle principali disposizioni*, in *DirittoBancario.it*.

⁸² La tutela risarcitoria offerta, come già evidenziato, presuppone solo una pluralità di situazioni individuali distinte e originate dalla medesima condotta lesiva, sicché ciascun membro della classe pretende il risarcimento del proprio patrimonio.

⁸³ A riprova di ciò si consideri anche che rispetto all’art. 140-*bis* cod. cons. compare nell’art. 840-*bis* c.p.c. il riferimento espresso agli interessi collettivi, inserito dall’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27; sul punto cfr. A. D. DE SANTIS, *Modifiche all’azione di*

parte della dottrina ⁽⁸⁴⁾, che si condivide, ritiene che la persona giuridica attrice dovrà necessariamente sempre individuare nominativamente i titolari, basterà anche solo uno, dei diritti di cui vuol assicurare tutela tramite l'azione ⁽⁸⁵⁾. In breve, la figura del *class representative* risulta ancora centrale e non eliminabile. Conseguenza di ciò si avrà anche sulla natura della sentenza resa al termine della seconda fase, come si vedrà nel prosieguo, visto che assumerà la natura di condanna generica per gli aderenti della classe ⁽⁸⁶⁾.

La legge, in ogni caso impone, come detto, dei requisiti formali che condizionano la legittimazione attiva della persona giuridica, in particolare due requisiti: il primo riguardante la natura dell'ente, il secondo riguardante l'iscrizione ad un pubblico elenco.

Quanto al primo dei due requisiti, si evidenzia fin da subito che la lettera della legge risulta infelice nell'uso del termine generico "organizzazione", la figura infatti, non essendo fornita di idonei riferimenti legislativi, si presta a rappresentare astrattamente un ampio ventaglio di enti che non aiuta l'interprete chi possano essere i legittimati ⁽⁸⁷⁾.

classe a tutela del consumatore, in *Libro dell'anno del diritto*, Roma, 2013, p. 566 e ss.; più di recente A. D. DE SANTIS, *Il procedimento*, in *Class action*, cit., p. 140.

⁸⁴ Cfr. C. CONSOLO, *L'azione*, cit., p. 721; C. CONSOLO, *Commento sub art. 840-bis*, cit., p. 8; Arriva al medesimo risultato interpretativo E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2022, pp. 1116 – 1119.

⁸⁵ Questo emerge dalla lettura dell'art. 840-bis c.p.c. il quale prevede che le persone giuridiche agiscono per la tutela di una posizione sostanziale propria dei singoli.

⁸⁶ C. CONSOLO, *I contenuti decisori del processo collettivo, la condanna generica con provvisoria allo stato degli atti e il perimetro di efficacia della sentenza*, in C. Consolo, M. Bona, P. Buzzelli, *Obiettivo Class Action: l'azione collettiva risarcitoria*, Milano, 2008, spec. p. 215; C. CONSOLO – B. ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. Lineamenti processuali*, Padova, 2012, p. 283 e ss.; S. MENCHINI – A. MOTTO, *L'azione di classe dell'art. 140-bis cod. consumo*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, cit. p. 1414 e ss.: "Alcune osservazioni anche in ordine a questa figura: a) si tratta di una sentenza che non risolve la lite, in quanto è accertato l'an del diritto e sono indicati i criteri di liquidazione degli importi dovuti; la quantificazione del credito e l'emanazione delle pronunce di condanna specifica sono riservate ad un secondo momento, in quanto sono demandate a separati e successivi processi individuali "a valle"; b) in questi ultimi giudizi, sono precluse tutte le questioni concernenti gli aspetti già valutati e decisi con la sentenza collettiva, vale a dire, i temi relativi all'an del credito, compresi quelli concernenti il nesso eziologico ed eventuali concause circa la produzione del danno, e ai criteri di calcolo fissati dal tribunale 208; il contraddittorio può svilupparsi esclusivamente in ordine all'applicazione di tali criteri alla situazione giuridica di colui che ha promosso il giudizio individuale "di completamento" della tutela; c) siamo in presenza di una sentenza di condanna generica, cui si accompagnano gli effetti tipici di tale provvedimento (in specie, costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ha efficacia sulla prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c.; al contrario, non è titolo esecutivo e non consente l'esercizio delle azioni esecutive)".

⁸⁷ Dal punto di vista della correlata definizione del concetto di "organizzazione" questa è ricavabile ad es. dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"), da cui si ricava, al fine di stabilire i limiti

Quanto invece al secondo requisito, riferito all'iscrizione dell'ente in un pubblico elenco istituito presso il Ministero della giustizia ⁽⁸⁸⁾, anche questo pare destare perplessità. In primo luogo, la maggior perplessità deriva dall'assenza di una specifica norma che regoli il caso in cui l'ente venga cancellato ovvero sospeso dall'elenco in pendenza del giudizio di classe. Sarebbe, sul punto, stato più opportuno estendere l'ipotesi di sostituzione del ricorrente con un altro componente della classe del comma 6 dell'art. 840-bis c.p.c. anche a suddetti casi, in quanto le medesime ragioni di economia processuale renderebbero opportuni meccanismi idonei a far proseguire il processo da un altro soggetto aderente. Altro problema, non certo di poco conto, riguarda i dubbi di incostituzionalità, per violazione degli artt. 2, 3, comma 2, 24, comma 1, 111, comma 1, Cost., che potrebbe destare la possibilità di condizionare l'accesso alla giustizia ad un provvedimento amministrativo che si basa essenzialmente sul pagamento di un tributo ⁽⁸⁹⁾. Infine, a ben vedere, imporre un siffatto filtro amministrativo non è che una duplicazione del vaglio di ammissibilità a cui è sottoposto il giudice del processo di classe. Sia per l'iscrizione nell'elenco

soggettivi del trattamento fiscale privilegiato, la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La disciplina prevede che sono società cooperative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo svolgimento di attività in uno o più settori individuati dal Legislatore della norma. Tra questi soggetti, rientrano anche i sindacati, i quali dunque potrebbero farsi promotori di azioni di classe (che in materia giuslavoristica potrebbero immaginarsi dirette a colpire condotte discriminatorie o antisindacali seriali); cfr. per una visione sul possibile uso dell'azione di classe A. BASTIANELLI, *Nuova "class action" all'italiana: i lavoratori troveranno l'America?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2023, p. 677 e ss.; O. RAZZOLINI, *Class action: l'azione in giudizio del sindacato verso un cambio di paradigma*, in *Rivista italiana di Diritto del Lavoro*, 2023, p. 111 e ss. Altra norma da cui si può rinvenire il concetto di organizzazione presente nel nostro ordinamento è, ad esempio, il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 che definisce organizzazioni senza scopo di lucro le "imprese sociali": organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

⁸⁸ La previsione dell'elenco è contenuta nel nuovo art. 196 ter, disp. att. c.p.c. (parte del nuovo capo V bis delle disp. att. c.p.c., rubricato «Dei procedimenti collettivi», previsto dall'art. 2, l. 12 aprile 2019, n. 31), che conferisce al Ministero della giustizia, di concerto con il MISE, delega affinché stabilisca i requisiti per l'iscrizione (in parte già indicati dal comma 1 dell'art. 196 ter, disp. att.); «i criteri per la sospensione e la cancellazione» dall'elenco; e pure «il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa»). Nell'aprile 2022 è stato pubblicato il regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e delle associazioni richiamate dall'art. 840-bis c.p.c. completando così la normativa della nuova azione di classe.

⁸⁹ Cfr. R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in *Class action, commento*, cit., p. 41, in cui l'A. evidenzia, inoltre, l'irragionevolezza di prevedere sia il filtro amministrativo del pubblico elenco, sia quello giudiziale nella fase di ammissibilità della domanda. Cfr. A. CARRATTA, *Profili processuali della tutela degli interessi collettivi e diffusi*, in L. Lanfranchi (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003, p. 126 e ss.

ministeriale, sia per presentare una domanda ammissibile, occorre che l'ente dimostri l'idoneità a perseguire la tutela del diritto individuale omogeneo proprio della classe. Un doppio controllo, prima quello amministrativo ministeriale, e poi quello giudiziale durante la fase di ammissibilità, comporta solamente una inutile duplicazione di costi, tempi e oneri.

Altro aspetto che merita particolare attenzione, al fine di avere una visione completa dei soggetti promotori dell'azione di classe, è il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 840-bis, comma 6, c.p.c. Tale norma prevede espressamente che, venuta a mancare la parte ricorrente in virtù di accordi transattivi o conciliativi raggiunti individualmente con il convenuto, almeno uno degli aderenti possa sostituire l'originale ricorrente costituendosi in giudizio⁹⁰). Nel caso in cui nel termine fissato dal giudice, conseguente all'accordo transattivo tra il ricorrente originale e il convenuto, nessuno degli aderenti si costituisca, sostituendosi dunque all'attore, il giudice stesso procederà alla declaratoria di estinzione del giudizio, restando in ogni caso salvi sia il diritto di azione individuale, sia quello di riproporre un'azione di classe.

Da tale previsione si ricava in via interpretativa, *a contrario*, che gli aderenti non sono parti del giudizio e che, pur essendo un'azione di classe, il processo è essenzialmente bilaterale attore – convenuto. Il presidio della bilateralità di questo processo è confermato dall'esclusione della possibilità di un litisconsorzio attivo tra i componenti della classe (siano essi persone fisiche ovvero giuridiche), sebbene la lettura del combinato disposto del comma 2 e comma 6 dell'art. 840-bis c.p.c. non sia del tutto chiara. Allo stesso modo, il comma 5 dell'art. 840-bis c.p.c. esclude ogni possibilità di

⁹⁰ La locuzione “almeno uno degli aderenti” apre la strada ad una doppia alternativa nel caso in cui siano due o più gli aderenti che si siano costituiti in giudizio, creando di fatto un litisconsorzio attivo da evitare. La prima strada è quella di leggere la norma nel senso di prevedere che il primo che si costituirà diverrà il nuovo attore del giudizio, precludendo la possibilità di costituirsi agli altri aderenti. La seconda via, certamente preferibile soprattutto per continuare a mantenere la sperata efficienza dello strumento, è quella di prevedere che il giudice dovrà reiterare il vaglio di adeguatezza del proponente e dunque scegliere, tra i vari aderenti costituiti, quello che meglio può rappresentare la classe nel giudizio. Cfr. CONSOLO – B. ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. Lineamenti processuali*, Padova, 2012, p. 208, in cui si analizza la situazione in cui, nella precedente disciplina consumeristica, si fosse venuto a creare un litisconsorzio attivo a seguito della presentazione di *class actions*, in pendenza di un procedimento di classe già pendente, fondate sulla stessa *causa petendi* nelle more del termine per il deposito delle adesioni. A quel punto il codice del consumo prevedeva la riunione delle d'ufficio delle cause generando per l'appunto un litisconsorzio attivo (provvisorio). In questa eventualità (di medesima ratio rispetto al problema di più sostituti) gli Autori ipotizzavano appunto una “selezione” del “portabandiera” più idoneo a tutelare gli interessi della classe.

intervento volontario di terzi *ex art.* 105 c.p.c. ⁽⁹¹⁾ e, come giustamente rilevato, da tale esclusione si può dedurre che sia esclusa anche la chiamata in causa di terzi *ex art.* 106 e 107 c.p.c. ⁽⁹²⁾. La scelta di campo è stata pertanto quella di mantenere il processo di classe nei binari della bilateralità, evitando eventuali cumuli soggettivi nelle prime due fasi del giudizio ⁽⁹³⁾.

Nel tornare alla previsione del comma 6 dell'art. 840-bis c.p.c., la sostituzione è prevista espressamente solo per il caso di definizione della lite attraverso un accordo transattivo e nulla invece si dice nel caso in cui si verifichi una causa di estinzione del processo che sia imputabile alla condotta processuale del ricorrente, ad esempio a seguito di rinuncia agli atti *ex artt.* 306 c.p.c. ovvero per inattività del ricorrente *ex art.* 307 c.p.c. Tale differenza di trattamento, seppur in concreto gli effetti riguardanti la decidibilità nel merito dell'azione di classe e la possibilità di riproporre l'azione di classe siano i medesimi, induce a dubitare della razionalità e correttezza della disposizione (meglio dire dell'omissione ad estendere a tutti i casi in cui sia preclusa

⁹¹ Cfr. S. MENCHINI, *I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140-bis cod.consumo*, in *Il Giusto processo civile*, 2010, p. 810 ss. In cui l'Autore sottolinea la *ratio* dell'esclusione. L'obiettivo è quello di evitare che, nel corso del giudizio, possano intervenire volontariamente altri consumatori, rispetto a quelli che hanno proposto l'azione di classe o che hanno aderito ad essa, facendo valere, con domanda individuale, la propria pretesa omogenea e connessa per titolo o per identità di questioni da risolvere con quelle esercitate collettivamente, acquisendo, in questo modo, il ruolo di parte formale e determinando la nascita di un litisconsorzio attivo con cumulo oggettivo

⁹² C. CONSOLO, *Commento sub art. 840-bis*, cit., p. 10, in cui l'A. ribadisce, come aveva già sottolineato nel periodo consumeristico dell'azione di classe, che il processo deve necessariamente restare il più semplice possibile e perciò, nella sua prima e seconda fase, deve essere gestito solo dal ricorrente.

⁹³ C. CONSOLO, G. COSTANTINO, *Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe*, in *Corr. giur.*, 2010, p. 989, dove gli Autori sottolineano che l'eventuale ingresso di terzi garanti snaturerebbe gli obiettivi dell'azione di classe.

A ciò si aggiunga che un cumulo soggettivo dal lato attivo tramite chiamata sarebbe incompatibile con il meccanismo dell'adesione, unico meccanismo tipizzato per l'ingresso di altri membri della classe.

Si è invece sostenuto diversamente (S. MENCHINI, *I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140-bis cod.consumo*, in *Il Giusto processo civile*, 2010, p. 813), sempre con riguardo all'art. 140 bis cod. cons., con riferimento alla possibile chiamata in giudizio di terzi garanti ovvero di terzi che siano, in via alternativa o solidale, gli effettivi responsabili dell'illecito.

L'Autore sottolinea che la chiamata del garante dell'impresa convenuta o del vero obbligato è da ammettersi in quanto: in primo luogo, il terzo chiamato, una volta divenuto parte, gestisce la propria causa contro il convenuto o contro entrambe le parti del processo originario, la quale ha un oggetto diverso da quello della controversia della classe; dunque, non vi è pericolo di un giudizio nel quale le attività dei titolari dei diritti risarcitori o restitutori omogenei siano duplicate o reiterate o, peggio ancora, diversificate. In secondo luogo, la chiamata in causa del terzo soddisfa esigenze di assoluto rilievo per l'impresa: a seguito di essa, le due controversie sono trattate e decise congiuntamente, in modo coordinato e coerente, con effetti vincolanti per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda sostanziale e processuale. Il cumulo pone rimedio al pericolo di giudicati disomogenei, che consegue al caso che le due controversie siano oggetto di processi separati e di pronunce distinte. Conformemente si veda, M. BOVE, *Profili processuali dell'azione di classe*, in *judicium.it*, § 4; A. BRIGUGLIO, *L'azione collettiva risarcitoria*, Torino 2008, pp. 30-31.

la decisione di merito a causa di eccezioni riferibili al ricorrente (⁹⁴)) contenuta nel comma 6 dell'art. 840-*bis* c.p.c. Sarebbe stato quindi molto meglio prevedere, anche per evitare dubbi di legittimità costituzionale (⁹⁵), una possibilità di “prosecuzione” generalizzata alla molteplicità di casi appena evidenziati.

Altra questione problematica, che forse sarebbe stato meglio includere nella previsione del comma 6, è quella riguardante la possibilità che solo gli aderenti si sostituiscano al ricorrente, che ha definito in via conciliativa/transattiva la causa. Come si è già detto e si avrà modo di analizzare nei paragrafi che seguono, l'azione di classe ora presenta due differenti finestre per l'adesione, una prima della sentenza di merito e una successiva alla sentenza: dunque, è facilmente prospettabile il caso in cui, durante la pendenza del giudizio di merito, non vi siano ancora membri della classe che abbiano aderito, soprattutto visto che l'aderente “precoce” non beneficia di nessun vantaggio ma solo dello “svantaggio” di non sapere se la domanda di classe sia fondata o meno. A ciò si aggiunga che anche le persone giuridiche, che certamente non potrebbero essere aderenti (salvo il caso in cui esse stesse siano titolari di un diritto individuale omogeneo), sarebbero *ab origine* legittimate ad agire e non si comprende la *ratio* di escluderle dai soggetti che potrebbero proseguire l'azione di classe. Ancora una volta, sarebbe stato meglio prevedere la possibilità di sostituire il ricorrente originale a tutti i soggetti che siano legittimati a proporre l'azione di classe.

Orbene, a conclusione dell'analisi di questo nuovo meccanismo della “prosecuzione” dell'azione di classe, occorre sottolineare che, poiché la lite in questa fase è bilaterale ed è stato dedotto in giudizio “solo” il diritto individuale omogeneo del ricorrente originario, in caso di sostituzione da parte di uno degli aderenti l'oggetto del giudizio si modificherà di conseguenza. Resterà fermo l'accertamento della responsabilità del convenuto quale minimo comun denominatore di tutte le possibili domande dei membri della classe, muterà invece l'accertamento del diritto. Non sarà più il diritto individuale omogeneo del ricorrente originario ma sarà invece il diritto omogeneo di titolarità del nuovo attore (l'ormai *ex* aderente). A ciò consegue che il nuovo *class*

⁹⁴ Si tenga anche conto del problema già sottolineato in precedenza riguardante la possibilità che l'organizzazione ricorrente venga sospesa o cancellata dal pubblico elenco in pendenza di giudizio, con la conseguente carenza di legittimazione ad agire.

⁹⁵ Ritiene dubbiosa di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., A. GIUSSANI, *Le composizioni amichevoli della lite*, in *Class action, commento*, cit., p. 152.

rappresentative potrà formulare, con il suo atto di costituzione in giudizio, tutte le necessarie istanze istruttorie relative ai fatti costitutivi del diritto del nuovo attore ⁽⁹⁶⁾. In ultimo occorre evidenziare un ultimo aspetto derivante dalle riflessioni appena svolte sui soggetti titolari del diritto di azione di classe. La scelta, più che corretta, del Legislatore di biforcare la legittimazione, prevedendo i due soggetti di cui si è detto, comporta alcune conseguenze inevitabili sul piano dell'oggetto del processo e sul contenuto della sentenza resa al termine della seconda fase. A mente di quanto previsto dall'art. 840-sexies, comma 1, c.p.c. *“Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale: a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840 bis, secondo comma; b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei; [...]”*, risulta chiaro che a seconda di chi sia il soggetto ricorrente, l'esito della seconda fase sarà diverso. Difatti, da un lato, se il soggetto proponente è il singolo che si afferma titolare del diritto individuale omogeneo leso, la sentenza resa nel giudizio di merito sarà di condanna al risarcimento o alla restituzione, con ovvio accertamento della responsabilità del convenuto e con contestuale fissazione dei criteri di calcolo per gli altri membri della classe. Dall'altro lato, se il proponente è un'organizzazione ovvero un'associazione, come tale non titolare di un diritto individuale omogeneo, la sentenza resa non potrà contenere il capo risarcitorio o restitutorio del diritto individuale leso ma conterrà il solo capo meramente dichiarativo della responsabilità del convenuto, che ha compiuto la condotta lesiva. Ebbene, senza necessità di concludere qui il discorso che si dirà in seguito con l'analisi del contenuto della sentenza, si può fin d'ora anticipare che nel caso in cui sia una persona giuridica a proporre l'azione, la quale dovrà individuare nominalmente almeno un membro della classe, la sentenza resa potrà dirsi di “condanna generica rafforzata” ⁽⁹⁷⁾, così come ricostruita, a suo tempo, da Consolo

⁹⁶ C'è chi sostiene che le attività istruttorie del nuovo attore andranno consentite ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. C. PETRILLO, *Situazioni soggettive implicate*, in *Class action, commento*, cit., p. 52. Personalmente ritengo di aderire alla ricostruzione di altra dottrina che non ritiene necessario “scomodare” la disciplina della rimessione in termini in quanto i poteri processuali sarebbero necessari per il solo fatto che l'aderente assume la veste di rappresentante della classe. Cfr. C. CONSOLO, *Commento sub art. 840-bis*, cit., p. 11.

⁹⁷ Il termine “rafforzata” è indice del fatto che la precedente previsione del comma 12 dell'art. 140-bis cod. cons. si prevedeva che il giudice dovesse in caso prevedere nella sentenza i criteri di calcolo per la

(⁹⁸), secondo cui la sentenza che conclude la seconda fase del processo di classe assumerà la forma della condanna generica, in quanto conterrà l'accertamento del

futura liquidazione dei danni, previsione invece che non è presente nella disciplina della condanna generica dell'art. 278 c.p.c.

⁹⁸ Cfr. C. CONSOLO – B. ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. Lineamenti processuali*, Padova, 2012, p. 288 e ss. Occorre fin d'ora sottolineare che tale ricostruzione non è l'unica ricostruzione interpretativa avanzata dalla dottrina, ma è quella a cui si vuole aderire in quanto si deve escludere che il giudizio di classe possa concludersi con una sentenza di mero accertamento della responsabilità del convenuto, tranne nel caso scolastico di mancanza totale di adesioni in entrambi le fasi. Sono di medesimo avviso, S. MENCHINI, A. MOTTO, *L'azione di classe dell'art. 140-bis c. cons.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2010, p. 1418; F. SANTANGELI, P. PARISI, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 140-bis cod. cons.*, in *www.Judicium.com*, par. 11, R. RORDORF, *L'azione di classe nel novellato art. 140-bis cod. consumo: considerazioni (e qualche interrogativo)*, in *Foro It.*, 2010, p. 185, M. LIBERTINI, M. MAUGERI, *Ancora sul giudizio di ammissibilità dell'azione di classe*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 520 ss. e, nel senso che si tratti di una condanna titolo esecutivo con liquidità "derivata", F. SANTANGELI, *Le lacune della nuova azione di classe e i problemi di coordinamento con gli altri strumenti di tutela collettiva*, in *www.ju-dicium.it*, par. 3.1. In giurisprudenza si vedano le riflessioni della ordinanza della Corte d'Appello di Torino, 28 ottobre 2010, in *Corr. giur.*, 2011, 519 ss., con commento di B. ZUFFI, in cui la Corte riconosce al rimedio ex art. 140-bis cod. cons. esclusiva funzione condannatoria e respingendo i dubbi di costituzionalità avanzati in merito al c.d. "filtro". Si legge che: "Se è vero che la norma attribuisce espressamente al consumatore-utente il diritto di proporre l'azione di classe "per l'accertamento della responsabilità" dell'impresa, altrettanto indubbio è che - mediante la congiunzione "e" - tale accertamento viene dal legislatore considerato non già nella sua autosufficienza a legittimare l'azione, bensì nella sua contestuale e necessaria funzionalità all'ottenimento di una sentenza di "condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni". La formulazione testuale della norma esclude qualsivoglia rapporto di alternatività tra accertamento e condanna; essendo il primo, nella ricostruzione del modello normativo, un semplice presupposto logico-giuridico della seconda (attinente alla causa petendi)".

In via generale i giudici torinesi osservano come l'azione di classe consumeristica (e lo stesso vale per la nuova azione codicistica) sia incentrata "sulla collettivizzazione dei costi (oltre che dei benefici) della tutela giudiziale e sulla incentivazione del ricorso alla tutela anche delle piccole o medio-piccole pretese e rivendicazioni economiche [...]. Ebbene, questa finalità si attaglia perfettamente alla tutela di tipo risarcitorio; vale a dire a quella tutela che nelle dinamiche massive del consumo più di ogni altra vale, prima ancora che a ristorare la lesione patrimoniale subita dai singoli consumatori, a fungere da deterrente nei confronti dell'impresa che quella situazione di illegittimità abbia determinato, contando proprio sulla remissività e sulla disaggregazione della moltitudine delle controparti; sicché è proprio in forza di un'interpretazione funzionalmente mirata alla ratio ed agli obiettivi del nuovo istituto, che trova definitivo conforto l'individuazione di una volontà legislativa calibrata sul risarcimento".

Una parte della dottrina evidenzia invece che, sebbene sia stato eliminato ogni riferimento alla tutela degli interessi collettivi, a mezzo dell'azione di classe è sempre comunque tutelato "il minimo comune denominatore dei diritti individuali omogenei che consiste nell'interesse della collettività all'accertamento della responsabilità dell'impresa" cfr. C. PETRILLO, *Situazione soggettive implicate*, in *Class action commento sistematico*, cit., p. 51; U. COREA, M. GUARNIERI, *Lineamenti processuali della nuova azione di classe*, in *Judicium*, 2021, p. 438; A. D. DE SANTIS, *La trattazione, l'istruzione e la decisione*, in *Class action ed azione inhibitoria*, p. 170; D. DALFINO, *Forme di tutela e oggetto del processo*, in *Class action ed azione inhibitoria*, cit., p. 29; A. GIUSSANI, *La riforma dell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 1586, sul presupposto che la fase di determinazione del quantum "ha in realtà una funzione più conciliativa che propriamente contenziosa [...] risulta difficile non pensare a quanto elaborato intorno alla definitività della sentenza ex art. 785 c.p.c. che, pur non attribuendo ancora le quote, abbia tuttavia pronunciato su tutte le contestazioni relative alla domanda di divisione, per non dire delle pronunce dichiarative dello stato d'insolvenza: la domanda di accertamento della responsabilità del resistente nei confronti degli aderenti appare come una domanda che il ricorrente è legittimato a proporre come mera azione, ma non è abilitato a coltivare nella successiva fase di

diritto al risarcimento per la lesione dei diritti omogenei, e di conseguenza accerterà la responsabilità del convenuto, ma rinverrà la quantificazione del danno per ciascun aderente solo nella terza fase del giudizio. La ragione della bontà di tale tesi interpretativa è da rivenirsi direttamente nel dettato letterale della disciplina dell'azione di classe e dal suo scopo socioeconomico. Come detto a più riprese, l'azione di classe ha quale unico oggetto i diritti individuali omogenei dei singoli cittadini danneggiati dalla condotta lesiva e lo scopo di tale azione è quello di dare tutela risarcitoria o restitutoria a queste singole specifiche posizioni (oltre ovviamente allo scopo di deterrenza, implicito nello strumento di classe stesso). È da escludersi che, per lo meno allo stato attuale della disciplina italiana, l'azione di classe sia volta alla tutela degli interessi collettivi della classe. Da ciò deriva che l'ente promotore dell'azione di classe avrà la necessità di nominare ⁽⁹⁹⁾ almeno un titolare effettivo del diritto individuale omogeneo di cui chiede tutela. L'azione di classe così ideata è dunque uno strumento indispensabile per avere compensazione di singoli *claim* generati dalla medesima condotta, non invece per la protezione di interessi sociali o economici sovraindividuali.

Il provvedimento richiesto con l'azione di classe, difatti, sarà necessariamente di condanna al risarcimento o alla restituzione. Se il singolo cittadino è il promotore, allora la sentenza resa al termine della seconda fase assumerà la forma di condanna al risarcimento del proprio diritto individuale omogeneo e di condanna generica per gli altri aderenti; se invece è un ente, come si è detto, avrà la forma della sentenza di condanna generica. Se non si appoggiasse tale tesi, la conseguenza sarebbe quella di ammettere che, in caso di proposizione della domanda da parte dell'ente esponenziale, la decisione favorevole assumerebbe la forma della sentenza di mero accertamento della responsabilità dell'impresa. Tale conclusione trasformerebbe l'azione di classe per la tutela di un diritto soggettivo leso in una azione collettiva per la tutela di un interesse collettivo proprio della classe e ciò è in contrasto con la disciplina positiva ad oggi prevista dal codice di rito ⁽¹⁰⁰⁾. Una sentenza di mero accertamento della

quantificazione individuale, sicché anche rispetto alla sua posizione di attore di classe la sentenza risulta definitiva”

⁹⁹ Cfr. C. CONSOLO, *Commento sub art. 840-bis*, cit., p. 10;

¹⁰⁰ In senso contrario anche M. MALAVASI, *La nuova class action: analisi delle principali disposizioni*, in *DirittoBancario.it.*, esclude che sia possibile proporre l'azione di classe per ottenere una sentenza di mero accertamento motivando che “azioni sarebbero incompatibili con la struttura del nuovo processo

responsabilità dell'impresa frusterebbe la funzione stessa dell'azione di classe che, si ripete nuovamente, è quella di consentire ai soggetti deboli del mercato di ottenere una tutela risarcitoria o restitutoria alla quale normalmente non riuscirebbero ad accedere per l'asimmetria delle posizioni in gioco.

Non è mancato chi in dottrina ha rilevato, al contrario, che l'azione ⁽¹⁰¹⁾ di classe italiana è comunque implicitamente volta alla tutela di un interesse collettivo, senza però riuscire a fornire adeguata dimostrazione di ciò. Ritengo che oltre al tenore letterale della norma e alla chiara scelta di politica legislativa fatta con la riforma del 2019, riferire di azione collettiva rischierebbe di compromettere l'efficacia che potrebbe avere l'azione di classe nel nostro sistema. Come dimostrato, la ricostruzione dottrinale e interpretativa circa gli interessi collettivi e diffusi risulta ancora ad oggi molto opaca e sottoporre, attraverso una chiara forzatura, l'azione di classe a dubbi interpretativi e ricostruzioni poco condivisibili rischierebbe di produrre ancor più incertezze, disincentivandone l'utilizzo. Al contrario la soluzione prospettata risulta più lineare e aderente al sistema che il legislatore ha voluto adottare in Italia.

Per concludere l'analisi sulla disciplina della legittimazione, occorre indagare la legittimazione passiva. Sul punto l'art. 840-bis c.p.c. prevede che possono essere destinatari dell'azione di classe le "imprese" ovvero gli "enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità" relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sempre il comma 3 dell'art. 840-bis c.p.c. fa salve le "disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici" ⁽¹⁰²⁾. Per quanto riguarda il riferimento alle

di classe (che verrebbe sostanzialmente "privato" della fase liquidatoria), sia perché – come acutamente osservato in dottrina in relazione al sistema previgente – così facendo si trasformerebbe l'azione di classe in un'azione a tutela di interessi collettivi (volta cioè a tutelare la classe nel suo insieme, ma non i diritti individuali dei suoi componenti), con inutile duplicazione dello strumento processuale (esiste già, a tal fine, l'azione inhibitoria collettiva)".

¹⁰¹ R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione la legittimazione ad agire*, in *Class action*, commento sistematico, cit., p. 13.

¹⁰² La disciplina dell'azione di classe fa salve, dunque, anche le disposizioni della cd. *class action* pubblica prevista dal d.lgs. n. 198 del 2009. Tale azione, ai sensi della disciplina citata, può essere esperita dinanzi al giudice amministrativo nei confronti di enti i cui organi sono competenti ad esercitare le funzioni o i servizi di cui si lamentano vizi od omissioni., al fine di aver accertamento della violazione od omissione e chiedere all'amministrazione di porvi rimedio. Tale azione è prevista al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio. In particolare, è possibile utilizzare tale strumento se il danno patito è derivato: (i) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo, da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento; (ii) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi; (iii) dalla violazione

“imprese” ⁽¹⁰³⁾, ad oggi si ritiene che debba essere considerato nel senso di escludere i professionisti ⁽¹⁰⁴⁾ dal novero dei soggetti potenzialmente destinatari dell’azione di classe ⁽¹⁰⁵⁾. Questo per via della recente introduzione delle azioni rappresentative ⁽¹⁰⁶⁾ (di cui si parlerà nel prosieguo), volte alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori e dunque eredi dirette della precedente disciplina consumeristica dell’art. 140-bis cod. cons. Proprio per via di uno strumento speciale che tutela il solo consumatore, pur non senza problemi di coordinamento con la nuova disciplina del c.p.c., si deve ritenere che all’azione di classe contro i professionisti di cui all’art. 66 cod. cons. si debba applicare l’art. 140-ter cod. cons. ⁽¹⁰⁷⁾.

di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di *performance* contenute nel d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Sulla cd. *class action* pubblica si veda l’analisi di G. BIASUTTI, *La c.d. class action pubblica. riflessioni intorno all’interesse - legittimo - ad una amministrazione efficiente*, in *Dir. proc. amm.*, 2022, p. 421 e ss. Cfr. Cass., sez. un., 30 settembre 2015, n. 19454, *Giur. it.*, 2016, 866, con commento di B. ZUFFI, secondo cui “l’azione di condanna risarcitoria ex art. 140 bis cod. cons., finalizzata a garantire la riparazione della lesione, contrattuale o aquiliana, di diritti soggettivi individuali, non è sovrapponibile all’azione collettiva pubblica esperibile in base al d.leg. n. 198/2009, il cui diverso contenuto risulta finalizzato a ripristinare il corretto svolgimento della funzione amministrativa ovvero la corretta erogazione di un servizio pubblico”.

¹⁰³ Occorre qui fare riferimento all’art. 2082 c.c. che definisce l’imprenditore come colui che “*esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi*”

¹⁰⁴ Anche prima dell’introduzione del nuovo art. 140-ter cod. cons. non è mancato chi riteneva di dover escludere dai destinatari dell’azione di classe i professionisti, in quanto tale esclusione sarebbe maggiormente letterale e coerente con il sistema del Codice del consumo che sovente si riferisce alla sola impresa (ad esempio agli artt. 27, 67- septies, 67- terdecies, 67-noviedecies, 137 e 138 cod. cons.). Cfr. M. GUERNELLI, *La nuova azione di classe: profili processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 917; S. BRAZZINI, P. P. MUIÀ, *La nuova class action, alla luce della legge 12 aprile 2019, n. 31*, Torino, 2019, p. 16.

¹⁰⁵ Prima dell’introduzione del nuovo art. 140-ter cod. cons. la dottrina maggioritaria (C. CONSOLO, *Commento sub art. 840-bis*, cit., p. 7; R. DONZELLI, *L’ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in *Class action, commento*, cit., p. 8 e ss.), correttamente, riteneva che con il termine “imprese” non si dovesse escludere anche il professionista. Questo si spiegava dal fatto che i consumatori avrebbero visto un restringimento notevole della possibilità di proporre un’azione di classe contro il professionista, in quanto l’art. 66 cod. cons. faceva (purtroppo per un doppio errore di coordinamento delle norme “fa ancora”) riferimento agli artt. 139, 140 e 140-bis cod. cons. ad oggi abrogati. Seppur sia mancato il coordinamento anche con il nuovo art. 140-ter cod. cons. questa è la disciplina che si dovrebbe applicare per la tutela dei consumatori.

¹⁰⁶ Senza pretesa di esaurire l’analisi delle azioni rappresentative, si evidenzia solo che il nuovo strumento di classe consumeristico è stato introdotto con il d.lgs 10 marzo 2023, n. 28 (pubblicato in G.U. n. 70 del 23 marzo 2023), per dare attuazione alla direttiva europea 2020/1828/EU (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE). Per una panoramica sul punto si vedano le riflessioni di G. DE CRISTOFARO, *Le «azioni rappresentative» di cui agli artt. 140-ter ss. c.cons.: ambito di applicazione, legittimazione ad agire e rapporti con la disciplina generale delle azioni di classe di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c.*, in *NLCC*, 2024, p. 1 e ss.

¹⁰⁷ Come anticipato l’art 66 cod. cons. sia dopo la riforma dell’azione di classe del codice di rito, sia dopo la riforma delle azioni rappresentative consumeristiche, continua a fare rinvio espresso agli artt.

Per quanto riguarda invece la previsione di circoscrivere i destinatari ai soli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, sembra potersi dire che è confermata l'esclusione della proponibilità dell'azione di classe contro la P.A. A riprova di ciò, l'inciso "fatte salve" le disposizioni sulla *class action* pubblica ⁽¹⁰⁸⁾ lascia intendere che, in ragione del principio di specialità, si debba escludere la P.A. dall'azione di classe del codice di rito ⁽¹⁰⁹⁾.

139, 140 e 140-bis cod. cons. ormai abrogati. Tale difetto di coordinamento non con una, bensì con due riforme susseguenti e senza dubbio un grossolano errore del Legislatore.

¹⁰⁸ La scelta di escludere la P.A. dai soggetti destinatari, ammettendo solo la *class action* pubblica (che però non ha contenuto risarcitorio), è stata assai criticata da chi ritiene tale esclusione ai limiti della legittimità costituzionale per violazione dei principi di eguaglianza di trattamento e diritto alla difesa, posto che ad oggi è riconosciuta la risarcibilità dei danni derivanti da violazione di interessi legittimi. Cfr. S. BRAZZINI, P. MUIÀ, *La nuova class action, alla luce della legge 12 aprile 2019, n. 31*, Torino, 2019, p. 73, i quali sottolineano che la critica è ancora più accentuata nei casi di responsabilità delle Autorità Indipendenti quali CONSOB, Banca D'Italia, IVASS e ipotizzano che la ragione sia data proprio dal fatto che l'azione di classe, se mai un giorno diventerà utilizzata, potrebbe portare a diversi costi per la finanza pubblica.

¹⁰⁹ I medesimi ragionamenti e la medesima interpretazione era da svolgersi nel vigore della precedente disciplina consumeristica. Proprio il dubbio interpretativo sulla possibilità o meno di includere la P.A. nei soggetti destinatari ha portato diversi consumatori, nella prassi italiana, a scegliere di indirizzare l'azione ex art. 140-bis cod. cons contro gestori di servizi al posto della P.A. ottenendo spesso risultati non favorevoli (cfr. App. Firenze, 27 dicembre 2011, in Foro it., 2012, 1908. Il caso riguardava la nevicata avvenuta il 17 dicembre 2010 a Firenze, che aveva paralizzato la città e creato ingenti disagi ai cittadini. I giudici hanno negato l'ammissibilità dell'azione di classe contro la società che gestiva i servizi ambientali, ritenendo che l'art. 140-bis, comma 2, lett. a) nella parte in cui si riferisce ai diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, allude soltanto a diritti nascenti da rapporti contrattuali e non consente di estendere la tutela a fattispecie diverse. La corte ha affermato che "*non sono concepibili diritti contrattuali facenti capo a una pluralità di consumatori, dovendosi pertanto escludere la loro tutelabilità mediante l'azione di classe, in relazione alla tariffa di igiene ambientale, il cui pagamento costituisce un obbligo di legge*"). Sul tema, è ad esempio intervenuto, con due ordinanze del 2 maggio 2013, il Tribunale di Roma che ha dichiarato ammissibili due azioni di classe proposte da utenti del servizio di somministrazione di acqua potabile nei confronti di enti pubblici territoriali, ovvero due Comuni, che, per motivi di tutela della salute pubblica, ne avevano vietato l'uso (cfr. Trib. Roma, ord. 2 maggio 2013, *cantucci e Di Pietro c. Comune di Montenero di Bisaccia e Calanguida, Di Zillo c. Comune di Petaccio*, in Foro it., 2014, p. 274). A sostegno della scelta di ritenere esperibile l'azione di classe, soggetta alla giurisdizione ordinaria, nei confronti di un ente pubblico territoriale quale il Comune, il Tribunale di Roma ha evidenziato le diversità tra il rimedio di cui all'art. 140-bis cod. cons. e quello offerto dalla cd. *class action* pubblica, esperibile davanti al giudice amministrativo. In particolare, mentre quest'ultima è finalizzata a tutelare gli utenti imponendo alla pubblica amministrazione la condanna in forma specifica ad un facere (così da ricondurne l'operato entro i canoni dell'art. 97 Cost.), per questo esercitabile davanti al giudice amministrativo, l'azione ex art. 140-bis cod. cons. mira a soddisfare direttamente, mediante risarcimento, i diritti individuali degli utenti e, quindi, è soggetta alla giurisdizione ordinaria. Le due ordinanze hanno, tuttavia, limitato la responsabilità del Comune al solo aspetto restitutorio, escludendo invece il coinvolgimento dell'ente sotto il profilo risarcitorio. Ciò in quanto il servizio idrico era gestito da un'azienda speciale regionale costituita con legge ad hoc, mentre il Comune si occupava soltanto di riscuotere il tributo.

Le due pronunce sono state aspramente criticate (cfr. F. PORCARI, *Primi fragili spiragli per l'azione di classe contro gli enti pubblici territoriali*, in Resp. civ. prev., 2014, p. 971 il quale evidenzia che l'azione di classe consumeristica mira solo al risarcimento o alla restituzione nei confronti dell'impresa che ha compiuto la condotta, non prevede invece l'ipotesi di scindere tra soggetto che compie la *malagestio* e chi invece riscuote il tributo), in quanto pur muovendo dal presupposto che gli attori avevano agito a

Null'altro è da aggiungersi, se non altro che, come anticipato in premessa, l'auspicio della miglior dottrina è proprio che destinare l'azione di classe contro "imprese" o "enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità" possa davvero causare quell'effetto di *deterrence* cui ogni sistema dove è stata introdotta un'azione di classe dovrebbe ambire.

5.3. La giurisdizione, la competenza e il rito

Sotto il profilo della giurisdizione, pare non potersi dubitare che l'azione di classe rientri in quella civile, nella misura in cui il suo oggetto sono i diritti individuali omogenei (normalmente saranno *small claims* risarcitori) appartenenti ai membri della classe e derivanti dalla condotta plurioffensiva di un'impresa o di un ente gestorio di servizi pubblici o di pubblica utilità. A ciò si aggiunga che l'art. 840-bis c.p.c. fa espressamente salve le disposizioni della cd. *class action* pubblica (devoluta a giurisdizione esclusiva amministrativa), lasciando intendere dunque che la giurisdizione dell'azione di classe sia solo quella del giudice ordinario. Unico dubbio potrebbe sorgere in considerazione di due differenti elementi: il primo è relativo alla condotta plurioffensiva posta in essere da enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità; il secondo con riferimento alla variegata platea di soggetti che possono proporre l'azione di classe (non solo singoli cittadini lesi ma anche società private e pubbliche, enti pubblici, amministrazioni ecc...). Con riferimento al primo punto, il problema sembra essere risolto da una pronuncia della Corte cost. del 6 luglio 2004, n. 204⁽¹¹⁰⁾, in cui il giudice delle leggi ha sancito che i diritti individuali sorti nell'ambito dei rapporti contrattuali o extracontrattuali nei confronti di utenti di servizi pubblici o di pubblica utilità, possano trovare tutela, attraverso la forma collettiva, davanti al giudice ordinario. Ciò alla luce del fatto che la cognizione su diritti deve essere di giurisdizione del giudice ordinario ed è attribuita al giudice amministrativo solo quale

tutela di diritti contrattuali nascenti dal contratto di somministrazione dell'acqua potabile, quale fattispecie negoziale astrattamente idonea a dar luogo al rapporto di utenza o consumo con il soggetto imprenditoriale che erogava il servizio, il Tribunale ha poi omesso di fatto di confrontarsi con la circostanza che i Comuni convenuti non rivestivano tale qualifica.

¹¹⁰Pubblicata in *Giur. it.*, 2004, p. 2255; in *Foro it.*, 2004, p. 2594; in *Corriere giur.*, 2004, p.1167.

prolungamento, o completamento, di tutela per ogni vicenda in cui comunque si sia avuto esercizio di poteri autoritativi incidenti nella sfera giuridica del cittadino ⁽¹¹¹⁾. Quanto al secondo punto, quando l'illecito plurioffensivo integra una delle fattispecie previste dall'elenco dell'art. 133 c.p.a., e sempre che sia identificabile una classe omogenea di titolari dei diritti lesi, sembra non potersi escludere che la controversia sia da devolversi al giudice amministrativo. In questi casi, in dottrina ⁽¹¹²⁾, si sono delineate due soluzioni interpretative: da un lato, la previsione della clausola di salvezza delle *class action* pubbliche e la previsione della competenza alle sole sezioni specializzate in materia di impresa, sembra propendere per la tesi che la controversia di classe originata da una condotta plurioffensiva sia sempre di giurisdizione ordinaria. Dall'altro lato, potrebbe dirsi che non mutano le regole di giurisdizione, prevedendo quindi l'impossibilità di utilizzare lo strumento di tutela collettivo nei casi in cui la giurisdizione sia del giudice amministrativo. Resta semmai nevralgico il tema della giurisdizione verso lo straniero e quindi il coordinamento in generale con giurisdizioni straniere, che si pone nei casi di illeciti plurioffensivi che si estendono oltre il territorio nazionale, o verso danneggiati stranieri. Occorre infatti, fin d'ora anticipare (sul punto si fa rinvio alla più ampia analisi *infra*, Cap. III, par. 6.2.1) che con riferimento ai danni climatici molto spesso la questione di giurisdizione diviene questione cruciale per la risoluzione della controversia. Difatti, molto spesso le cd. big carbons sono multinazionali che hanno sedi diversi Stati e siti potenzialmente inquinanti sparsi in tutto il mondo. Dalla lettura del Regolamento europeo Bruxelles I-bis, interpretato secondo i principi sanciti dalla corte di cassazione, per radicare la giurisdizione in Italia occorre verificare in concreto se il *danno iniziale* sia stato compiuto nel territorio. L'azione di classe potrebbe dunque essere radicata in Italia qualora il responsabile sia una società con la sede principale in Italia e le decisioni operative, naturalmente causalmente connesse con la condotta inquinante, siano all'interno del territorio italiano ⁽¹¹³⁾.

¹¹¹ Cfr. G. CHINÈ, *I nuovi confini delle giurisdizioni: quale futuro per la giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo?*, in *Giur. It.*, 2005 p. 201 e ss.; V. CARBONE, C. CONSOLO, A. DI MAJO, *Il «waltzer delle giurisdizioni» rigira e ritorna a fine ottocento*, in *Corr. giur.*, 2004, p. 1125 ss.

¹¹² A. D. DE SANTIS, *Il procedimento, in Class action, commento*, cit., p. 73; ID., *Il procedimento, in Class Action ed azione collettiva inibitoria, Commento sistematico*, U. Rufolo (a cura di), Milano, 2021, p. 55.

¹¹³ Cfr. *infra* Cap. III, par. 6.2.1.

Per quanto riguarda la competenza, la riforma dell'azione di classe prevede un foro speciale per tali azioni (¹¹⁴). Il comma 1, dell'art. 840-ter c.p.c. prevede espressamente che la domanda per l'azione di classe si propone “*esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente*”. Coerentemente con tale disposizione, l'art. 6, comma 1 l. 31/2019 ha introdotto, tra le competenze per materia delle sezioni specializzate in materia d'impresa, le “*controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile*” (si veda il nuovo art. 3, comma 1, lett. d-bis) d.lgs. 168/2003) (¹¹⁵). La competenza della sezione speciale (¹¹⁶) è dunque espressamente inderogabile e tale novità è stata ben accolta dalla dottrina in quanto la scelta della sezione specializzata

¹¹⁴ Già con riferimento all'azione di classe consumeristica era stato originariamente previsto di concentrare il contenzioso presso le sezioni specializzate in materia d'impresa, ma tale ipotesi era stata poi scartata, anche alla luce delle perplessità manifestate in dottrina. Si era, infatti, osservato che la concentrazione dei giudizi presso le sezioni specializzate in materia d'impresa avrebbe, paradossalmente, generato una situazione di vantaggio del convenuto abituale, o “*repeat player*” (le imprese e i loro difensori), nei confronti del ricorrente sporadico, o “*one-shotter*”, alla luce di una maggiore adesione dei primi alla “*cultura del contenzioso, che avvantaggia i litiganti frequenti nei confronti dei litiganti occasionali*” (cfr. L. FRATA, *L'art. 140-bis Cod. cons. al vaglio del legislatore e della giurisprudenza di merito*, in *Danno resp.*, 2012, p. 1236).

¹¹⁵ Non sono mancate però diverse anomalie di coordinamento tra le nuove norme introdotte e quelle già preesistenti. Una è rinvenibile nella collocazione dell'azione di classe tra le “materie” indicate all'art. 3, comma 1, lett. d-bis) d.lgs. 168/2003: l'azione di classe non rappresenta un rito speciale *ratione materiae*, né tantomeno una materia, essendo invece potenzialmente applicabile a qualsiasi materia, e persino ad alcune di quelle elencate ai precedenti punti della medesima disposizione (si pensi alle controversie in materia *antitrust*, di cui alle precedenti lettere c) e d) dell'art. 3, comma 1 d.lgs. 168/2003). Anomalia che, peraltro, rende non immediato il coordinamento tra l'art. 3, comma 1 e il successivo art. 4 del d.lgs. 168/2003, con particolare riferimento alla materia *antitrust*. Proprio in materia di *antitrust*, nelle ipotesi di cui all'art. 4, commi 1-bis e 1-ter c.p.c. (che disciplinano gli “spostamenti” di competenza in caso di convenuti stranieri e in materia *antitrust*) l'interpretazione della nuova disciplina è meno agevole.

Da un lato, infatti, l'art. 840-ter, comma 1 c.p.c. prevede che la domanda vada proposta “esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente”, e tale disposizione potrebbe essere ritenuta preclusiva di ulteriori “spostamenti” di competenza, con conseguente inapplicabilità dei criteri speciali di cui ai commi 1-bis e 1-ter (oltreché dei fori facoltativi ex art. 20 c.p.c.). Dall'altro, tuttavia, non si riesce a comprendere per quale ragione si dovrebbe mai “sprecare” il patrimonio di competenze ed esperienze accumulato da alcune specifiche sezioni specializzate in materia d'impresa, ormai avvezze ad operare con convenuti stranieri (si tratta delle undici sezioni indicate all'art. 4, comma 1-bis) o, ancor di più, in materia *antitrust* (si tratta delle tre sezioni imprese indicate all'art. 4, comma 1-ter). Cfr. le riflessioni di M. MALAVASI, *La nuova*, cit.

¹¹⁶ Tale scelta del legislatore corrisponde all'intenzione di assicurare un elevato livello di trattazione delle controversie di classe. Invero, la ratio del d.lgs. n. 168/2003, istitutivo delle originarie dodici sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale, era proprio quella di garantire che determinate controversie, tecnicamente molto complesse, e relative a materie che presuppongono un elevato grado di specializzazione professionale, oltre che spesso di valore economico assai rilevante, venissero trattate da giudici specializzati e sottratte ad alcune delle inefficienze del sistema giustizia. Con l'art. 2 del d.l. n. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2012, è stato ampiamente modificato il d.lgs. n. 168/2003 e sono state istituite 21 sezioni specializzate in materia di impresa.

è giustificata dal fatto che nelle azioni di classe molto spesso interferiscono materie riguardanti il settore industriale e della concorrenza, oltre al fatto che solitamente coinvolgono imprese di notevole rilevanza. Oltre a ciò, l'elevata formazione e specializzazione dei magistrati che compongono le sezioni specializzate in materia d'impresa rappresenta una garanzia di qualità delle decisioni per tutte le parti del giudizio ⁽¹¹⁷⁾.

6. Le fasi del processo di classe

6.1. La prima fase del processo di classe: il preliminare filtro di ammissibilità della tutela sovraindividuale

In ragione della nuova possibile utilizzazione dell'azione di classe e per via delle significative agevolazioni (istruttorie ma anche economiche) la “prima” fase di ammissibilità ha assunto un ruolo di rinnovata centralità per l'istituto.

Come anticipato l'azione di classe risarcitoria si compone di tre distinte fasi, la prima di “filtro di ammissibilità”, la seconda di “trattazione e decisione sul merito”, la terza e ultima fase di “adesione”.

Ciascuna di queste fasi è necessaria al giudizio di merito e al risarcimento del danno causato, e, in particolare, la prima fase di ammissibilità assume un rilievo centrale per differenti ragioni ⁽¹¹⁸⁾.

Tali nuove sezioni hanno assorbito la competenza delle preesistenti sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale, in quanto l'ambito della competenza delle medesime comprende: a) le controversie in tema di proprietà industriale; b) le controversie in tema di diritto d'autore; c) le controversie relative alle violazioni della normativa a tutela della concorrenza e del mercato (c.d. normativa antitrust italiana); d) le controversie concernenti la violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea; e) la gran parte delle cause e dei procedimenti in materia societaria, soltanto con riferimento alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative, mutue assicuratrici, società europee, società cooperative europee, stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di società costituite all'estero ovvero società che esercitano la direzione ed il coordinamento o sono sottoposte alla direzione ed al coordinamento di tali società; f) i procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria; g) i procedimenti connessi con quelli finora indicati.

¹¹⁷ Certo è che non si può immaginare di “oberare” di lavoro le sezioni specializzate in materia d'impresa, affidando alle stesse dei giudizi potenzialmente *monstre* (per numero di parti, attività istruttoria, mole documentale, importi) senza prevedere un necessario potenziamento delle risorse della giustizia. Cfr. M. MALAVASI, *La nuova class action: analisi delle principali disposizioni*, in *DirittoBancario.it*.

¹¹⁸ La limitazione all'esercizio dell'azione che consegue alla previsione di un giudizio preliminare di ammissibilità è stato oggetto di dubbi di costituzionalità, si veda ad esempio App. Torino, 27 ottobre 2010, con nota di A. STABILINI, in *Le Società*, 2011, p. 103 e ss. in cui la Corte d'Appello ha respinto i dubbi di legittimità in quanto la previsione di un filtro di ammissibilità non può rappresentare un ostacolo alla difesa dei diritti.

D'altronde la previsione di tale filtro mira al perseguimento di interessi di pubblica utilità economica processuale, primo tra tutti quello a una efficiente amministrazione della giustizia. Inoltre, più che in

La prima ragione è di ordine pubblico processuale, ossia evitare che una azione di classe “non sana” possa impegnare inutilmente le risorse della giustizia. La seconda ragione è invece quella di tutelare il resistente, limitando la possibilità di azioni palesemente pretestuose che potrebbero arrecare notevole danno alla sua immagine. Ciò è ben dimostrato anche dalla disciplina di pubblicità degli atti, che, come abbiamo già avuto modo di vedere, prevede che l’ordinanza che decide circa l’ammissibilità della domanda, sia da pubblicarsi *ex officio* nel portale informatico *ad hoc* previsto. In tal modo si assicura una completa trasparenza informativa e si evita che l’effetto deterrente ricercato dall’azione di classe sia usato in modo abusivo e strumentale ⁽¹¹⁹⁾.

Il giudizio di ammissibilità assolve, altresì, alla funzione di assicurare i potenziali aderenti circa la serietà dell’iniziativa assunta dal proponente, incentivando le adesioni e favorendo così il conseguimento degli obiettivi propri del giudizio di classe ⁽¹²⁰⁾.

L’art. 840-ter, comma 4, c.p.c. individua quattro differenti e specifiche condizioni di ammissibilità della domanda ⁽¹²¹⁾. È dichiarata inammissibile: “a) quando è

contrasto con il diritto alla difesa la previsione di un filtro sembra mirare all’esatto opposto, ossia alla effettività tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei. Infine, si aggiunga che la dichiarazione di inammissibilità non preclude la libera riproponibilità sia dell’azione di classe sia anche la proponibilità dell’azione individuale.

¹¹⁹ Il giudizio di classe ha degli effetti potenzialmente distruttivi sull’impresa bersaglio che rischia, in assenza di un filtro di ammissibilità, di avere forti danni all’immagine e alla reputazione. Inoltre, un ulteriore rischio collegato all’assenza di eventuali filtri è dato dalla possibilità che i cittadini usino lo strumento per costringere forzatamente l’impresa a preferire vie conciliative sotto la minaccia di azioni di classe pretestuose. Cfr. sul punto C. E. BRUNO, *Art. 140 cod. cons.*, in E. Capobianco, L. Mezzasoma, G. Perlingieri (a cura di), *Codice del consumo*, Napoli, 2018, p. 785.

¹²⁰ B. ZUFFI, *La Corte di Appello di Torino riconosce all’azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. esclusiva funzione condannatoria, respingendo i dubbi di costituzionalità avanzati in merito al c.d. ‘filtro’*, in *Corr. giur.*, 2011, 4, 525, la quale evidenzia l’esigenza di evitare che le imprese siano costrette a subire una “ingiustificata gogna mediatica” a fronte di azioni di classe meramente pretestuose e di contemporaneamente scongiurare il rischio dell’adesione dei consumatori ad azioni manifestamente infondate. Sul ruolo anche “promozionale” del vaglio di ammissibilità per azioni di classe, cfr. S. MENCHINI, A. MORTO, *Art. 140 bis*, in *www.judicium.it*, 2010; D. AMADEL, *L’azione di classe inammissibile, tra effetti preclusivi e ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 2017, p. 1852; S. BOCCAGNA, *Una condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione sulla non ricorribilità ex art. 111 Cost. dell’ordinanza che dichiara inammissibile l’azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 191; R. CAPONI, *Il nuovo volto della class action*, in *Foro it.*, 2009, p. 383; G. COSTANTINO, *La tutela collettiva risarcitoria. Note a prima lettura dell’art. 140 bis del codice del consumo*, in *Foro it.*, 2008, p. 17.

¹²¹ Il sistema delineato appare simile alla *certification* nordamericana, mediante la quale il giudice valuta all’inizio

del processo, in una udienza *ad hoc*, se l’azione promossa presenti tutti i requisiti prescritti dalla *Rule 23* del *Federal Rules of Civil Procedure* e possa essere, dunque, ammissibile. Il legislatore statunitense ha previsto una sorta di filtro giurisdizionale all’esercizio dell’azione, nel tentativo di prevenire domande temerarie, infondate o pretestuose che potessero allontanare la *class action* da quelli che sono i suoi originari obiettivi. Per ottenere la *certification*, la domanda deve soddisfare due serie di requisiti previsti dalla stessa *Rule 23*: (i) la classe proposta sia sufficientemente numerosa; (ii) vi sia almeno una questione comune di fatto o di diritto; (iii) la domanda dell’attore sia sovrapponibile a quelle della

manifestamente infondata; b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840 bis; c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente; d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio”.

Con riferimento alla presente indagine, ad assumere un particolare rilievo, nelle cause ambientali e climatiche, è senza dubbio la lett. b) dell’art. 840-ter, comma 4, c.p.c.

In modo particolare, come si vedrà meglio in seguito, ad assumere rilevanza nelle cause ambientali e climatiche è la corretta individuazione del concetto di omogeneità. Definizione, questa, che poi si riverbererà anche sul giudizio di ammissibilità del giudice. Con riferimento alle singole posizioni giuridiche conseguenti ad un danno ambientale e climatico si discute se queste, essendo generalmente connaturate da una forte personalizzazione, sono idonee ad essere ricomprese nel concetto di *omogeneità* positivizzato nella disciplina.

Il giudice, dunque, per poter considerare ammissibile l’azione di classe dovrà, sommariamente conoscere, sia la condotta plurioffensiva generatrice del danno, sia, ancora, le possibili situazioni omogenee rispetto a quella dedotta in giudizio dal ricorrente. Al giudice spetta un compito tutt’altro che semplice anche perché, specialmente nelle primissime fasi della lite, è a dir poco complesso desumere se il diritto dedotto in giudizio dal ricorrente abbia i caratteri di serialità e omogeneità tali da poter dar l’avvio ad un processo di classe. In tale fase di ammissibilità, lo si ricorda, il giudice ha a disposizione solo gli atti introduttivi e le ricostruzioni fattuali delle parti. L’art. 840-bis c.p.c., pur non dando una definizione positiva specifica del concetto di diritti omogenei, fa riferimento a situazioni soggettive scaturenti da una pluralità di rapporti giuridici, intercorrenti tra i danneggiati e il danneggiante, non più necessariamente riconducibili a rapporti di consumo inseriti nel novero di quelli tassativamente indicati nel comma 2 dell’art. 140-bis cod. cons. In estrema sintesi, richiamando quanto già analizzato nel precedente paragrafo, possono dirsi omogenei

classe; (iv) l’attore sia nelle condizioni di rappresentare adeguatamente la classe. Cfr. Federal Judicial Center, *Manual for Complex Litigation*, par. 21.26 pp. 276 – 277 disponibile su <http://public.resource.org/scribd/8763868.pdf>; cfr R. G. BONE, *The US Class Action from a Utilitarian Perspective*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, B. T. Fitzpatrick, R. S. Thomas, 2021, p. 3 e ss.

quei diritti che trovano fondamento nella medesima azione o omissione del medesimo convenuto.

Il giudice dovrà quindi verificare che i soggetti danneggiati siano titolari di situazioni giuridiche soggettive controverse, la cui soluzione dipenda dalla risoluzione delle medesime questioni (cd. *commonality*) di diritto ⁽¹²²⁾, le quali dunque sono contraddistinte da un sufficiente livello di serialità, tale da consentire la trattazione cumulata di tutte posizioni individuali omogenee di titolarità di soggetti diversi. In altre parole, il giudice dovrà verificare la possibilità di formazione di una classe di soggetti da tutelare con lo strumento di classe risarcitorio o restitutorio. L'analisi, quindi, verterà sul carattere isomorfo dei singoli diritti e della possibilità di essere suscettibili di aggregazione ⁽¹²³⁾.

La valutazione circa la sussistenza dell'omogeneità delle posizioni è volta ad accertare l'omogeneità della condotta illecita, l'omogeneità del rapporto causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato e il danno, inteso però solo nella sua accezione danno-evento, senza la necessità che le specifiche e particolari situazioni di ognuno dei potenziali aderenti, tra cui anche le questioni relative all'ammontare del rimborso o del risarcimento richiesto, possano rilevare a precludere l'instaurazione dell'azione di

¹²² Nel diritto statunitense si parla di *commonality*, quale totale comunanza delle situazioni da tutelare (intesa, più specificamente, come sussistenza di questioni di fatto e di diritto comuni alla classe, con predominanza delle questioni comuni su quelle individuali, c.d. *predominance*). Affinché abbia senso parlare di classe, i diversi diritti devono essere accomunati da un *quid* che è stato individuato nella plurioffensività della condotta illecita che li ha lesi.

L'articolo 23(a) della *Rule 23* richiede che sia onere dell'attore dimostrare che sussista questa *commonality*, e quindi dimostrare che ci siano questioni di diritto o di fatto comuni alla classe. Prima che la Corte Suprema si pronunciasse nella causa *Dukes*, la *commonality* si riteneva facilmente dimostrabile poiché si riteneva “*any competently crafted class complaint literally raises common questions*» (*DUKES, ET AL., v. WAL-MART STORES, INC*, No. C 01-02252 CRB (N.D. Cal. Sep. 21, 2012)). A seguito di tale sentenza, deve ritenersi invece necessario: “*The class members' claims must depend upon a common contention [...] of such a nature that it is capable of classwide resolution which means that determination of its truth or falsity will resolve an issue that is central to the validity of each one of the claims in one stroke*”. La Corte deve verificare la *commonality* analizzando rigorosamente la prospettazione dell'attore potendosi assumere anche prove atte a dimostrare la comunanza delle questioni (*M.D. v. Perry*, 675 F.3d 832, 839-45 (5th Cir. 2012). Cfr. B. T. FITZPATRICK, *How many Class Actions are meritless?*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 59 e ss.

¹²³ Cfr. R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in B. Sassani (a cura di), *Class action - Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, Pisa, 2019, p. 11. M. TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 115; M. DE CRISTOFARO, *L'azione collettiva risarcitoria 'di classe': profili sistematici e processuali*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1944.

classe (¹²⁴). Si dovrà, pertanto, affermare l'ammissibilità di azioni di classe proposte per la tutela di diritti soggettivi che, pur presentando una identica *causa petendi*, e pur implicando la risoluzione delle medesime questioni giuridiche e di fatto, si differenzino poi con riferimento al *quantum* risarcitorio, determinabile in misura diversa per ognuno degli aderenti mediante un criterio comune a tutta la classe (¹²⁵). Anche in questo caso, la verifica della condizione di ammissibilità riguarderà un sindacato di mero rito.

6.2. La seconda fase del processo di classe: trattazione, istruzione e decisione

Con l'ordinanza che dichiara ammissibile l'azione di classe si apre la seconda fase del giudizio, la fase di trattazione nel merito della causa. Come ricordato, per quanto il processo sia di classe, entrambe le fasi di ammissibilità e di trattazione sono connotate dalla bilateralità, che tradizionalmente contraddistingue l'azione individuale. Anzi, come già segnalato (v. retro, par...), il processo di classe tende ad escludere qualsivoglia cumulo soggettivo, in un'ottica di celerità e per non frustrare l'obiettivo

¹²⁴ Tali tesi ha trovato la condivisione di significativa parte della giurisprudenza di merito formatasi sul dettato dell'art. 140-bis cod. cons., ove risultano ricorrenti affermazioni secondo le quali, ai fini dell'ammissibilità dell'azione di classe, il requisito dell'omogeneità dei diritti del proponente e dei possibili aderenti deve essere dedotto "*unicamente dal fatto che essi sorgano da un identico fatto costitutivo plurioffensivo, a nulla rilevando che il danno da risarcire e le somme da liquidare siano differenti in relazione a ciascun consumatore*" Cfr. Trib. Venezia, 12 gennaio 2016. Nello stesso senso Trib. Roma, 25 marzo 2011; Trib. Napoli, 9 dicembre 2011; App. Torino, 23 settembre 2011.

¹²⁵ Anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso di includere nel concetto di omogeneità anche le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita, sia in termini di *an*, sia di *quantum*, nel senso almeno di trovare omogeneità nei criteri di calcolo dello stesso. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che "*nei casi in cui l...] le doglianze dei danneggiati siano tali da non lasciare prefigurare la possibilità di una valutazione tendenzialmente standardizzata anche delle relative conseguenze pregiudizievoli (sia per quel che specificamente riguarda l'an che il quantum del danno), il meccanismo della tutela di classe deve ritenersi per ciò stesso impraticabile*" Cfr. Cass. Civ., 31 maggio 2019, n. 14886. Vedi per un commento alla sentenza C. SCOGNAMIGLIO, *La Cassazione delinea presupposti e limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale contrattuale nell'azione di classe*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 993; G. PONZANELLI, *Il danno non patrimoniale dei pendolari all'esame della Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p.1002; A. GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 359; V. SELINI, *La Suprema Corte chiarisce le condizioni indefettibili per una tutela 'di classe' del danno non patrimoniale da inadempimento*, in *Danno resp.*, 2019, p. 634.

Si veda più recentemente Trib. Venezia, Sez. spec. Impresa, 02 febbraio 2023, disponibile su *Dejure.it*, a mente del quale si ribadisce che "*nell'azione di classe l'omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti, accertata nella fase di ammissibilità in cui non rilevano questioni relative alla prova del quantum, si ravvisa nel caso in cui la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi*".

ultimo dell'azione di classe, nella quale è indispensabile che sia solo il ricorrente, in queste fasi, a gestire la causa.

La fase di merito, perciò, acquista un plurima funzione, visto che, da un lato, sarà il terreno dedicato al contraddittorio e al contraddittorio per l'accertamento del diritto al risarcimento del ricorrente, dall'altro lato, sarà il primo momento per i membri della classe per aderire alla stessa e conoscere il fascicolo informatico del giudizio. Questo primo momento non sarà comunque l'unico o l'ultimo momento per aderire, ed è questa una delle più grandi novità della riforma. Questa prima finestra servirà solo ai membri che, attraverso la loro adesione, otterranno il diritto di accedere al fascicolo informatico del giudizio; ricevere tutte le comunicazioni effettuate dalla cancelleria; offrire prove, inclusa una forma di testimonianza scritta. Per quanto riguarda invece ulteriori effetti, gli aderenti c.d. precoci saranno parificati *in toto* agli aderenti della seconda finestra, quella a valle della sentenza di merito. È lo stesso art. 840-*quinquies* c.p.c. a prevedere che, seppur vi sia stata l'adesione, gli aderenti in questa fase non acquisteranno la qualità di parte processuale, confermando sotto questo profilo che in questa seconda fase l'oggetto del giudizio resta il diritto individuale del solo ricorrente e non muta a seguito delle adesioni.

Per quanto riguarda la fase di trattazione vera e propria, il legislatore non prevede un *iter* processuale definito e non fornisce indicazioni in tal senso. L'unica indicazione sulla struttura del procedimento si rinviene ai sensi dell'art. 840-*ter* c.p.c. il quale, come abbiamo già accennato, rinvia alle norme del rito sommario, ora del rito semplificato, con comunque ampia possibilità direzionale del giudice per meglio garantire un efficace contraddittorio. Sarà per esempio assai frequente che , a valle dell'ordinanza di ammissione dell'azione, il giudice conceda alle parti un termine per delle memorie difensive e delle conclusioni. Le sezioni specializzate in materia di impresa avranno quindi il compito di modellare volta per volta le regole processuali che più si adattano alla complessità ed alle peculiarità della singola azione di classe ⁽¹²⁶⁾.

¹²⁶ A.D. DE SANTIS, *La trattazione, l'istruzione e la decisione*, in *Class action ed azione inibitoria collettiva*, U. Ruffolo (a cura di), cit., p. 158. G. COSTANTINO, *Tutela dei diritti e regole del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 1418; C. CONSOLO, *Sub art. 840-ter c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, C. Consolo (diretto da), cit., p. 13.

Al contrario di quanto avviene per la trattazione della causa in generale, il legislatore si premura di dare qualche specificazione in merito alla fase istruttoria. Ben si comprende che l'istruttoria di un così complesso processo assuma un ruolo centrale per il corretto ed effettivo espletamento dell'azione di classe. Tanto di più se si considerano le reali applicazioni dell'azione di classe italiana, ad esempio l'applicazione in ambito ambientale, come avremo modo di sottolineare.

La fase istruttoria è contraddistinta da una particolare deformalizzazione della stessa in accordo con quanto espresso dall'art. 840-*quinquies*, comma 2 c.p.c., il quale prevede che “*il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio*” (¹²⁷).

La prima vera novità si ha con la previsione dell'art. art. 840-*quinquies*, comma 3 c.p.c., il quale prevede che in tema di CTU (che quindi secondo il legislatore era ben compatibile con il previgente rito sommario) vi sia un obbligo di anticipare le spese e l'acconto spettante al consulente in campo all'impresa convenuta. Obbligo a cui l'impresa può derogare solo nel caso in cui la stessa dimostri “specifici motivi” (¹²⁸) per cui non dovrebbero essere a suo carico. La *ratio* (¹²⁹) di tale peculiare previsione è

¹²⁷ La norma era perfettamente compatibile con il modello sommario ex art. 702-*bis* c.p.c. oramai abrogato. Meno coerente risulta invece con l'applicazione del rito semplificato che è comunque un rito ordinario caratterizzato da un certo grado di “semplicità” nell'accertamento. In ogni caso la deformalizzazione dell'istruttoria era già stata letta dai più come formula di stile: M. MALAVASI, *La nuova class action: analisi delle principali disposizioni*, in *DirittoBancario.it*. Sul punto cfr anche S. BRAZZINI, P. MUIÀ, *La nuova class action, alla luce della legge 12 aprile 2019, n. 31*, Torino, 2019, p. 86 ss., i quali evidenziavano, prima dell'abrogazione del rito sommario, che con ogni probabilità dovrà trovare applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, Cass., 18 dicembre 2015, n. 25547, secondo cui – in presenza di un rito sommario di cognizione c.d. “esclusivo” (i.e. senza possibilità di conversione per espresso limite normativo) – l'attività istruttoria deve comunque espletarsi appieno, se necessaria, anche ove non sia sommaria.

¹²⁸ La legge non si premura però di individuare quali possano essere gli specifici motivi, né si premura di fornire qualsivoglia indicazione per il giudice. Si ritiene, conformemente con quanto ipotizzato da A.D. DE SANTIS, *La trattazione, l'istruzione e la decisione*, in *Class action ed azione inibitoria collettiva*, U. Ruffolo (a cura di), cit., p. 159, che una delle ragioni non possa essere la fondatezza della domanda, in quanto l'istruttoria è posta a valle di un preliminare filtro di ammissibilità che ha già accertato la non manifesta infondatezza della domanda di classe. Il giudice quindi, anche questa volta, dovrà valutare caso per caso, lasciando spazio di contraddittorio alle parti anche su tale questione.

¹²⁹ Critica la novità introdotta M. MALAVASI, *La nuova class action: analisi delle principali disposizioni*, in *DirittoBancario.it*, la quale sottolinea che in un processo ispirato al principio del contraddittorio e alla parità delle armi, non vi sia alcuna ragione per porre le spese relative all'operato di un ausiliario del giudice a carico del resistente. Né, ad opinione dell'Autrice, tale disposizione parrebbe giustificabile in base all'idea che il resistente sia generalmente la parte economicamente “forte” del rapporto processuale, in quanto: “(a) la differenza di potere economico non dovrebbe riverberarsi in danno dell'impresa, tantomeno del pubblico gestore; (b) ove il ricorrente sia un ente esponenziale, dovrà essere dotato di risorse sufficienti a gestire il procedimento, anche - occorrendo -

verosimilmente quella di agevolare il ricorrente (solitamente parte che richiede la consulenza tecnica) ed incentivare l'uso di questo strumento da parte del giudice. Data la necessarietà di una condotta plurioffensiva, solitamente ad alto tasso di tecnicismo, e data l'esigenza di accertare il nesso causale tra la condotta e il danno subito al diritto individuale omogeneo di cui si invoca tutela, la CTU sarà sicuramente lo strumento ⁽¹³⁰⁾ più usato dal *class representative* per far accogliere la propria domanda. L'alto tasso scientifico e tecnologico di alcune materie, come ad esempio il danno provocato dal cambiamento climatico o il danno ambientale in caso di immissione sopra una certa soglia di sostanze nocive, passano necessariamente da un ampio uso della consulenza tecnica c.d. percipiente, in quanto alcuni accertamenti esigono un'indagine specialistica ⁽¹³¹⁾. Sotto questo profilo, peraltro, si replica qui il delicato tema del fatto generatore posto a fondamento della domanda nelle azioni risarcitorie in generale, che esige l'esplorazione di fatti tecnici, non agevolmente deducibili *ex ante* dal ricorrente ⁽¹³²⁾.

sostenendo le spese di un eventuale accertamento tecnico; (c) anche ove il ricorrente sia un singolo componente della classe, non pare vi sia alcuna ragione per addossare alla parte resistente (anche se considerato quasi un presunto "colpevole") le spese necessarie per la compiuta prova dei fatti costitutivi della domanda avversaria". Sostiene la probabile illegittimità costituzionale della previsione G. SCARSELLI, *La nuova azione di classe di cui alla legge 12 aprile 2019 n. 31*, in www.judicium.it; critica anche ASSONIME, Circolare n. 17 del 29 luglio 2019, p. 20

¹³⁰ Per una panoramica sulla natura della consulenza tecnica C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2023, p. 360, il quale sottolinea come il perito è un organo giudiziario del giudice e che la consulenza tecnica d'ufficio, come anche l'accertamento tecnico preventivo, non sono mezzi di prova in senso formale ma servono per fornire al giudice gli strumenti logici, scientifici e tecnici necessari per la valutazione di altre prove raccolte ovvero dei documenti riversati in causa.

¹³¹ Cfr. F. DE SANTIS, *Note in tema di consulenza tecnica d'ufficio*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 435 ss. il quale sottolinea come ormai, specialmente in giurisprudenza, è diffusa l'affermazione secondo la quale il giudice può affidare al consulente non solo "l'incarico di valutare (alla luce del sapere tecnico di cui è portatore) i fatti accertati o dati per esistenti (il consulente c.d. «deducente»)", ma anche quello di accertare i fatti medesimi (il consulente c.d. «percipiente»)". In questa seconda accezione, la consulenza tecnica percipiente finisce col rappresentare essa stessa una fonte oggettiva di prova. "Il presupposto (o, se si vuole, il «contrappeso») di questa conclusione è che deve essere sempre la parte a dedurre il fatto che pone a fondamento del suo diritto, ed il giudice, eventualmente, a stabilire che l'accertamento di quel fatto richieda una specifica attività tecnica". "Allorché il consulente sia chiamato a svolgere un'attività «percipiente», la giurisprudenza, come si è detto, parla delle risultanze peritali come di «fonti oggettive di prova»; in taluni casi (ad esempio in tema di accertamento della responsabilità medica) arriva ad affermare che la consulenza può essere funzionale «non solo alla comprensione dei fatti, ma alla rilevabilità stessa di fatti che, per essere individuati, abbisognano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche»". Cfr. in giurisprudenza Cass. 8 febbraio 2019, n. 3717; Cass. civ., 08 febbraio 2019, n. 3717; Cass. 2 ottobre 2013, n. 22538; Cass. 26 novembre 2007 n. 24620; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. 7 marzo 2001, n. 3343.

¹³² È giusto il caso di segnalare i nuovi confini della consulenza tecnica d'ufficio a cui sono giunte le, Sez. Un. civ., 28 febbraio 2022, n. 6500; e Sez. Un. civ., 21 febbraio 2022, n. 5624, relative ai limiti dei poteri investigativi della CTU. Per un commento delle suddette sentenze si veda R. MURONI, *I poteri investigativi del CTU: le criticità sistematiche ed applicative dei principi nomofilattici del 2022*, in

In ogni caso l'anticipazione delle spese è ovviamente solo provvisoria e dipendente dall'esito del processo. In caso di rigetto dell'azione le spese per la consulenza tecnica andranno poste a carico del ricorrente secondo il consueto principio *victus victori*. L'art. 840-quinquies c.p.c. prevede altresì che “*ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici*”. La disposizione non appare particolarmente innovativa, in quanto: *in primis* le presunzioni semplici costituiscono già un mezzo di prova ammesso dall'ordinamento ⁽¹³³⁾; *in secundis* a ben vedere, anche i “dati statistici” sembrano doversi far rientrare nel meccanismo generale della prova per presunzioni semplici (e, quindi, certamente anche gli stessi dovranno essere gravi, precisi e concordanti *ex art. 2729, comma 1 c.c.*) ⁽¹³⁴⁾. Con riferimento all'inciso riguardante le presunzioni semplici, pare che nulla sia da aggiungersi, la norma non modifica quanto già previsto dal codice civile e dai classici principi di libero convincimento del giudice. Più interessante è invece l'espressa previsione della possibilità che il convincimento si possa fondare sui dati statistici. Interessante soprattutto per dare dimostrazione di alcune condotte plurioffensive che certamente potranno essere comprovate anche di tale tipo di prova. In particolare, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la

Resp. civ. e prev., 2024, p. 1070 e ss., in cui l'Autrice evidenzia come i il nuovo perimetro della CTU è stato largamente ampliato fino a giungere ad avere quale unico limite il rispetto della cornice investigativa delineata dai quesiti. Si è andata dunque a stemperare la differenza tra CTU percipiente e CTU deducante: da un lato, il Ctu percipiente non può rilevare fatti costitutivi principali, pur magari altamente tecnici e come tali non agevolmente conoscibili dalla parte o dal giudice. Dall'altro lato, il CTU meramente deducante può acquisire blandamente nuovi documenti, che rappresentano nuovi fatti di causa, pur solo secondari, ma potenzialmente decisivi per il giudice. L'Autrice arriva, in conclusione alla sua analisi, a evidenziare come i poteri della CTU debbono ricomprendere l'acquisizione di nuovi documenti solo previa autorizzazione del giudice.

¹³³ Per una panoramica in generale sulle presunzioni si vedano G. FABBRINI, voce *Presunzioni*, in *Dig. IV, disc. priv., sez. civ.*, p. 279 ss.; S. PATTI, *Della prova testimoniale - Delle presunzioni. Art. 2721-2729*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2015, pp. 50-51; F. CORDOPATRI, *Appunti in tema di allegazione, di prova e di presunzioni*, in *Giust. civ.*, 2007, p. 679. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2023, p. 314 e ss.

¹³⁴ Cfr. L'analisi svolta da A.D. DE SANTIS, *La trattazione, l'istruzione e la decisione*, in *Class action ed azione inhibitoria collettiva*, U. Ruffolo (a cura di), cit., p. 161 in cui l'Autore evidenzia il significato del tenore letterale che assume l'art. 2729 c.c., il quale “*ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, là dove la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi*”.

condotta e il danno, i dati statistici potranno giocare un ruolo fondamentale per accertare tutte quelle condotte (sovente condotte ripetute) inquinanti che un'impresa ha compiuto in un determinato arco di tempo.

Difatti, il dato statistico potrebbe essere idoneo a fondare una presunzione, sulla falsariga dell'*Anscheinsbeweis* ⁽¹³⁵⁾, la cui funzione parrebbe consistere nell'agevolare l'assolvimento dell'onere della prova in alcuni settori in cui “*si verificano con regolarità degli accadimenti che, considerati alla luce delle massime di esperienza, consentirebbero di trarre alcune conclusioni intorno allo specifico fatto che si tratta di provare*” ⁽¹³⁶⁾.

Verosimilmente è ben probabile che i dati statistici, soprattutto quando si tratterà di determinare il nesso di causalità tra una condotta inquinante e il danno subito da un singolo, saranno ampiamente usati non solo dal ricorrente ma anche dal resistente. In presenza di dati confliggenti il giudice potrà ordinare una ctu proprio per apprezzare al meglio la comparazione di tali dati.

7. Transazione, conciliazione e mediazione di classe

L'analisi della disciplina positiva dell'azione di classe impone di soffermarsi sulle modifiche apportate dalla riforma del 2019 in materia di composizione della lite. La necessità di analizzare tale nuovo sistema emerge chiara con riferimento allo scopo del presente lavoro. La casistica internazionale in materia di azione di classe difatti dimostra che la chiusura transattiva del processo di classe dovrebbe essere la regola ⁽¹³⁷⁾. In particolare, negli USA, i cd. *class action settlements* sono generalmente la via

¹³⁵ Cd. prova *prima facie*, che la desume generalmente dal par. 286 ZPO.

¹³⁶ Cfr. M. TARUFFO, *La prova scientifica nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, p. 1079; ID, *Presunzioni, inversioni, prova del fatto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 739. C. MANCUSO, *Le azioni positive e la prova statistica*, in *Dir. lav.*, 2002, p. 583 e ss.

¹³⁷ C. CONSOLO, *L'azione di classe trifasica inserita nel c.p.c.*, cit., 747; A. GIUSSANI, *Le azioni di classe dei consumatori dalle esperienze statunitensi agli sviluppi europei*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2019, p. 169 ss.; N. M. PASTOR, *Equity and Settlement Class Actions: Can There Be Justice For All in Ortiz v. Fibreboard*, in *American University Law Review*, 2000, 781 ss.; L. N. MULLENIX, *Class Action Settlement negli Stati Uniti*, in *La conciliazione collettiva*, a cura di Gitti e Giussani, Milano, 2009, p. 147 ss.

Per una visione del tema in ambito europeo B. ZUFFI, *Azione di classe e adr: un binomio in via di definizione*, in *Giustizia consensuale*, 2022, p. 425 ss.; F. CUOMO ULLOA, *La conciliazione*, Padova, 2008, p. 61 ss.

perseguita per chiudere il processo. Solitamente questi ultimi si accompagnano con la costituzione di un *trust*, amministrato direttamente o indirettamente dal giudice (¹³⁸). La scelta del legislatore italiano di potenziare questi strumenti, dunque, si mostra del tutto coerente con la prassi che lo stesso mercato ha mostrato. Oltre a ciò, la riforma dell'azione di classe del 2019 è posta in un contesto più ampio di riforme del processo civile che negli ultimi anni è in corso nel nostro Paese. In generale la scelta del legislatore è quella di incentivare, potenziandone le risorse e facilitandone l'accesso, gli strumenti di composizione negoziale della lite, in modo da alleggerire i tribunali e aumentare l'efficienza giudiziaria del paese.

In base al quadro normativo italiano, il legislatore ha previsto diverse ipotesi di soluzione negoziale:

- i. stipulazione dell'accordo, “transattivo o conciliativo”, sulla base della proposta formulata dal tribunale alle parti fino alla discussione orale della

¹³⁸ E. GABELLINI, *Azione di classe e giustizia contrattuale*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2024, p. 146, in cui l'A. ricostruisce il sistema americano che si è andato a sviluppare. In modo particolare, in tale contesto, è divenuta prassi liquidare i danni attraverso le *claims resolution facilities*, le quali sono strumenti auto-compositivi che utilizzano fondi o *trust* per la distribuzione delle somme. Sono mezzi che fuoriescono dalla disciplina del processo di classe e vengono utilizzati solo come strumenti allocativi e come strumenti per determinare l'ammontare del risarcimento da riconoscersi. Tali strumenti sono in concreto forme di transazione dove i titolari del diritto leso rinunciano ad una parte del risarcimento in cambio di una liquidazione rapida e che evita gli oneri e le complicazioni del processo.

Soventemente le *claims resolution facilities* prendono si possono suddividere in tre modelli differenti, tutti volti al medesimo scopo di risolvere le richieste di risarcimento derivanti da illeciti di massa. Si riscontrano nella prassi: (i) *Individual Settlements by In-House Counsel*; (ii) *Victim Compensation Funds*; (iii) *Inventory Settlements*. Con riferimento al modello (i) vi è poco da aggiungere, si tratta di singoli accordi transattivi individuali tra la società e il danneggiato. Negli USA dove si è sviluppata questa prassi operativa, hanno un ruolo di particolare importanza gli accordi di riservatezza sul contenuto dell'accordo. Questo permette alla società di poter monitorare le informazioni sull'illecito e evitare che pubblicamente emerga la sua responsabilità. Con riferimento al modello (ii) occorre segnalare che questa casistica è sempre più diffusa e generalmente porta a risolvere la maggior parte delle richieste. In modo particolare, la società responsabile del danno costituisce un fondo *ad hoc*, spesso sotto la veste giuridica di *trust*, dando quale ordine al *trustee* quello di pagare una determinata somma a tutti coloro i quali siano titolari del diritto al risarcimento e posseggano determinati presupposti individuati dalla società. La creazione di un fondo è particolarmente vantaggiosa sia in termini di speditezza della risoluzione delle richieste, sia anche in termini di oggettività e trasparenza. La gestione del fondo è demandata ad un terzo estraneo alle vicende che ha, generalmente, una flessibilità tale da poter convenientemente arrivare a degli accordi con le vittime. Infine, con riferimento al modello (iii) occorre sottolineare che il ruolo attivo in questo genere di accordi è della *law firm* che ha raccolto le richieste delle diverse vittime. Difatti, in questo genere di procedimenti, le uniche parti che trattano sono la società responsabile e la *law firm* che ha raccolto un grosso blocco di richieste di risarcimento. Sarà dunque la *law firm* a sobbaccarsi gli oneri e i costi dell'eventuale transazione con la società responsabile. Anche in questo caso, come pure si è già detto in generale per le *class actions*, il ruolo dello studio legale americano si confonde molto con il ruolo di una vera e propria azienda. Cfr. per una panoramica sulle *claims resolution facilities*, L. A. BAKER, C. SILVER, *In defense of private claims resolution facilities*, in *Law and Contemporary Problems*, 2021; F. E. MCGOVERN, *The What and Why of Claims Resolution Facilities*, in *Stan. L. Rev.*, 2005, p. 1361.

causa, ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto (art. 840-*quaterdecies*, comma 1, c.p.c.);

- ii. stipulazione, dopo la pronuncia della sentenza di accoglimento di cui all'art. 840-*sexies* c.p.c., di un accordo di natura transattiva tra il rappresentante comune degli aderenti, previa approvazione del giudice delegato, e l'impresa o l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità, sulla base dello schema predisposto dal rappresentante nell'interesse degli stessi aderenti (art. 840-*quaterdecies*, comma 2, c.p.c.);

Il primo meccanismo previsto per la conclusione transattiva della lite è quello della proposta del giudice precedente alla pronuncia della sentenza di merito. In tal caso, la proposizione della proposta transattiva o conciliativa ricalca, con alcune differenze, il dettato normativo dell'art. 185-*bis* c.p.c. In modo analogo a quanto previsto dall'art. 185-*bis* c.p.c. il giudice ha un potere di sua iniziativa solo ove lo stesso verifichi che la proposta sia “possibile”, ossia verifichi in concreto che ci sono i presupposti per avanzarne una. In modo del tutto analogo è previsto che il giudice tenga conto di alcuni elementi quali la natura del giudizio, il valore della controversia e l'esistenza di questioni di facile soluzione. Per far ciò il giudice ha a disposizione tutta la fase di trattazione e istruzione della causa, d'altronde la disciplina non impone rigide tempistiche da seguire, e quindi il giudice, verosimilmente, proporrà l'accordo solo dopo aver acquisito elementi sufficienti per conoscere la causa. Differenze rispetto alla disciplina dell'art. 185-*bis* c.p.c. sono previste in relazione alla natura differente del giudizio di classe. Prima di tutto, appare chiaro che la proposizione del giudice sia possibile solo a valle del giudizio di ammissibilità, ossia quando sono già stati valutati i requisiti per potersi parlare di processo di classe. Ad avviso di chi scrive quest'ultimo è l'unico limite temporale con riferimento al *dies a quo* del potere del giudice di proporre del giudice. Si ritiene pertanto che la proposta transattiva o conciliativa possa essere presentata dal giudice anche in pendenza dei termini per l'adesione (¹³⁹), ciò

¹³⁹ Di medesimo avviso E. GABELLINI, *Azione di classe e giustizia contrattuale*, cit., p. 150. In senso contrario si esprimono D. DALFINO, *Transazione conciliazione e mediazione*, in *Class action ed azione inhibitoria collettiva*, cit., p. 219; R. DONZELLI, *La conciliazione*, in *Le nuove forme di tutela collettiva* (l. n. 12 aprile 2019, n. 31), in *Foro it.*, 2019, p. 381, secondo l'opinione dei quali solo una volta scaduto il termine per le adesioni della prima finestra il giudice potrà formulare la proposta perché solo in quel momento si parla di classe.

sarebbe coerente con la previsione che della stessa proposta viene data pubblicità nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, appunto al fine di incentivare l'adesione di nuovi membri della classe (¹⁴⁰). Altra differenza, anch'essa necessaria vista la struttura del processo di classe, è data dal termine ultimo per il giudice per proporre l'accordo transattivo. L'art. 840-*quaterdecies* c.p.c. prevede espressamente che la proposta può giungere fino alla discussione orale della causa, trenta giorni dopo la quale la sentenza deve essere depositata a mente dell'art. 840-*ter*, comma 3, c.p.c. Tornando alla proposta del giudice, questa è rivolta alle parti, che come si ricorda, in tale fase del processo di classe sono solo il ricorrente e il resistente. Al contrario, seppur abbiano già aderito, gli aderenti cd. precoci non assumono la qualità di parti. In ogni caso, per espressa previsione normativa la suddetta proposta formulata dal giudice verrà inviata tramite pec agli aderenti in modo tale che gli stessi conoscano il contenuto della proposta e possano decidere di aderirvi. Gli effetti di tale accordo, pertanto, potranno essere accettati dagli aderenti precoci e produrre effetti anche nei loro confronti (¹⁴¹). Nella prassi applicativa sarà in ogni caso molto difficile che tale proposta di accordo riscuota molto successo. Le ragioni sono plurime: la prima è relativa al fatto che comunque il giudice non ha conoscenza del contenuto delle singole adesioni e dunque avrà più difficoltà a incontrare gli interessi di tutti; la seconda ragione è di natura puramente pratica. Il processo di classe così costruito prevede la possibilità per i membri della classe di aderire anche dopo la sentenza di merito che accoglie la domanda, tale meccanismo incentiva molto l'adesione nella seconda finestra, con la conseguenza che durante la seconda fase del processo può ben capitare che non ci siano aderenti. Questo inciderà negativamente sulla volontà dell'impresa di arrivare ad un accordo transattivo, vista la scarsa probabilità di farlo accettare da più soggetti (¹⁴²). Inoltre, occorre anche considerare che i singoli aderenti precoci hanno una posizione peggiore rispetto alla posizione che hanno in relazione allo schema di accordo transattivo successivo alla sentenza di accoglimento. Sulla proposta di

¹⁴⁰ C. CONSOLO, *sub art. 840-quaterdecies c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, cit., p. 51.

¹⁴¹ Cfr. A. GIUSSANI, *Le composizioni amichevoli della lite nella nuova disciplina dell'azione di classe*, in *Class action commento sistematico*, cit., p. 153, il quale sostiene che la proposta di accordo deve riferirsi anche alla posizione degli aderenti, ovvero ad una parte di essi.

¹⁴² Ravvisa la medesima criticità anche Confindustria nel suo contributo per le commissioni giustizia del Senato (https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/983/2018_12_13_-_Confindustria.pdf).

accordo presentata dal giudice prima della sentenza, gli aderenti non possono manifestare la propria opinione sul contenuto, né possono tantomeno opporsi alla scelta del ricorrente, seppur immotivata o non ragionevole, di rifiutare la transazione o la conciliazione (¹⁴³). L'unico potere dell'aderente, in questa fase, è quello di esercitare l'*opt-in* nella proposta accettata dal ricorrente e dal resistente. In ogni caso il nostro ordinamento offre una forma di garanzia per gli aderenti che non vogliano accettare la proposta accettata dal ricorrente e dal resistente. Tali soggetti, dopo l'accettazione della proposta da parte del ricorrente, potranno sostituirsi allo stesso, secondo il meccanismo delineato dall'art. 840-*bis*, comma 6, c.p.c., e proseguire l'azione di classe. Il meccanismo della sostituzione, seppur sia previsto solo per il caso in cui siano intercorsi accordi transattivi o conciliativi per le parti, caso quest'ultimo parzialmente diverso da quello oggetto d'esame, non può escludersi che sia applicabile anche al caso in cui una proposta del giudice venga accettata dalle parti e da qualche aderente. Il principio di economia processuale impone di considerare applicabile l'art. 840-*bis* c.p.c. (¹⁴⁴) e permettere ad uno degli aderenti di poter sostituire il ricorrente e continuare il processo di classe senza che esso si estingua.

La seconda ipotesi di transazione o conciliazione prevista dall'art. 840-*quaterdecies* c.p.c. riguarda la possibilità, dopo la sentenza di accoglimento, per il rappresentante comune di formulare, sempre nell'interesse della classe, uno schema di accordo transattivo con l'impresa convenuta. La disciplina di questa seconda ipotesi, destinata certamente ad aver più successo (¹⁴⁵) per le problematiche viste poc'anzi, non prevede

¹⁴³ Cfr. C. CONSOLO, *Sub art. 840-quaterdecies c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, cit., p. 51, quale evidenzia che le conseguenze del rifiuto immotivato da parte del ricorrente potranno venire in rilievo in punto di condanna alle spese ex art. 91, comma 1, c.p.c. in caso di accoglimento della sentenza.

¹⁴⁴ In senso conforme, C. CONSOLO, *L'azione di classe, trifasica, e infine inserita nel c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 748 ss., il quale osserva che in tal caso muta l'oggetto del processo. Pur restando fermo l'accertamento della responsabilità del convenuto nei termini già imposti dal precedente attore, l'accertamento del lato attivo non riguarda più il diritto dell'originario attore, ma quello del nuovo attore. In tal caso, sarà necessario consentire al nuovo attore di formulare istanza di prova relative ai fatti costitutivi del suo diritto diversi da quelli già allegati dall'originario attore, con eventuale riapertura della fase istruttoria; F. AULETTA, *Diritto giudiziale civile*, Bologna, 2023, p. 259; R. DONZELLI, *La conciliazione*, in *Foro it.*, 2019, p. 381.

¹⁴⁵ A. GIUSSANI, *Le composizioni amichevoli della lite*, in *Class action commento sistematico*, cit., p. 157, il quale sottolinea che l'ipotesi di transazione post-sentenza si presenta concretamente passibile di pratica applicazione, in quanto lo schema di accordo "i) è formulato dal rappresentante comune degli aderenti nominato con la sentenza di accoglimento (la spettanza al quale di spese e compensi ai sensi dei cc. 1 ss. dell'art. 840-novies c.p.c. è comunque a quel punto già determinata); ii) non richiede l'accettazione del ricorrente (che peraltro ha in quella fase già conseguito il compenso premiale per il proprio difensore tecnico); iii) può formularsi a seguito del decorso del termine per le adesioni,

una rigida tempistica entro cui il rappresentante deve presentare lo schema di accordo. L'unica indicazione riguarda la fase processuale in cui ci si trova. Verosimilmente, al fine di garantire la miglior effettività della proposta stessa, il rappresentante comune formulerà lo schema nei medesimi termini della predisposizione del progetto ex art. 840-*octies* c.p.c. ovvero comunque in una fase dove si conoscono già gli aderenti. Al contrario, seppur non vi sia una norma che prevede il divieto di presentare lo schema in pendenza delle adesioni, il rischio sarebbe che l'appetibilità della proposta non sia tale da farla accettare dai soggetti coinvolti. Come per la proposta del giudice ante sentenza, anche lo schema di accordo transattivo è oggetto di specifica pubblicità nel portale dei servizi telematici ed è, inoltre, prevista la medesima comunicazione via pec. La *ratio* della pubblicità e della comunicazione è in ogni caso parzialmente diversa da quella precedentemente analizzata. Mentre con la pubblicità della proposta di accordo si vuole incentivare l'adesione e la conseguente eventuale accettazione della proposta, in questo caso la pubblicità serve per mettere gli aderenti nella condizione di formulare motivate contestazioni allo schema di accordo stesso. Solo gli aderenti che hanno svolto, nel termine perentorio di quindici giorni, le proprie contestazioni potranno eventualmente esercitare la facoltà di revocare l'adesione alla proposta transattiva. In caso contrario l'accordo, dopo essere stato autorizzato dal giudice e sottoscritto dal rappresentante comune e dall'impresa, si considererà vincolante per tutti gli aderenti.

Come è stato correttamente evidenziato, pur rimanendo ancorati all'impianto dell'*opt-in*, il legislatore ha, per la prima volta, abbozzato un "timido" meccanismo di *opt-out* in cui chi non contesta e revoca l'adesione rimane automaticamente incluso nell'accordo transattivo.

Per quanto riguarda il controllo giudiziale precedente rispetto all'autorizzazione alla stipulazione dell'accordo, si ritiene di dover aderire a chi ha sostenuto ⁽¹⁴⁶⁾ che, nel

permettendo al convenuto di valutarne meglio la convenienza; iv) soprattutto, a differenza della conciliazione precedente alla sentenza e di quella ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2010, può produrre i suoi effetti nei confronti di tutti gli aderenti che non abbiano provveduto tempestivamente a contestare lo schema ai sensi del c. 4 dello stesso art. 840-quaterdecies, nonché, cumulativamente, ai sensi del successivo c. 7, a privare il rappresentante comune dei poteri conferitigli con l'atto di adesione ai sensi del nuovo art. 840-septies, c. 2, lett. h), già menzionato sopra nel trattare degli effetti delle transazioni concluse dalla parte ricorrente prima della sentenza".

¹⁴⁶ C. CONSOLO, *Sub art. 840-quaterdecies c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, cit., p. 53, ad opinione del quale, seppur la norma ricalchi la disciplina della legge fallimentare, e da escludersi che

silenzio della legge, il giudice si deve limitare ad un controllo di legittimità dell'accordo, senza poter entrare in un vaglio di opportunità dello stesso, ad esempio con valutazioni di merito sulla congruità del corrispettivo offerto rispetto al valore del diritto individuale omogeneo. Simili valutazioni sono infatti solo frutto dell'autonomia negoziale. Tale impostazione risulta d'altronde coerente con il meccanismo delle contestazioni e del conseguente *opt-out* ⁽¹⁴⁷⁾. Appare evidente che il legislatore abbia regolato questa fase dando tutti i poteri ai soggetti interessati. Da ciò deriva anche che il provvedimento con cui il giudice autorizza la stipulazione dell'accordo non è impugnabile dalle parti.

Questa seconda ipotesi di conclusione transattiva risulta, dal punto di vista al momento solo teorico, certamente più allettante rispetto alla possibilità di pervenire all'accordo anteriormente alla sentenza di accoglimento. Il meccanismo della contestazione e dell'*opt-out* semplifica e favorisce di molto l'accettazione dell'accordo degli aderenti; inoltre, la previsione che tale accordo transattivo costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ne incentiva notevolmente la conclusione.

La norma che disciplina gli accordi transattivi o conciliativi di classe si chiude prevedendo la possibilità per il ricorrente di aderire all'accordo transattivo *post-sentenza* nel termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice. Tale possibilità per il ricorrente si comprende solo alla luce del fatto che l'accordo transattivo costituirà, anche per lui, titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Occorre infatti sottolineare che senza la previsione di questi due ulteriori effetti dell'accordo transattivo concluso con il rappresentante comune, non vi sarebbe alcun senso per il ricorrente di aderire, in quanto la sentenza di accoglimento necessariamente accerterà il suo diritto e condannerà l'impresa al risarcimento verso di lui.

il sindacato del giudice si trasformi in un vaglio sull'opportunità dell'accordo, essendo questa lasciata all'autonomia privata.

¹⁴⁷ In senso opposto si esprime E. GABELLINI, *Azione di classe e giustizia contrattuale*, cit., pp. 159-160, secondo la quale l'accordo deve essere oggetto, oltre che di controllo di regolarità formale e di conformità dello stesso a norme imperative, di una valutazione di merito dello stesso, in modo da non minare il diritto degli aderenti. L'autrice arriva a tale ipotesi partendo dal confronto con il sistema americano in cui tali accordi devono superare il vaglio di equità, adeguatezza e ragionevolezza, in quanto il meccanismo dell'*opt-out* può rendere inconsapevole la scelta del singolo *class member*. Il nostro sistema in ogni caso non prevede una struttura di pura *opting-out*, pur essendo previsto il meccanismo delle contestazioni e della revoca, si deve ricordare che l'aderente non potrà mai essere del tutto inconsapevole dell'andamento del processo e delle trattative visto che egli stesso ha esercitato l'adesione per partecipare al processo.

Il legislatore italiano con questa disposizione ha senza dubbio cercato di dare particolare enfasi e disciplina organica alle varie possibilità di chiusura bonaria del processo di classe. Risulta però molto difficile apprezzare questo sforzo in quanto la struttura dell'azione di classe e le sue nuove possibili applicazioni mal si conciliano con alcune previsioni della norma. In particolare, sembra molto dubbiosa l'applicazione dell'accordo precedente alla sentenza. Più il processo di classe sarà complesso e più si allontanerà la possibilità che alle parti convenga aderire alla proposta del giudice. Come si vedrà nel prossimo capitolo questo è un possibile problema per le liti ambientali e climatiche. D'altro canto, certamente più fortuna potrebbe trovare invece l'accordo post-sentenza concluso tra il rappresentante comune e l'impresa convenuta. In ogni caso, come è stato correttamente osservato ⁽¹⁴⁸⁾, la transazione può diventare un ottimo strumento per la tutela degli interessi della classe, esattamente come avviene oltreoceano, solo se il rischio di dover pagare grosse somme dovesse realmente essere elevato. Come già sottolineato, queste considerazioni si legano in modo evidente ai discorsi sulla deterrenza dell'azione di classe nel nostro ordinamento ⁽¹⁴⁹⁾.

In ultima analisi, per ragioni di completezza, occorre analizzare un ulteriore istituto che potrà trovare applicazione nel processo di classe: l'istituto della mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.

Il riformato ⁽¹⁵⁰⁾ d.lgs. n. 28 del 2010, all'art. 5, comma 6, lett. h), esclude espressamente che la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda solo nel caso in cui sia proposta l'“azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”, eliminando dunque qualsiasi riferimento all'azione di classe risarcitoria. La norma così novellata sembra lasciar intendere che sia confermata la mediazione obbligatoria, per le materie indicate dallo stesso d.lgs. 28/2010, anche nel caso di proposizione dell'azione di classe risarcitoria ⁽¹⁵¹⁾.

¹⁴⁸ B. SASSANI, *Il difficile cammino dell'azione di classe risarcitoria*, cit., p. 674.

¹⁴⁹ C. P. BARTHOLOMEW, *Redefining Prey and Predator in Class Actions*, reperibile in https://digitalcommons.law.buffalo.edu/journal_articles/29/; M. BRUZZONE, *Mediazione e “Class Action”*, in *Corr. trib.*, 2011, 802 ss.

¹⁵⁰ Si fa qui riferimento alle modifiche previste dall'art. 2, comma 1, d.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, entrate in vigore a decorrere dal 25 giugno 2023.

¹⁵¹ E. GABELLINI, *Azione di classe e giustizia contrattuale*, cit., p. 165. Prima della riforma del 2023 diversi Autori consideravano non applicabile la condizione di procedibilità per l'azione di classe in virtù

Ancora, sempre il d.lgs. 28/2010 all'art. 15, prescrive che “quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840-*bis* del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto altresì nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente aderito”. Orbene, alla luce del dettato normativo qui riassunto, da un lato sembra che quanto disposto per le materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda trovi applicazione anche per l'azione di classe, dall'altro lato, viene confermata la possibilità per gli aderenti di beneficiare della conciliazione conclusa dalle parti.

Nelle materie per cui è previsto l'esperimento di un tentativo di mediazione obbligatoria non si potrà comunque parlare di mediazione di classe: occorre difatti ricordare che prima dell'ordinanza di ammissibilità *ex* 840-*ter* c.p.c. non si può ancora parlare di classe. La mediazione in tale fase avrà dunque ad oggetto solo il diritto del singolo ricorrente e sarà funzionale solo alla tutela delle sue pretese senza che la scelta di aver proposto l'azione di classe possa influire nell'andamento della mediazione. D'altronde, come già si è detto, anche durante tutta la seconda fase del processo di classe il processo resta bilaterale e l'oggetto del processo è solo il diritto individuale del ricorrente.

È stato correttamente rilevato che la scelta del legislatore di immettere lo strumento della mediazione all'interno dell'azione di classe è tutt'altro che felice, in quanto appesantisce il processo con una condizione di procedibilità senza però portare nessun giovamento alla classe. Si tratta in concreto solo una perdita di efficienza e seppur vi sia la possibilità per gli aderenti di aderire all'accordo di mediazione, quest'ultimo non

del richiamo del comma 1-*bis* dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, rimasto a questo punto per errore, alla vecchia azione di classe consumeristica cfr. C. CONSOLO, *Sub art. 840-quaterdecies c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, cit., p. 53; A. GIUSSANI, *Le composizioni amichevoli della lite*, in *Class action commento sistematico*, cit., p. 156.

sarà in grado di tacitare l'intero contenzioso di classe ⁽¹⁵²⁾, mancando perciò l'obiettivo della mediazione stessa ⁽¹⁵³⁾.

¹⁵² In modo critico si esprime A. GIUSSANI, *Le composizioni amichevoli della lite*, in *Class action commento sistematico*, cit., p. 157, il quale rileva che “se già è estremamente improbabile che prima della sentenza di accoglimento si possa effettivamente raggiungere una conciliazione collettiva sulla base di una proposta formulata dal giudice, ancor meno plausibile è che tale risultato possa conseguirsi attraverso l'opera di un terzo che neppure possiede l'autorevolezza di chi è destinato a decidere la causa.

Deve quindi ribadirsi quanto si è più volte osservato: i meccanismi di conciliazione collettiva nell'azione di classe possono operare in maniera efficiente nel prevenire la necessità della pronuncia sul merito se e solo se si abbandona del tutto il sistema dell'onere di adesione in favore, se non di quello della necessaria produzione degli effetti della sentenza nei confronti di tutti coloro che siano inclusi nella classe (ossia il sistema della c.d. *mandatory class action*, nei confronti del quale possono invece davvero porsi dubbi di legittimità costituzionale nell'ordinamento italiano di quello dell'onere di recesso”. Cfr. anche ID, *sub art. 840-quinquies*, in *Commentario breve al c.p.c.*, a cura di F. Carpi, Milano, 2023, p. 3239. Ugualmente critica sulla funzionalità della mediazione di classe E. GABELLINI, *Azione di classe e giustizia contrattuale*, cit., p. 166.

¹⁵³ Occorre ricordare che la mediazione rappresenta un modo completamente diverso di guardare ad una lite, un luogo dove al centro ci sono i singoli individui con le loro ragioni, non solo di stretto diritto, e dove la metrica di discussione è quella del dialogo. Cfr. M. CAPPELLETTI, *Appunti su conciliatore e conciliazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981, p. 59; M. ROBLES, *Per una «grammatica» (negoziale) dei conflitti ambientali*, in *Giust. civ.*, 2021, p. 51. Nel processo di classe per ovvie ragioni queste considerazioni non sono possibili. Il processo di classe per sua natura tende ad eliminare tutte le individualità cercando di omogeneizzare le singole posizioni. Oltre a ciò, la mediazione di classe sarà soltanto tra ricorrente e resistente, mentre gli aderenti, esterni al procedimento di mediazione, potranno solo aderire senza poter intervenire in alcun modo.

CAPITOLO II

ANALISI DI DIRITTO COMPARATO DELL'AZIONE DI CLASSE.

1. Il modello statunitense: la class action prevista dalla Rule 23 Federal Rules of Civil Procedure e la multidistrict litigation; 2. La Group Litigation presente nell'ordinamento inglese; 3. Il modello francese: l'action de groupe; 3.1. L'action de groupe e il diritto all'ambiente; 4. L'ordinamento tedesco e le azioni collettive.

1. Il modello statunitense: la class action prevista dalla Rule 23 Federal Rules of Civil Procedure e la multidistrict litigation.

Come si è già avuto modo di sottolineare nel capitolo che precede, la *class action* Nordamericana è stata da sempre il modello di riferimento per ogni ordinamento che volesse dotarsi di uno strumento risarcitorio idoneo a tutelare i diritti individuali di una massa di soggetti. Agli osservatori europei, tuttavia, l'istituto della *class action* statunitense, piuttosto che una soluzione attraente di problemi pratici di grande evidenza ⁽¹⁵⁴⁾, è apparso spesso come lo strumento di una società litigiosa, capace di provocare un'esplosione del contenzioso pregiudizievole per l'efficienza delle istituzioni giudiziarie se non addirittura per interi settori dell'economia ⁽¹⁵⁵⁾. La *class action* è strumento processuale di carattere generale, non finalizzato alla tutela di alcuna particolare situazione sostanziale, bensì utilizzabile per la tutela di differenti diritti appartenente ai più disparati settori ⁽¹⁵⁶⁾. Scelta, questa, che anche il legislatore italiano, proprio conformandosi alla *class action* degli USA, ha deciso di recepire, dotando quindi l'italiana di uno strumento, almeno dal punto di vista dell'ambito applicativo, molto vicino a quello americano. Al contrario, solitamente nei vari ordinamenti europei si è sempre stati più cauti, circoscrivendo, dunque, lo strumento processuale a solo pochi ambiti regolati da normative speciali.

La *Rule 23 Federal Rules of Civil Procedure* è divenuta negli anni il simbolo della lotta politica sociale delle *class* contro il potere delle grandi multinazionali che da sempre avevano una posizione di vantaggio rispetto alle classi meno facoltose. Ancor

¹⁵⁴ A. GIUSSANI, *Le azioni di classe dei consumatori dalle esperienze statunitensi agli sviluppi europei*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 157.

¹⁵⁵ N. TROCKER, *La class action negli stati uniti: lo stato dell'arte*, cit., p. 752.

¹⁵⁶ Si veda il report *Class/collective actions in the United States* reperibile su <http://uk.practical-law.thomsonreuters.com>.

oggi, seppur in concreto la *Rule 23* abbia subito diverse modifiche e sia stata, nella prassi, soppiantata da modelli processuali più adattabili alle nuove esigenze della società americana, la *class action* resta il simbolo di quella cultura ancora molto forte negli Stati Uniti. Oltre a influenzare i discorsi sociali dentro il territorio degli USA, la *Rule 23* è la base per la costruzione giuridica di tutti quei modelli processuali di altri Paesi, che ad essa si ispirano. Tuttavia, seppur non vi sia dubbio alcuno che la *class action culture* abbia influenzato altre realtà giuridiche, la disciplina positiva prevista dalla *Rule 23* è sempre stata molto complessa da importare in realtà giuridiche differenti dagli Stati Uniti.

Prima di tutto, occorre ricordare che la *class action*, nella sua vera essenza, è un *procedural device*, uno strumento processuale ideato per la miglior gestione di liti caratterizzate da un ampio numero di soggetti potenzialmente coinvolti. È dunque solo uno strumento di pura economicità processuale senza invece prevedere che lo stesso sia volto alla tutela di figure specifiche e determinate di diritti soggettivi. La *ratio* del legislatore fu solo quella di individuare modi meno rigidi – come, ad esempio, quello tradizionale italiano – per la gestione di liti con una pluralità di parti. La *Rule 23*, difatti, rinuncia ad inquadrare uno spettro di fattispecie applicative e limiti applicativi definiti. Né tanto meno ne limita l'utilizzo circoscrivendo le richieste delle vittime ad un provvedimento specifico.

Uno o più componenti di una *class* (di un gruppo di soggetti) – recita la *Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure* al primo capoverso ⁽¹⁵⁷⁾ – possono agire in giudizio, o esservi convenuti *as representative parties* se:

- (i) la classe identificata è tanto numerosa da rendere impraticabile l'instaurazione di un giudizio avente come soggetti i vari soggetti membri della classe;
- (ii) esistono questioni di fatto o di diritto comuni all'intera *class*. Anche in tal caso, esattamente come nell'esperienza di altri Paesi, quale ad esempio

¹⁵⁷ *Rule 23 (a) "Prerequisites. One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all members only if:*

(1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable;

(2) there are questions of law or fact common to the class;

(3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class; and

(4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class".

l’Inghilterra, non vi è riferimento alcuno al concetto di omogeneità, aprendo la strada, dunque, anche alla tutela di posizioni giuridiche connesse per meri fatti (connessione impropria);

- (iii) se le richieste dei rappresentanti delle parti sono comuni agli altri membri della classe;
- (iv) i componenti della *class* che agiscono per conto di tutti sono idonei a rappresentarne e tutelarne in modo corretto (*fairly*) e adeguato (*adequately*) gli interessi.

Diversi sono gli istituti che hanno portato al successo dello strumento, *in primis* la legittimazione diffusa, attribuita a chiunque ne sia idoneo e ne abbia le capacità e soprattutto i mezzi. *In secundis*, altro tratto qualificante della *class action*, è rappresentato dal meccanismo dell’*opt-out* adottato in sede di riforma nel 1966 (insieme alla decisione di abbandonare un giudicato *secundum eventum litis*). In ordine alle ragioni di tale scelta, nella relazione alla su menzionata riforma del 1966 si sottolineava che il meccanismo opposto dell’*opt-in* comportava una carenza di effettività nell’accesso alla giustizia ⁽¹⁵⁸⁾. Ad oggi, ancora, il sistema dell’*opt-out*, non solo negli USA, è generalmente visto come un modello di tutela che più degli altri garantisce a chiunque il corretto esercizio del proprio diritto. Come già anticipato, il sistema dell’*opt-out* delineato negli USA si basa sulla fondamentale facoltà di scelta di auto-escludersi, attraverso l’espressione di una propria volontà di non partecipare al processo. Per poter aver la facoltà di far ciò, la *class action* prevede una ricca disciplina riguardante la *notice* ⁽¹⁵⁹⁾ (la notifica di instaurazione di un processo di classe). Essa,

¹⁵⁸ R. PARDOLESI, *Il private enforcement del diritto antitrust: un animale fantastico, e dove trovarlo*, in *Aspetti istituzionali e prospettive applicative del private enforcement nell’Unione europea*, a cura G.A. Benacchio e M. Carpagnano, Trento, 2018, p. 62 ss.

¹⁵⁹ Rule 23 (C)(2) “(A) For (b)(1) or (b)(2) Classes. For any class certified under Rule 23(b)(1) or (b)(2), the court may direct appropriate notice to the class.

(B) For (b)(3) Classes. For any class certified under Rule 23(b)(3)—or upon ordering notice under Rule 23(e)(1) to a class proposed to be certified for purposes of settlement under Rule 23(b)(3)—the court must direct to class members the best notice that is practicable under the circumstances, including individual notice to all members who can be identified through reasonable effort. The notice may be by one or more of the following: United States mail, electronic means, or other appropriate means. The notice must clearly and concisely state in plain, easily understood language:

- (i) the nature of the action;
- (ii) the definition of the class certified;
- (iii) the class claims, issues, or defenses;
- (iv) that a class member may enter an appearance through an attorney if the member so desires;
- (v) that the court will exclude from the class any member who requests exclusion;
- (vi) the time and manner for requesting exclusion; and

pur non essendo soggetta a regimi di rigida formalità, deve essere idonea, nel miglior modo possibile, a dar notizia dell'instaurazione del processo. Diversi sono i problemi della pubblicità della *notice*: il primo problema è collegato all'esigenza che ciascun membro della classe (¹⁶⁰) debba necessariamente conoscere il contenuto della domanda e degli ulteriori atti del processo-al fine di decidere se decidere esercitare la facoltà di *out*. Altri profili problematici di questa necessaria pubblicità sono essenzialmente due: il primo riguarda gli eventuali costi della stessa *notice* (¹⁶¹); il secondo riguarda,

(vii) *the binding effect of a class judgment on members under Rule 23(c)(3)*.

¹⁶⁰ Il problema è ben noto anche alla letteratura italiana, si veda ad esempio A. PROTO PISANI, *Appunti preliminari per uno studio sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi (o più esattamente: superindividuali) innanzi al giudice civile ordinario*, in AA. VV., *Le azioni a tutela degli interessi collettivi – Atti del Convegno di studio tenutosi a Pavia nei giorni 11 e 12 giugno 1974*, Padova, 1976, pp. 279 -280; in cui l'A. evidenzia che l'adozione di un sistema di pubblicità dell'atto introduttivo è conseguenza logica e necessaria della peculiarità della situazione sostanziale bisognosa di tutela. Continua poi sottolineando che il sistema di pubblicità è indispensabile per garantire l'effettiva possibilità di partecipazione di tutti i soggetti che vi abbiano interesse, e soprattutto di chi avrebbe potuto proporre disgiuntamente la propria domanda individuale. Essendovi sempre un gran numero di soggetti potenzialmente coinvolti l'A. evidenzia l'impossibilità di ricorrere ai tradizionali mezzi di notificazione e ipotizza quindi (va ricordato che correva l'anno 1974) di utilizzare la notificazione per pubblici proclami. Più recentemente si veda pure R. CAPONI, *La riforma della class action. Il nuovo testo dell'art. 140 bis cod. cons. nell'emendamento governativo*, in www.judicium.it

¹⁶¹ Da questo lato l'aver incentivato l'uso dello strumento informatico abbatte ogni costo di pubblicità per il proponente che dovrà limitarsi al deposito del ricorso visto che il sistema funziona su impulso della cancelleria. Sono numerosi i problemi che si sono riscontrati nelle diverse esperienze giuridiche d'oltreoceano con riguardo alla *notice* e ai costi a carico del proponente. La spesa per l'esecuzione della *notice* nei sistemi in cui vige l'*opt-out* è talmente alta che può comportare in concreto una lesione all'accesso alla giustizia, in particolare se si osservano quelli che sono i principi enunciati in uno storico *leading case*: *Eisen v. Carlise & Jaqueline*, 417 U.S., 1974. In sintesi, l'attore americano aveva iniziato la *class action* presso la Corte Federale Distrettuale nell'interesse di tutti coloro che trattarono, acquistando o vendendo, "odd-lots" nel periodo ricompreso tra il 1 maggio 1962 e il 30 giugno 1966, lamentando che le agenzie di borsa Carlise & Jaqueline e De Coppet & Doromus avevano monopolizzato il mercato degli *odd-lots* portando i titoli ad un sovrapprezzo eccessivamente alto e in contrasto con il *Sherman Act* e con l'*United States Code*. Senza addentrarsi nel merito della questione per cui si rinvia alla ricostruzione di V. VIGORITI, *Interessi collettivi e processo, la legittimazione ad agire*, Milano, 1979, p. 291 e ss., per i profili che qui interessano, il numero elevato di possibili *class member* aveva fatto salire fino a 225.000,00 dollari il prezzo per la notificazione personale dell'atto introduttivo del processo. La questione delle spese venne dapprima risolta dalla Corte Distrettuale, la quale concluse che né la Rule 23 (c) (2), né la *Due Process Clause* esplicitamente sancivano l'obbligo di sostenere una spesa così gravosa sin dalle prime fasi del procedimento.

Essa propose allora uno schema di notificazione articolato in quattro punti: 1. notificazione personale a tutte le agenzie di mediazione della Borsa Valori di New York, ed alle banche di maggiore importanza; 2. notificazione personale ai circa 2000 componenti identificabili che avevano compiuto dieci o più di dieci operazioni su *odd-lots* nel periodo considerato; 3. notificazione personale ad altri 5000 membri scelti a caso; ed infine 4. notificazione a mezzo stampa pubblicata sul *Wall Street Journal* e su altri quotidiani della California e di New York. La Corte calcolò che questo progetto sarebbe venuto a costare circa 21.720 dollari. Per quanto riguarda l'ulteriore problema su come ripartire il costo di tale notificazione, la Corte Distrettuale stabilì che il convenuto avrebbe dovuto farsi carico delle spese di notificazione se l'attore stesso avesse dimostrato, in un giudizio prognostico, che l'azione avrebbe avuto buone possibilità di essere fondata. La Corte Distrettuale stabilì che l'attore aveva "probabilità più che soddisfacenti" di successo finale sul merito e che quindi i convenuti dovevano pagare il 90% delle spese di notificazione. La decisione passò poi alla Corte d'Appello, la quale ribaltò la sentenza in quanto la

invece, la possibile pregiudizievole pubblicità per il convenuto. A prescindere da ciò, la *notice* deve formalmente contenere l'indicazione della natura dell'azione di classe, gli elementi comuni che rilevano ai fini dell'individuazione della classe e anche l'indicazione precisa della classe individuata, oltre, naturalmente, all'indicazione di un termine perentorio per esercitare il proprio diritto di *exit* dal processo, decorso il quale il *class member* sarà vincolato della sentenza resa a valle del processo.

All'*opt-out* si lega, invero, un altro principio cardine della *litigation* americana: la *discovery*. È oramai principio ineludibile quello riguardante l'obbligo delle parti di scambiarsi tutte le informazioni – favorevoli e sfavorevoli – relative al materiale, non solo istruttorio, di una controversia ⁽¹⁶²⁾. Non è difatti un segreto che tutti i *leading cases* in materie molto complesse, avviate nella forma della *class action*, fondano la loro risoluzione su un ampio uso della *discovery* in modo da facilitare, da un lato, il corretto inquadramento e risoluzione degli elementi comuni, dall'altro, la corretta e veritiera emersione di fatti ed elementi conoscitivi che altrimenti potrebbero essere nascosti e non conosciuti dal giudice ⁽¹⁶³⁾.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente processuali, la prima fase delineata dalla *Rule 23* è quella di ammissibilità (*certification*) ⁽¹⁶⁴⁾ in cui il giudice adito, verifica la sussistenza della natura seriale dell'azione, la presenza degli elementi

maggioranza dei giudici mostrò di non condividere la fiducia della Corte Distrettuale nella notificazione a mezzo stampa, e sostenne invece che la *Rule 23* (c) (2) richiedeva la notificazione personale a tutti i membri identificabili. Si ritenne altresì che la Corte Distrettuale non potesse disporre una udienza preliminare sul merito con lo scopo di distribuire le spese di notificazione e che l'intero importo di tali spese dovesse ricadere sull'attore, nella sua qualità di rappresentante dell'intera classe. Infine, la Corte d'Appello concluse che la *class action* proposta non poteva proseguire come tale in quanto eccessivamente complicata (*Rule 23* (b) (3) (D)). Per tutte queste ragioni, la Corte di Appello ordinò che l'azione fosse respinta come *class action*. La prassi americana man mano ha decisamente attenuato il principio affermato in *Eisen*, ammettendo la liceità di forme sempre meno individualizzate, e in quanto tali meno costose, di *notice*, anche là dove doveva garantirsi l'effettività del diritto all'autoesclusione; nella disciplina processuale statale si trovano poi espresse previsioni nel senso che per determinare le modalità con cui effettuare la *notice* il giudice tenga sempre conto del valore delle singole pretese fatte valere con la *class action* (V., per riferimenti, A. GIUSSANI, *La transazione collettiva per i danni futuri: economia processuale, conflitti d'interesse e deterrenza delle condotte illecite nella disciplina delle «class actions»*, in *Foro it.*, 1998, p. 175. In particolare, sulle obiezioni dottrinarie alla *federal consumer class action*, in relazione ai costi e ai benefici, nonché all'accessibilità dei rimedi, v. il celebre saggio di H. B. NEWBERG, *Federal Consumer Class Action Legislation: Making the System Work*, in *Harv. Journal on Legislation*, 1971-1972, p. 217 e ss.

¹⁶² J. Q. WHITMAN, *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty*, in *Yale L. J.*, 2004, p. 1151 ss.

¹⁶³ S. SUBRIN, *Discovery in Global Perspective, Are We Nuts?*, in *DePaul L. Rev.* 2002, p. 311.

¹⁶⁴ R. KLONOFF, *The Future of Aggregate Litigation in the United States*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, B. T. Fitzpatrick e R. S. Thomas (edited by), Cambridge, 2021, p. 72.

comuni tra i membri della presunta classe e verifica l' idoneità del rappresentante. Al termine di questa sommaria verifica, il giudice provvederà a dichiarare la *certification* e aprire così il processo di classe vero e proprio. La *certification* è volta a verificare la sussistenza dei cd. *statutory class certification requirements: numerosity, commonality, typicality and adequacy*. La carenza di uno di questi requisiti – diremmo noi in Italia di rito – comporta l' inapplicabilità della disciplina della *Rule 23* con conseguente non accoglimento della domanda. Ad oggi la giurisprudenza americana, a seguito del caso della *Supreme Court, Wal-Mart v. Dukes* (del 2011) ⁽¹⁶⁵⁾, parrebbe aver reso più rigidi e gravosi i presupposti per ottenere la *certification*. Si è infatti aggiunto, oltre ai quattro tradizionali presupposti per l' ammissibilità dell' azione di classe, anche un quinto elemento: la cd. *ascertainability*. Tale requisito impone al giudice un giudizio prognostico sulla possibilità di individuare in modo oggettivo per identificare i membri della classe e accertare la loro appartenenza alla stessa ⁽¹⁶⁶⁾. Proprio per via dell' impostazione di fondo basata sull' *opt-out* nel processo di classe americano non vi è una suddivisione in fasi processuali distinte. Dopo aver emesso la *certification*, si procede con la *notice* ai *class member*, a seguito della quale, dopo aver stabilizzato il numero di partecipanti, si provvederà alla nomina di un legale che affianchi la classe durante l' intero processo. La trattazione, l' istruzione e la fase di decisione seguono il normale *iter* processuale statunitense con il solo maggior riguardo ai poteri più ampi del giudice, il quale potrà emettere dei provvedimenti in pendenza del giudizio per evitare duplicazioni di prove, imporre comunicazioni per il convenuto in modo da tener aggiornati i membri della classe, imporre condizioni e limiti al rappresentante della classe e raggruppare e trattare questioni processuali simili, in modo da agevolare la conduzione. La sentenza resa al termine del processo vincolerà, necessariamente, tutti i membri della classe e statuirà sulle loro singole posizioni giuridiche.

Ad oggi, seppur, come detto, non vi sia dubbio alcuno sul ruolo sociale della *Rule 23*, occorre sottolineare che la stessa è da tempo affiancata, ed oggi in parte rilevante

¹⁶⁵ A. J. TRASK, *Reactions to Wal-Mart v. Dukes: Litigation Strategy and Legal Change*, in *DePaul L. Rev.* 2013, p. 791; M. SELMI, S. TSAKOS, *Employment Discrimination Class Actions After Wal-Mart v. Dukes*, in *Akron L. Rev.* 2015, p. 803

¹⁶⁶ Per i diversi indirizzi *Mullins v. Direct Dig LLC*, 795 F.3d. 654, 657 (7th Cir. 2015) e *Carrera v. Bayer Corp.*, 727, F.3d. 300, 308 (3rd Cir. 2013). In dottrina si veda il lavoro di G. C. SHAW, *Class ascertainability*, in *Yale L. J.*, 2015, p. 2356 e ss.

assorbita, dalla *multidistrict litigation* (MDL) ⁽¹⁶⁷⁾. Ciò è particolarmente rilevante nel campo delle azioni dirette a tutelare le vittime di illeciti di massa causati dalla circolazione di prodotti industriali, dispositivi medici o farmaci dannosi o pericolosi (nei cd. *product liability mass torts*) ovvero nei casi dei cd. *mass accidents* ⁽¹⁶⁸⁾. Il fenomeno della *multidistrict litigation* è divenuto pian piano così rilevante che si conta che nel territorio degli Stati Uniti quasi il 50% ⁽¹⁶⁹⁾ dei processi civili pendenti dinanzi alle corti federali siano raccolti in MDL ⁽¹⁷⁰⁾. Tra gli altri, alcuni degli accordi transattivi che più di tutti sono divenuti celebri negli scorsi anni, come ad esempio il caso *Volkswagen*, sono il risultato di una *multidistrict litigation* trattata davanti al giudice Breyer di San Francisco ⁽¹⁷¹⁾. In effetti, il ricorso al meccanismo della *class action* per far valere le posizioni soggettive delle vittime di un *mass tort* pone non pochi problemi delicati – esattamente come succede in Italia con riferimento alle posizioni soggettive derivanti da illeciti ambientali – e dimostra come alcune di queste controversie sono totalmente distanti dalle tradizioni modelli che erano solitamente gestiti con la *class action*. Le differenze rispetto ai classici paradigmi della *Rule 23* portano ad un’impossibilità per questi nuovi bisogni di poter essere oggetto delle *class action*, principalmente perché non supererebbero la fase di *certification* così come ad oggi è prevista. In modo particolare, assai di frequente, le nuove controversie mal si conciliano con i requisiti di *predominance* e *commonality* che invece sono tipiche della *Rule 23*. Sempre più di frequente i nuovi illeciti di massa generano posizioni soggettive con uno spiccato carattere individuale, ostativo in concreto della possibilità per il giudice di emettere una sentenza di classe.

¹⁶⁷ Per una visione sul ruolo, funzione e aspetti processuali della *Multidistrict litigation* si veda FEDERAL JUDICIAL CENTER, *Managing Multidistrict Litigation in Products Liability Cases: A Pocket Guide for Transferee Judges*, 2011;

¹⁶⁸ N. TROCKER, *La class action negli stati uniti: lo stato dell’arte*, cit., p. 756.

¹⁶⁹ All’inizio del 2020, il *Judicial Panel on Multidistrict Litigation* ha pubblicato dati statistici che rivelavano che alla fine del 2018, il 51,9% di tutte le cause civili federali pendenti era stato accentrato in MDL. In particolare, delle 301.766 cause civili pendenti nel sistema dei tribunali federali alla fine del 2018, 156.511 erano pendenti in 248 MDL. In percentuale sul numero totale di MDL, le tre categorie principali erano la responsabilità civile da prodotto (32,9%), l’antitrust (24,1%) e le pratiche di vendita (12,1%). Cfr. D. S. WITTENBERG, *Multidistrict Litigation: DOminating the Federal Docket*, in *Litigation news*, American Bar Association, 2020.

¹⁷⁰ Si vedano le riflessioni di E. CHAMBLEE BURCH, *Mass Tort Deals – Backroom Bargaining in Multidistrict Litigation*, in *Cambridge Univ. Press*, 2019; C. B. MUELLER, *Taking a Second Look at MDL Product Liability Settlements: Somebody Needs to Do it*, in *Kansas L. Rev.*, 2017, p. 531.

¹⁷¹ N. TROCKER, *La class action negli stati uniti: lo stato dell’arte*, cit., p. 756.

La *multidistrict litigation* consente, invece, di superare questi ostacoli: non subisce le rigidità della disciplina della *certification*, prevede un requisito attenuato di *commonality* e, grazie alla sua grande flessibilità si rivela più adatta a gestire il contenzioso collegato a quelle fattispecie, sempre più frequenti in relazione allo svolgimento di determinate attività economiche, nelle quali il danno, per il suo stesso modo di prodursi, assume una natura estremamente ampia ⁽¹⁷²⁾. Quanto allo svolgimento del processo la *Section 1407* ⁽¹⁷³⁾ non prevede specifiche regole processuali. Delle disposizioni contenute nelle *Federal Rules of Civil Procedure*, sembrano assumere particolare rilievo le norme in tema di *dismissal* e di *summary judgement* per permettere al giudice di rigettare cause manifestamente infondate ⁽¹⁷⁴⁾. La *MDL* nasce dall'esigenza di ridurre il carico di lavoro dei tribunali distrettuali federali permettendo di riunire temporaneamente davanti ad un unico giudice designato dal *Judicial Panel on Multidistrict Litigation* tutte le cause pendenti “*involving one or more common questions of fact are pending in different districts*”. A valle del trasferimento della causa al giudice individuato, lo stesso nominerà un

¹⁷² J. L. DODGE, *Wrangling the Beast: Creating New Standards and Best Practices For Large and Mass-Tort MDLS*, in *Judicature*, 2015, pp. 32-33; E. F. SHERMAN, *The MDL Model For Resolving Complex Litigation if a Class Action is Not Possible*, in *Tulane L. Rev.* 2008, p. 2205.

¹⁷³ *Section 1407 Federal Rules of Civil Procedure*: “(a) When civil actions involving one or more common questions of fact are pending in different districts, such actions may be transferred to any district for coordinated or consolidated pretrial proceedings. Such transfers shall be made by the judicial panel on multidistrict litigation authorized by this section upon its determination that transfers for such proceedings will be for the convenience of parties and witnesses and will promote the just and efficient conduct of such actions. Each action so transferred shall be remanded by the panel at or before the conclusion of such pretrial proceedings to the district from which it was transferred unless it shall have been previously terminated: Provided, however, That the panel may separate any claim, cross-claim, counter-claim, or third-party claim and remand any of such claims before the remainder of the action is remanded.

(b) Such coordinated or consolidated pretrial proceedings shall be conducted by a judge or judges to whom such actions are assigned by the judicial panel on multidistrict litigation. For this purpose, upon request of the panel, a circuit judge or a district judge may be designated and assigned temporarily for service in the transferee district by the Chief Justice of the United States or the chief judge of the circuit, as may be required, in accordance with the provisions of chapter 13 of this title. With the consent of the transferee district court, such actions may be assigned by the panel to a judge or judges of such district. The judge or judges to whom such actions are assigned, the members of the judicial panel on multidistrict litigation, and other circuit and district judges designated when needed by the panel may exercise the powers of a district judge in any district for the purpose of conducting pretrial depositions in such coordinated or consolidated pretrial proceedings.

(c) Proceedings for the transfer of an action under this section may be initiated by-

(i) the judicial panel on multidistrict litigation upon its own initiative, or

(ii) motion filed with the panel by a party in any action in which transfer for coordinated or consolidated pretrial proceedings under this section may be appropriate. A copy of such motion shall be filed in the district court in which the moving party's action is pending”.

¹⁷⁴ D. G. SMITH, *Resolution of Common Questions in MDL Proceedings*, in *Kan. L. Rev.*, 2017, p. 219 e ss.

avvocato generale (“*lead counsel*”) che sarà colui che gestirà la trattazione e l’istruttoria delle cause riunite. Seppur siano temporaneamente riunite, occorre sottolineare che le cause mantengono la medesima autonomia e indipendenza e le parti restano in ogni caso assistite dal proprio avvocato.

Per quanto attiene, invece, alla fase di trattazione ed istruzione, l’enorme flessibilità dello strumento, permette di variare in relazione alla tipologia di *mass tort* oggetto del contendere. Per far fronte alle diverse esigenze la prassi è venuta affiancando ai tradizionali mezzi della *discovery* statunitense due strumenti: i *plaintiff fact sheets* e i *lone pine orders* ⁽¹⁷⁵⁾. I primi sono una sorta di questionari inviati ai singoli attori per raccogliere sommarie informazioni relative non solo alla portata del danno subito, ma anche sommarie informazioni sulla vittima. Con i *lone pine orders*, invece, le parti attrici vengono chiamate a produrre degli *expert affidavits*, in modo che il giudizio possa proseguire sulle singole questioni di fatto relative al nesso causale relative al singolo diritto soggettivo, dopo aver, preventivamente, accertato la responsabilità di una data condotta plurioffensiva del convenuto e dopo aver anche verificato che la stessa sia stata di per sé idonea ad aver causato una lesione di massa di più diritti soggettivi ⁽¹⁷⁶⁾.

Perno dell’intero modello processuale delineato dalla *multidistrict litigation* riguarda la visibilità e la trasparenza dei flussi informativi. È infatti normalmente previsto di creare un apposito sito internet che consenta alle molte di vittime di seguire e vigilare su quanto avviene in sede di trattazione congiunta, di fronte al giudice o alla corte incaricata della gestione unificata delle cause riunite ⁽¹⁷⁷⁾.

All’esito della fase istruttoria alcune questioni che sono comuni alle vittime vengono rimesse ad un c.d. *bellwether trial*, una sorta di giudizio prognostico o di indirizzo ⁽¹⁷⁸⁾. Le decisioni rese in tali giudizi, che possono essere favorevoli all’una o all’altra delle parti in giudizio, non producono effetti vincolanti. Il loro scopo è di offrire ai contendenti indicazioni orientative su come le cause potrebbero essere decise da una

¹⁷⁵ N. TROCKER, *La class action negli stati uniti: lo stato dell’arte*, cit., p. 760.

¹⁷⁶ N. FREEMAN ENGSTROM, *The Lessons of Lone Pine*, in *Yale L. J.*, 2019, p. 76.

¹⁷⁷ M. H. REDISH, J. M. KARABA, *One Size Doesn’t Fit All: Multidistrict Litigation, Due Process, and the Dangers of Procedural Collectivism*, in *Boston Univ. L. Rev.*, 2015, p. 133; E. CHAMBLEE BURCH, *Monopolies in Multidistrict Litigation*, in *Vand. L. Rev.*, 2017, p. 67.

¹⁷⁸ A. D. LAHAV, *A Primer on Bellwether Trials*, in *Rev. Litig.*, 2018, p. 185; E. FALLON, *Bellwether Trials in Multidistrict Litigation*, in *Tulane L. Rev.*, 2008, p. 2323.

giuria. In pratica, esse servono soprattutto a dare un forte impulso alle trattative, in parte già avviate nel corso della trattazione ed istruzione, dirette al *final global settlement*.

2. La Group Litigation presente nell'ordinamento inglese

Dopo aver analizzato la *class action* nordamericana, lo sguardo ora lo si deve svolgere agli ordinamenti più vicini, geograficamente, al nostro. In particolare, in modo da avere una comparazione con gli ordinamenti più rilevanti nel continente europeo, si procederà analizzando la disciplina delle azioni di classe in Inghilterra, in Francia e in ultimo in Germania.

Partendo con l'analisi dell'ordinamento dei vicini d'oltremania occorre osservare che la disciplina dell'azione di classe si rinviene direttamente nel codice di rito: agli artt. 19.21 e ss. del *Civil Procedure Rules* è difatti disciplinata la *group litigation*. In generale la *group litigation* ⁽¹⁷⁹⁾, esattamente come la *class action* nordamericana e l'azione di classe italiana, è un'azione volta alla tutela risarcitoria di situazioni soggettive seriali comuni ad un ampio numero di soggetti.

In particolare, il sistema inglese della *group litigation* si contraddistingue, del tutto similmente all'azione di classe italiana, per fondarsi sul principio dell'*opting in*, ossia sul principio della volontaria adesione dei titolari della posizione omogenea che vogliono partecipare al processo di classe ⁽¹⁸⁰⁾.

Il principale atto dell'intero sistema della *group litigation* è il cd. *group litigation order* (GLO), ossia il provvedimento del giudice con cui si rileva che la causa instaurata davanti allo stesso abbia dei caratteri, di diritto o di fatto, comuni rispetto a potenziali controversie di altri soggetti.

Verificata la sussistenza di detti requisiti, questa verifica non può che non richiamare alla memoria il filtro di ammissibilità che è stato previsto nella disciplina italiana, il giudice emetterà l'*order* e si darà formalmente avvio al processo di classe ⁽¹⁸¹⁾.

¹⁷⁹ Si veda per una panoramica sulla *group litigation* N. ANDREWS, *Multi-Party Litigation: Fundamental Issues*, in *Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice?*, V. Harsagi, C. H. van Rhee (edited by), 2014, p. 111 e ss.

¹⁸⁰ R. MULHERON, *Some Difficulties with Group Litigation Orders – And Why a Class Action is Superior*, in *Civil Justice Quarterly*, 2005, p. 40 e ss.

¹⁸¹ N. ANDREWS, *English System of Multiparty Litigation*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 160.

La prima differenza rispetto al nostro ordinamento che già fin d'ora si può scorgere riguarda l'oggetto dell'*orders* inglese: gli artt. 19.21 e 19.22 del *Civil Procedural Rules* difatti prevedono che per poter emettere il provvedimento il giudice rilevi delle “*common or related issues of fact or law*”, aprendo dunque l'azione di classe anche a situazioni soggettive che condivido solo mere questioni di fatto. In Italia, a contrario, la connessione impropria sembra essere esclusa dal perimetro del concetto di omogeneità che il legislatore ha deciso di adottare, con la conseguenza che in Inghilterra l'ambito applicativo della *group litigation*, parrebbe essere decisamente più ampio rispetto a quello italiano.

Il GLO produce quale principale effetto quello di istituire un pubblico elenco, all'interno del quale sarà possibile iscriversi per partecipare all'azione di gruppo ⁽¹⁸²⁾. Lo stesso GLO, esattamente come il provvedimento a valle del filtro di ammissibilità italiano, conterrà i criteri per identificare quali siano le situazioni di diritto o di fatto comuni che potranno essere tutelate attraverso il processo. Individuerà il rappresentante della classe e infine, dal momento di emissione del GLO, si dovranno sospendere e riunire le eventuali cause pendenti dinanzi ad altri tribunali differenti rispetto a quello che ha emesso il GLO. Quest'ultimo passaggio è di fondamentale importanza in quanto l'ordinamento inglese prevede una competenza esclusiva del *Court manager*, in modo da poter vincolare tutti coloro che vogliono ottenere tutela per la posizione giuridica iscritta nel registro del *group litigation* attraverso la sola sentenza resa al termine del processo di classe ⁽¹⁸³⁾.

Il pubblico registro viene tenuto dal *Senior Master* e dalla *Law Society* e, come logico che sia, vi sarà un differente registro per ciascun differente processo di classe instaurato.

Le caratteristiche principali del sistema del *Group Litigation Order* inglese possono così sintetizzarsi ⁽¹⁸⁴⁾:

¹⁸² N. ANDREWS, *English System of Multiparty Litigation*, in in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 160.

¹⁸³ R. MULHERON, *Reform of Collective Redress in England and Wales*, 2008, disponibile su www.civiljusticecouncil.gov.uk.

¹⁸⁴ Di medesimo avviso N. ANDREWS, *English System of Multiparty Litigation*, in in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 159; Si veda anche Lord Walker in *Autologic Holdings plc v. Commissioners of Inland Revenue*, in UKHL, 2006, 1 *Appeal Cases Reports*, p. 118.

- i. il GLO si basa su una preventiva e sommaria cognizione giudiziaria in cui, come già rilevato, il giudice adito verifica se la causa possa avere tratti comuni con altre potenziali controversie. Esattamente come il filtro italiano, il giudizio potrà essere puramente prognostico e dovrà fondarsi su indizi da cui trarre la serialità della controversia. Non sono invece in alcun modo richiamati gli ulteriori criteri che invece sono presenti nel nostro ordinamento. Il giudice inglese dovrà, dunque, basarsi solo sull'oggettiva presenza di serialità della lite;
- ii. seconda fase principale del contenzioso di gruppo inglese è quella di adesione. Si è già evidenziato che il legislatore inglese ha aderito al sistema dell'*opt-in*, lasciando, dunque la scelta al singolo componente del gruppo di aderire al processo e restare, infine, vincolato dalla decisione di merito. L'adesione avviene attraverso l'iscrizione nel registro costituito a valle del GLO. Esattamente come in altri ordinamenti, la possibilità di iscrizione è limitata nel tempo e al decorrere di un determinato termine, individuato dallo stesso GLO, sarà preclusa la possibilità di prender parte al processo di classe;
- iii. la trattazione e istruzione avviene secondo le regole di rito inglese, contraddistinte, come tipicamente accade nei Paesi di *common law*, da ampi poteri istruttori e di gestione del giudice. Ogni decisione presa dal giudice in pendenza di causa, vincola tutti gli aderenti al processo;
- iv. medesimo effetto vincolante si ha con riferimento alla sentenza resa a valle del processo. Sia essa una decisione di accoglimento, che dunque provvede all'accertamento della responsabilità del convenuto e alla condanna al pagamento delle singole posizioni soggettive, sia se la sentenza è invece di rigetto nel merito.

Esattamente come nel rito italiano, l'intera disciplina processuale della *group litigation* è incentrata sulla più semplice ed efficiente gestione del processo e i poteri gestionali del giudice sono ispirati alla conduzione rapida della controversia ⁽¹⁸⁵⁾.

¹⁸⁵ Si vedano quanto sottolineato da Lord Wolf, nella causa *Taylor v. Nugent Care Society* (2004), EWCA Civ 51, in *wwkly Law Reports*, p. 1129, in cui si evidenzia come il giudice sia un vero e proprio *manager* dell'intera procedura, in modo particolare il suo operato è volto a rendere l'intero processo più rapido e semplice possibile.

Per quanto riguarda le decisioni che il giudice può emettere in corso di causa, queste possono avere differenti contenuti e normalmente hanno comunque scopo gestorio della procedura. Sono, dunque, molto comuni provvedimenti con cui il giudice nomina il legale di una delle parti come legale principale del gruppo, ovvero provvedimenti con cui si specificano quali siano gli strumenti probatori ammessi nel processo, potendone limitare alcuni per ragioni di tempo e di economia, ovvero, ancora, fissare un termine differente per la presentazione delle domande di iscrizione del registro del gruppo.

Una particolare disciplina è prevista per il caso in cui si verifichino processi paralleli a quello di gruppo. Le ipotesi possono essere ad esempio l'iscrizione dell'adesione al registro in ritardo, ovvero non presentazione dell'adesione. In questi casi, gli stessi aderenti tardivi potranno comunque instaurare la loro azione individuale, esterna alla regolazione del GLO e alle decisioni del processo di classe. La peculiarità propria del sistema inglese, che non si rinviene al contrario in Italia, riguarda la possibilità del giudice dell'azione di gruppo di chiedere una sospensione della lite individuale ovvero ancora prevedere regimi differenziati di condanna alle spese per tutelare il convenuto, il quale avrebbe difficoltà, altrimenti, a difendersi su differenti fronti contemporaneamente ⁽¹⁸⁶⁾.

Come evidenziato da Lord Woolf causa *Taylor v. Nugent Care Society* (2004) quando un insieme di domande soggette a un *Group Litigation Order* procede parallelamente a un'azione individuale (o a una serie di azioni individuali), il procedimento del *Group Litigation Order* dovrebbe avere la priorità. A tal fine, il tribunale può decidere di sospendere (attraverso un provvedimento di “stay”) il processo individuale in attesa dell'esito del processo di gruppo ovvero può decidere, come detto, di prendere particolari decisioni in tema di condanna alle spese legali.

Occorre, infine, segnalare che il sistema del GLO rappresenta in Inghilterra una procedura versatile avente un ampio raggio di utilizzo ⁽¹⁸⁷⁾ e che si è, nella prassi,

¹⁸⁶ N. ANDREWS, *English System of Multiparty Litigation*, in in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 159.

¹⁸⁷ Sono diversi gli ambiti applicativi della disciplina del GLO, generalmente si fa qui riferimento (1) richieste di risarcimento per danni alla persona derivanti da farmaci, (2) accuse di aggressione durante un periodo di disordini all'interno di una (allora) colonia britannica, (3) recupero dell'imposta sulle società;^o e (4) perdita dello sgravio fiscale di gruppo, (5) questioni di diritti (degli azionisti)

caratterizzata spesso per una maggior rapidità rispetto all'alternativa individuale ⁽¹⁸⁸⁾. Seppur vi siano particolari accorgimenti che rendono più effettivo ed efficace il processo di gruppo lo strumento collettivo resta ancora non molto frequente in Inghilterra. Dal 2000 ad oggi, dal sito dei pubblici registri predisposto dal governo inglese, emerge che solo poco più di un centinaio di processi sono stati instaurati nella forma di gruppo e di questi, come accade anche in Nordamerica, molti sono stati conclusi attraverso accordi transattivi ⁽¹⁸⁹⁾.

3. Il modello francese: l'action de groupe

L'azione di classe (*relictus l'action de groupe*) sono state introdotte nell'ordinamento francese a partire dal 2004, subendo negli anni alcune modifiche e implementazioni fino a giungere alla più recente riforma del 2018. *L'action de groupe*, esattamente come qualsivoglia altra azione di classe, ha quale elemento fondamentale lo scopo di tutela di posizioni individuali omogenee e comuni a più soggetti. Al contrario, però, del sistema italiano, in Francia il legislatore ha preferito non dotare l'ordinamento di uno strumento generale che potesse avere ad oggetto posizioni giuridiche appartenenti ai più vari settori. Si è preferito, dunque, disciplinare una azione di classe, inizialmente pensata solo per la tutela dei consumatori, che solo negli anni successivi al suo ingresso si è estesa ad altri settori dell'ordinamento, quale ad esempio: il settore sanitario, il settore della protezione dei dati personali, le norme a tutela delle discriminazioni e infine il settore della tutela ambientale. L'azione di classe francese, introdotta con la l. n. 2014-344 del 17 marzo 2014, c.d. *loi Hamon* (dal nome del Ministro che presentò, il 2 maggio 2013, il relativo *projet de loi*) ⁽¹⁹⁰⁾, è disciplinato agli artt. L423-1 ss. e, per la parte regolamentare (inserita dal decreto n. 2014-1081 del 24 settembre 2014,

¹⁸⁸ L'ex Senior Master della Queen's Bench Division ha dichiarato che nei Group Litigation Orders in cui è stato coinvolto si sono ottenuti risultati o decisioni nella metà o in un terzo del tempo che avrebbe potuto richiedere un normale contenzioso.

¹⁸⁹ Sul caso Buncefield, EWHC, 2008, 2 C.L.C., p. 258, *l'ex Senior Master Turner* ha sottolineato, in una relazione presentata a un seminario di Cambridge nel 2012, che durante il disastro petrolifero Buncefield, il giudice ha previsto una riunione di diverse ore tra i solo avvocati delle varie vittime, in modo da stimolare una linea difensiva comune e ipotesi di accordi idonei a soddisfare tutti. Infine, dopo la prima riunione, il giudice ha nuovamente suddiviso il gruppo in diversi sottogruppi aventi questioni comuni e ha lasciato, nuovamente, che in piena libertà si stimolasse un dialogo.

Questo è un tipico esempio di libertà del giudice nella gestione del procedimento.

¹⁹⁰ B. ZUFFI, *La bonne nouvelle de l'action de groupe. La Francia si dota finalmente di una tutela collettiva risarcitoria-riparatoria a fronte di pregiudizi materiali di massa svincolata dal previo conferimento di formali mandati da parte dei consumatori lesi*, in *Int'l Lis*, 2014, p. 139 e ss.

entrato in vigore il 18 ottobre 2014), agli artt. R423-1 ss. del libro IV del *code de la consommation* (ora la procedura è prevista dagli artt. L623-1 e ss. del *Code de la consommation*).

Solo con le riforme del 2016 ⁽¹⁹¹⁾, prima, e del 2018, poi, l'azione di classe consumeristica ha ampliato il suo ambito applicativo fino a ricomprendere differenti fattispecie. Il legislatore francese, in ogni caso, è rimasto legato ad una disciplina di classe ancorata ad una tassonomia basata su distinte e differenti settori, senza mai provvedere ad una riforma introduttiva di una norma generale ⁽¹⁹²⁾.

Dal punto di vista strettamente processuale l'*action de groupe* si avvicina, con qualche differenza, alla disciplina della nostra precedente versione dell'azione consumeristica, mischiando, esattamente come accaduto in Italia, sia elementi tipici della *class action* americana, sia elementi tipici dei sistemi di *civil law*. In modo particolare, prima significativa previsione riguarda la legittimazione attiva: l'*action de groupe* è esperibile dalle sole associazioni consumeristiche accreditate e rappresentative degli interessi dei consumatori ⁽¹⁹³⁾. L'oggetto del processo di gruppo è del tutto simile a

¹⁹¹ La riforma del 2016 con la *Loi de modernisation de la justice* ha consentito di raggiungere una maggiore e ben più significativa portata applicativa dell'azione di classe. Il fulcro della novella risiede nell'art. 60: "*Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire:*

a) 1° *L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations;*

b) 2° *L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail;*

c) 3° *L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement;*

d) 4° *L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique;*

e) 5° *L'action ouverte sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés*". Nell'articolo viene sancito che fatte salve le disposizioni particolari previste per ciascuna di queste materie, le norme contenute nella sezione dedicata all'azione collettiva si applicheranno alle azioni dinanzi all'organo giudiziario: a) sulla base della legge n. 2008-496 del 27 maggio 2008 in adeguamento al diritto comunitario, la *class action* è applicabile alla lotta contro le discriminazioni; b) può essere avviata sulla base degli articoli da L. 1134-6 a L. 1134-10 del codice del lavoro; c) la disciplina dell'*action de groupe* può essere applicata grazie all'articolo L. 142-3-1 al diritto dell'ambiente; d) l'azione potrà essere avviata sulla base del capitolo III del titolo IV del libro I della prima parte del codice della sanità pubblica; infine e) l'azione collettiva potrà essere avviata sulla base dell'articolo 37 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle libertà. Quest'ultimo punto contiene la grande portata applicativa in quanto consente di agire in gruppo nei confronti di un soggetto, nel momento in cui vi sia una lesione delle libertà, che com'è noto, trattasi di un concetto assai vario e ampio che permette, di fatto, l'applicazione dell'azione di classe per qualsivoglia controversia proponibile nel territorio francese.

¹⁹² M. J. AZAR, V. MAGNIER, *Class action à la française*, in in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 251.

¹⁹³ A. BIARD, R. AMARO, *Resolving mass claims in France: toolbox & experience*, in *RILE-BACT*, 2016, p. 13.

quello previsto in Italia sotto la vigenza della precedente disciplina e, dunque, l'azione di gruppo francese sarà volta ad ottenere tutela verso una lesione patrimoniale subita da un gruppo di consumatori che versino in una situazione identica o simile, in quanto lesi dal medesimo inadempimento di obbligazioni contrattuali o legali da parte di uno o più imprenditori o professionisti in relazione alla vendita di beni o all'erogazione di servizi o ad una condotta anticoncorrenziale ⁽¹⁹⁴⁾.

Per quanto riguarda il processo di gruppo questo può essere suddiviso in due differenti fasi: la prima volta ad accertare la responsabilità in capo al convenuto, mentre la seconda, eventuale solo in caso di accoglimento della domanda, è orientata al coordinamento, alla liquidazione e all'esecuzione delle pretese risarcitorie nei confronti dei membri della classe. Fin dall'atto introduttivo l'associazione di categoria dovrà necessariamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. L623-3, dovrà dar prova della sua registrazione e individuare i caratteri di omogeneità serialità che possiede la causa instaurata. La prima fase del processo è concepita sia come fase di ammissibilità (*recevabilité*), sia, anche, come fase merito dello stesso. Il giudice dovrà quindi verificare che l'associazione sia legittimata, che la causa abbia rilevanza collettiva (verificando che le fattispecie oggetto della domanda dell'associazione abbiano i caratteri di identità e omogeneità) e che siano rispettate le tradizionali condizioni di rito, in seguito procederà con l'accertamento della responsabilità del convenuto. Solo all'esito di questa fase, con l'emanazione della sentenza di merito, si aprirà la seconda fase di adesione e di liquidazione del danno già individuato. Sarà, dunque, la medesima sentenza di accoglimento che individuerà quali danni saranno suscettibili di risarcimenti con la conseguenza di individuare la classe di possibili consumatori danneggiati. Sempre con la sentenza di merito il giudice disporrà idonee forme di pubblicità, a carico del convenuto, con cui dare informazione dei criteri e degli elementi per aderire. Oltre all'individuazione dei soggetti la sentenza conterrà anche un termine (art. L623-8 ⁽¹⁹⁵⁾) per le adesioni a valle della sentenza. Il termine così

¹⁹⁴ S. GUINCHARD, *L'action de groupe en procédure civile française*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1990, p. 599 e ss.

¹⁹⁵ Art. L623-8 *code de consommation* "Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au

indicato, individuato tra un minimo di due mesi e un massimo di sei mesi, circoscriverà il perimetro del risarcimento e, una volta decorso, aprirà la liquidazione vera e propria. La procedura di adesione, le cui modalità sono indicate nella stessa sentenza, è parificata dall'art. L623-9 al conferimento del mandato all'associazione che dato avvio alla causa. Infine, con riferimento alla fase di liquidazione, occorre evidenziare che sono le parti a fissare l'importo che il professionista dovrà risarcire al singolo membro della associazione, importo, questo, che sarà necessariamente vincolato a quanto stabilito dalla sentenza di merito ⁽¹⁹⁶⁾. Sarà dunque il giudice a fissare criteri, modalità, limiti e termini entro cui le parti potranno quantificare il danno per ciascun componente ⁽¹⁹⁷⁾. Già da questa sintetica analisi della disciplina positiva si comprende come lo strumento di classe francese abbia caratteri analoghi alla disciplina degli artt. 840-*bis* c.p.c., in particolar modo con riferimento al sistema di *opt-in* e alla possibilità di aderire *post* sentenza di merito. Per il resto l'ordinamento francese vincola l'iniziativa alle sole associazioni e non prevede finestre di adesioni diverse da quelle individuate dal giudice stesso.

In ogni caso, occorre anche sottolineare che l'ordinamento francese affianca all'*action de groupe* anche la versione *simplifiée* prevista dagli artt. L623-14 e ss. Questa procedura semplificata elimina la fase di adesione ⁽¹⁹⁸⁾, eliminando, dunque, il sistema dell'*opt-in* per prevedere dunque una decisione vincolante per tutta la classe con la possibilità solo di rifiutare il risarcimento del danno. L'art. L623-14 ⁽¹⁹⁹⁾ prevede infatti che, se l'identità e il numero dei consumatori lesi sono noti e questi hanno subito un danno di uguale ammontare, il giudice, dopo essersi pronunciato sulla responsabilità del convenuto, può ordinare a quest'ultimo di risarcirli direttamente e individualmente, nel termine e secondo i termini e le condizioni fissati nella sentenza.

professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 623-13".

¹⁹⁶ L. COPPO, *L'azione di classe «alla francese»*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2014, p. 929 e ss.

¹⁹⁷ M. J. AZAR, V. MAGNIER, *Class action à la française*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 254.

¹⁹⁸ M. J. AZAR, *French group actions: between tradition and modernity*, in *European Journal of Consumer law*, 2020, p. 233.

¹⁹⁹ Art. L623-14 *code consommation* "Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe".

3.1 L'action de groupe e il diritto all'ambiente

Come si è detto, il legislatore francese ha ampliato la disciplina consumeristica ad altri settori, inserendo l'*action de groupe* nella disciplina speciale dei singoli settori ove essa trova applicazione. In dettaglio, per i fini del presente lavoro, si deve concludere la disamina comparatistica analizzando l'impatto delle azioni di gruppo sul diritto dell'ambiente e sul diritto alla salubrità di esso, materia che per la sua connotazione e natura si presterebbe ad essere terreno favorevole per l'utilizzo dello strumento di tutela di classe. L'articolo L. 142-3-1 *Code de l'environnement français* ⁽²⁰⁰⁾ prescrive che due o più persone fisiche, le quali si trovino nelle medesime condizioni e subiscano un pregiudizio individuale derivante da una condotta lesiva dell'ambiente dalla stessa persona, che abbia anche violato obblighi legali o contrattuali, possano promuovere l'azione di gruppo presso un giudice civile o amministrativo. Al tempo in cui si scrive non parrebbe essere stata intrapresa alcuna azione di gruppo in materia ambientale. Le ragioni del fallimento di questo strumento non sono chiaramente individuate dalla missione. Il vero problema, come sottolineato da alcune associazioni ambientaliste, come ad esempio la *France Nature Environnement* (FNE), riguarda i grossi rischi economici che subirebbe un'associazione che decide di instaurare un'azione di gruppo. Le enormi spese, il forte rischio che l'azione di classe non susciti l'interesse sperato tra gli aderenti e la macchinosità del processo portano quale naturale conseguenza che poche associazioni investano su questo strumento. Al contrario del modello nordamericano, in Francia (esattamente come in Italia), la *class action culture* non si è ancora diffusa tra le varie categorie sociali e sovente viene ancora vista come

²⁰⁰ Art. L142-3-1 "I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI^e siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article. II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins. IV. - Peuvent seules exercer cette action:
1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1".

una perdita di tempo e soldi (²⁰¹). A ciò si aggiunga che, sempre al contrario degli USA, i grossi studi legali francesi spesso preferiscono, perché più remunerativo, schierarsi dalla parte degli inquinatori, non contribuendo allo sviluppo della materia. In assenza di una ricca casistica giurisprudenziale è certamente più comprendere i reali problemi applicativi delle norme. Da questo punto di vista, l'ordinamento francese e quello italiano, purtroppo, sono allineati.

4. L'ordinamento tedesco e le azioni collettive

Occorre fin da subito premettere che in Germania, al contrario dei Paesi poc'anzi esaminati, non esiste nessuno strumento processuale che può essere paragonato, nemmeno in via generica, alla *class action* nordamericana. Da sempre, sia nel mondo accademico, sia nel mondo politico, vi è una forte diffidenza verso tale strumento

²⁰¹ In Italia, soprattutto negli ultimi anni, è giusto il caso di osservare che sono stati introdotti alcuni processi di classe di particolare rilevanza. Si veda, ad esempio, il celebre caso cd. Dieselgate, introdotto a valle dello scandalo che aveva visto coinvolte Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen Group Italia S.p.A. Recentemente, la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, pronunciata il 16 novembre 2023, ha parzialmente modificato la nota decisione del Tribunale di Venezia del 7 luglio 2021. Quest'ultima aveva condannato Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen Group Italia S.p.A. a risarcire ciascuno dei 67.920 aderenti alla *class action* (introdotta sotto la vigenza dell'art. 140-bis cod. consumo) con un importo di 3.300 euro, per i danni economici e non patrimoniali subiti a causa dell'installazione, sui veicoli con motori EU5 Tipo EA 189, di un dispositivo progettato per alterare i valori delle emissioni di ossidi di azoto (NOX), non conformi agli standard di omologazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 715/2007. Nella prima fase del giudizio, ai membri della classe era stato riconosciuto un risarcimento di 3.000 euro, calcolato sulla base del sovrapprezzo pagato per l'acquisto di vetture vendute come conformi alla normativa Euro5, ma che in realtà non rispettavano tali requisiti. Inoltre, la casa automobilistica e la sua controllata italiana erano state condannate a versare ulteriori 300 euro a ciascun aderente, a titolo di risarcimento per il danno morale subito a causa della loro condotta illecita, riconducibile al reato di frode in commercio ai sensi dell'art. 515 c.p. Tale importo era stato determinato applicando per analogia i criteri utilizzati dal Tribunale di Venezia per il calcolo del danno morale in relazione al danno biologico, ritenendo equo riconoscere una somma pari al 10% del risarcimento previsto per il danno patrimoniale, quale compensazione per il disagio e le preoccupazioni derivanti da tale inganno.

I giudici di secondo grado, pur confermando in maniera netta l'illiceità della condotta plurioffensiva addebitata alle due imprese, hanno ritenuto non provata l'esistenza e l'entità dei nocuenti patrimoniali lamentati dalla parte attrice e hanno quindi azzerato il capo condannatorio con riguardo a quella voce risarcitoria, lasciando al contrario intatta la liquidazione del danno non patrimoniale patito dagli aderenti. Sul punto cfr. App. Venezia 16 novembre 2023, n. 2260, in *Resp. civ. prev.*, 2024, p. 902, con nota di F. MOLINARO, *Il secondo atto della saga "dieselgate": il "vorrei ma non posso" della Corte d'appello di Venezia*, nonché in *Foro it.*, 2024, p. 286, con nota di A. PALMIERI - R. PARDOLESI, *Adagi veneziani (ed emissioni truccate): come ridimensionare il dieselgate all'italiana*; in *Giur. it.*, 2024, p. 1348, con nota di B. ZUFFI, *Scandalo dieselgate e azione di classe: decurtati dei danni patrimoniali i risarcimenti riconosciuti ai consumatori italiani*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, p. 25, con nota di B. DE SANTIS, *La scomparsa del danno patrimoniale nel dieselgate. La Corte d'appello di Venezia e l'esito infelice della class action italiana*. E, per gli sviluppi successivi, B. SASSANI - A.D. DE SANTIS, *Cosa resterà dell'accordo che chiude il c.d. dieselgate?*, e A. PALMIERI - R. PARDOLESI, *Le incerte virtù del dieselgate. E un esame di coscienza della responsabilità civile*, entrambi in *Foro it.*, 2024,, rispettivamente pp. 295 e 302.

d'oltreoceano ⁽²⁰²⁾. Le ragioni di questa diffidenza possono essere suddivise in tre differenti gruppi di argomentazioni: la prima e più tradizionale è quella basata su presunte o percepite violazioni del diritto costituzionale, nel senso che un contenzioso di classe sarebbe incompatibile con i principi fondamentali riguardanti la tutela di un diritto individuale ⁽²⁰³⁾. La seconda, più recente, argomentazione fonda invece le proprie radici su un discorso socioculturale ⁽²⁰⁴⁾: al contrario del Nordamerica, dove la *class action* è un fenomeno che si lega alla lotta sociale, i Paesi di *civil law* sono più orientati ad una "lotta sociale" che orienti il potere democratico legislativo. Non è, dunque, possibile, almeno secondo questa tesi, importare uno strumento processuale così orientato e variabile a seconda del mercato o degli interessi sociali ⁽²⁰⁵⁾.

Infine, la terza e ultima argomentazione arriva dalle associazioni di categoria e dai grossi industriali tedeschi. Da diversi anni, infatti, si è assistito ad una vera e propria, oltreché costante, attività di *lobbying* da parte di associazioni di industriali e altri rappresentanti del mondo economico produttivo tedesco, volta a dipingere l'immagine dell'azione di classe statunitense come una azione tipicamente abusiva e di spreco di risorse economiche ⁽²⁰⁶⁾.

Tuttavia, una gran parte della dottrina tedesca ⁽²⁰⁷⁾ sottolinea come le argomentazioni *contra* le azioni di classe sono ormai superabili e invero assai deboli. L'argomento basato sul diritto costituzionale è particolarmente debole per quanto riguarda le azioni di classe basate sul sistema dell'*opt-in*. Come si è visto anche con riguardo all'ordinamento italiano, l'esercizio dell'*opt-in* è del tutto paragonabile all'esercizio di

²⁰² R. CAPONI, *Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile: esperienze tedesca e italiana a confronto*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2007, p. 1229 e ss.

²⁰³ S. GUINCHARD, *Une «class action» à la française?* in *Rec. Dalloz* 2005, n. 32, 2180 ss.; W. RECHBERGER, *Importware Class Action?, Über die Grenzen der Vereinbarkeit eines amerikanischen Rechtsinstituts mit dem österreichischen Zivilprozess-System*, in *Festschrift Krejci*, Wien, 2002, p. 1831.

²⁰⁴ R. STURNER, *Das Zivilrecht der Moderne und die Bedeutung der Rechtsdogmatik*, in *Juristenzeitung*, 2012, p. 19 e ss.

²⁰⁵ A. BRUNS, *Instrumentalisierung des Zivilprozesses im Kollektivinteresse durch Gruppenklagen*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2018, p. 2753, in cui l'Autore sottolinea come la *class action* americana sia troppo orientata dal mercato e non abbia dunque le caratteristiche tipiche di uno strumento processuale secondo le tradizionali categorie europee.

²⁰⁶ Si veda ad esempio il documento pubblicato dalla Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), uno dei gruppi industriali più importanti di Germania, in cui la stessa società sottolinea le notevoli problematiche che una legge introduttiva di uno strumento di classe potrebbe portare. Cfr. BDI, *Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungklage*, del 7 giugno 2018.

²⁰⁷ Si veda sul punto A. HALFMEIER, *Collective Litigation in German Civil Procedure*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 233 e ss.

un'azione volta alla tutela di un proprio diritto individuale. A ciò si aggiunga che l'*opting in* non sostituisce mai il diritto di azione, il quale rimane in ogni caso di titolarità del soggetto. Quest'ultimo quindi sarà pienamente libero di scegliere di agire in via individuale ovvero aderire al processo di classe.

La seconda e la terza argomentazione sono, secondo quanto rilevato, maggiormente suggestive ma non si poggiano su nessun fondamento giuridico. La differenza stessa di cultura dei due ordinamenti renderebbe ovvia una applicazione relativa della *class action* americana, senza possibilità, dunque, di importare lo strumento processuale in modo del tutto decontestualizzato. Come si è avuto modo di sottolineare nel capitolo precedente, l'inserimento di uno strumento di classe giova all'economia, non solo processuale, di un Paese. Creare un ordinamento processuale competitivo porta quale immediata conseguenza un maggior numero di investimenti nel Paese. Esattamente contrario a quanto invece sembrano prospettare le varie *lobby* industriali tanto spaventate dalla *class action*.

Tuttavia, seppur vi sia forte dibattito sull'introduzione di un modello di classe, l'ordinamento tedesco prevede qualche forma di processo collettivo volto alla tutela di un interesse sovraindividuale. Come già ricordato, il processo collettivo si distingue tradizionalmente dall'azione di classe per diverse caratteristiche proprie dei due strumenti. Basti qui brevemente ricordare che l'azione di classe ha ad oggetto diritti individuali che hanno carattere di serialità, mentre l'azione collettiva ha ad oggetto la tutela di un interesse sovraindividuale.

L'ordinamento tedesco conosce, dunque, tre differenti forme di azione collettiva: una prima, più antica e utilizzata che è la *Verbandsklage*, una forma di azione rappresentativa prevista nei settori del diritto della concorrenza e della tutela dei consumatori.

Una seconda, introdotta a partire dal 2005, la *Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz*, abbreviata in *KapMuG*, utilizzabile in materia di mercati finanziari e, infine, un terzo modello di azione rappresentativa, il *Musterfeststellungsklage* che è stato introdotto nel 2018 come diretta conseguenza dello scandalo delle emissioni della Volkswagen (ora del tutto ricompreso nella legge di recepimento della nuova direttiva (EU) 2020/1828).

Con riferimento alla *Verbandsklage* ⁽²⁰⁸⁾, i soggetti legittimati attivi sono solo le associazioni che hanno ad oggetto la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori. I requisiti per l'attribuzione della legittimazione per le azioni associative sono oggi regolati, principalmente, nella *Unterlassungsklagengesetz*. La legittimazione ad agire è riconosciuta a determinate associazioni ed enti, che per esercitare l'azione necessitano di essere iscritti in registri nazionali ⁽²⁰⁹⁾.

L'art. 4 dell'*Unterlassungsklagengesetz* (UKlaG) ⁽²¹⁰⁾ stabilisce alcuni specifici requisiti idonei a limitare il numero di enti qualificati. Ad esempio, è previsto che per poter essere iscritti nel registro l'associazione di consumatori debba avere almeno settantacinque membri, debba essere stata fondata da più di un anno e debba avere un certo numero minimo di personale e di organizzazione in modo da poter servire l'interesse dei consumatori, non solo con azioni legali, ma anche con servizi di consulenza e di altro tipo.

Con riferimento all'ambito di applicazione della *Verbandsklage* esistono tre principali settori del diritto civile in cui l'azione rappresentativa può essere esperita. In primo

²⁰⁸ P. ROTT, A. HALFMEIER, *Reform of the Injunctions Directive and Compensation for Consumers*, 2018, disponibile www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-022_reform_of_the_injunctions_directive_and_compensation_for_consumers.pdf.

²⁰⁹ A. HALFMEIER, *Collective Litigation in German Civil Procedure*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 237.

²¹⁰ Art. 4 UKlaG: "Das Bundesamt für Justiz führt eine Liste der qualifizierten Verbraucherverbände und veröffentlicht sie in der jeweils aktuellen Fassung auf seiner Internetseite.

(2) Ein eingetragener Verein, zu dessen satzungsmäßigen Aufgaben es gehört, Interessen der Verbraucher durch nicht gewerbsmäßige Aufklärung und Beratung wahrzunehmen, wird auf seinen Antrag in die Liste eingetragen, wenn

1. er mindestens drei Verbände, die im gleichen Aufgabenbereich tätig sind, oder mindestens 75 natürliche Personen als Mitglieder hat,

2. er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens einem Jahr im Vereinsregister eingetragen ist und ein Jahr seine satzungsmäßigen Aufgaben wahrgenommen hat,

3. auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit sowie seiner personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung gesichert erscheint, dass er

a) seine satzungsgemäßen Aufgaben auch künftig dauerhaft wirksam und sachgerecht erfüllen wird und
b) seine Ansprüche nicht vorwiegend geltend machen wird, um für sich Einnahmen aus Abmahnungen oder Vertragsstrafen zu erzielen,

4. den Mitgliedern keine Zuwendungen aus dem Vereinsvermögen gewährt werden und Personen, die für den Verein tätig sind, nicht durch unangemessen hohe Vergütungen oder andere Zuwendungen begünstigt werden.

Es wird unwiderleglich vermutet, dass Verbraucherzentralen sowie andere Verbraucherverbände, wenn sie überwiegend mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, diese Voraussetzungen erfüllen.

(3) Die Entscheidung über den Eintragungsantrag ist dem Antragsteller zuzustellen. Auf der Grundlage einer wirksamen dem Antrag stattgebenden Entscheidung ist der Verein unter Angabe des Namens, der Anschrift, des zuständigen Registergerichts, der Registernummer und des satzungsmäßigen Zwecks in die Liste einzutragen.

(4) Auf Antrag erteilt das Bundesamt für Justiz einem qualifizierten Verbraucherverband, der in der Liste eingetragen ist, eine Bescheinigung über ihre Eintragung".

luogo, il processo collettivo può essere instaurato in caso di violazioni riguardanti la concorrenza sleale, ad esempio nel caso di pubblicità ingannevole e altre pratiche commerciali scorrette. In secondo luogo, l'azione collettiva trova applicazione anche nel caso di responsabilità del professionista per l'inserimento di clausole vessatorie o in violazione di legge all'interno di modelli e formulari contrattuali *standard*. Le disposizioni per tale disciplina sono state negli anni trasfuse nel codice civile tedesco e ora trovano spazio nel § 1 UKlaG. Tale forma di azione, tuttavia, non avendo ad oggetto le singole posizioni soggettive lese, è volta solo all'eliminazione delle clausole abusive ovvero alla cessazione delle condotte lesive della concorrenza ⁽²¹¹⁾.

Come detto, la seconda forma di azione collettiva prevista nell'ordinamento tedesco è prevista dal *Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG)*, un modello di contenzioso collettivo diverso dal *Verbandsklage*, il cui inserimento nell'ordinamento tedesco può essere spiegato solo da specifiche circostanze storiche. Nel 2003, una causa per responsabilità da prospetto contro Deutsche Telekom AG ⁽²¹²⁾ ha comportato la lesione patrimoniale di migliaia e migliaia di azionisti, i quali hanno immediatamente agito per la tutela in via individuale, paralizzando in concreto il sistema giudiziario tedesco. La situazione economica e la forte tensione dei tribunali di quegli anni hanno portato al legislatore a pensare allo strumento del KapMuG.

Il modello delineato dal KapMuG ⁽²¹³⁾ non è inquadrabile propriamente tra le forme di processo collettivo, in quanto lo stesso non si sostituisce alle azioni individuali ma, al contrario, è una forma di semplificazione processuale per azioni individuali già pendenti. Il legislatore tedesco ha difatti individuato uno strumento utile ai soli fini dell'economia processuale senza invece aver inteso un procedimento speciale, come, ad esempio è stato fatto in Italia. A fronte di plurime azioni individuali aventi caratteri comuni, il giudice di *prime cure* potrà, dopo aver accertato l'esistenza di questioni comuni a tutte le controversie, rimettere la decisione delle sole questioni comuni al

²¹¹ A. HALFMEIER, *Collective Litigation in German Civil Procedure*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 236.

²¹² Per una panoramica sulla controversia e sugli effetti sull'ordinamento tedesco, si veda A. HALFMEIER, *Litigation without end? The Deutsche Telekom case and the German approach to private enforcement of securities law*, in *Class Actions In Context*, Hensler, Hodges & Tzankova (edited by), 2016, p. 279 e ss.

²¹³ A. STADLER, *Developments in Collective Redress: What's new in the new German KapMuG*, in *European Business Law Review (EBLR)*, 2013, p. 731.

giudice superiore (²¹⁴). A valle della decisione sulle questioni comuni il giudice inizialmente adito procederà con la sentenza di merito per il singolo processo dinanzi a lui instaurato. Poiché il KapMuG si basa sull'instaurazione di plurime azioni individuali, non vi sono requisiti particolari in tema di legittimazione ad agire, in quanto la stessa apparterrà ai singoli soggetti titolari del diritto di cui si chiede tutela. Nella procedura avanti il giudice superiore, tuttavia, la parte che rappresenterà la collettività viene selezionata dal tribunale in base a criteri quali l'adeguatezza e l'idoneità a tutelare l'interesse collettivo della pluralità dei soggetti coinvolti. Tale forma di tutela, proprio per il fatto che sia nata per risolvere un problema *ad hoc* riguardante una pluralità di azionisti, trova la sua applicazione nel solo settore del mercato di capitali, fornendo dunque uno strumento utile per tutti i casi di lesioni degli azionisti (²¹⁵).

È da ultimo il caso di evidenziare che la procedura prevista dal KapMuG non è né di *opt-out*, né di *opt-in*, ma è, invero, una procedura obbligatoria per tutti i soggetti coinvolti. Sia l'attore che il convenuto di una causa se è a conoscenza che sono pendenti, durante il corso del loro processo, dieci o più processi vertenti su questioni di fatto o di diritto comuni agli stessi, possono chiedere al giudice di utilizzare il processo delineato dal KapMuG. Il giudice, dunque, procederà a definire quali sono le questioni comuni e rimetterà le stesse al giudice di grado superiore in attesa che quest'ultimo fornisca una soluzione delle questioni allo stesso rimesse. Con il provvedimento di rimessione delle questioni al giudice superiore si sospendono tutte le ulteriori controversie che per essere risolte dipendono dalla risoluzione delle questioni rimesse. Le parti non possono, quindi, evitare di partecipare alla procedura così delineata. Il motivo di questo approccio molto rigoroso è che, data la sua storia, il KapMuG mira principalmente ad un'efficienza giudiziaria che altrimenti non potrebbe esservi.

Infine, con riferimento alla terza forma di azione collettiva, la disciplina del *Musterfeststellungsklage* (²¹⁶), occorre evidenziare che la direttiva (UE) 2020/1828

²¹⁴ A. HALFMEIER, *Collective Litigation in German Civil Procedure*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 238; ID, *Auswahl und Funktion des Musterklägers im Kapitalanleger-Musterverfahren*, in *Zip Zeitschrift Für Wirtschaftsrecht*, 2016, p.1705.

²¹⁵ A. STADLER, *Developments in Collective Redress*, cit., p. 731.

²¹⁶ Esattamente come il KapMuG, il *Musterfeststellungsklage* è stato introdotto dal legislatore a valle di una controversia di particolare rilievo nazionale. Nell'autunno del 2015 a causa dello scandalo delle

sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ha portato alla totale abrogazione della disciplina degli artt. 606 e ss. del Codice di procedura civile tedesco (ZPO), i quali prevedevano, appunto la disciplina della *Musterfeststellungsklage*. Ad oggi, dunque, l'azione collettiva tedesca è basata sulla disciplina positiva del *Verbandsklage*, così come modificata dalla legge attuazione (pubblicata in Gazzetta ufficiale federale 2023, n. 272 del 12 ottobre 2023).

In conclusione, la Germania è dunque sprovvista di una disciplina generale o di settore di forte ispirazione americana come invece è quella di recente introdotta nell'ordinamento italiano.

emissioni *Volkswagen*, la più grande casa automobilistica tedesca, negli Stati Uniti sono state avviate rapidamente diverse *class action*, la maggior parte delle quali è stata risolta davanti al giudice *Breyer* a San Francisco. La questione negli Stati Uniti si è risolta con una certa rapidità, portando il colosso tedesco a stipulare accordi transattivi con le vittime d'oltreoceano. Questa scelta di *Volkswagen*, isolata al solo Nordamerica, ha portato rapidamente nuova luce sul dibattito di introdurre strumenti analoghi alla *class action* anche in Germania. Nel contesto di questa discussione giuridica e politica, il Ministero Federale della Giustizia ha elaborato una proposta per un nuovo modello processuale in cui si sintetizzavano alcuni aspetti tipici del processo collettivo già presente e altri elementi tipici del KapMuG. A valle di tale discussione il Parlamento tedesco ha promulgato la *Musterfeststellungsklage* nel 2018 inserendolo, agli artt. 606 e ss. del Codice di procedura civile tedesco (ZPO),

CAPITOLO III
AMBIENTE E CLIMA: NOZIONI, ASPETTI PROCESSUALI E PROBLEMATICHE
APPLICATIVE

1. Lo scopo dell'indagine; 2. Premessa: le ragioni della ricerca; 3. Cenni sul concetto di ambiente; 4. Il contenzioso ambientale; 4.1. Il danno ambientale: nozione; 4.2. Il risarcimento del danno ambientale; 5. Un breve inquadramento generale: il problema del clima; 6. Il contenzioso climatico; 6.1 Il fenomeno internazionale della climate change litigation; 6.2 Il contenzioso climatico: aspetti processuali; 6.3 I leading cases in materia climatica; 7. La risposta insoddisfacente e il possibile nuovo concetto di soggettività; 7.1 Alcuni casi di sperimentazione di nuove forme di soggettività.

1. Lo scopo dell'indagine.

Analizzato lo strumento processuale dell'azione di classe italiana, e così la disciplina strumentale alla tutela di situazioni giuridiche sostanziali ⁽²¹⁷⁾, occorre ora chiedersi se questo può essere concretamente adoperato per ottenere tutela di situazioni giuridiche sostanziali che attengono all'ambiente e al clima.

L'obiettivo è quello di verificare se l'azione di classe disciplinata nel nostro ordinamento sia idonea ad essere “strumentale” all'accertamento e alla tutela delle situazioni giuridiche che ineriscono – restiamo per un momento ancora generici in proposito - al clima ed all'ambiente. In caso contrario si procederà, nel capitolo che segue, a ipotizzare forme di tutela alternative a quella di classe, riflettendo su possibili scenari futuri.

Il presente capitolo sarà dunque incentrato sullo studio critico della nozione di ambiente e clima, al precipuo fine di indagarne i profili di soggettivizzazione, poiché l'azione di classe come modellata dal legislatore italiano è funzionale pur sempre a tutelare situazioni giuridiche soggettive

²¹⁷ Sulla tradizionale concezione della norma processuale quale norma strumentale, si vedano le pagine di F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1926, p. 151 ss., p. 191 ss.

2. Premessa: le ragioni della ricerca

“Il tema dell’ambiente è semplicemente affascinante se si voglia studiare il diritto non nella sua staticità ma in quella dinamicità che ne costituisce in effetti la essenza e il valore”⁽²¹⁸⁾.

La dinamicità citata da Benvenuti è proprio quella che oggi giorno contraddistingue il panorama giuridico italiano e internazionale e quella che fonda le ragioni di questa ricerca. Ragioni, quindi, che provengono e sono diretta conseguenza della dinamicità e dell’evoluzione della società stessa.

Il sempre più marcato interesse geopolitico all’ambiente naturale e al clima ha avuto una naturale ricaduta nei sistemi normativi internazionali e nazionali, con l’elaborazione di principi condivisi sia di fonte convenzionale, sia nazionale. I sistemi giuridici si sono evoluti anche attraverso la previsione di meccanismi sanzionatori, al ristoro dei danni ambientali e climatici, alle tecniche processuali per la loro tutela e alla allocazione di risorse da parte degli Stati secondo una logica trasversale che contraddistingue la giustizia ambientale e climatica. La materia, proprio perché aspira all’autocenservazione del pianeta, è per sua natura trasversale ⁽²¹⁹⁾, coinvolgendo il coordinamento tra giustizia civile, amministrativa e penale, e l’attività amministrativa delle autorità pubbliche, degli enti esponenziali, degli organi di mediazione, dei singoli cittadini, dei tribunali d’opinione e di tutti coloro che ne sollecitano la discussione ⁽²²⁰⁾.

In via di principio, è opinione assai diffusa che la tutela dell’ambiente sia da annoverarsi tra i valori fondamentali dell’ordinamento, in quanto condizione

²¹⁸ F. BENVENUTI, *Studi dedicati ai problemi dell’ambiente*, in *Archivio giuridico*, 1982, p. 255.

²¹⁹ Definisce l’ambiente con la locuzione “materia trasversale” Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407, in *Giur. it.*, 2003, p. 101 ss., con nota di C. SARTORETTI, *La tutela dell’ambiente dopo la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione: valore costituzionalmente protetto o materia in senso tecnico?*; cfr. anche P. MADDALENA, *La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell’ambiente*, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, p. 5 ss. L’eterogeneità del diritto ambientale è sottolineata anche da M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune*, Torino, 2007, p. 18 ss., nonché dalle sempre attuali considerazioni di S. GIANNINI, *Ambiente, Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 15 ss.

In dottrina si fa ricorso alla definizione di “sistema a tre uscite” proprio con riferimento alla commistione fra i poteri giurisdizionali nella materia dell’ambiente, cfr. M. P. GIRACCA, *Danno ambientale*, in Ferrara - Sandulli (a cura di), *Trattato di diritto dell’ambiente*, Milano, 2014, p. 623 e anche S. DALLA BONTÀ, *Conflitto e lite ambientale. Una definizione difficile. Mediazione e processo (civile) a confronto*, in *Riv. giur. ambiente*, 2022, p. 397.

²²⁰ R. LOUVIN, *Le molte vie della giustizia ambientale: modelli a confronto*, in *DPCE*, 2018, p. 930.

necessaria per lo sviluppo di tutti gli altri diritti e valori costituzionalmente garantiti. A ciò consegue che lo Stato sia *in primis* il destinatario del dovere di assicurare la promozione, la tutela e la garanzia dell'ambiente e del clima. In modo del tutto analogo si esprimono anche le organizzazioni internazionali e il legislatore europeo, e dunque sempre più di sovente si possono rinvenire “dichiarazioni dei diritti”⁽²²¹⁾ e documenti finali delle Conferenze Internazionali in tema di “Ambiente e Sviluppo”⁽²²²⁾ in cui l'ambiente e il clima vengono considerati, appunto, quali valori fondamentali globalmente riconosciuti.

La nostra indagine, nondimeno, volgerà l'attenzione alla tutela civile dei singoli cittadini in materia ambientale e climatica, che esige in primo luogo una riflessione sulle nuove frontiere della soggettività, passando poi all'analisi di alcune coordinate positive sul concetto di ambiente e clima, della loro evoluzione normativa, giuridica e sociale fino ad arrivare a comprendere le ultime scelte di politica legislativa italiane e internazionali.

Al contempo, se si prende le mosse da una nozione allargata di “ambiente”, anche i conflitti climatici entrerebbero a far parte della categoria⁽²²³⁾. Nessun dubbio nemmeno sembra suscitare l'affermazione che ambiente e clima siano legati necessariamente l'uno all'altro⁽²²⁴⁾. Seppur il collegamento logico sembra ovvio, al fine del presente lavoro si distingueranno i due fenomeni e, per via delle loro peculiarità, essi verranno trattati separatamente, rilevando ove possibile alcune soluzioni comuni ad entrambi.

Al termine di questa disamina si passerà poi a inquadrare il contenzioso ambientale e climatico, partendo dai concetti di danno ambientale e di danno climatico, di tutela giurisdizionale di questi ultimi, giungendo infine all'analisi delle tecniche processuali (e delle loro criticità) che ad oggi sono adoperate in questo genere di contenziosi. La bussola che direziona le considerazioni che si svolgeranno resta sempre la medesima

²²¹ Si vedano ad esempio la dichiarazione dell'Unione europea, enunciata a Nizza nel 2000 e poi integrata nel Trattato di Lisbona

²²² Ad esempio, Stoccolma 1972, Rio de Janeiro 2002; Johannesburg 2008; Rio de Janeiro 2012, oltre che negli Atti delle conferenze sul clima. Queste Conferenze delle Nazioni Unite sul clima sono a cadenza annuale e l'ultima ad esempio Stoccolma 1972, Rio de Janeiro 2002; Johannesburg 2008; Rio de Janeiro 2012, oltre che negli Atti delle conferenze sul clima. Queste Conferenze delle Nazioni Unite sul clima sono annuali e l'ultima, la COP29, si è tenuta a Baku nel novembre 2024.

²²³ Così R. MARTINOLI, *Tutela dell'ambiente e adr: profili ricostruttivi della mediazione e facilitazione ambientale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2024, p. 1012.

²²⁴ M. W. MONTESSORI, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Assago, 2020, 49 s., 84.

(²²⁵): invertire la tendenza distruttiva dell'uomo verso l'ambiente e trovare soluzioni per l'equilibrio degli interessi.

3. Cenni sul concetto di ambiente

Non è agevole individuare una definizione unitaria di ambiente (²²⁶). Preliminarmente, Si dovrà necessariamente far chiarezza sulla perimetrazione che ha il concetto di

²²⁵ “[...] mentre in precedenti periodi c'è stato un equilibrio tra il fatto creativo e il fatto distruttivo dell'uomo [...] oggi questo equilibrio si è rotto e prevale l'elemento negativo: le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive” cfr. S. GIANNINI, *Diritto dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, p. 1125. Questa frase rappresenta perfettamente come l'uomo, nella sua costante evoluzione, sia passato da essere un collaboratore della natura ad essere un mero consumatore della stessa. La natura prettamente egoista dell'uomo ha portato, oggi, ad uno squilibrio tra risorse naturali e fa bisogno dell'uomo.

²²⁶ Cfr. M. PRIEUR, *Droit de l'environnement*, Parigi, 1984, p. 2 il quale ha definito l'ambiente come “nozione cangiante e camaleontica”. Ancora J. LAMARQUE, *Droit de la protection de la nature et de l'environnement*, in LGDJ, 1973, il quale afferma che “tutto può rientrare nell'ambiente, vi si possono includere contemporaneamente l'insegnamento, il tempo libero, il problema dei trasporti, il sistema della comunicazione nel suo insieme, i modi di diffusione del pensiero, le arti, la medicina”. In materia ambientale la bibliografia è amplissima. Cfr. P. D'AMELIO, *Ambiente (Diritto amministrativo)*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988, p. II; G. PERICU, *Ambiente (tutela dell') nel diritto amministrativo*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, 1987, I, p. 189 ss.; N. LUGARESI, *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2020; R. L. LORENZETTI, P. LORENZETTI, *Diritto ambientale*, Napoli, 2020; G. ROSSI, M. MONTEDURO, *L'ambiente per lo sviluppo*, Torino, 2020; F. FALCONE, *Crescita economica e tutela ambientale: due obiettivi inconciliabili?*, Napoli, 2020; M. CAFAGNO, D. D'ORSOGNA, F. FRACCHIA, *Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica*, in *Dir. e proc. amm.*, 2018, p. 713 ss; A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA, N. OLIVETTI RASON, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Roma-Bari, 2018; B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2018; R. GIUFFRIDA, F. AMABILI (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018; G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2017; S. GRASSI, *Procedimenti amministrativi e tutela dell'ambiente*, in M.A. Sandulli (a cura di), *Codice dell'azione amministrativa*, Milano, 2017, p. 1505 ss.; P. DELL'ANNO, *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2018; ID., *Ambiente (diritto amministrativo)*, in P. Dell'Anno, R. Ferrara (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova, I, 2012, p. 299 ss.; R. FERRARA, *I principi comunitari della tutela dell'ambiente*, in R. Ferrara (a cura di), *La tutela dell'ambiente*, Torino, 2016; M. CALABRÒ, L. GIANI, *Diritto dell'ambiente*, in A. Police, M. R. Spasiano (a cura di), *Manuale di governo del territorio*, Torino, 2016, p. 256 ss.; M. CALABRÒ, *La legittimazione ad agire a tutela delle risorse ambientali: la prospettiva dei beni comuni*, in *Dir. e soc.*, 2016, p. 807; G. ROSSI, *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *www.rqda.eu*, 2015, p. 2; F. LORENZOTTI, B. FENNI (a cura di), *I principi del diritto ambientale e la loro applicazione*, Napoli, 2015; C. E. GALLO, *L'ambiente e le situazioni giuridiche soggettive*, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Milano, I, 2014, p. 399 ss.; F. FRACCHIA, *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente. Principi, concetti, istituti*, Napoli, 2013; ID., *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in P. Dell'anno, E. Picozza (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, I, Padova, 2012, p. 559 ss.; W. GIULIETTI, *Danno ambientale e azione amministrativa*, Napoli, 2012; P. MADDALENA, *La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano*, in *www.rqda.eu*, 2011, p. 2; G. MANFREDI, *Cambiamenti climatici e principio di precauzione*, in *www.rqda.eu*, 2011, p. 2; M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente come sistema complesso, adattivo, comune*, Torino, 2007; ID., *Ambiente: commons da trasmettere*, in F. Lorenzotti, B. Fenni (a cura di), *I principi del diritto dell'ambiente e la loro applicazione*, Napoli, 2015, p. 11; N. LUGARESI, S. BERTAZZO (a cura di), *Nuovo codice dell'ambiente*, Rimini, 2009; S. NESPOR, A. L. DE CESARIS (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Milano, 2011; P. CERBO, *Le novità del codice dell'ambiente*, in *Urb. app.*, 2008, p. 534; M.A. SANDULLI, *La tutela coercitiva dell'ambiente: sanzioni pecuniarie e*

ambiente stesso, specie se la prospettiva è quella di indagine sul sistema di tutela giurisdizionale, che esige di coglierne una connotazione in senso giuridico.

La difficoltà che si ha nell'indagare il perimetro del concetto di ambiente è data dall'essenza stessa di questo ⁽²²⁷⁾. Un concetto ⁽²²⁸⁾, che racchiude in sé una somma quasi infinita di altre *sub-materie*, involgendo altre nozioni. “L'ambiente è il tutto ma è anche il particolare che più ci è vicino” ⁽²²⁹⁾ e questo ha sempre generato problemi concreti alla classificazione della materia. A ciò si aggiunga l'altra componente strutturale essenziale dell'idea di ambiente, ossia, la sua trasversalità ⁽²³⁰⁾. L'ambiente,

rispristino, in D. De Carolis, E. Ferrari, A. Police (a cura di), *Ambiente, attività amministrativa e codificazione: atti del primo colloquio di diritto dell'ambiente*, Milano, 2006; AA.VV., *La tutela dell'ambiente*, in R. Ferrara (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, XIII, Torino, 2006; M. CECCHETTI, *Ambiente, paesaggio e beni culturali*, in G. Corso, V. Lopilato (a cura di), *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali*, Milano, 2006, p. 310 ss.; F. FONDERICO, *La tutela dell'ambiente*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale*, II, Milano, 2003, p. 1521 ss.; ID., *Ambiente (Dir. amm.)*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, p. 204 ss.; ID., *La codificazione del diritto dell'ambiente in Italia: modelli e questioni*, in Riv. trim. dir. pubb., 2006, p. 612 ss.; P. LOMBARDI, *I profili giuridici della nozione di ambiente: aspetti problematici*, in Foro amm.-TAR, 2002, p. 764 ss.; S. GRASSI, *Prime osservazioni sul principio di precauzione nel diritto positivo*, in Dir. gest. amb., 2001, p. 45 ss.; F. G. SCOCA, *Tutela dell'ambiente: impostazione del problema dal punto di vista giuridico*, in Quaderni regionali, 1989.

²²⁷ M. CECCHETTI, *Contributo alla Tavola rotonda*, in S. Grassi, *Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente*, cit., p. 354, secondo cui il diritto dell'ambiente possiede tre caratteristiche ontologiche: politicità, dinamicità e tecnicità. Innanzitutto.

²²⁸ E fuor di dubbio che il significato puramente lessicale di “ambiente” non ha alcuna connotazione giuridica anche se, in ogni caso, potrebbe risultare utile, o quantomeno sicuramente interessante, apprendere che la prima attestazione conosciuta nella lingua italiana sembrerebbe risalire a Galileo Galilei che, con il vocabolo “ambiente”, nel 1623, indicava “lo spazio nel quale si trovano una persona o un oggetto”. Cfr. M. CORTELAZZO, P. ZOLLI, voce *Ambiente*, in *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna 1979, p. 45 e ss.

²²⁹ P. CARPINETO, *La tutela dell'ambiente nella costituzione italiana*, in *Anales de la facultad de derecho*, 2016, p. 100

²³⁰ A. MORRONE, *Contributo alla Tavola rotonda*, cit., p. 361, in cui l'A. definisce l'ambiente “un valore trasversale di carattere adespota”. La complessità della nozione di ambiente emerge già dall'Allegato VI alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente, lett. f) che, in relazione ai contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 13 del Codice dell'ambiente, fa riferimento “ai possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori”. L'art. 5, c. 1, lett. c) del Codice dell'ambiente, a sua volta, definisce gli impatti ambientali quali “effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, e con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”. Sul punto, si veda. G. MORBIDELLI, *Il regime amministrativo speciale dell'ambiente*, in *Scritti per A. Predieri*, Milano, 1996, p. 1121. P. LOMBARDI, *Il rischio idrogeologico: paesaggio, ambiente e governo del territorio nella prospettiva degli strumenti di pianificazione*, in Riv. giur. urb., 2019, 2, p. 236 ss; R. AGNOLETTI, *Natura e ambiente nella prospettiva della biodiversità*, in Foro amm., 2018, p. 1377, “si è pervenuti nel tempo con determinazione ad abbracciare una visione

per sua natura, è parte inscindibile di altri interessi e di altre nozioni ed è oggetto di diverse ed eterogenee competenze, quali quelle scientifiche, naturali, sociali, politiche e naturalmente anche giuridiche ⁽²³¹⁾. Anche all'interno delle categorie del nostro ordinamento giuridico, poi, l'ambiente è investito da diversi rami dell'ordinamento, dal diritto pubblico a quello privato, da quello penale al civile, dal diritto internazionale ed europeo a quello più propriamente nazionale. Tutto ciò ha posto diverse criticità nell'individuazione di un concetto unitario e coerente che potesse essere una guida per tutti i vari studi giuridici sul tema ⁽²³²⁾.

L'ambiente, nella letteratura scientifica italiana, viene per la prima volta trattato in un saggio di Giannini, del 1973, in cui lo stesso Autore, per la prima volta, né da una definizione slegata da ulteriori interessi economici e politici. Secondo la nozione pluralista del Giannini, l'ambiente non ha un significato unico ma è traducibile in termini di una pluralità di situazioni giuridicamente rilevanti.

La sua analisi, basandosi sul diritto positivo del tempo e sull'evoluzione scientifica, individua tre differenti concezioni di ambiente “1) *l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa ed il movimento di idee relativi al paesaggio*; 2) *l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua*; 3) *l'ambiente a cui si fa riferimento nella normativa e negli studi dell'urbanistica*” ⁽²³³⁾.

La prima delle tre concettualizzazioni proposte si muove in una prospettiva di “*ambiente in quanto bene pubblico*”, il cui regime giuridico si caratterizza per l'adozione di vincoli alla conservazione della sostanza dei beni; il secondo ambito in cui emerge una nozione di «ambiente» muove dalla dinamica di reciproca aggressione

olistica dell'ambiente, ossia una visione capace di far emergere l'importanza dei legami tra plurimi elementi che concorrono a comporlo. L'ambiente è, quindi, eletto a sistema, le cui proprietà e i cui valori non possono essere spiegate esclusivamente tramite le sue componenti”.

²³¹ L. M. TONELLI, *Tutela dell'ambiente e costituzione: tra vecchie problematiche e recenti proposte di riforma dell'art. 9 cost.*, in Arch. Giur., 2020, p. 1173.

²³² G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2008, p. 11.

²³³ M. S. GIANNINI, «Ambiente», saggio sui suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 39. La prima delle tre concettualizzazioni proposte si muove in una prospettiva di “ambiente in quanto bene pubblico”, il cui regime giuridico si caratterizza per l'adozione di vincoli alla conservazione della sostanza dei beni; il secondo ambito in cui emerge una nozione di «ambiente» muove dalla dinamica di reciproca aggressione tra l'uomo e la natura, con la conseguente necessità di adottare strumenti per regimentalizzare l'utilizzo di risorse naturali; Un terzo concetto di «ambiente», indipendente e distinto dai primi due, è infine l'ambiente urbanistico, “oggetto della potestà di pianificazione territoriale dei pubblici poteri in quanto volta ad assetti materiali del mondo fisico”.

tra l'uomo e la natura, con la conseguente necessità di adottare strumenti per regimentalizzare l'utilizzo di risorse naturali; Un terzo concetto di «ambiente», indipendente e distinto dai primi due, è infine l'ambiente urbanistico, “*oggetto della potestà di pianificazione territoriale dei pubblici poteri in quanto volta ad assetti materiali del mondo fisico*”.

In questa prima fase storica, dunque, appariva chiaro che, l'ambiente non poteva identificarsi in modo unitario, neppure in senso giuridico, dovendosi necessariamente declinare a seconda della diversità di posizione soggettive attinenti a beni diversi o a beni apprezzati in modo differente in seno al “bene ambiente”, sollecitando una diversificazione dei modelli di tutela. ⁽²³⁴⁾. Su questo primo tentativo di definizione e di individuazione del concetto di ambiente si sono basate le molteplici teorie che si sono sviluppate nella storia del nostro ordinamento ⁽²³⁵⁾.

Alla visione pluralista, si è più di recente contrapposta la visione monista dell'ambiente. La spinta alla visione unitaria arriva principalmente dal diritto internazionale ed europeo e l'obiettivo perseguito è quello di porre le premesse per un ragionamento armonico dei problemi legati all'ambiente. L'idea di fondo è che una

²³⁴ Anche più di recente c'è chi ha sostenuto e sostiene tutt'ora la visione pluralista della nozione. Vi è infatti chi ha sostenuto che non sarebbe ontologicamente possibile esprimere un concetto unitario di ambiente in senso giuridico, in quanto il contesto di interessi in cui questo termine si colloca sarebbe multiplo, pluralista ed eterogeneo. La diversità di posizione soggettive attinenti a beni diversi o a beni apprezzati in modo differente dai soggetti richiamerebbe una diversità di tutela che contrasterebbe con una visione monista della questione. Cfr. V. CAIANELLO, *La tutela degli interessi individuali e delle formazioni sociali nella materia ambientale*, in *Foro amm.*, p. 1315, secondo il quale non avrebbe senso parlare di diritto alla salubrità dell'ambiente in senso assoluto perché la salvaguardia dell'ambiente non può prescindere dalla soddisfazione degli altri bisogni collettivi e, quindi, sarebbe un concetto necessariamente relativo. L'Autore propone un esempio che rende bene l'idea di conflitto di interessi “ambientali”: si tratta del contrasto fra l'interesse del proprietario di un latifondo che pretende di mantenere inalterato, sotto l'aspetto biologico, geologico, paesaggistico etc., il suo latifondo con quello di coloro che per risolvere determinate esigenze di vita reclamano di assoggettare il medesimo fondo a colture agricole più intensive o, ancora, con coloro che pretendano di ottenere insediamenti industriali o la costruzione di nuovi edifici per esigenze abitativi. Alla luce di queste differenti visioni l'A. si chiede se davvero si può parlare di un unico diritto all'ambiente.

²³⁵ S. GRASSI, *Ambiente e costituzione*, in *www.rqda.eu*, 2017, p. 3. La nascita della *questione ambientale* si fa tradizionalmente risalire alla pubblicazione nel 1972 del rapporto *Limits of Growth* da parte di alcuni scienziati del MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) di Boston. In tale documento si sostiene la necessità di modificare gli attuali modelli di sviluppo in alcuni settori fondamentali come, ad esempio, il consumo di risorse naturali e l'inquinamento, per evitare il superamento della capacità di carico dell'ambiente nei successivi cento anni. Dello stesso anno anche la *Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano* che codifica per la prima volta una serie di principi alla base dello sviluppo sostenibile e da cui emerge un approccio fortemente precauzionale quale strategia per preservare le risorse della terra a vantaggio delle future generazioni. In tale senso, vedi D. BODANSKY, *Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law*, Netherlands, 2002, p. 21; R. LEONARDI, *La tutela dell'interesse ambientale, tra procedimenti, dissensi e silenzi*, Torino, 2020, p. 6.

visione unitaria possa contribuire positivamente a dare un ruolo primario, non più strumentale, all'ambiente, in modo da garantirne ancor meglio la protezione.

Nello stesso solco interpretativo, seppur agli albori dell'analisi delle teorie moniste, si è mossa anche la giurisprudenza. È giusto il caso di menzionare le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite del 1979 (²³⁶), in cui si è iniziato a riferire di tutela autonoma dell'ambiente, fondato sull'art. 32 Cost. Per la prima volta, in ambito nazionale, si è dunque delineato un vero e proprio diritto fondamentale alla salubrità dell'ambiente, concependo la nozione come unitaria e slegata da singole fattispecie. Di pari passo si orientava anche la giurisprudenza europea: con la prima pronuncia in materia ambientale la Corte di Giustizia, 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, affermava che la materia ambientale, in quanto riferita alla protezione della salute pubblica, rientrava tra le possibili esigenze imperative idonee a giustificare restrizioni alla libera circolazione delle merci (²³⁷).

Questa nuova impostazione – recepita da parte della dottrina (²³⁸) – raggiunge il suo apice nel riconoscimento della situazione soggettiva sottostante quale diritto assoluto e perfetto, direttamente azionabile da parte del singolo sia nei confronti dei privati sia verso la Pubblica Amministrazione.

L'unitarietà del concetto di ambiente è stata individuata intorno a due elementi: è stato affermato che “*l'ambiente si presenta*” - da un lato – “*come interesse pubblico della collettività nazionale*” (superando l'impostazione di Giannini della pluralità degli interessi) e – dall'altro lato – come “*diritto soggettivo all'ambiente*” (²³⁹).

Solo dagli anni Ottanta, grazie allo sforzo internazionale, europeo e nazionale, l'ambiente ha via via acquisito sempre più i connotati di una vera e propria materia

²³⁶ Cass., Sez. Un., 9 marzo 1979 n. 1463 e Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Giust. civ.*, 1980, p. 357, con note di cui S. PATTI, *Diritto all'ambiente e tutela della persona*, in *Giur. it.*, p. 859 ss. nonché C. SALVI, *La tutela civile dell'ambiente: diritto individuale o interesse collettivo*, in *Giur. it.*, p. 868 ss. e L. ZANUTTIGH, *Giudice ordinario e diritto all'ambiente: un passo avanti della Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 343 ss.

²³⁷ Corte di Giustizia, 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, *Cassis De Dijon*, in *Racc.*, 1979, p. 649.

²³⁸ Con riferimento alla visione monista, a valle delle Sez. Un. del 1979 si vedano A. GUSTAPANE, *Tutela dell'ambiente*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 507 ss.; A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. 32; P. MADDALENA, *L'ambiente valore costituzionale nell'ordinamento comunitario*, in *Cons. St.*, 1999, p. 945 ss.; F. GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente. Inquinamenti e riforma sanitaria*, Milano, 1980, p. 71 s.; F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria di ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Dir. econ.*, 2002, p. 215.

²³⁹ A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. 38.

omogenea ⁽²⁴⁰⁾. È da questo preciso momento storico che si sono sviluppati i tre momenti essenziali ⁽²⁴¹⁾ per la definizione della materia ambientale del nostro tempo. Il primo si è avuto con l'istituzione del Ministero dell'ambiente, avvenuto con la l. n. 349/1986, deputato ad un primo riordino della materia. Il secondo momento è dato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, ad opera della l. cost. n. 3/2001 ⁽²⁴²⁾, grazie alla quale, per la prima volta, l'ambiente veniva espressamente menzionato tra le competenze esclusive dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. ⁽²⁴³⁾,

²⁴⁰ F. BENVENUTI, *Studi dedicati ai problemi dell'ambiente*, in Arch. giur., 1982, p. 255, il quale osserva che “l'emersione del diritto ambientale, con riguardo alla rinnovata attenzione che il mondo giuridico gli ha dedicato, disvela la peculiarità di tale materia, nella quale s'intrecciano interessi trasversali, afferenti a questioni economiche, antropologiche, naturalistiche, etiche. D'altronde, come tutti gli interessi che hanno ricevuto rilevanza per il mondo del diritto, anche quello ambientale ha trovato il proprio volano nell'evoluzione dell'economia e dei costumi sociali, essendo da ciò scaturita quella compagine di nuovi bisogni, definiti diritti di quarta generazione, qualificati come a protezione necessaria. Invero, lo sviluppo e il progresso non sono in grado di sopperire al costante depauperamento delle risorse naturali, ma anzi, lo amplificano. La sovrapposizione propria dei Paesi sviluppati, il rapido processo di industrializzazione intrapreso dalle economie un tempo più arretrate e l'incremento della popolazione mondiale (con la conseguente emersione di necessità primarie quantitativamente maggiori) pongono dei seri problemi di compatibilità del modello di crescita adottato con le sorti del pianeta”.

Si esprime sull'evoluzione della materia anche G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 20, il quale sottolinea come l'ambiente sia da considerarsi una materia intesa come insieme omogeneo di competenze giuridiche, di poteri amministrativi, di centri d'imputazione giuridica e di situazioni giuridiche tutelabili.

²⁴¹ In tal senso si esprimono R. LEONARDI, *La tutela dell'interesse ambientale. Tra procedimenti, dissensi e silenzi*, cit., p. 8; F. FONDERICO, *L'evoluzione della legislazione ambientale*, in Riv. giur. edil., 2007, p. 97 ss.; R. FERRARA, P.M. VIPIANA (a cura di), *I nuovi diritti nello Stato sociale in trasformazione*, Padova, 2002.

²⁴² Cfr. R. FERRARA, *La 'materia ambiente' nel testo della riforma del Titolo V*, in AA.VV., *Problemi del federalismo*, Milano, 2001, 191 ss.; P. MADDALENA, *L'interpretazione dell'art. 117 e dell'art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell'ambiente*, in Riv. giur. amb., 2011, p. 735 ss.; ID, *L'ambiente: prolegomeni per una sua tutela giuridica*, in Riv. giur. amb., 2008, p. 523 ss.; G. CORDINI, *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, in Riv. giur. amb., 2009, p. 611 ss.; P. MANTINI, *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, Riv. giur. amb., 2006, p. 207.

²⁴³ L'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. attribuisce alla competenza esclusiva statale la potestà legislativa in materia di “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”; emerge l'autonomia dell'ambiente rispetto alla tutela della salute, soggetta a potestà legislativa concorrente, mentre resta incerto il rapporto tra ambiente e paesaggio, in quanto non è chiaro se quest'ultimo sia compreso nella nozione di ambiente o in quella di beni culturali. Il legislatore del 2001 non si è limitato a enucleare una materia (o in altra prospettiva un valore) sotto il termine “tutela dell'ambiente”, ma ha accostato ad essa anche un'altra materia, indicata come “tutela dell'ecosistema”. Sorge allora il problema di distinguere tra ambiente ed ecosistema: il rapporto tra le due materie (o valori) viene delineato dalla sentenza C. cost. n. 12 del 2009, secondo la quale sotto la nozione di “ambiente” si intende la tutela delle condizioni necessarie alla vita e alla salute degli esseri umani, mentre con il termine “ecosistema” ci si riferisce alla protezione della natura come valore in se', nelle interazioni tra le componenti abiotiche e quelle biotiche, la salvaguardia degli equilibri ecologici, chimici e fisici. Cfr. C. cost. 23 gennaio 2009, n. 12, in *Foro. it.*, 2009, p. 2945. In dottrina la distinzione tra ambiente ed ecosistema è valorizzata da M. PENNASILICO, *La transizione verso il diritto umano ed ecologico*, in A. Buonfrate - A. Uricchio (a cura di), *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano 2023, p. 88 s.

e tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost. ⁽²⁴⁴⁾., il terzo momento si ha, infine, con l'introduzione del Codice dell'ambiente, d.lgs. n. 152/2006, il quale ha avuto il grande pregio e scopo di riordinare la frammentata normativa ambientale in un progetto normativo organico ⁽²⁴⁵⁾.

Al di là del dato positivo, la nozione di ambiente ha da sempre trovato il suo contributo più importante nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ⁽²⁴⁶⁾, che ha rinforzato il fondamento costituzionale alla tutela e alla protezione ambientale, principalmente grazie all'interpretazione estensiva, evolutiva e sistematica degli art. 2, 9 e 32 Cost. ⁽²⁴⁷⁾. Si pensi, ad esempio, ad una delle prime pronunce della Corte

²⁴⁴ F. DE LEONARDIS, *L'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione*, in www.federalismi.it, 2004, p. 3, il quale sottolinea che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, possono perseguire anch'esse il fine della tutela ambientale, individuato dalla Corte costituzionale come un valore costituzionale. L'esercizio di tali competenze deve essere valutato in proporzione al rispetto delle esigenze di tutela che lo Stato ha individuato. Si veda inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 210/2016, la quale *“ha ritenuto che la tutela dell'ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di 'materia trasversale'. Proprio la trasversalità della materia implica l'esistenza di 'competenze diverse che ben possono essere regionali, con la conseguenza che allo Stato sarebbe riservato solo 'il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali' (sentenza n. 407/2002). Successivamente, peraltro, questa Corte ha chiarito che alle Regioni non è consentito apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale (ex plurimis, sentenza n. 300/2013, secondo cui la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la 'tutela dell'ambiente' rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato)”* disponibile su www.cortecostituzionale.it.

²⁴⁵ S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 3, il quale afferma che *“i tentativi di dare una visione organica della disciplina si sono succeduti (già a partire dalla fine degli anni '80) senza successo. Il tentativo più ampio è costituito dal decreto delegato n. 152/2006, che nella prassi applicativa viene considerato il cd. 'codice dell'ambiente'; ma che in realtà ha raccolto in modo affrettato e senza un meditato coordinamento – né una definizione adeguata degli obiettivi da perseguire – le discipline settoriali più rilevanti che configurano il sistema di tutela degli interessi ambientali del nostro ordinamento”*.

²⁴⁶ La medesima visione è riportata R. LEONARDI, *La tutela dell'interesse ambientale. Tra procedimenti, dissensi e silenzi*, cit., p. 10;

²⁴⁷ P. CARETTI, V. BONCINELLI, *La tutela dell'ambiente negli sviluppi della giurisprudenza costituzionale pre e post-riforma del Titolo V*, in *Giur. cost.*, n. 6/2009, p. 5810; L. M. TONELLI, *Tutela dell'ambiente e costituzione: tra vecchie problematiche e recenti proposte di riforma dell'art. 9 cost.*, in *Arch. Giur.*, 2020, p. 1174. La Corte, per ricavare il valore costituzionale del “valore ambiente” ha talvolta anche utilizzato il principio cristallizzato dall'art. 41 Cost., nella parte in cui questo stabilisce che l'iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, e dall'art. 42 Cost., che vincola il diritto di proprietà alla sua funzione sociale.

Aver fatto ergere l'ambiente a principio di carattere costituzionale non è però sinonimo di prevalenza dell'ambiente rispetto agli altri interessi costituzionali. Esattamente come accade per gli altri valori espressamente sanciti dalla Costituzione, l'ambiente, di volta in volta, sarà oggetto di bilanciamento

costituzionale ⁽²⁴⁸⁾, la sentenza 28 maggio 1987, n. 210, in cui si è espressamente riferito di diritto all'ambiente salubre ⁽²⁴⁹⁾ quale diritto appartenente alla sfera personale dei singoli cittadini ⁽²⁵⁰⁾ ed al contempo quale interesse della collettività, idoneo ad incidere su un bene che comprende tutte le risorse naturali ⁽²⁵¹⁾. La Corte ha

con gli altri diritti in gioco. Cfr. L. M. TONELLI, *Tutela dell'ambiente e costituzione: tra vecchie problematiche e recenti proposte di riforma dell'art. 9 cost.*, in Arch. Giur., 2020, p. 1189.

²⁴⁷ Oltre alla su menzionata, Corte cost. 28 maggio 1987, n. 210, in *Foro amm.*, 1988, p. 408; altre sentenze della Corte costituzionale hanno dato vita ad un sistema di diritto vivente costituzionale, si vedano ad esempio le sentenze Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Riv. giur. amb.*, 1988, p. 93, con note di A. POSTIGLIONE e B. CARAVITA; Corte cost., n. 151/1986, la quale, nell'affermare la primarietà della tutela ambientale, osserva che “*tale affermazione rende evidente che questa primarietà non legittima un primato assoluto in un'ipotetica scala gerarchica di valori, ma origina la necessità che debbano essere sempre presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni. In altri termini, la primarietà degli interessi che assurgono alla qualifica di valori costituzionali non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali, all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative*”.

²⁴⁸ Oltre alla su menzionata, Corte cost. 28 maggio 1987, n. 210, in *Foro amm.*, 1988, p. 408; altre sentenze della Corte costituzionale hanno dato vita ad un sistema di diritto vivente costituzionale, si vedano ad esempio le sentenze Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Riv. giur. amb.*, 1988, p. 93, con note di A. POSTIGLIONE e B. CARAVITA; Corte cost., n. 151/1986, la quale, nell'affermare la primarietà della tutela ambientale, osserva che “*tale affermazione rende evidente che questa primarietà non legittima un primato assoluto in un'ipotetica scala gerarchica di valori, ma origina la necessità che debbano essere sempre presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni. In altri termini, la primarietà degli interessi che assurgono alla qualifica di valori costituzionali non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali, all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative*”.

²⁴⁹ In altre parole, la rilevanza costituzionale della tutela dell'ambiente si deduceva dagli artt. 9 e 32 Cost., letti in correlazione tra loro: l'ambiente era considerato, per taluni aspetti, assimilabile al paesaggio, che ne costituiva la componente esteriore, e, per altri aspetti, presupposto per la tutela della salute, sia nella componente collettiva, sia in quella individuale.

²⁵⁰ M. A. SANDULLI, *Premessa: la crescente attenzione europea per l'ambiente e per lo sviluppo sostenibile (gli esempi dei contratti pubblici e dell'energia)*, in R. Dipace, A. Rallo, A. Scognamiglio (a cura di), *Impatto ambientale e bilanciamento degli interessi*, cit., p. 11 ss., in cui si afferma che “*la tutela dell'ambiente, come diritto fondamentale della persona, e l'attenzione per uno sviluppo sostenibile assumono una rilevanza sempre maggiore nel contesto giuridico, sociale ed economico del terzo millennio. Ne è prova tangibile l'inserimento del ciclo di vita tra i criteri di valutazione delle offerte nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici*”.

²⁵¹ G. L. CONTI, *La tutela dell'ambiente: prospettive di diritto pubblico della transizione*, cit., 7, il quale osserva che “*al livello costituzionale, il valore primario e assoluto dell'ambiente è sconosciuto alla Costituzione in senso formale ed è stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale attraverso un percorso di costruzione di questa categoria di cui è innegabile il carattere pretorio, come pure pretorio è stato il processo con cui la Corte costituzionale ha trasformato in principi costituzionali modelli di azione ambientale derivati dal diritto comunitario e caratterizzati da una elevata elasticità. Il ruolo della Corte costituzionale è stato decisivo anche per l'individuazione dell'ambiente come materia di riparto fra Stato e regioni nell'attuazione della riforma del Titolo V e nelle successive evoluzioni del modello regionale di forma di Stato. Nel caso dell'ambiente, la Corte costituzionale ha risolto un bisogno di tutela costituzionale, l'affermazione di un valore di cui è difficile negare la consistenza materialmente costituzionale per la costruzione dei limiti all'indirizzo politico di maggioranza, che era sfuggito all'Assemblea costituente e che senza il suo intervento non sarebbe stato possibile considerare come formalmente costituzionale. Il ruolo così assunto dalla Corte costituzionale nella costruzione della scala dei valori costituzionali evoca importanti suggestioni di carattere non solo*

dunque evidenziato che *“l’ambiente rappresenta un bene immateriale unitario sebbene abbia varie componenti ciascuna delle quali può costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela, ma tutte nell’insieme riconducibili ad unità”*. Questa definizione ed il fatto che, per la prima volta, il giudice delle leggi considerasse l’ambiente quale interesse di rilievo costituzionale apriva la strada all’“ambiente” quale parametro interpretativo ed elemento da tenere in considerazione non solo nella materia ambientale *ex se* ma in generale per ogni interesse e diritto nel nostro ordinamento che con esso avesse dei nessi, anche in contrapposizione.

La Corte Costituzionale ha ribadito a più riprese il carattere “integrale” del valore ambiente, definendolo come sintesi di una pluralità di valori costituzionali a questo connessi. Talvolta, principalmente nella prima fase, si è usato il concetto di “bene immateriale”, altre volte, in particolare a partire dalla sentenza n. 378/2007 ⁽²⁵²⁾, di “bene della vita materiale e complesso”.

In sintesi, dunque, la storia legislativa e giurisprudenziale del nostro Paese ha visto passare l’ambiente da “insieme di relazioni giuridicamente rilevanti” a “interesse unitario” fino a divenire “valore”, sottolineandone la portata costituzionale. Allo stesso modo si è evoluto il sistema scientifico, sociale e politico, che da una visione inizialmente antropocentrica ⁽²⁵³⁾, che valorizzava l’ambiente in quanto parte di un

dogmatico: i valori costituzionali sono tiranni e ancora più tirannico è colui che ha la forza di stabilire il corretto bilanciamento fra di essi”.

²⁵² In una sentenza riferita al tema del danno ambientale (sentenza n. 126/2016), la Corte ha, comunque, così riassunto i suoi tentativi: “è noto che, sebbene il testo originario della Costituzione non contenesse l’espressione ambiente né disposizioni finalizzate a proteggere l’ecosistema, questa Corte con numerose sentenze aveva riconosciuto (sentenza n. 247/1974) la ‘preminente rilevanza accordata nella Costituzione alla salvaguardia della salute dell’uomo (art. 32 Cost.) e alla protezione dell’ambiente in cui questi vive (art. 9, comma 2, Cost.), quali valori costituzionali primari (sentenza n. 210/1987). E la giurisprudenza successiva aveva poi superato la ricostruzione in termini finalistici, affermando (sentenza n. 641/1987) che l’ambiente costituiva un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela, ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili a unità. Il fatto che l’ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l’ordinamento prende in considerazione”. Così, “il riconoscimento dell’esistenza di un ‘bene immateriale unitario’ non è fine a se stesso, ma funzionale all’affermazione della esigenza sempre più avvertita della uniformità della tutela, uniformità che solo lo Stato può garantire, senza peraltro escludere che anche altre istituzioni potessero e dovessero farsi carico degli indubbi interessi delle comunità che direttamente fruiscono del bene”

²⁵³ La visione giuridica è sempre stata molto influenzata anche dalla visione scientifiche. Entrambe le discipline si sono sviluppate parallelamente con un continuo dialogo. Sul punto, con il termine antropocentrismo, derivante dalle parole greche “*άνθρωπος*” (uomo) e “*κέντρον*” (centro), si intende la propensione a considerare l’umanità come il fulcro del cosmo. Si crede dunque che l’universo sia stato creato per soddisfare i bisogni dell’uomo, con la convinzione che la razza umana, sarebbe misura di

variegato sistema di relazioni con altri interessi - in modo particolare con gli interessi legati all'attività umana -, ad una visione ecocentrica, dove l'ambiente risulta centrale e considerato come oggetto di tutela in sé.

In Italia l'inserimento dell'ambiente nella carta costituzionale si è avuto solo a partire dal 2001, a seguito della revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, avvenuta con la l. cost. n. 3/2001. Il riferimento esplicito all'ambiente era in ogni caso stato inserito solo in relazione alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e, dunque, non in quanto bene in sé oggetto di tutela. Questa solitaria previsione costituzionale, in ogni caso, ha suscitato un dibattito tra chi, da un lato, vedeva la previsione sufficiente, in quanto integrata con la moltitudine di sentenze costituzionali idonee a implementarne la protezione⁽²⁵⁴⁾ e, dall'altro lato, chi invece, spingeva per una riforma costituzionale che dotasse l'Italia di una Costituzione in cui l'ambiente venisse inserito quale oggetto *ex se* di protezione⁽²⁵⁵⁾. Il dibattito, spinto anche dalle sempre più frequenti influenze europee e internazionali⁽²⁵⁶⁾, ha portato poi a discutere

tutte le cose. Si veda per una ricostruzione della visione antropocentrica dell'ambiente, V. P. PAGANO, *Antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo: una panoramica di filosofia ambientale*, in *Energia, ambiente e innovazione*, marzo 2004, vol. 2, pp. 76-78; S. L. LEWIS, M. A. MASLIN, *Il pianeta umano. Come abbiamo creato l'antropocene*, Torino, 2019; E. PADOA SCHOPPA, *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*, Bologna, 2021. Dal punto di vista giuridico si vedano i contributi di M. MELI (a cura di), *Diritto e Antropocene. Mutamenti climatici e trasformazioni giuridiche*, Milano, 2020; C. GAMBARINO, *Antropocene, post costituzionalismo e ordinamenti globali*, in *DPCE*, 2022, p. 917; G. CORDINI, *Il diritto ambientale comparato*, in G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, *Diritto ambientale: Profili internazionali europei e comparati*, Torino, 2017, p. 152. In base alla concezione antropocentrica, che è anche quella più diffusa, l'uomo si erge a soggetto attivo nei riguardi dei beni ambientali e dell'equilibrio dell'ambiente col precipuo obiettivo di garantire, attraverso la tutela ambientale, le proprie condizioni di vita. Si tratta di una concezione dell'ambiente come un qualcosa di servente al benessere dell'uomo, unico referente soggettivo, cui spetta il *dominium terrae*. Secondo la concezione ecocentrica, invece, la natura e l'ambiente costituiscono un valore in sé. Si tratta di una prospettiva olistica (dal greco *hólos*, tutto insieme), che privilegia una visione della natura nel suo complesso, nella sua organicità, e non come somma degli elementi che la compongono. L'uomo, per questa concezione, è solo uno degli attori nella Terra. Cfr. L. M. TONELLI, *Tutela dell'ambiente e costituzione: tra vecchie problematiche e recenti proposte di riforma dell'art. 9 cost.*, in *Arch. Giur.*, 2020, p. 1197.

²⁵⁴ S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 28 ss., secondo cui sarebbe necessaria non una riforma dell'art. 9 Cost., ma tutt'al più l'adozione di una legislazione di livello costituzionale volta a specificare i principi della tutela ambientale in modo analogo all'esempio avvenuto in Francia nel 2004 con l'adozione della *Charte Constitutionnel de l'Environnement*.

²⁵⁵ M. D'AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica. Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Oss. cost.*, 2019, pp. 95-96, la quale sostiene che "nonostante la Carta costituzionale, come noto, si apra alle contaminazioni con il diritto dell'Unione Europea e con il diritto internazionale dei diritti umani, si ritiene che gli artt. 10 e 117, comma primo, Cost. non costituiscano un ancoraggio costituzionale sufficientemente solido per rispondere alle nuove istanze di tutela e alle sfide poste dai cambiamenti climatici".

²⁵⁶ Specialmente nell'ordinamento dell'Unione europea sono numerosi i riferimenti alla tutela dell'ambiente: nell'art. 3, parr. 3 e 5, TUE, ove è sancito che l'Unione "si adopera per lo sviluppo

delle vere e proprie proposte di riforme costituzionali presentate a partire dalla XVIII Legislatura ⁽²⁵⁷⁾.

Con il disegno di legge costituzionale “*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*”, approvato in via definitiva l’8 febbraio 2022 ⁽²⁵⁸⁾, la tutela dell’ambiente è entrata, finalmente, nel quadro dei principi fondamentali espressamente previsti dalla Costituzione.

La riforma costituzionale introduce una modifica dell’art. 9 Cost., aggiungendo un ulteriore comma, il terzo, secondo il quale la Repubblica “*Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni*” ⁽²⁵⁹⁾.

Con l’introduzione del terzo comma dell’art. 9 Cost., infatti, si prevede direttamente una regola di tutela di valori e interessi, equivalente a quella già disposta, e tenuta ferma, nel secondo comma dello stesso articolo, per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. Il legislatore non si è limitato tuttavia a disporre espressamente la tutela dell’ambiente, ma ha sancito altresì che sono protetti anche la “biodiversità” e gli “ecosistemi”, aggiungendo che la salvaguardia degli stessi è posta “anche nell’interesse delle future generazioni”. Da un lato, appare evidente che l’ambiente è

sostenibile dell’Europa, basato su [...] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente” e che essa “contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra”. La tutela dell’ambiente è inoltre sancita negli artt. 11, 13, 191, parr. 1, 2 e 3 TFUE.

²⁵⁷ Si vedano le proposte di legge costituzionale A.C. n. 4429 (Mascia *et alii*), A.C. n. 4423 (Cima *et alii*), A.C. n. 4307 (Specchia *et alii*), A.C. n. 4181 (Calzolaio), A.C. n. 3809 (Milanese *et alii*), A.C. n. 3666 (Colucci *et alii*), A.C. n. 3591 (Schmidt *et alii*), A.C. n. 2949 (Lion *et alii*), A.C. n. 705 (Rocchi). Nel corso della XV Legislatura, il Parlamento si è occupato delle proposte di legge costituzionale A.C. n. 47 (Boato) e A.C. n. 101 (Mussi). Nella XVI Legislatura sono stati presentati i disegni di legge costituzionale A.S. n. 23

(Peterlini e Pinzger) e la proposta di legge costituzionale A.C. n. 228 (Russo).

Nel corso della XVII Legislatura sono state invece discusse le proposte di legge costituzionale A.C. n. 306 (Brambilla), A.S. n. 1975 (Caleo *et alii*), A.S. n. 2951 (Del Barba *et alii*) e A.S. n. 1883 (De Petris). Nel corso della XVIII Legislatura, sono stati presentati i disegni di legge costituzionale A.S. n. 212 (De Petris *et alii*), A.S. n. 83 (De Petris), A.S. n. 1203 (Perilli), A.S. n. 1532 (Gallone), A.S. n. 1627 (L’Abbate) e A.S. n. 1632 (Bonino). Cfr. per una visione completa delle proposte di riforma presentate L. M. TONELLI, Tutela dell’ambiente e costituzione: tra vecchie problematiche e recenti proposte di riforma dell’art. 9 cost., in *Arch. Giur.*, 2020, p. 1213.

²⁵⁸ La proposta di legge costituzionale AC 3156-B è stata approvata, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 9 giugno 2021; e dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2021; e, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato il 3 novembre 2021, e dalla Camera l’8 febbraio 2022. Ai sensi dell’art. 138 Cost., il procedimento di revisione costituzionale si è concluso senza necessità di sottoposizione a referendum. Cfr. <https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3156>

Si veda per una ricostruzione G. ALPA, *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell’ambiente e degli animali*, in *Contratto e impresa*, 2022, p. 361.

²⁵⁹ Cfr. D. IACOVELLI, *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione nell’ecologia delle idee*, in *Jus*, 2022, p. 218 e ss.

distinto dal paesaggio e dalla salute; dall'altro lato, però, ci si deve interrogare se il legislatore abbia inteso rappresentare un unico bene unitario (l'ambiente) e ne abbia rappresentato singole componenti ⁽²⁶⁰⁾, ovvero abbia inteso sottolineare un rapporto tra diversi beni ⁽²⁶¹⁾, certamente connessi sul piano logico.

Il progetto di legge costituzionale è inoltre intervenuto sull'art. 41 Cost., il quale contiene la previsione che regola la libertà dei rapporti economici, modificando l'attuale previsione con l'introduzione di un ulteriore limite all'iniziativa economica: oltre al limite del rispetto dell'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, la libertà sarà limitata dal rispetto della salute e dell'ambiente.

Oggi, dunque, si può ben dire che la cultura ecocentrica è stata cristallizzata nella nostra Costituzione ⁽²⁶²⁾ e da ciò prende il via una nuova fase che, attraverso una

²⁶⁰ Cfr. G. CECCHERINI, *Tutela dell'ambiente e riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione*, in *Liber amicorum* per Paolo Zatti, Napoli 2023, p. 251 ss., 259, secondo la quale “la comparsa nell'art. 9 dei termini ‘biodiversità’ ed ecosistemi’ si trova perfettamente in linea con la tecnica del legislatore comunitario, diretta a rappresentare le singole componenti di un bene unitario, che nella sua complessità, viene a ricomprendere, secondo le scienze biologiche, la pluralità degli ecosistemi, a loro volta caratterizzati da un certo grado di biodiversità, dato dalla coesistenza delle varie specie, del clima e dalle risorse naturali”.

²⁶¹ Cfr. U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 232, il quale sottolinea come esaminando la portata dei termini utilizzati nel terzo comma dell'art. 9 Cost., il legislatore della riforma ha tenuto distinte le condizioni che garantiscono la salubrità dell'ambiente al fine di evitare che la contaminazione possa avere effetti nocivi per la salute, racchiuse nel termine “ambiente”, da altri valori, gli “ecosistemi”, pur sempre funzionali alla soddisfazione dell'interesse al mantenimento dei servizi ecologici, anche in una prospettiva intergenerazionale, in cui è salvaguardato

lo stato ecologico, chimico e fisico, nonché il potenziale ecologico. Cfr. inoltre N. ZORZI GALGANO, *Iniziativa economica privata e pluralità degli interessi costituzionalmente tutelati: l'ambiente e gli animali*, in *Contratto e impr.*, 2023, p. 446; M. LIBERTINI, *Gestione sostenibile delle imprese e limiti alla discrezionalità costituzionale*, in *Contratto e impr.*, 2023, p. 74, per il quale la materia della tutela ambientale presenta conflitti interni e in questo

senso “La tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, di cui all'art. 9, comma 3°, Cost., può essere dunque solo il risultato di una scelta discrezionale, che, di fronte a un problema concreto, porta a privilegiare un certo valore rispetto ad un altro, anche all'interno di quell'insieme di valori che è riassunto con la formula della tutela ambientale”.

²⁶² La costituzionalizzazione dell'ambiente e della sua tutela è un fenomeno che si è registrato in moltissime delle Costituzioni europee. In ognuno di questi Paesi però si può notare che l'inserimento del concetto di ambiente è differente ed è frutto delle diverse tradizioni di ciascuno Stato. Cfr. G. ALPA, *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contratto e impresa*, 2022, pp. 362 – 363, il quale sottolinea che riconoscono il diritto all'ambiente come diritto fondamentale il Belgio, la Croazia, la Grecia, il Portogallo, la Romania, la Spagna. Ricollegano il diritto all'ambiente alla salute umana il Belgio, la Bulgaria, la Croazia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, l'Ungheria. In molti testi si prevedono obblighi a carico dello Stato, di tutela e di informazione, come in Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Spagna. Le future generazioni sono menzionate dai testi vigenti in Germania, Lettonia, Svezia. Qualcuno si preoccupa di costituzionalizzare l'obbligo di risarcimento del danno, come l'Estonia e la Finlandia.

rivisitazione profonda della cultura ecologica nazionale, consentirà di superare vecchi paradigmi ⁽²⁶³⁾ senza però rimuovere la parzialità e la consueta visione di controllo umano come causa alterante o riequilibrante del sistema ⁽²⁶⁴⁾.

In conclusione, dunque, l'inclusione della tutela dell'ambiente tra i valori fondamentali della Costituzione si salda con il principio di solidarietà, quale regola di convivenza reciproca delle libertà individuali su cui si impernia l'organizzazione statuale, traducendosi in un dovere di salvaguardia delle risorse e dell'ecosistema in cui viviamo come espressione di una responsabilità delle generazioni presenti anche a garanzia di quelle future ⁽²⁶⁵⁾.

L'affermazione di tale principio implica una revisione profonda dell'ideologia sottesa al modello di sviluppo proprio dei paesi industrializzati, tradizionalmente ancorato alla logica "estrazione-produzione-consumo-scarto" ⁽²⁶⁶⁾ e che già nel nuovo sistema dei rifiuti ha portato alle diverse soluzioni di cd. economia circolare.

Tale mutamento sarà tale da coinvolgere una pluralità di attori, dalle istituzioni alla società civile, e in particolare il mondo delle imprese, come ormai chiarito dall'art. 41 della Costituzione, all'esito alla riforma.

Questa revisione non può che coinvolgere anche la disciplina processuale avente appunto ad oggetto la tutela e la garanzia dell'ambiente.

²⁶³ È stato accuratamente sottolineato che il definitivo inserimento dell'ambiente tra i principi fondamentali e il richiamo alle prossime generazioni sono il segno di una trasformazione dei paradigmi del pensiero e delle ideologie sottese ai modelli di sviluppo dei paesi industrializzati, in considerazione di aspetti coesenziali all'esistenza umana e alla persistenza del pianeta, anche in una prospettiva futura. Cfr. D. IACOVELLI, *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione nell'ecologia delle idee*, cit., p. 218 e ss.; Id, *Rifiuti e mercato nell'economia circolare*, Torino, 2021, p. 173.

²⁶⁴ Cfr. D. IACOVELLI, *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione nell'ecologia delle idee*, cit., p. 221.

²⁶⁵ I. CIOLLI, *Diritto delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in *Bilancio, comunità persona*, 2021, p. 58; L. SALVEMINI, *Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione: i passi per la tutela del futuro* (non solo il nostro), in *federalismi.it*, 2021, p. 71; F. MENGA, *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, 2021, p. 37.

²⁶⁶ D. IACOVELLI, *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione nell'ecologia delle idee*, cit., p. 218 e ss.

4. Il contenzioso ambientale

4.1 Il danno ambientale: nozione

La nozione di danno ambientale si è evoluta in parallelo con l'evoluzione dell'elaborazione del concetto di ambiente (vista nei paragrafi precedenti) ad opera del legislatore nazionale, della giurisprudenza costituzionale nonché dalla normativa comunitaria.

L'art. 18 della l. 349/86 definiva il danno ambientale come una qualsiasi compromissione dell'ambiente, lasciando al giudice il potere di determinare la rilevanza e la gravità del deterioramento causato dall'evento dannoso modificativo della situazione preesistente. Al giudice era dunque rimessa una valutazione in concreto variabile caso per caso senza confini rigidi positivizzati ⁽²⁶⁷⁾. Da ciò si è giunti, attraverso un numero elevatissimo di interventi legislativi, a cadenza pressoché annuale, alla odierna configurazione: quella prevista dal codice dell'ambiente (anche se successivamente riformato come meglio *infra* si vedrà).

Il codice dell'ambiente al comma 1 dell'art. 300, definisce danno ambientale *“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”*, elencando poi, al successivo comma 2, le singole ipotesi di risorse naturali passibili di deterioramento, dalla specie ed habitat naturali, alle acque interne e costiere, al terreno.

Si tratta dunque di una definizione tendente, nelle intenzioni del legislatore, a garantire un'efficace protezione del bene ambientale oggetto di tutela, fondata su un concetto astratto (il deterioramento) ma determinabile oggettivamente in concreto. In questo senso, il codice dell'ambiente individua un concetto di danno ambientale fondato su due parametri, uno quantitativo e l'altro qualitativo, secondo i criteri prefissati dagli allegati allo stesso codice. La scelta legislativa a livello nazionale è stata quella di tralasciare il danno ambientale semplice, non qualificato, per concentrare l'attenzione e la tutela esclusivamente sul danno ambientale la cui significatività lo rende oggetto di tutela ⁽²⁶⁸⁾.

²⁶⁷ F. BONELLI, *il risarcimento del danno all'ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al t.u. 152/2006*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2014, p. 3 e ss.; F. GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno all'ambiente in Italia: sintesi di leggi e di giurisprudenza messe a confronto con la direttiva 2004/35/CE e con il T. U. ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, p. 22.

²⁶⁸ L'art. 300 cod. amb. sembrerebbe essere una mera trasposizione dell'art. 2 della Direttiva 25/2004/CE al quale però il legislatore italiano ha aggiunto “significativo”. Il criterio della

Quanto invece alla disposizione del comma 2, ci si è chiesti, fin dalla sua introduzione, se l'elenco e la specificazione in essa contenuti avessero valore tassativo o fossero una mera elencazione esemplificativa. La difficoltà interpretativa era dovuta (e lo sarebbe tuttora se non fosse intervenuto il legislatore con la Legge Europea 2013) ad un dato sistemico. L'art. 311 comma 2 cod. amb. richiamava una diversa definizione di danno ambientale, più generale e più vicina a quella prevista prima della sua entrata in vigore. È sorto così il dubbio se la disposizione di cui all'art. 311, comma 2 Cod. amb. potesse avere contenuto autonomo e distinto dall'art. 300 Cod. amb., consentendo l'ingresso nel sistema a una seconda nozione autonoma e più ampia di ambiente, ovvero se tale disposizione non dovesse essere invece interpretata alla luce della definizione di ambiente ricavabile dall'art. 300 e quindi comunque legata all'elenco di materie previste ⁽²⁶⁹⁾. A dirimere i dubbi è intervenuto il legislatore, sollecitato a livello comunitario, con l'art. 25 della Legge Europea 2013, la quale riassegna all'art. 300 cod. amb., il ruolo di norma centrale della disciplina della responsabilità ambientale ⁽²⁷⁰⁾, prevedendo all'art. 311 cod. amb. solo la previsione del corrispondente rimedio risarcitorio ⁽²⁷¹⁾. Ad oggi, dunque, proprio in virtù delle modifiche apportate e dell'interpretazione del combinato degli articoli del codice dell'ambiente, sembra doversi ritenere che l'elenco di materie contenute nel comma 2 dell'art. 300 cod. amb. sia da considerarsi tassativo. La prima più importante implicazione di tale visione

significatività, non riportato nella direttiva, determina dunque in concreto una scelta di politica legislativa nazionale idonea a creare, all'interno del nostro ordinamento, un concetto di danno più restrittivo. In modo particolare si è sostenuto che il criterio italiano renderebbe possibile escludere tutti quei fenomeni di inquinamento graduale che possono diventare significativi solo nel lungo periodo. Cfr. D. BARBIERATO, *La nuova tutela risarcitoria del danno ambientale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, p. 2039 e ss.; A. FERRI, *Prospettive civilistiche e danno ambientale. Prevenzione e riparazione nel c.d. Codice dell'ambiente*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 390 ss.; S. POLI, *Commento articolo 300*, in Aa.Vv., *Codice dell'ambiente*, Milano, 2008, p. 2575.

²⁶⁹ F. GIAMPIETRO, *La nozione di ambiente e di illecito ambientale*, in *Ambiente e sviluppo*, 2006, p. 463.

²⁷⁰ Cfr. B. POZZO, *La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina*, in *Danno resp.*, 2008, p. 815 ss., spec. p. 817.

²⁷¹ C. SCOGNAMIGLIO, *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, p. 1063 ss.; di medesimo avviso si veda pure D. BARBIERATO, *La nuova tutela risarcitoria del danno ambientale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, p. 2039 e ss., la quale sottolinea che l'aporia di due definizioni differenti di danno ambientale era solo italiana e che con la Legge Europea si è finalmente eliminato lo spiacevole inconveniente. A ciò l'A. aggiunge inoltre che si è mancato un'ottima occasione di modificare l'ormai arretrata concezione di danno ambientale contenuta all'art. 300 cod. amb. Cfr. C. CASTRONOVO, *Danno all'ambiente rivisitato*, in *Vita not.*, 2013, p. 1025 ss. il quale definisce la previsione dell'art. 300 cod. ambientale "infelice". C. SCOGNAMIGLIO, *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, cit., p. 1067, il quale definisce "quasi primordiale" la definizione di danno ambientale contenuta nel codice dell'ambiente.

riguarda proprio l'altro aspetto del presente lavoro: la tutela del clima. Come si è detto nel paragrafo che precede, sono plurime le ragioni per cui sembra doversi dubitare della possibilità di applicare il codice dell'ambiente alla materia climatica. Seppur appaia manifestamente irrazionale (²⁷²), il dato positivo induce la dottrina e la giurisprudenza ad escludere la questione climatica dall'applicazione della disciplina speciale in materia ambientale.

4.2 Il risarcimento del danno ambientale

Similmente a quanto detto per la nozione di danno ambientale, anche la disciplina del risarcimento del danno, delle azioni processuali e dei metodi con cui si può ottenere tutela, è contenuta nel codice dell'ambiente.

Altrettanto simile si può dire l'evoluzione legislativa che ha avuto suddetta disciplina. Si è pertanto passati dalla l. 349/1986, attraverso un percorso non del tutto semplice, alla previsione del codice dell'ambiente con le ultime modifiche della riforma del 2013. Nel dettaglio, la disciplina del risarcimento del danno, che, come si vedrà bene, è evidentemente opera di un *puzzle* normativo composto da frammenti diversi allo scopo di recepire l'evoluzione europea (²⁷³), è contenuta nel Titolo III del codice dell'ambiente e più precisamente dagli artt. 311 – 318 del codice.

²⁷² Oltre a quanto già detto nel paragrafo precedente non è mancato chi ha rilevato che dalla lettura dell'art. 268, comma 1 lett. a), cod. amb. (il quale prevede che “*Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente*”, si debba qualificare l'atmosfera con riferimento alla qualità dell'ambiente e dunque ha ipotizzato che anche l'inquinamento dell'aria potesse essere inclusa nel comma 2 dell'art. 300 cod. amb. Cfr. per le medesime riflessioni D. BARBIERATO, *La nuova tutela risarcitoria del danno ambientale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, p. 2039 e ss.; di medesimo avviso F. GIAMPIETRO, *Danno ambientale e bonifica dopo la legge europea n. 97/2013*, in *Amb. sviluppo*, 2013, 973 ss. Si veda inoltre C. CASTRONOVO, *Danno all'ambiente rivisitato*, in *Vita not.*, 2013, p. 1025 ss a mente del quale l'elenco del comma 2 dell'art. 300, anche dopo le modifiche resta solo a titolo esemplificativo.

²⁷³ In modo particolare a livello europeo la profonda rivoluzione in tema ambientale si è avuta con la Dir. 2004/35/CE il cui scopo era quello di creare un minimo comune denominatore di tutela ambientale in tutti gli ordinamenti degli Stati Membri. Conseguenza della Direttiva su menzionata, in Italia, è stata l'approvazione del Codice dell'Ambiente e in modo particolare l'approvazione della disciplina del risarcimento del danno ambientale. La prima versione del Codice dell'ambiente però risultava non del tutto in linea con i principi e il modello europeo e, a causa di ciò, la Commissione Europea ha avviato due differenti procedure di infrazione: nel 2008 e nel 2012. Più precisamente, nel 2008 la Commissione Europea censurava il governo italiano: (i) per non aver instaurato un regime di responsabilità oggettiva per le attività pericolose, elencate nell'allegato III, violando così quanto prescritto agli artt. 3 e 6 della Dir. 2004/35/CE; (ii) per aver previsto all'art. 303, lett. i), cod. amb., una “causa di improcedibilità”

Nello specifico, l'art. 311, comma 1, cod. amb., stabilisce che *“Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto”*. Da tale previsione consegue che di fronte ad un danno ambientale, (cfr. art. 300 cod. amb.) il Ministro (in via esclusiva), oltre ad attuare le misure previste nella Parte VI del codice negli artt. 301 ss. quali misure di diritto pubblico, (come le azioni di prevenzione e ripristino ambientale) (artt. 304 ss.), potrà adire il giudice ordinario per il risarcimento del danno. In tal modo l'illecito ambientale si caratterizza come un illecito lontano dalla matrice dell'illecito civile (ex art. 2043 c.c.) accolto dalla previgente normativa e si avvicina allo schema di un illecito amministrativo che, come è stato detto, *“identifica non una reazione al danno ingiusto, ma piuttosto un'azione volta a garantire l'osservanza di doveri imposti ai cittadini”* ⁽²⁷⁴⁾.

Da un lato, quindi, la tutela dell'ambiente, in quanto bene di rilievo costituzionale, è volta principalmente al ripristino dei luoghi e, solo qualora non possibile, ad essere oggetto di una richiesta di risarcimento per equivalente, mentre dall'altro lato, la scelta del legislatore è quella di attribuire legittimazione ad agire esclusivamente allo Stato nella persona del Ministero dell'Ambiente, escludendo invece la legittimazione di altri enti pubblici locali, associazioni ovvero ancora dei singoli cittadini ⁽²⁷⁵⁾.

dell'attività di ripristino, ove siano state “effettivamente avviate le procedure di bonifica”, laddove l'art. 4 della direttiva (che ne delimita il campo di applicazione) non contemplava una causa di esclusione di tale portata; (iii) per aver previsto agli artt. 311, 312 e 313 del cod. amb. che, in difetto totale o parziale di ripristino fosse consentito il risarcimento per equivalente pecuniario, laddove la direttiva consentiva la sola *restitutio in integrum*; (iv) per aver previsto, all'art. 314, terzo comma, che l'ammontare dell'equivalente patrimoniale da liquidare, potesse essere determinato “proporzionalmente alla somma corrispondente alla sanzione”. A seguito di questa prima procedura di infrazione il legislatore italiano ha introdotto le prime modifiche al codice dell'ambiente con la l. n. 166/2009, senza però adeguare del tutto il codice al contenuto della direttiva. Per tale ragione la Commissione ha avviato un'altra procedura di infrazione nel 2012 a seguito del quale il legislatore italiano, tramite la legge europea 2013 (precisamente l'art. 25 della l. n. 6 agosto 2013, n. 97), ha adeguato il codice dell'ambiente con la direttiva comunitaria.

²⁷⁴ Si veda G. D. COMPORTELLI, *Il danno ambientale e l'operazione rimediabile*, in A. D'addai - A. Nicotra - U. Salanitro (a cura di), *Principi europei e illecito ambientale*, Torino 2013, p. 98.

²⁷⁵ A questi soggetti, ad evitare il rischio di un'inerzia dello Stato, ai sensi dell'art. 309 cod. amb., è attribuito il potere presentare “denunce e osservazioni” e, secondo l'art. 310 cod. amb., possono promuovere l'azione

davanti al giudice amministrativo per chiedere il risarcimento per la violazione dei loro interessi legittimi (come l'annullamento degli atti adottati in violazione delle disposizioni della Parte VI).

L'articolo 311 cod. amb., prosegue poi con il comma secondo, a mente del quale quando si verifica un danno ambientale chiunque sia responsabile è obbligato all'adozione delle misure di riparazione previste da un allegato al codice stesso. Anche da tale previsione si può desumere che la scelta legislativa, in ossequio a quanto previsto a livello europeo, sia – in modo prioritario - la riparazione del danno e non invece qualsiasi altra forma di risarcimento pecuniario. Solo qualora il responsabile della condotta inquinante abbia omissso le misure di riparazione alle quali era stato condannato, o le abbia realizzate in modo inesatto o difforme rispetto a quanto prescritto, allora il Ministero potrà agire ⁽²⁷⁶⁾ nei confronti del responsabile per ottenere il pagamento dell'equivalente pecuniario dei costi e delle attività necessarie per la riparazione ⁽²⁷⁷⁾. Anche tale ultima forma di pagamento dell'equivalente dei costi non ha tuttavia natura di risarcimento pecuniario del danno, una simile previsione sarebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 311 cod. amb. e con il *dicta* del legislatore europeo ⁽²⁷⁸⁾.

²⁷⁶ L'intero procedimento relativo alla istruttoria preliminare che accerta un fatto che abbia cagionato un danno ambientale sino all'emanazione dell'ordinanza finale viene affidato al Ministro che, ai sensi degli artt. 312 e 313 del codice, potrà emanare una ordinanza esecutiva ingiungendo all'operatore responsabile il ripristino ambientale "a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine prefissato". Nell'ipotesi in cui il responsabile del fatto che ha causato il danno non vi provveda nei termini e nelle modalità prescritte, la stessa norma (art. 313) prevede che il Ministro determina i costi delle attività necessarie a conseguire l'attuazione completa di tali misure secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'art. 311 e ingiunge il pagamento delle somme corrispondenti.

²⁷⁷ Si veda il dato letterale del comma dell'art. 311 cod. amb. il quale prevede "*Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omissa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti*".

²⁷⁸ Come detto l'esclusione del risarcimento monetario è conseguenza dell'armonizzazione del diritto europeo, difatti: (a) la Direttiva impone una finalità preventiva e recuperatoria e attraverso una normativa chiara (*acte claire*) e impone l'applicazione delle sole misure di riparazione anche ai giudizi in corso; (b) la Commissione Europea ha ripetutamente escluso la risarcibilità del danno all'ambiente per equivalente pecuniario, e, solo una volta approvata la Legge Europea 2013, il 23/24 gennaio 2014 ha archiviato la (seconda) procedura di infrazione, essendo stata raggiunta la "corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale"; (c) l'intera materia è stata regolata *ex novo* in Italia per ben due volte proprio per evitare la responsabilità dello Stato per violazione del diritto eurounitario, anche in persona dei suoi giudici di ultima istanza.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 311 cod. amb. ⁽²⁷⁹⁾ fa espresso rinvio agli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del D.lgs. n. 152/2006, i quali a loro volta identificano, in modo del tutto identico alla Direttiva, i criteri per la determinazione delle misure di riparazione ⁽²⁸⁰⁾. Nel dettaglio i criteri sono così definiti:

- (i) la riparazione primaria è la misura avente lo scopo di *“riportare le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie”* (Allegato 3, punti 1, lett. a, e 1.1.1);
- (ii) *“qualora le risorse naturali e/o i servizi danneggiati non tornino alle condizioni originarie”*, è intrapresa la riparazione complementare *“per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o servizi naturali danneggiati”* (Allegato 3, punto 1, lett. b);
- (iii) la riparazione compensativa è qualsiasi azione intrapresa *“per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo”* (Allegato 3, punto 1, lett. c).

Oltre alla riparazione primaria, anche le misure di riparazione complementare e compensativa sono forme di reintegrazione in forma specifica e non possono consistere in un risarcimento monetario ⁽²⁸¹⁾: (a) la riparazione complementare, infatti, ha lo scopo di ottenere, *“se opportuno anche in un sito alternativo - ove possibile geograficamente collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione colpita - un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si*

²⁷⁹ F. BONELLI, *Il risarcimento del danno all'ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U. 152/2006*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2014, p. 11, il quale sottolinea che la prima parte della disposizione con una *“formulazione semplice e lineare”*, afferma che il Ministero dell'ambiente, *provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare*. Poiché gli allegati 3 e 4 prevedono solo misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, il rinvio a tali allegati è un rinvio a misure di riparazione, e non a misure di risarcimento per equivalente pecuniario.

²⁸⁰ Si veda, anche per ulteriori riferimenti, F. BONELLI, *Il risarcimento del danno all'ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U. 152/2006*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2014, p. 11. Si è osservato inoltre che tali misure di riparazione siano del tutto estranee agli istituti tipici della responsabilità civile. C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., p. 857, secondo il quale il doppio volgimento pubblicistico e privatistico che caratterizza il danno ambientale rende incongruo assimilare al risarcimento del danno nel senso privatistico del termine le misure di reazione previste.

²⁸¹ Si vedano le medesime riflessioni in D. BARBIERATO, *La nuova tutela risarcitoria del danno ambientale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, p. 2039 e ss.; F. BONELLI, *Il risarcimento del danno all'ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U. 152/2006*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2014, p. 11.

sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie” (Allegato 3, punto 1.1.2); (b) la riparazione compensativa, invece, “consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo” per compensare le perdite temporanee “in attesa del ripristino” (Allegato 3, punto 1.1.3). Le misure di riparazione complementare e compensativa, inoltre, sono gerarchicamente subordinate, e, quindi, rispetto alla riparazione primaria devono considerarsi: (a) del tutto eventuali, atteso che una volta conseguito il ripristino della situazione ambientale compromessa, per effetto di misure di riparazione primaria, “non residua alcun danno ambientale” e, di conseguenza, non sono necessarie; (b) ove siano richieste, in ogni caso sono solo supplementari, ossia volte a riparare un *quantum* di danno ambientale residuo.

Il codice dell’ambiente non tipizza solo la disciplina che regola la responsabilità e le misure di ripristino in caso di danno ambientale, ma anche il cd. principio di precauzione ⁽²⁸²⁾ (art. 301 cod. amb.) in base al quale in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. Gli interessati ne informano l’Amministrazione pubblica competente e il Ministero dell’ambiente può assumere provvedimenti di precauzione. Ai sensi dell’art. 304 cod. amb., quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Il Ministero dell’ambiente può intervenire in questa fase con misure precauzionali. Ai sensi dell’art. 305 cod. amb., quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore interessato deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all’articolo 304 cod. amb., con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competente, comunque interessate.

L’operatore, sempre ai sensi della disciplina positiva, ha inoltre l’obbligo di adottare immediatamente: a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la

²⁸² G. ALPA, *Dalla tutela dell’ambiente al riconoscimento della “natura” come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in Riv. it. scienze giur., 2020, p. 25.

salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306 cod. amb., l'operatore, infine, si accolla i costi ⁽²⁸³⁾ delle attività di prevenzione e delle misure di ripristino, se non può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno: i) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; ii) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore; in tal caso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le misure necessarie per consentire all'operatore il recupero dei costi sostenuti. Le misure preventive adottate dal Ministro in attuazione della disciplina del codice ambientale lasciano, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità e l'obbligo risarcitorio del responsabile del danno ambientale.

Orbene, sembra potersi dire che, ai sensi della disciplina positiva disegnata dal Codice dell'ambiente, in Italia vi sia solo, quale unico rimedio contro il danno ambientale, l'azione ripristinatoria di esclusiva appartenenza al Ministero ⁽²⁸⁴⁾. Se questa

²⁸³ L'operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni intraprese qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da: a) un'emissione o un evento espressamente consentiti; b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

²⁸⁴ Occorre segnalare che il mutamento della disciplina positiva, che ha comportato forti restringimenti alla legittimazione ad agire e alle forme e misure ottenibili, ha ottenuto l'avallo della Corte costituzionale. Sia il problema della restrizione della legittimazione ad agire, sia le tecniche rimediali adottate sono state l'oggetto di una recente pronuncia, cfr. C. cost. 19 aprile 2016 (1° giugno 2016), n. 126, in G. cost., 2016, p. 105 ss. Si vedano inoltre le riflessioni di G. CECCHERINI, *Danno all'ambiente e garanzia dell'accesso alla giustizia: una questione aperta*, in Riv. dir. civ., 2021, p. 365, la quale evidenzia che la Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 cod. amb. sollevata dal Tribunale di Lanusei in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 437, commi 1 e 2, c.p., considerato che la disposizione dell'art. 311 limita la legittimazione all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ambientale rispetto a quella che discenderebbe dai principi generali in materia di illecito civile. La Corte, in primo luogo, premette che con la dir. 21 aprile 2004 il quadro normativo è profondamente mutato rispetto alla prima disciplina organica che aveva previsto che l'azione di risarcimento del danno poteva essere promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Se infatti ciò era coerente nella prospettiva civilistica di una peculiare responsabilità extracontrattuale dove l'azione si collegava ad ogni interesse giuridicamente rilevante, attualmente il quadro normativo è cambiato. La collocazione da parte del legislatore del profilo risarcitorio in una posizione accessoria e la priorità attribuita alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale comportano necessariamente che la legittimazione attiva sia attribuita in via esclusiva allo Stato nella persona del Ministro dell'ambiente. La Corte, infine, menziona gli altri soggetti diversi dallo Stato, ivi comprese le istituzioni rappresentative delle comunità locali che hanno

affermazione da un lato può considerarsi corretta, dall'altro lo stesso codice riserva ai singoli privati danneggiati delle azioni ⁽²⁸⁵⁾. Difatti, accanto al risarcimento in natura, è possibile sempre richiedere il risarcimento del danno, secondo il classico schema dettato dall'art. 2043 c.c., qualora, a causa della condotta inquinante, il singolo cittadino sia stato leso. In particolare, tale tutela è accordata dall'art. 313, comma 7, cod. amb., a tenore del quale *“resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute e nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi”*. Per tali ipotesi, che non ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina speciale sulla responsabilità ambientale del decreto del 2006, si ipotizza, non senza alcune ambiguità, che *“la quota individuale di danno collettivo”* possa essere fatta valere dagli enti esponenziali della collettività e/o dai singoli secondo la disciplina generale della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. ⁽²⁸⁶⁾.

Invero, il codice dell'ambiente prevede un doppio binario di tutela: da un lato, la tutela diretta del danno ambientale, attraverso l'azione del Ministero volta al ripristino dei luoghi, dall'altro lato, la tutela riflessa attraverso le singole azioni di risarcimento per la lesione di un diritto soggettivo individuale ⁽²⁸⁷⁾.

il potere di agire per i danni specifici subiti secondo la disciplina generale del danno del codice civile. Il riferimento è dunque agli enti territoriali e alla loro legittimazione a costituirsi parte civile iure proprio nel procedimento penale per quei danni da essi direttamente subiti, ulteriori e diversi rispetto al danno all'ambiente.

²⁸⁵ Il modello delineato dalla disciplina codicistica e dai molti interventi giurisprudenziali sembrerebbe presentare il danno ambientale in una triplice dimensione (che rispecchia le considerazioni svolte e che si svolgeranno nel testo): (i) la dimensione pubblica, intesa quale lesione della funzione di tutela spettante alle istituzioni centrali e periferiche; (ii) la dimensione collettiva, quale lesione del diritto all'ambiente nelle articolazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana, e (iii) la dimensione personale, quale lesione del fondamentale diritto all'ambiente di ogni individuo. In dottrina per le medesime considerazioni si veda U. SALANITRO, *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 248; G. D'AMICO, *Qualificazione e tutela delle situazioni non patrimoniali nel sistema pubblico – privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 931 ss. In giurisprudenza si veda quanto affermato, tra le altre, Cass. pen. 6 marzo 2007, n. 16575, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 2074 ss., con nota di G. G. GRECO; Cass. pen. 5 aprile 2002, n. 22539, in *Giur. it.*, 2003, p. 694 ss., con nota di L. BARBIERA.

²⁸⁶ U. SALANITRO, *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, cit., p. 262-263, il quale sottolinea che in un ordinamento in cui si ammette che il diritto alla vita privata e familiare (ex art. 8 C.E.D.U.) possa essere lesa dal degrado dell'ambiente esterno alla propria dimora appare irragionevole che non si risarciscano i danni patrimoniali causato agli operatori ittici o turistici dal degrado delle risorse naturali.

²⁸⁷ Medesime riflessioni in U. SALANITRO, *Danni temporanei all'ambiente e tutela degli interessi privati, un problema di ingiustizia del danno*, in *Danno e resp.*, 2008, p. 416, la quale sottolinea che nel caso di un fenomeno di inquinamento diffuso è assai difficile, in sede giudiziaria, scindere il danno ascrivibile di riflesso ad un soggetto (che non è titolare di un diritto soggettivo) dal danno di fondo alle risorse naturali.

Come è stato correttamente messo in evidenza in dottrina ⁽²⁸⁸⁾, rimane infine un'ultima domanda da porsi per completare il quadro del sistema di tutela risarcitoria: occorre, cioè, domandarsi come si possa ottenere tutela in tutti quei casi che non ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina speciale dettata dall'art. 311 e ss. cod. amb., e che non possono considerarsi neppure lesioni di un diritto soggettivo tutelabile secondo il meccanismo dell'art. 313, comma 7, cod. amb. In tali situazioni entra in gioco la dimensione collettiva e sociale del cd. diritto all'ambiente salubre, concetto che, come si vedrà nel capitolo che segue, ha da sempre animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, rimanendo tutt'ora indefinito. Sul punto, la discussione verte su chi possa essere il soggetto legittimato a far valere in giudizio il diritto all'ambiente salubre e sulle modalità concrete di esercizio di tale azione.

In siffatto ambito di indagine si possono notare due differenti momenti, *pre* e *post* codice dell'ambiente, in cui, dalla lettura delle sentenze di legittimità, si scorge un netto mutamento della visione dell'ambiente, in concordanza con il mutamento legislativo. Un primo momento lo si ricava dalle ricorrenti ricostruzioni giurisprudenziali di fine anni Novanta ed inizi anni Duemila. In questa fase storica si riteneva che la lesione ambientale che avesse impatti sociali e collettivi ⁽²⁸⁹⁾, senza ledere direttamente posizioni individuali differenziate, fosse tutelabile da enti locali e associazioni ambientaliste, che agivano per la condanna al risarcimento dei danni alla salubrità dell'ambiente. Si riconosceva, in sostanza, una legittimazione agli enti esponenziali ad agire per la tutela collettiva ⁽²⁹⁰⁾. Nel secondo momento, a valle dell'introduzione del codice ambientale, l'orientamento giurisprudenziale, nell'interpretare il dato positivo, ha fatto venir meno la legittimazione degli enti esponenziali a far valere il danno collettivo e sociale verificatosi ⁽²⁹¹⁾. Inoltre, proprio

²⁸⁸ U. SALANITRO, *Danni temporanei*, cit., p. 416

²⁸⁹ Cass. pen. 26 settembre 1996, n. 8699 in Riv. pen., 1996, p. 1210 ss.; Cass. pen. 28 marzo 2007, n. 20681, in Cass. pen., 2008, p. 2540 ss.; Cass. pen. 11 marzo 2009, n. 19883, in www.iusexplorer.it

²⁹⁰ U. SALANITRO, *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, cit., p. 254, secondo cui, in questa prospettiva, mentre i singoli sarebbero lesi da pregiudizi alla salubrità di ambiti di loro pertinenza, l'ente quale soggetto esponenziale della collettività potrebbe fare valere il venir meno delle condizioni di salubrità incidenti direttamente sulla collettività e solo indirettamente sugli ambiti personali. Si veda in tal senso Cass. pen. 7 aprile 2006, n. 33887, in *Dir. e giur. agr.*, 2008, p. 206 ss.

²⁹¹ D'altro canto, anche la definizione di danno ambientale, oggetto ora di tutela ministeriale, muta con il 2006. SI passa da un danno concepito solo come lesione alle risorse naturali ad una definizione più ampia che comprende anche il danno alle utilità che tali risorse conferiscono alla collettività. Così facendo anche quel danno sociale di cui si discuteva viene attratto dall'esclusiva legittimazione del Ministero.

a conferma della nuova esclusiva legittimazione statale, i singoli e gli enti espressione di collettività che non ritengano sufficienti o efficaci le misure di riparazione possono agire di fronte al giudice amministrativo per chiedere che venga emanata o integrata l'ordinanza ingiuntiva. In tal modo, gli interessi individuali o collettivi che siano stati lesi dall'inattività del Ministero, o dall'esercizio scorretto dei poteri discrezionali di individuazione delle misure di riparazione, possono trovare tutela in forma specifica ⁽²⁹²⁾.

Si può dunque concludere, senza entrare nel merito delle riflessioni che si affronteranno in seguito, che il dato positivo mostra l'eliminazione di una legittimazione diffusa a tutti gli individui e associazioni per la tutela giurisdizionale dell'ambiente. L'ambiente, sia esso considerato quale bene collettivo o come mero interesse, è tutelato attraverso una istituzionalizzazione delle strutture di imputazione concentrate in capo al Ministero ⁽²⁹³⁾. Restano solo escluse da questa concentrazione di funzioni dello Stato le singole posizioni individuali lese da un danno ambientale. L'interesse all'ambiente salubre si traduce necessariamente, in capo ai singoli, in un

²⁹² Il legislatore non omette tuttavia di specificare il ruolo e i poteri degli enti esponenziali e dei singoli (oltre alla possibilità già considerata dell'art. 313 comma 7, cod. amb.

Prima di tutto occorre evidenziare che regioni, province, enti locali, soggetti privati e associazioni ambientaliste hanno il potere di stimolare l'intervento statale grazie alla facoltà di presentare "denunce e osservazioni" a loro concessa ai sensi dell'art. 309 cod. amb. È altresì previsto, per i medesimi soggetti, il potere di promuovere l'azione, ai sensi dell'art. 310 cod. amb., davanti al giudice amministrativo volta all'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni previste alla parte sesta del codice ambientale nonché verso il silenzio inadempienza del Ministro dell'ambiente. Sempre a mente del medesimo art. 310 cod. amb., i soggetti su indicati potranno agire, dinanzi al medesimo giudice amministrativo, per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale

²⁹³ Di medesimo avviso G. CECCHERINI, *Danno all'ambiente e garanzia dell'accesso alla giustizia: una questione aperta*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 370.

interesse legittimo (²⁹⁴) o in un diritto soggettivo, ossia in una posizione qualificata e differenziata che può essere oggetto di tutela (²⁹⁵).

5. Un breve inquadramento generale: il problema del clima

Il “problema del clima” così denominato in modo semplicistico e generico, è senza ombra di dubbio una delle maggiori sfide della nostra società. Il cambiamento climatico, dopo decenni di studi scientifici e di avvertimenti sulle conseguenze catastrofiche ipotizzabili per la vita dell’uomo e del pianeta, è ora un problema reale da affrontare. Gli scienziati, esattamente come il mito greco della sacerdotessa troiana Cassandra (²⁹⁶), pur avendo avuto il dono di fare profezie veritiere, non sono mai stati ascoltati dagli Stati e anzi, ancora ad oggi, le azioni per raggiungere gli obiettivi climatici di base, fissati dagli accordi internazionali (²⁹⁷), sono ancora minime e del tutto insufficienti (²⁹⁸).

In sintesi, quando si parla di inquinamento climatico idoneo a provocare il cd. cambiamento climatico, si sta parlando di un’eccessiva concentrazione di gas serra

²⁹⁴ L’opzione così presentata si avvale della sistemazione data dalla giurisprudenza amministrativa al tema degli interessi diffusi e collettivi, i quali sono ritenuti privi di tutela giurisdizionale nel processo amministrativo, dove si richiede che la legittimazione ad agire presupponga la verifica della titolarità di una posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e consistente nel potere di promuoverlo in ordine al rapporto sostanziale dedotto. In altri termini, è legittimato a ricorrere al giudice chi è titolare di una situazione riconosciuta come qualificata e differenziata come è, appunto, l’interesse legittimo. Cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 18 luglio 2019, n. 1661, in F. amm., 2019, p. 1289: “*la legittimazione attiva o ad causam richiede la verifica della situazione giuridica dedotta in giudizio consistente nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore*”. Cfr. Cons. St., sez. V, 25 giugno 2018, n. 3923, in <https://dejure.it>. Sul punto si veda anche A. TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Torino, 2019 (13 ed.), p. 194 ss.

²⁹⁵ Interessi che sono comuni a più soggetti che si associano come categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del gruppo stesso e quindi sono suscettibili di tutela giurisdizionale “dato che trovano una titolarità in enti esponenziali capaci di agire che si distinguono tanto dalla comunità generale quanto dai singoli associati dell’organizzazione” cfr. Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2006, n. 33887, in *Dir. e giur. agr.*, 2008, p. 206, con nota di DI PINTO.

²⁹⁶ Si fa qua riferimento alla sacerdotessa Cassandra, la “profetessa inascoltata”, figura della mitologia greca e ricordata da vari autori, tra cui Omero, Virgilio e Igino. Il mito racconta della vita della sacerdotessa di Apollo, la quale aveva ricevuto il dono divino della preveggenza con il quale profetizzò terribili sventure al popolo troiano. Seppur Cassandra avesse doti profetiche rimase sempre inascoltata e proprio la “stupidità” e cecità dei troiani verso i suoi doni portarono Troia alla disgrazia.

²⁹⁷ I due accordi internazionali di maggiore rilievo sono la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (adottata il 9 maggio 1992, entrata in vigore il 21 marzo 1994) 1771 *UNTS* 107 e Accordo di Parigi (adottato il 12 dicembre 2015, entrato in vigore il 4 novembre 2016) 3156 *UNTS*. Si veda sul punto Z. HAUSFATHER - G. PETERS, 2020: *Emissions - The 'Business as Usual' Story is Misleading*, in *Nature*, 2020, p. 618 ss.

²⁹⁸ La medesima metafora viene impiegata da A. ROCHA, *Conclusions: Courts as Agents of Change*, in *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, E. D’Alessandro, D. Castagno (edited by), Torino, 2024, p. 217.

nell'atmosfera del nostro pianeta (²⁹⁹). Questa concentrazione aumenta quello che dagli scienziati è definito “effetto serra”, ossia il conseguente innalzamento delle temperature medie globali. L'effetto ultimo di questo cambiamento è uno sconvolgimento dell'equilibrio naturale e del sistema climatico. Essendo scientificamente provato che non esistono cause naturali per l'aumento della concentrazione dei cd. gas serra, la responsabilità dell'uomo è innegabile. La soluzione al problema è concettualmente semplice anche se praticamente molto ardua. Basterebbe che ciascuno Stato riducesse drasticamente le emissioni di gas serra nocivi per l'atmosfera, così da non rendere più a rischio di totale distruzione ed il sistema climatico e ambientale.

La sfida è necessaria quanto complessa. Tutta la nostra economia è alimentata dal carbonio e ogni singolo aspetto della nostra vita quotidiana è direttamente o indirettamente collegato ad emissioni di gas nocivi. L'idea di ridurre i consumi di tali gas comporterebbe una vera rivoluzione nel modo di vivere e nelle modalità di funzionamento della società e dell'economia. In ragione di ciò, oltre ad una ovvia presa di coscienza da parte di tutti i singoli cittadini, solo gli Stati potrebbero agire per il cambiamento, attraverso l'imposizione di regole più stringenti e vincoli agli operatori economici. Ed è proprio questo profilo che sta interessando sempre di più i Paesi moderni attraverso un graduale adeguamento delle norme interne. A ciò si aggiunga, come si vedrà nel prosieguo, il ruolo ricoperto dalle corti nazionali ed internazionali che, attraverso le loro decisioni, prendono atto di tale mutamento normativo. I tribunali potrebbero davvero essere, come sostenuto da alcuni (³⁰⁰), i fautori di questo sperato cambiamento.

Prima di procedere alla disamina del ruolo dei tribunali e, dunque, del ruolo dei contenziosi climatici quali “propulsori” del cambiamento, occorre verificare quale sia il *framework* di riferimento per la tutela climatica. Per fare ciò occorre preliminarmente sottolineare la differenza, data dal nostro ordinamento tra danno all'atmosfera (danno al clima) e danno all'ambiente. Seppur non vi sia dubbio che

²⁹⁹ Qualificati anche come “*air pollutants*” dalla nota pronuncia *Massachusetts vs. Environmental Protection Agency (EPA)*, 127 S. Ct.1438, 1463 (2007), su cui, per tutti, K. YEE, «*A Period of Consequences*»: *Global Warming Legislation, Cooperative Federalism, and the Fight Between the EPA and the State of California*, in *Environs: Environmental Law and Policy Journal*, 2008.

³⁰⁰ A. ROCHA, *Conclusions: Courts as Agents of Change*, in *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, E. D'Alessandro, D. Castagno (edited by), Torino, 2024, p. 217.

concettualmente clima e ambiente siano due beni che necessariamente coesistono e indissolubilmente legati, il legislatore italiano, recependo la volontà europea, ha escluso il danno al clima dalla definizione contenuta nell'art. 300 cod. amb. La ragione primaria è da rinvenirsi nello stesso testo della direttiva che, considerando solo i danni generati da contaminazioni, di fatto esclude il danno all'atmosfera che, di regola, non è interessato da tali contaminazioni; a ciò consegue inoltre che anche la disciplina della riparazione sarebbe del tutto inutile, in quanto la capacità autodepurativa dell'aria riesce in breve tempo ad eliminare l'inquinamento una volta venutane meno la causa. Non è mancato chi, in siffatto contesto, ha evidenziato che la direttiva europea, tuttavia, non tiene conto ⁽³⁰¹⁾ di alcuni effetti dai gas serra, i quali sono depositati nell'atmosfera e sono idonei a permanere (esattamente come delle contaminazioni ambientali) e ad avere effetti alteranti sul clima anche a distanza di tempo. L'assenza di tale aspetto ha comportato l'ingresso nel nostro ordinamento di disposizioni che non tengono conto del cambiamento climatico, escludendo l'applicazione delle conseguenti norme attributive della responsabilità e del risarcimento del danno (vedi le riflessioni sugli artt. 311 e ss. cod. amb.).

Una volta ammesso però che l'inquinamento da gas ad effetto serra sia idoneo a provocare contaminazioni dell'atmosfera ⁽³⁰²⁾, che – al pari dell'acqua e del suolo – costituisce una componente dell'ambiente, la conseguenza logica, almeno in via di principio, risulta necessariamente essere l'applicazione della disciplina della responsabilità ambientale ⁽³⁰³⁾. Seppur in via logica appare concepibile tale applicazione, il problema risulta ancora una volta di diritto positivo. È, cioè, necessario verificare se il danno climatico rappresenti una *species* del *genus* del danno ambientale ovvero se costituisca un genere proprio ⁽³⁰⁴⁾. Ad oggi, seppur la condotta contaminante

³⁰¹ Cfr. U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 247

³⁰² Sulla dimostrazione che l'inquinamento da gas serra produce un effetto di contaminazione dell'atmosfera, provocando un aumento stabile della concentrazione di CO₂ si veda, L. M. KRAUSS, *La fisica del cambiamento climatico*, Milano 2022.

³⁰³ Nel senso che l'alterazione climatica consenta l'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale, M. HINTEREGGER, *Civil Liability and the Challenges of Climate Change: a Functional Analysis*, in *Jornal of European tort law*, 2017, p. 250 ss. Si veda inoltre U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 246.

³⁰⁴ V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCEonline*, 2023, p. 669 e ss.

sia essenzialmente simile, si preferisce qualificare clima e ambiente come due generi differenti per tre principali ragioni:

- (i) il danno climatico investe l'intera biosfera e non può per sua natura essere confinabile in un determinato territorio. La lesione climatica colpisce globalmente l'intero pianeta;
- (ii) la lesione climatica è avulsa da un principio di immediatezza della condotta. Il cambiamento climatico incide su un arco temporale esteso e ha carattere tendenzialmente irreversibile. È per sua natura quindi “a-temporale” ⁽³⁰⁵⁾. Si è definito anche danno transgenerazionale proprio in virtù della considerazione che il soggetto che ha vissuto la condotta clima-alterante non è lo stesso che subirà gli effetti lesivi della stessa;
- (iii) il danno climatico, inteso come danno alla biosfera, è essenzialmente irremovibile e patrimonialmente incommensurabile. Incide in modo indivisibile su una collettività non individuabile di soggetti.

Al contrario, il danno ambientale presenta caratteristiche diametralmente opposte. L'inquinamento ambientale è infatti geolocalizzabile, colpisce un numero finito di persone (anche molto elevato ma pur sempre finito), è temporalmente definito e si può patrimonialmente concepire e rimuovere.

Queste riflessioni hanno portato ad escludere che clima e ambiente possano essere considerati identici e, in particolare, che si possa applicare al clima, per analogia, la disciplina positiva dedicata all'ambiente ⁽³⁰⁶⁾.

³⁰⁵ Le considerazioni sull'a-temporaneità e a-spazialità del danno sono molto simili a quelle tipiche del mondo virtuale. Si vedano le riflessioni C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social network*, Napoli, 2014, 15 ss.

³⁰⁶ Questa sembra essere la scelta interpretativa che maggiormente si addice alla politica ambientale posta in essere dal legislatore europeo, si veda da ultimo la Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 118/01) su *Linee guida per un'interpretazione comune del termine “danno ambientale” di cui all'art. 2 della direttiva 2014/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*. Non è mancato però chi, in modo molto arguto e chiaro, ha ricostruito la lacuna presente a livello europeo come una “lacuna assiologica sopravvenuta”. Cfr. U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 247, il quale ritiene possibile applicare in via analogica le regole dettate dal codice dell'ambiente. In particolare, l'A. ritiene che l'analogia non sia preclusa, ancorché si tratti di norme di carattere speciale, in quanto le stesse disposizioni sono espressione dell'adattamento del sistema dei mutamenti sociali e all'evoluzione dei principi giuridici. In tal quadro l'A. colloca l'art. 311 cod. amb. il quale non è altro che un'articolazione delle regole della responsabilità civile ogni qualvolta l'ordinamento reputi necessaria una tutela per beni di rilevanza collettiva, rispetto ai quali vi sia un soggetto che svolga una funzione di prevenzione e di riparazione del danno, secondo un modello alternativo a, ma coerente con, quello soggettivistico.

Analizzate le ragioni della presunta impossibilità di applicazione del codice ambientale in materia climatica, occorre allora analizzare le regole, gli obblighi e vincoli che invece compongono il fondamento giuridico positivo per la tutela climatica negli Stati.

È ormai noto che questi ultimi, prima ancora di dotarsi di un proprio sistema di regole, partecipano e sono condizionati nelle loro scelte da quanto previsto dagli accordi internazionali e dal legislatore europeo.

Le prime risposte all'emergenza climatica derivano, anzitutto, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a mente della quale, all'art. 2, si consacra il diritto alla vita, quale presupposto per il godimento di qualsivoglia altro diritto ⁽³⁰⁷⁾. Proprio la posizione primaria di tale diritto porta quale necessaria conseguenza che alla sua protezione venga attribuita una ampia portata ⁽³⁰⁸⁾, attribuendo agli Stati obblighi positivi e negativi di protezione del bene vita. Seppur vero che il clima, ma anche l'ambiente, non trovano espressa previsione nella CEDU, è anche vero che l'ampia portata della norma a tutela della vita dell'uomo non può prescindere dalla salvaguardia del clima e dell'ambiente ⁽³⁰⁹⁾. Ulteriore appiglio normativo utile per fornire una risposta all'emergenza climatica lo si rinviene nell'art. 8 della CEDU, il quale sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Anche

Se si accoglie questa impostazione, va ammessa l'integrazione analogica non solo della disciplina della responsabilità per danno ambientale di diritto privato, da far valere di fronte al giudice ordinario, ma anche delle tecniche rimediali di diritto pubblico, che hanno carattere sostitutivo dell'azione in giudizio, e conseguentemente non possono essere considerate impositive di nuove prestazioni patrimoniali.

³⁰⁷ Si veda sul punto S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, p. 36, a mente dei quali "La disposizione dedicata al diritto alla vita è la prima tra le norme della CEDU relative ai diritti sostanziali, in quanto, come la Corte europea ha più volte affermato, consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche che formano il Consiglio d'Europa. Al diritto alla vita spetta una posizione speciale all'interno della Convenzione: il suo mancato rispetto è una delle più gravi infrazioni in materia di diritti dell'uomo, posto che senza protezione del diritto alla vita il godimento di ogni altro diritto e libertà garantito dalla CEDU è illusorio".

³⁰⁸ Da ultimi, A. ALLEGRIA, D. DI LEO, F. FEDERICI (a cura di), *Commentario alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo*, Padova, 2019, pp. 8-9.

³⁰⁹ Si tengano presenti le considerazioni di N. LIPARI, in R. CONTI, *CEDU e cultura giuridica italiana*, disponibile su www.giustiziainsieme.it, 2020 in cui il Professore sottolinea che la Convenzione europea dei diritti umani si è venuta progressivamente affermando come un organismo vivo, capace di offrire sia alla Corte che ai giudici nazionali la possibilità di estendere la tutela anche a diritti non esplicitamente enunciati nella Convenzione. Per quanto riguardano le riflessioni sul clima si veda A. GIORDANO, *Climate change e strumenti di tutela. verso la publicinterest litigation?*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2020, p. 763. Con riferimento all'ambiente P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, Padova, 2012; M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. quadr. di diritto dell'ambiente*, 2012, p. 69.

in tal caso, in modo analogo alla ricostruzione dell'ampia protezione dell'art. 2 CEDU, l'art. 8 assume particolare importanza in quanto, indirettamente, costituisce uno strumento di tutela del clima e dell'ambiente, quali, elementi indispensabili per lo sviluppo e il benessere della vita privata e familiare. Parallelamente alle ricostruzioni dottrinali, anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sembra orientarsi sul riconoscimento di una responsabilità in capo ai singoli Stati per violazione di diritti umani in caso di danni all'ambiente ⁽³¹⁰⁾ e al clima ⁽³¹¹⁾, oltre che una generale responsabilità dello Stato in caso di mancata adozione di tutte le misure che avrebbe potuto essere assunte, in caso di disastri collegati all'ecosistema ⁽³¹²⁾.

Il secondo assetto di risposte discende dalle specifiche Convenzioni intervenute in relazione al fenomeno del cambiamento climatico. Un ruolo centrale lo ha assunto la Convenzione di Rio de Janeiro (*United Nations Framework Convention on Climate Change* - UNFCCC), che ha avuto come obiettivo quello della stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera onde escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico ⁽³¹³⁾. Secondo momento di centrale importanza nel quadro internazionale delle Convenzioni sul clima è quello del Protocollo Kyoto dell'11 settembre 1997 ⁽³¹⁴⁾, con cui gli Stati si sono convenzionalmente vincolati, nel lasso temporale 2008-2012, a ridurre le emissioni di gas serra di una certa percentuale ⁽³¹⁵⁾. Infine, dopo anni di dialoghi e confronti sulle

³¹⁰ Corte Europea dei diritti dell'uomo, 9 dicembre 1994, n. 16798/90, López Ostra.

³¹¹ Corte Europea dei diritti dell'uomo, 9 aprile 2022, n. 53600/20, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland. Nel caso di specie l'associazione VKS e quattro cittadine svizzere hanno ritenuto che lo Stato non sia stato sufficientemente proattivo nell'adottare provvedimenti idonei a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, il quale – secondo quanto prospettato dai ricorrenti – colpirebbe in misura sproporzionata le donne anziane, aumentano per queste ultime il rischio di malattie e il tasso di mortalità. La Corte EDU, in particolare dopo un'ampia ricostruzione e attenta ricostruzione sul rapporto tra discrezionalità politica del singolo Stato e l'obbligo di conformarsi agli accordi internazionali dello stesso, ha riconosciuto la violazione dell'art. 8 della CEDU da parte della Svizzera, per non aver posto in essere le misure idonee a consentire un efficace contrasto al cambiamento climatico. Cfr. *infra* par. 6.3.

³¹² Cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo, 20 marzo 2008, ric. nn. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02, Budayeva e Corte Europea dei diritti dell'uomo, 28 febbraio 2012, ric. nn. 17423/05, 20534/05 e 20678/05, Kolyadenko.

³¹³ Cfr., in argomento, M. D'AURIA, *L'emission trading e la negoziazione policentrica*, in S. Cassese-M. Conticelli (a cura di), *Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale*, Milano, 2006, p. 247.

³¹⁴ W. TH. DOUMA, L. MASSAI, M. MONTINI (a cura di), *The Kyoto Protocol and Beyond*, The Hague, 2007; M. BOTHE, E. REHBINDER, *Climate Change Policy*, Utrecht, 2005; D. FREESTONE, C. STRECK (a cura di), *Legal Aspects of Implementing the Kyoto Protocol Mechanisms: Making Kyoto Work*, Oxford, 2005.

³¹⁵ Il protocollo di Kyoto si fonda su tre diversi pilastri: (i) lo IET (*International Emissions Trading*), il quale prevede la possibilità per gli Stati, una volta superato la soglia di emissioni, di vendere il *surplus*

criticità ⁽³¹⁶⁾ emerse dall'applicazione del Protocollo di Kyoto, si è giunti all' Accordo di Parigi 2015 ⁽³¹⁷⁾, l'ultimo passo dell'evoluzione delle Convenzioni internazionali ad oggi stipulate. Con tale ultimo Accordo gli Stati firmatari si sono prefissati l'obiettivo di collaborare per limitare il surriscaldamento globale entro l'aumento massimo di 2 °C ⁽³¹⁸⁾ rispetto ai livelli preindustriali.

Ciò posto, ulteriori risposte in tal senso arrivano dal legislatore europeo. L'Unione stessa ha aderito alla Convenzione di Rio e, attraverso l'adozione del *Burden Sharing Agreement* ⁽³¹⁹⁾, ha attuato il Protocollo di Kyoto. Dagli impegni presi a livello internazionale, in ottemperanza agli obblighi internazionali l'Unione ne ha poi adottato diversi e ulteriori, quali la Direttiva 2003/87 del 13 ottobre 2003 ⁽³²⁰⁾, istitutiva del

di emissioni ad altri Stati; (ii) la *JI (Joint Implementation)* la quale prevede la possibilità per gli Stati di raggrupparsi e condividere tra loro il vincolo di emissioni, con il patto che l'obbligo complessivo sia il medesimo; (iii) il *CDM (Clean Development Mechanism)* il quale prevede degli aiuti e assistenza per gli Stati per l'ottemperanza di obblighi. Cfr. per una visione completa e per riferimenti dottrinali A. GIORDANO, *Climate change e strumenti di tutela. verso la publicinterest litigation?*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2020, p. 763 ss.

³¹⁶ S. NESPOR, *L'adattamento al cambiamento climatico: breve storia di un successo e di una sconfitta*, in *Riv. giur. ambiente*, 2018, p. 41

³¹⁷ Per una panoramica sull'evoluzione e sul crescente impegno degli Stati si veda S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, p. 81

³¹⁸ Vedi Art. 2.1 a): “*Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change*”.

³¹⁹ Il *Burden Sharing Agreement* (“Accordo sulla ripartizione degli oneri”), è l'Accordo del 1998, con cui l'Unione Europea ha ‘ripartito’ l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'8% nel periodo 2008-2012, rispetto ai livelli del 1990, previsto dal Protocollo di Kyoto, tra gli allora quindici Stati membri dell'Unione, in base al principio di equità e proporzionalità.

³²⁰ La direttiva sin dall'origine ha attribuito alle aziende europee un numero determinato di quote di emissioni, da assegnare a titolo oneroso o gratuito, che possono costituire oggetto di scambio tra gli operatori economici: in tal modo si sono poste le basi per consentire agli Stati membri di determinare la quantità totale di quote di emissioni da adottare in quegli specifici settori. La direttiva ha un ambito di applicazione limitato ad aziende che superino determinate soglie e che abbiano quale oggetto talune attività produttive di gas serra, tra le quali, originariamente, impianti di combustione per la produzione di energia, raffinerie di petrolio e cokerie, impianti di arrostitimento e di sinterizzazione di minerali metallici, impianti per la produzione di ghisa, acciaio, clinker, vetro, ceramica, carta o cartoni. Già a partire dalle modifiche introdotte dalla Dir. (CE) 2009/29 del 13 aprile 2009, che ha esteso il regime a numerose altre tipologie di impianti fissi e al trasporto aereo, si prevede un meccanismo di riduzione progressiva delle quote che rientrino nel sistema comunitario, abbattendo le emissioni secondo i programmi convenuti nella Conferenza di Bali sul cambiamento climatico. Politica di riduzione delle quote che è stata resa più stringente dalla Dir. (UE) 2018/410 del 14 marzo 2018, in conformità con l'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, e dalla Dir. (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, in conformità con il patto di Glasgow per il clima del 13 novembre 2021 e con il *Green Deal*, il quale ha finalmente accolto l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050; la direttiva più recente ha esteso il regime previgente anche al trasporto marittimo e ha istituito un sistema, per taluni versi analogo a quello generale, di mercato di quote di emissione per l'attività edilizia e il trasporto su strada. Nella disciplina vigente, invece, il quantitativo delle quote è determinato sulla base della media delle quote assegnate dai piani approvati dalla Commissione nel periodo antecedente, con un coefficiente di

sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas serra (EU ETS: *Emissions Trading System*) ⁽³²¹⁾ e più di recente il “*Pacchetto per il clima e l'energia 2020*”, attraverso il quale si è impegnata formalmente ad una drastica riduzione delle emissioni entro il 2030. D’interesse sono inoltre il recente regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica ⁽³²²⁾. A questo riguardo, merita menzione anche la Comunicazione della Commissione del dicembre 2019, che ha dato vita al c.d. «*Green Deal europeo*» ⁽³²³⁾ ⁽³²⁴⁾

riduzione stabilito direttamente dalla direttiva: poiché il quantitativo totale di quote da assegnare a livello comunitario diminuisce in maniera lineare di una certa percentuale, le quote assegnate a ciascun impianto devono essere ridotte in misura corrispondente. Le quote gratuite sono assegnate dagli Stati membri in attuazione delle misure di attuazione interamente armonizzate della Commissione, mentre le restanti quote sono attribuite attraverso procedure d’asta gestite dagli Stati sulla base di regole unionali. Al fine di consentire l’implementazione di questa procedura, il gestore di ciascun impianto deve comunicare la misura delle emissioni, che vengono controllate dalle autorità statali in conformità al regolamento adottato dalla Commissione, in modo che possa ricevere le quote gratuite e acquistare nel mercato le altre quote di emissioni. Successivamente, il gestore dell’impianto deve restituire le quote che gli sono state assegnate corrispondenti alle emissioni periodiche; qualora ne abbia in eccedenza, può cederle a terzi, anche in altri Stati; alla fine del periodo fissato, le quote, che non sono state restituite o trasferite, vengono cancellate. La direttiva prevede sanzioni per il mancato rispetto della disciplina: in particolare i gestori che non hanno restituito le quote corrispondenti alle emissioni sono tenuti a pagare una ammenda, fermo restando l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni in eccesso da assolvere nell’anno civile seguente.

³²¹ C. FRATERRIGO, *Il diritto dell'energia in un sistema multilivello: legislatori e prassi a confronto*, Palermo, 2015, p. 42; V. JACOMETTI, *La direttiva Emissions Trading e la sua attuazione in Italia: alcune osservazioni critiche al termine della prima fase*, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, p. 273; M. D'AURIA, *L'emission trading e la negoziazione policentrica*, in S. Cassese-M. Conticelli (a cura di), *Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale*, cit., p. 247.

³²² Si veda l’art. 2.1 del Reg. (UE) 2021/1119 del 30 giugno 2021, ai sensi del quale “*le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale per consentire il conseguimento collettivo dell’obiettivo della neutralità climatica*”.

³²³ M. RAMAJOLI, *Il cambiamento climatico tra Green Deal e Climate Change Litigation*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2021, p. 53 ss.

³²⁴ È importante segnalare che le politiche nazionali per la “decarbonizzazione”, in ottemperanza del *Green Deal* sono disciplinate in primo luogo dal Reg. (UE) 2018/1999 dell’11 dicembre 2018, sulla *governance* dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che ha introdotto una pluralità di strumenti pianificatori a livello nazionale, andando oltre le previsioni del Reg. (UE) 525/2013 del 21 maggio 2013, le quali si limitavano a prevedere meccanismi di monitoraggio e di comunicazione. Lo strumento di più ampio respiro previsto dal nuovo regolamento quale obbligo per gli Stati membri è la Strategia nazionale di lungo termine, che pone le basi, con prospettiva trentennale, alle quali si deve conformare il Piano nazionale integrato per l’energia e per il clima (PNIEC). La proposta di PNIEC deve essere redatta da ciascun Stato membro e notificata alla Commissione europea che, dopo averla valutata, può formulare raccomandazioni: lo Stato membro, il quale non intenda tenere conto delle raccomandazioni, anche solo in parte, è tenuto a motivare la propria decisione e a rendere pubblica la motivazione. Ogni due anni sono previste delle relazioni intermedie integrate sull’energia e il clima, nell’ambito delle quali lo Stato membro comunica i progressi nella politica climatica, le misure adottate in conformità con le raccomandazioni formulate dalla Commissione o le ragioni per cui si è discostato dalle stesse. Qualora le scelte pianificatorie dello Stato membro non siano coerenti con gli obiettivi collettivi di neutralità climatica, l’art. 7, Reg. (UE) 2021/1119, prevede che la Commissione formuli

Tutte queste risposte (³²⁵), per quanto poste su piani differenti e contengano diversi meccanismi per la mitigazione dei cambiamenti climatici, hanno tutte in comune la medesima *ratio* di fondo, costituita dalla volontà di porre in relazione gli eventi climatici con i diritti fondamentali dell'uomo (³²⁶).

L'Italia, pur essendo firmataria di tutte le Convenzioni internazionali sopracitate ed essendo dunque parte degli impegni climatici in esse contenuti, non ha, all'interno del proprio *corpus* normativo, una previsione positiva che sia espressione di una garanzia ad un clima "stabile". Ad oggi, come si dirà nei successivi paragrafi, l'Italia non ha una soluzione al "problema del clima" a livello legislativo, e la garanzia di questo bene si rinviene "solo" da una interpretazione di principi di ordine generale quali la salute o la natura. Non vi è ragione di negare che tra i valori tutelati dall'art. 9 Cost., così come modificato dall'ultima legge costituzionale, trovi spazio anche l'equilibrio climatico. D'altro canto, l'equilibrio climatico è di fondamentale importanza per garantire la salubrità dell'ambiente ed è inoltre alla base della salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità: non si possono tutelare l'ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità se non si arresta il cambiamento climatico (³²⁷). In questo senso depone anche la circostanza che questi valori, secondo l'espressione accolta dalla disposizione costituzionale, vadano tutelati anche nell'interesse delle generazioni future. Si tratta, quest'ultima, di una espressione che è tradizionalmente accostata alla tutela dell'ambiente, della natura, del paesaggio e dei beni culturali, in quanto beni da conservare per consentirne il godimento anche ai posteri (³²⁸), ma che assume un significato pregnante per la tutela del clima proprio perché le alterazioni ambientali

raccomandazioni ove rilevi incongruenze, di cui lo Stato membro terrà conto nella successiva relazione intermedia, anche solo per motivare la decisione di discostarsi.

³²⁵ Quelli riportati sono i più importanti Regolamenti e Direttiva in materia, non mancano naturalmente ulteriori Regolamenti complementari che meglio specificano alcuni aspetti della complessa materia climatica.

³²⁶ S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2023, p. 143.

³²⁷ R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 2023, p. 139.

³²⁸ M. LIBERTINI, *Gestione sostenibile delle imprese e limiti alla discrezionalità costituzionale*, in *Contratto e impr.*, 2023, p. 74; U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 233.

provocate dal cambiamento climatico saranno percepibili soprattutto da chi non è ancora nato ⁽³²⁹⁾.

Per quanto riguarda invece in generale il ruolo dei tribunali, come si è detto ad inizio paragrafo, questi sono destinati a essere (e tuttora sono) i veri agenti del cambiamento ⁽³³⁰⁾. La cd. *climate change litigation* è un fenomeno sempre più crescente a livello mondiale. Il contenzioso climatico negli ultimi anni sta ottenendo sempre più consensi grazie alla sua tendenza a far rispettare in modo più celere, gli *standard* climatici. A ciò si aggiunga che questo genere di contenzioso è divenuto un forte mezzo di catalizzazione dell'opinione pubblica, muovendo enti esponenziali e gruppi di cittadini. Il combinato di un ruolo sociale e di una funzione deterrente verso le imprese e i Governi a livello internazionale, rendono il fenomeno di grande impatto sulla politica, probabilmente più efficace dei vincoli legislativi imposti agli Stati ⁽³³¹⁾. Anche su questo ultimo aspetto l'Italia risulta essere manchevole. Ad oggi, per quanto è dato sapere, in Italia è stato instaurato e deciso un solo contenzioso climatico di tipo strategico avanti il Tribunale ordinario di Roma ⁽³³²⁾. In particolare, senza soffermarsi

³²⁹ S. GRASSI, *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2023, p. 237; R. ROTA, *L'incidenza della novella costituzionale sul bilanciamento di interessi*, in *Astrid rassegna*, 2023, p. 10, per la quale “ove si osservi attentamente il nesso logico-giuridico tra i lemmi *ecosistema*, *biodiversità* e *future*

generazioni del novellato art. 9, si scorge in nuce quell'interesse alla neutralità climatica che nella parabola evolutiva eurounitaria ha già generato lemmi nuovi quali la ‘minaccia esistenziale’”.

³³⁰ Sul punto si veda il lavoro della Task Force della IBA, *Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change*, 2020, in cui gli Autori sottolineano il fondamentale ruolo dei tribunali nella lotta al cambiamento climatico. In particolare, nel documento si prefigge lo scopo di individuare delle linee guida che possano aiutare i singoli individui a instaurare e condurre nella maniera più opportuna le azioni climatiche contro i rispettivi Stati. Il modello *ad hoc* creato fornisce quindi gli strumenti giuridici per facilitare l'accesso alla giustizia da parte del singolo cittadino. Il lavoro della Task Force dell'IBA è strutturato come un vero proprio *statute* composto da 23 articoli volti a definire e inquadrare gli istituti e le disposizioni di maggior rilevanza nei casi di contenzioso climatico contro i Governi. Esattamente come altri documenti dell'IBA, si veda ad esempio le *IBA rules on the taking of evidence*, il *IBA Model Statute* diverrà verosimilmente un ottimo strumento di aiuto per cercare di creare una prassi comune e più omogenea con riguardo al fenomeno del *climate change*.

³³¹ F. BISALBUTR, *The potential impact of climate change litigation on government policy*, in *Notre Dame Journal of International & Comparative Law*, 2021, p. 275.

³³² Si tratta di una azione proposta da singoli cittadini e da associazioni che si occupano di tutela dell'ambiente contro lo Stato italiano. Gli attori, dopo un'ampia narrativa ricostruttiva della situazione climatica italiana e dopo aver indicato con precisione le fonti degli obblighi internazionali a cui è sottoposto lo Stato, hanno chiesto al Tribunale di Roma di accertare la responsabilità dello Stato ex art. 2043 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2051 c.c. e per l'effetto condannare l'Italia ai sensi dell'art. 2058 c.c. all'adozione di “ogni necessaria iniziativa l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂-eq nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda”.

Agli inizi del 2024 il Tribunale di Roma ha depositato la sentenza di primo grado in cui il giudice ha affermato una carenza assoluta di giurisdizione. Per una panoramica della causa e per una piena lettura

nel merito della decisione, il Tribunale di Roma ha rigettato in rito la domanda per carenza assoluta di giurisdizione, motivando che nessun giudice in Italia ha il potere di pronunciarsi su una domanda così proposta.

6. Il contenzioso climatico

6.1 Il fenomeno internazionale della *climate change litigation*

Con il termine *climate change litigation* si suole definire un fenomeno processuale che sta timidamente facendo breccia nella cultura internazionale e nelle corti nazionali e internazionali ⁽³³³⁾. Il fenomeno in questione costituisce la reazione al fenomeno del cambiamento climatico, sia come strumento di tutela per i danni realmente conseguenza del cambiamento climatico, sia, quale mezzo di tutela e garanzia dello sviluppo sostenibile su scala globale.

La questione climatica è senza dubbio uno dei (ed a parere di chi scrive il maggiore) problemi sociali del nostro tempo. Al fine di dare davvero tutela al nostro pianeta le strade fino ad ora per corse sono due: da un lato, la legislazione a tutti i livelli (internazionale, europeo e nazionale) sta intervenendo per l'implementazione di regole e strategie per lo sviluppo sostenibile e per la riduzione di gas; dall'altro, si sta facendo strada l'idea di un movimento "dal basso verso l'alto" attraverso, appunto, le azioni climatiche (cd. *climate change litigation*), ove i singoli cittadini ed enti esponenziali rivendicano il loro diritto a "lottare" per il bene del clima e per il pianeta ⁽³³⁴⁾. Proprio su quest'ultima prospettiva si inserisce la presente analisi.

Come si è già avuto modo di vedere, il problema del clima è senza dubbio da considerarsi parzialmente differente dalla questione ambientale in senso stretto e, di conseguenza, anche il contenzioso avente ad oggetto il cambiamento climatico dovrà essere tenuto distinto dal contenzioso ambientale.

Queste differenze sul piano processuale, come si avrà modo di vedere, non sono solo concettuali o teoriche ma individuano due diversi modelli processuali aventi, questi,

degli atti introduttivi, delle pretese attoree e della sentenza di primo grado si rinvia al sito creato *ad hoc* dagli attori: <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>

³³³ C. VOIGT, *Climate Change as a Challenge for Global Governance, Courts and Human Rights*, in W. Kahl - M.P. Weller (eds.), *Climate Change Litigation*, Beck, Hart, Nomos, 2021, p. 3 ss; A. PISANÒ, *Il diritto al clima, Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, p. 7 ss.

³³⁴ E. D'ALESSANDRO, *Potential Long-Term Impact of Vertical Climate actions*, in *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, E. D'Alessandro, D. Castagno (edited by), Torino, 2024, p. 161.

oggetti diversi, fondamenti giuridici differenti e caratteristiche tecniche che impongono una trattazione separata dei due tipi di contenzioso. Forse, proprio questa separazione dal più tradizionale contenzioso ambientale, ovvero l'indeterminatezza e la varietà di situazioni che fino ad oggi sono state ricondotte al concetto di contenzioso climatico, creano una certa difficoltà a tracciare dei confini e delle linee guida utili per spiegare il fenomeno chiamato *climate change litigation*. Si aggiunga anche che l'interessamento per queste problematiche e "l'istituzionalizzazione" di una materia giuridica avente ad oggetto il clima, sono comparse solo recentemente e ad oggi, eccetto pochi casi, sono ancora allo stato embrionale.

Conviene in proposito ripercorrere le decisioni delle corti dei singoli paesi.

Il fenomeno ha avuto origine negli Stati Uniti d'America già nella metà degli anni '80 e si è lentamente espanso geograficamente, coinvolgendo le giurisdizioni di un alto numero di Paesi industrializzati (³³⁵). Il sempre maggiore numero di controversie in materia climatica che sono sorte negli ultimi anni fa ritenere che, al momento, ci troviamo davanti ad un timido esordio di un fenomeno sempre più in espansione (³³⁶). Il principale problema che ad oggi interessa i giuristi in questo settore è quello di riuscire ad inquadrare, sulla base delle categorie giuridiche tradizionali nazionali, questo genere di contenzioso, di cui si deve sondare l'oggetto. Tuttavia, questa indagine è assai ardua, se si considera che alla disciplina sostanziale di matrice internazionale, rilevante per inquadrare quale oggetto diretto o indiretto del contenzioso climatico il *climate change* (³³⁷), si affiancano i sistemi nazionali di tutela giurisdizionale, ciascuno con le proprie categorie e propri criteri per individuare la

³³⁵ Per un tracciamento dei casi, chiusi e pendenti, si rinvia al database <http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/>

³³⁶ W. KAHL, M. P. WELLER, *Climate Change Litigation. A Handbook*, Munchen, 2021, p. 65; S. MARINO, *la climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2021, p. 899.

³³⁷ G. LISTON, *Enhancing the efficacy of climate change litigation: how to resolve the 'fair share question' in the context of international human rights law*, in *Cambridge International Law Journal*, 2020, p. 241 e ss. Molto interessante è la classificazione proposta da J. PEEL, H. M. OSOFSKY, *Climate Change Litigation*, in *Annual Review of Law and Social Science*, 16, 2020, p., 23, i quali propongono di classificare i casi di contenzioso climatico attraverso un sistema di cerchi concentrici. All'interno di tale schema, muovendosi dallo stadio più interno a quello più esterno, vengono classificati i diversi casi, a partire da quelli maggiormente attinenti al cambiamento climatico, fino a quelli che se ne occupano solo incidentalmente. Seguendo questa direzione, i vari cerchi sono i seguenti: 1. contenzioso che presenta come questione principale il cambiamento climatico in sé; 2. contenzioso in cui il cambiamento climatico è una questione marginale; 3. contenzioso con motivazioni legate al cambiamento climatico senza che questo venga evocato esplicitamente; 4. contenzioso che ha solo implicazioni sul tema della mitigazione o dell'adattamento.

pretesa ed il suo oggetto, ovvero - per recuperare una categoria fondamentale del nostro ordinamento - la domanda giudiziale (³³⁸).

Ebbene, sotto questo profilo, la *climate change litigation* si caratterizza, almeno ad un primo sguardo, per la sua ampia ed eterogenea gamma di azioni e di pretese, che rendono assai complessa l'individuazione di una definizione univoca dell'oggetto di questi giudizi.

A tal proposito occorre premettere fin da subito che la locuzione "contenzioso climatico", pur avendo senza dubbio una connotazione processuale, si colloca in un più ampio dibattito principalmente politico, legato alla "giustizia climatica" (³³⁹). Ed è proprio per tale ragione che sovente il contenzioso climatico acquista significati e finalità che fuoriescono dal perimetro della disciplina strettamente processuale-giuridica e rendono più difficile l'individuazione di una categoria unitaria in cui sussumere le varie azioni che lo contraddistinguono.

Tanto è vero che ad oggi, quando si fa riferimento genericamente al contenzioso climatico, si fa leva sulla prassi dei principali *leading cases* internazionali.

Non è mancato chi ha cercato di trarre da tale prassi giurisprudenziale degli spunti utili, arrivando però ad elaborare primi risultati che paiono caratterizzati da un'eccessiva ampiezza e dunque inadonei a circoscrivere la casistica in categorie effettivamente utili (³⁴⁰). Tuttavia, nell'ampia definizione ad oggi elaborata di *climate change litigation* (³⁴¹), sembrano rientrarvi tutte le azioni giudiziarie aventi ad oggetto

³³⁸ Per una panoramica sul tema si veda, quanto all'ordinamento italiano A. CHIZZINI, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, Milano, 2018, *passim*; C. CONSOLO, *Voce Domanda giudiziale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 70 e ss.

³³⁹ Per una panoramica sul tema della giustizia climatica, cfr. J.S. DRYZEK, R.B. NORGAARD, D. SCHLOSBERG, *The Oxford Handbook of Climate Change and Society*, Oxford, 2011; T. JAFRY, *Routledge Handbook of Climate Justice*, New York, 2019; R. JEAN-BAPTISTE, R.S. ABATE, M.A. TIGRE, P. FERREIRA, W. BURNS, *Recent Developments in Climate Justice*, in *Environmental Law Reporter News & Analysis*, 2017, pp. 11005-11017

³⁴⁰ Cfr. S. MARINO, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista di Diritto internazionale privato e processuale*, 2021, p. 898; D. MARKELL, J. B. RUHL, *An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual*, in *Florida Law Rev.*, 2012, p. 15. Non è mancato chi, attraverso una metafora, ad avviso di chi scrive, decisamente calzate, ha definito il momento attuale della *climate change litigation* come "a comparison that may come to mind is with a musical 'experiment' of an orchestra without a conductor, in which individual musicians each play their part, using their own instruments and introducing variations to a common theme. Both for the audience, and for the musicians themselves, the sounds may at times be exhilarating, at times disconcerting, but with more and consistent practice the performance should become more harmonious and effective" cfr. I. ALOGNA, C. BAKKER, J.P. GAUCCI, *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, 2021, p. 1.

³⁴¹ Non è mancato chi ha invece provato a ipotizzare definizioni più rigide come, ad esempio, quella contenuta nel *report* dell'*United Nations Environment Programme* (UNEP) la quale include nel

l'accertamento del danno causato dall'inquinamento ambientale o dal riscaldamento globale. Ne deriva che la domanda giudiziale debba implicare una valutazione relativa alla violazione delle politiche ambientali, per caratterizzare la vertenza come "climatica" ⁽³⁴²⁾. Un simile approccio lascia, tuttavia, notevole incertezza su quale sia il contenuto minimo della domanda così da poterla considerare come attinente al contenzioso climatico.

Non aiuta, neppure per gli scopi definitivi che si stanno ricercando, l'individuazione del *petitum* immediato; anch'esso difatti, nella prassi internazionale fino ad ora rintracciabile, si caratterizza per ampiezza e disomogeneità ed impedisce di tracciare una linea comune ⁽³⁴³⁾. Si rinvencono domande diversificate ⁽³⁴⁴⁾, talvolta di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, talvolta di condanna ad inibire condotte inquinanti e, talvolta domande di condanna al ripristino ⁽³⁴⁵⁾.

concetto di *climate change litigation* "cases that raise material issues of law or fact relating to climate change mitigation, adaptation or science of climate change. Such cases are brought before a range of administrative, judicial, and other adjudicatory bodies". Cfr. UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP), *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, United Nations Environment Programme, Nairobi, 2020, p. 6. Si veda, sempre sulla stessa lunghezza d'onda anche la definizione indicata nel database "*Climate Change Law of the World*" del "*Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*" in cui si legge che il Centro considera *climate cases*: "firstly, cases must generally be brought before judicial bodies (though in some exemplary instances matters brought before administrative or investigatory bodies are also included). Secondly, climate change law, policy or science must be a material issue of law or fact in the case. Cases that make only a passing reference to climate change, but do not address climate-relevant laws, policies, or actions in a meaningful way are not included". Cfr. GRANTHAM RESEARCH INSTITUTE ON CLIMATE CHANGE AND THE ENVIRONMENT, *Climate Change Laws of the World. Methodology – Litigation*, consultabile alla pagina web <<https://climate-laws.org/methodology-litigation>>

³⁴² G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2021, p. 1275; E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2022, p. 1112.

³⁴³ W. KAHL, M. WELLER, *Climate Change Litigation*, cit., p. 70. Secondo l'opinione dei citati autori le tipologie di azioni climatiche dovrebbero essere classificabili secondo due differenti criteri, l'obiettivo del ricorrente e il fondamento giuridico. Secondo il primo, possono essere distinte azioni dirette a guidare la *mitigation governance*, ovvero a influire sulle scelte politiche in materia ambientale; o, ancora, la *mitigation regulation*, cioè a richiedere l'adozione di specifiche misure più stringenti per la protezione ecologica. Nel secondo caso la classificazione si basa sul fondamento giuridico dell'azione, distinguendo tra azioni volte ad ottenere l'annullamento di permessi di costruzione di impianti, impugnazione di provvedimenti amministrativi, azioni risarcitorie e molte altre, per una panoramica completa. Di medesimo avviso si veda S. MARINO, *La climate change litigation*, cit., p. 900.

³⁴⁴ Si vedano, ad esempio, i due casi più emblematici, il caso Urgenda, di cui si dirà nel proseguo, e, il caso Juliana. Cfr. C. V. GIABARDO, *Climate change litigation and tort law. Regulation through litigation?*, in *Dir. e proc.*, 2019, p. 361 e ss.

³⁴⁵ Il riferimento a questo tipo di azioni assume particolare significato nel nostro ordinamento nel quale ai sensi dell'art. 305 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale) il ripristino ambientale è il rimedio da utilizzare nel caso di verifica di un danno ambientale. Per una panoramica sul tema si vedano le riflessioni di M. MELI, *Il principio "chi inquina paga" nel codice dell'ambiente*, in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, I. Nicotra e U. Salanitro (a cura di), Torino, 2010, *passim*; S. PATTI, *Il risarcimento del danno e il concetto di prevenzione*, in *La*

La dottrina internazionalistica ha utilizzato differenti criteri classificatori che, più che individuare una definizione funzionale, sono utili per raggruppare la casistica in macrocategorie indispensabili per la mappatura del fenomeno.

Un primo criterio è quello dei soggetti legittimati attivi. Si suole distinguere tra attori privati, da un lato, e attori pubblici, dall'altro ⁽³⁴⁶⁾. Dal momento che, ad oggi, non risultano ancora instaurati contenziosi riconducibili alla seconda tipologia, e dunque attivati da attori pubblici, il giudizio instaurato da soggetti privati è l'unico che sarà preso in considerazione nel presente lavoro ⁽³⁴⁷⁾.

Avuto riguardo al contenzioso promosso da singoli cittadini, dunque, si possono differenziare ulteriormente i vari tipi di azioni. La prima differenza, riferita all'identità

Responsabilità Civile, 2009, p. 2 e ss.; A. FERRI, *Prospettive civilistiche e danno ambientale. Prevenzione e riparazione del cd. Codice dell'ambiente*, in *La Responsabilità Civile*, 2007, p. 5 e ss.

³⁴⁶ A livello internazionale si suole distinguere all'interno della categoria del contenzioso climatico promosso da cittadini privati in base allo "scopo" della domanda. Orbene, pur essendo probabilmente utile vedere i motivi per cui i soggetti decidono di svolgere le proprie domande tale classificazione è estranea alla disciplina processuale e all'individuazione della domanda giudiziale. In ogni caso senza pretesa di esaustività sul tema, si segnala che si è soliti distinguere in contenziosi climatici "routinari" e "strategici". I primi hanno obbiettivi più mirati e puramente privatistici, e sono volti a chiedere il solo risarcimento del danno causalmente derivante dal mutamento climatico, questi mirano solo a far rispettare le norme già esistenti e a non cambiare la normativa dello Stato. I secondi, invece, sono volti a promuovere il dibattito cercando di costringere i governi nazionali ad agire per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico. Sul punto si veda. G. GHINELLI, *Le condizioni*, cit., p. 1275; C. V. GIABARDO, *Climate*, cit. p. 361-382. Cfr., inoltre, K. BOUWER, *The Unsexy future of Climate Change Litigation*, in *Jour. of Env. L.*, 2018, p. 483; G. GANGULY, J. SETZER, V. HEYVAERT, *If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxf. Jour.Leg. Stud.*, 2018, pp. 841-843. Per una disamina sul concetto di contenzioso climatico strategico si veda inoltre J. SETZER, R. BYRNES, *Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot*, 2020; B. POZZO, *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, p. 271, S. VALAGUZZA, *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Dir. proc. amm.*, 2021, p. 293.

³⁴⁷ Ad onore del vero, ad oggi, l'azione promossa da uno Stato contro un altro Stato è stata paventata da alcuni piccoli stati insulari del Pacifico che hanno rischiato di scomparire a causa dell'innalzamento del livello del mare, si veda sul punto le riflessioni di S. MELJEAN-DUBOIS, *Climate change litigation*, in *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law (EiPro)*, Hélène Ruiz Fabri (ed.), 2019, disponibile online.

del convenuto (³⁴⁸). Si riconoscono, quindi, azioni proposte contro gli Stati, da un lato, e quelle contro le imprese — le c.d. *big carbons* — dall'altro lato (³⁴⁹).

Il secondo criterio per differenziare ulteriormente le azioni climatiche è invece dato dalle norme di diritto poste a fondamento della domanda giudiziale. In questa prospettiva, da un lato, vi sono azioni che poggiano sulla disciplina legislativa primaria e regolamentare, ovverosia su tutto quel gruppo di leggi, regolamenti e autorizzazioni che impongono e disciplinano le soglie di emissioni di gas e di inquinamento sia statali che degli altri operatori economici. Queste domande sono volte a far accertare l'inadempimento dello Stato o della singola impresa rispetto agli obblighi imposti dalla normativa di settore, con le conseguenti condanne ad inibire il comportamento che ha generato un inquinamento sopra soglia e al ripristino, ove possibile, dell'ambiente deteriorato dalla condotta dello Stato o dell'impresa.

Dall'altro lato, invece, si collocano le azioni che poggiano il loro fondamento sui diritti costituzionalmente garantiti dai vari Paesi (³⁵⁰), ovverosia tutte quelle azioni

³⁴⁸ Si distingue difatti tra *public climate litigation*, la quale si rivolge appunto ai Governi e ad enti pubblici, al fine di influenzare la politica o le decisioni a carattere ambientale e le *private climate litigation*, le quali invece hanno ad oggetto solo la responsabilità delle imprese per gli effetti della loro attività. In entrambi questi casi la richiesta è comunque molto varia e tra le richieste di maggior rilevanza si possono trovare: (i) l'annullamento di permessi di costruzione di fabbriche o di impianti, vedi ad esempio Court of Appeals, 10th Circuit, 15 settembre 2017, *WildEarth Guardians v. United States Bureau of Land Management*, 15-8109 ; (ii) all'ampliamento del campo di applicazione oggettivo delle esistenti norme a tutela dell'ambiente, ad esempio si veda United States Supreme Court, 2 aprile 2007, *Massachusetts v. EPA*, 549 U.S. 497; impugnazione di norme tecniche adottate da enti pubblici competenti che asseritamente non tengano in debita considerazione il cambiamento climatico, come ad esempio Superior Court of California, 5 giugno 2009, *Communities for a Better Environment v. City of Richmond*, MSN08-1429; azioni risarcitorie.

Sul punto si vedano inoltre i contributi G. GANGULY, J. SETZER, V. HEYVAERT, *If at First you Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journ. Legal St.*, 2018, p. 841 e ss. e A. FOERSTER, *Climate justice and corporations*, in *King's Law Journ.*, 2019, p. 307.

³⁴⁹ Fanno capo al primo tipo i casi *Urgenda c. Paesi Bassi* e *Juliana c. Stati Uniti d'America*; la *Inuit Petition c. Stati Uniti d'America*; *Leghari c. Pakistan*. Fa parte del secondo tipo il caso *Llyula c. RWE AG*. Si veda sul punto G. GHINELLI, *Le condizioni*, cit., p. 1276; M. DELSIGNORE, *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2022, p. 268.

³⁵⁰ Sulla relazione tra diritti umani e cambiamenti climatici si vedano: UNEP, *Climate Change and Human Rights*, 2015, in web.law.columbia.edu; B.S. LEVY, J.A. PATZ, *Climate Change, Human Rights, and Social Justice*, in *Annals of Global Health*, 2015, p. 310 ss.; J. NEUMANN, *Human Rights and Climate Change. International Human Rights as an Instrument for Measures of Equalization?*, Monaco, 2011; S. HUMPHREYS, *Human Rights and Climate Change*, Cambridge, 2010 e più recentemente, con riferimento all'ultimo rapporto speciale dell' IPCC, F. SINDICO - K. MCKENZIE, *Human Rights Thresholds in the Context of Climate Change: A A Litigation Perspective in the Wake of the IPCC Special Report on 1.5°C or the Week in which Everything Changed...*, in *SCELG Dialogue* 15/2018; G. ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della "natura" come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Riv. it. scienze giur.*, 2020, p. 19 e ss.

giudiziarie che hanno ad oggetto la lesione di un diritto individuale ⁽³⁵¹⁾ causata dall'inquinamento climatico prodotto da uno Stato o da un'impresa. Ancorando la domanda ad un diritto individuale che si afferma lesa dalla condotta inquinante di un soggetto, si evidenzia come l'esigenza di tutela riguardi più la sfera della persona e non piuttosto il clima come bene giuridico indipendente, come invece accade nelle domande che hanno ad oggetto la condanna ad inibire la condotta inquinante o la rimessione in pristino dell'ambiente deturpato dalla medesima condotta ⁽³⁵²⁾.

Nel caso di domande di condanna al risarcimento di un diritto individuale lesa dalla condotta di uno Stato o di un'impresa, il clima passa da essere oggetto della domanda giudiziale ad essere elemento della fattispecie costitutiva delle posizioni giuridiche soggettive di cui si chiede la tutela ⁽³⁵³⁾.

Il giudice avrà necessità in ogni caso di accertare l'inadempimento del convenuto causato dal superamento della soglia di inquinamento prevista dalla norma di settore, ma solo quale questione preliminare rispetto all'accertamento della lesione del diritto individuale oggetto della domanda (come, ad esempio, il diritto alla vita) ⁽³⁵⁴⁾.

6.2 Il contenzioso climatico: aspetti processuali

Da quanto finora detto appare chiaro che ad oggi il clima, a differenza dell'ambiente, non è interessato da nessuna specifica norma nazionale che ne impone una disciplina speciale. Proprio in ragione di ciò, il dibattito su questa materia non ha delle linee chiare e si basa essenzialmente solo su ricognizioni empiriche, del tutto analoghe a quelle già precedentemente svolte. In Italia, inoltre, non si registrano contenziosi aventi ad oggetto il clima, eccetto uno di cui si sono già tratteggiati i confini. In mancanza di contenziosi italiani sul *climate change*, ci si deve dunque fermare al piano teorico e verificare l'adattabilità degli istituti classici di diritto civile e del sistema rimediale per verificare concreti strumenti di tutela in questo ambito.

³⁵¹ Sul punto si veda il lavoro di R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, p. 305 e ss.

³⁵² G. GHINELLI, *Le condizioni*, cit., p. 1276.

³⁵³ E. GABELLINI, *Accesso cit.*, p. 1112, M. MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine intern. E dir. umani*, 2020, p. 506.

³⁵⁴ J. PEEL, H. M. OSOFSKY, *A right turn in Climate Change Litigation?*, in *Trans. Env. Law*, 2018, p. 38 e p. 55 ss; E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, 2021 p. 66.

Si anticipa fin d'ora che tornerà utile e costruttivo analizzare i casi di tutela indiretta del clima – il cd. *climate tort litigation* – volgendo l'attenzione ad un'azione volta a tutelare in via immediata un altro diritto soggettivo individuale rispetto al clima, quale il diritto alla salute, alla vita e alla proprietà.

6.2.1. Il processo climatico oggetto della presente indagine

In ragione delle carenze di diritto positivo che abbiamo messo in luce quanto al sistema di tutela del clima, rimane fin d'ora attuabile la tutela indiretta, che fa leva su un diverso diritto soggettivo, come ad esempio può essere la salute o la proprietà, che si afferma lesa a causa di una condotta inquinante ad opera di un altro soggetto privato⁽³⁵⁵⁾.

In tale ipotesi, l'oggetto del processo sarebbe il diritto soggettivo che si afferma lesa e il clima sarebbe considerato quale elemento della fattispecie costituiva del diritto dedotto. Il clima sarebbe dunque uno degli elementi che congiuntamente costituiscono il diritto alla vita, alla proprietà o qualsivoglia altro diritto che si possa considerare lesa a causa dell'inquinamento climatico⁽³⁵⁶⁾.

La domanda proposta assumerebbe la forma di una tradizionale azione di condanna al risarcimento della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, azionabile per mezzo della disciplina codicistica della responsabilità extracontrattuale, senza così rischiare che, a causa di un vuoto legislativo riguardante la tutela climatica, il giudice ordinario possa rigettare in rito la domanda.

Siffatta domanda sarebbe da includere nella *climate change litigation* cd. routinaria e sarebbe volta “solo” ad ottenere una compensazione monetaria per dei danni subiti⁽³⁵⁷⁾. Sembra non potersi dubitare che la legittimazione ad agire, in tale caso, sia da

³⁵⁵ Si segnala fin d'ora che tale ipotesi non è pacificamente riconosciuta. Vi è chi sostiene che per via delle caratteristiche intrinseche del clima non si possa procedere con una domanda risarcitoria per danni ad esso ricollegati. Si veda V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCEonline*, 2023, p. 669 e ss.

³⁵⁶ A causa della completa assenza di una disciplina positiva, la strada del risarcimento del danno sembrerebbe ad oggi quella più semplice da perseguire. Anche a livello internazionale sovente è stato preferito qualificare il clima come elemento indispensabile per godere di un altro diritto soggettivo. Si veda ad esempio il caso Corte Europea dei diritti dell'uomo, 9 aprile 2022, n. 53600/20, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*.

³⁵⁷ Non si può però negare che oltre all'aspetto meramente risarcitorio, una azione in tal senso costituirebbe un possibile apripista per un riconoscimento via via progressivo della tutela al clima. Alla funzione compensativa, in questo modo, si affiancherebbe altresì una funzione deterrente e politica.

attribuirsi a chiunque si affermi titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciascun cittadino che si affermi leso, dunque, è legittimato a proporre la domanda giudiziale volta all'accertamento della lesione ed alla condanna al risarcimento.

Nel giudizio così strutturato si deve però escludere che, accanto alla legittimazione ordinaria individuale, si possa attribuire la legittimazione ad agire anche ad un ente esponenziale, ovvero un'associazione che ha nel proprio statuto il perseguimento della tutela climatica. Una siffatta legittimazione ad agire "diffusa" implicherebbe il riconoscimento, attualmente non consentito nel nostro ordinamento ⁽³⁵⁸⁾, di un diritto collettivo al clima, il quale necessariamente dovrebbe essere riconosciuto ai suddetti enti dal legislatore.

In materia climatica tale riferimento normativo è assente e se, come si è detto, l'unica via apprezzabile è quella di dedurre in giudizio un diritto soggettivo leso, allora solo colui che si afferma titolare del diritto potrà essere legittimato ⁽³⁵⁹⁾.

Il ruolo degli enti esponenziali resterà fondamentale per cercare di sensibilizzare i cittadini, promuovere la causa e coadiuvarli durante il processo. Senza una previsione positiva quanto a legittimazione ad agire, tuttavia, il ruolo di tali enti sarà sempre confinato a ruolo di supporto, senza riconoscimento di alcun potere di iniziativa processuale per la protezione del clima. Il processo così ipotizzato d'altronde è un tradizionale processo di condanna al risarcimento del danno subito, fondato su quei diritti costituzionali tutelati in via esplicita, in combinato disposto con le generali regole della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c. ⁽³⁶⁰⁾.

In un siffatto processo il ruolo più delicato lo assume l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta e l'evento. È chiaro che, se la fattispecie è ricostruita secondo il paradigma della responsabilità extracontrattuale, allora colui che si afferma danneggiato avrà l'onere di dar prova della sua lesione. Una prova del genere, ossia

³⁵⁸ Cfr. *supra* Cap. I, par. 1 e 2.

³⁵⁹ Non si ritiene che si possa scomodare, in tali ipotesi, la disciplina della sostituzione processuale *ex* art. 81 c.p.c., posto che nel nostro ordinamento si può attribuire legittimazione straordinaria ad agire solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso specifico, non vi è una norma positiva che prevede una sostituzione del singolo titolare del diritto leso da parte di un ente esponenziale. Cfr. per le medesime conclusioni S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2023, p. 145, i quali evidenziano, inoltre, che guardando i diversi ordinamenti nazionali, si possono scorgere modelli differenti di tutela.

³⁶⁰ Giungono a tali conclusioni anche G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. tri. dir. e proc. civ.*, 2021, p. 1273 e ss.; E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. tri. dir. e proc. civ.*, 2022, p. 1105 e ss.

una prova idonea a verificare che l'attività clima alterante di un'impresa abbia causato, per la percentuale ad esse imputabile, un evento atmosferico che ha leso un diritto, sarà certamente complessa. Un ruolo particolare lo svolge la cd. *attribution science* ⁽³⁶¹⁾, ossia quello specifico ramo della scienza che studia i cambiamenti climatici e la correlazione degli eventi atmosferici.

Appare altrettanto chiaro che il ruolo chiave nei processi volti all'accertamento di un danno causato dal clima sarà quello del consulente tecnico d'ufficio. Il giudice verosimilmente avrà sempre la necessità di farsi coadiuvare da un esperto tecnico in materia e la CTU verrà frequentemente licenziata.

Infine, per completare la sintetica analisi degli istituti coinvolti nel contenzioso così delineato occorre verificare la giurisdizione e la competenza. Una delle questioni più dibattute riguarda appunto la a-spazialità dell'inquinamento climatico e i riflessi che questa ha nel processo civile. Soventemente ⁽³⁶²⁾ con il termine giurisdizione si tende a considerare due differenti concetti: quello della *judicability* (possibilità giuridica) e quello della giurisdizione in senso stretto.

Con riferimento alla *judicability* ⁽³⁶³⁾ si deve considerare che l'oggetto della domanda

³⁶¹ M. BURGER, J. WENTZ, R. HORTON, *The Law and Science of Climate Change Attribution*, in *Colum. Jour. of Env. L.*, 2020, p. 57 ss.

³⁶² Questa confusione terminologica è tipica dell'analisi empirica internazionale sui vari contenziosi climatici ad oggi in essere nei vari Stati. Cfr. G. GHINELLI, *Justiciability and Climate Litigation in Italy*, in *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, E. D'Alessandro e D. Castagno, Torino, 2024, p. 23 e ss.

³⁶³ Quando si parla di possibilità giuridica si fa riferimento alla possibilità che nell'ordinamento esista una norma che contempli in astratto il diritto oggetto dell'azione. Tale condizione non è solitamente oggetto di autonoma considerazione e viene generalmente considerata come implicita nell'affermazione di un diritto abbisognevole di tutela. Anche la giurisprudenza di legittimità ne ha sminuito il ruolo, sottolineando come la stessa attenesse al merito della questione. La configurabilità o meno che la situazione dedotta dall'attore sia una situazione giuridica rilevante e tutelata dall'ordinamento è, secondo la ricostruzione della Cassazione, da considerarsi attinente al fondamento della domanda e la sua eventuale carenza (dunque traducibile in una mancanza nel nostro ordinamento dottrina si vedano le riflessioni C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile. I – Nozioni introduttive e disposizioni generali*, Torino, 2023, pp. 51 - 52, in cui gli autori inseriscono la "possibilità giuridica" tra le condizioni dell'azione sottolineando che la stessa è una "condizione-limite" e che dunque ha una portata meramente teorica. Si vedano inoltre F. INVREA, *Possibilità giuridica e legittimazione*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1939, p. 313. Viene ad essere considerata autonoma figura anche in E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1957, p. 45, il quale però nelle edizioni successive ha preferito non farla oggetto di autonome considerazioni. Cfr. E. T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1984, p. 136, in cui considera quali condizioni dell'azione la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla possibilità giuridica ha rilevato: "nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite è stato da tempo affermato, infatti, che la questione della configurabilità, o meno, di una situazione giuridicamente rilevante e tutelata non rientra tra le questioni di giurisdizione, costituendo, invece, questione di merito, che deve essere pertanto rimessa alla valutazione del giudice del merito [...]" cfr. Cass. S. U., n. 18052 del 2010, in *Foro It.*, 2011, p. 125.

è una situazione soggettiva costituzionalmente garantita e, dunque, il fondamento della possibilità di accertare la lesione è implicita nell'affermazione della lesione del diritto stesso. Il clima, in tale caso, è solo un fatto causativo della lesione. Un elemento della fattispecie di un diverso diritto espressamente garantito. Il problema della possibilità giuridica è dunque, nei casi di *climate tort litigation*, un falso problema.

Ben più rilevante è invece l'altra casistica delle *strategic climate litigation* dove la richiesta è quella di condannare uno Stato a modificare la proprio condotta per adeguarsi agli impegni di riduzione delle emissioni (³⁶⁴).

Con riferimento alla giurisdizione in senso stretto, occorre analizzare due ulteriori differenti aspetti. Da un lato, il riparto interno di giurisdizione, dall'altro la giurisdizione italiana nei casi in cui il titolare del diritto leso sia uno straniero e l'evento lesivo si sia verificato fuori dai confini territoriali.

Sul primo aspetto, le situazioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti soggettivi, come sono ad esempio il diritto alla vita, alla salute e i diritti patrimoniali, sono di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario civile (³⁶⁵). Nel contenzioso analizzato, proprio perché l'oggetto della domanda sarebbe solo l'accertamento del diritto al risarcimento del danno da lesione di un diritto soggettivo, la giurisdizione sarebbe quella del giudice ordinario civile (³⁶⁶).

Per quanto concerne invece l'individuazione della giurisdizione italiana in tema di domanda di risarcimento del danno, bisogna sottolineare che la maggior parte delle società che occupano il settore energetico e fossile sono multinazionali con sedi in diversi Stati e soprattutto con siti potenzialmente inquinanti sparsi in tutto il mondo. Per tale ragione, in Europa, la giurisdizione deve essere indagata e risolta attraverso la

³⁶⁴ In tale differente casistica, il clima viene tutelato in sé per sé, e occorre pertanto chiedersi se nel nostro ordinamento esiste il potere giurisdizionale da parte del giudice di decidere della domanda giudiziale così formulata. A ben vedere, il tema della possibilità giuridica si può esprimere meglio con la domanda: un giudice, nel nostro ordinamento, ha il potere di far adempiere coattivamente il dovere dello Stato di adeguarsi agli obblighi di una Convenzione di cui è firmatario? Secondo quanto stabilito nella sentenza di primo grado nel caso *Giudizio Universale*, seppur la domanda giudiziale presentata sia parzialmente differente, sembrerebbe dover rispondere negativamente alla domanda su riportata cfr. *infra* par. 6.3.1.

³⁶⁵ Per una panoramica sul riparto interno di giurisdizione C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, XI ed., Torino, 2019, p. 380 e ss.

³⁶⁶ Cfr. G. GHINELLI, *Justiciability and Climate Litigation in Italy*, in *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, E. D'Alessandro e D. Castagno, Torino, 2024, p. 23 e ss.

lettura del Regolamento UE n. 1215 del 2012 ⁽³⁶⁷⁾. In particolare, ai sensi dell'art. 7, Regolamento UE n. 1215 del 2012, è previsto che *“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:*

[...] 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

Sul punto, la Corte di Giustizia identifica detto luogo, in termini generici, sia (i) in quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, che (ii) in quello in cui il danno si è concretizzato; il convenuto potrà pertanto essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice del luogo *sub (i)* o *sub (ii)* ⁽³⁶⁸⁾.

La Corte di cassazione italiana, di recente, ha invece, specificato che *“per luogo in cui il danno si è concretizzato si deve aver riguardo al “danno iniziale”*” e che dunque il criterio del *locus commissi delicti* debba identificarsi con il luogo dove l'evento dannoso è iniziato, senza possibilità di dilatarsi fino a comprendere qualsiasi luogo in cui le conseguenze negative si siano verificate ⁽³⁶⁹⁾.

In tal genere di contenzioso, l'azione risarcitoria potrebbe essere radicata in Italia qualora il convenuto responsabile abbia sede principale nel territorio italiano e la sua condotta inquinante, si svolga all'interno del territorio italiano. Non rileva, dunque, che i gas serra così prodotti abbiano provocato una lesione di un diritto ad un cittadino in un altro Stato membro. Quest'ultimo potrà, al pari di un cittadino italiano, instaurare l'azione di risarcimento del danno in Italia, secondo la disciplina processuale del

³⁶⁷ Per una panoramica sulla disciplina europea si vedano M. A. LUPOI, *Il coordinamento tra giurisdizioni nello spazio europeo: un aggiornamento*, Bologna, 2018; S. CARBONE, C. E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016; F. SALERNO, *Soppressione e rimodulazione delle sovranità processuale degli Stati membri dell'UE dopo il regolamento UE n. 1215/2012*, in Studi in onore di Laura Picchio Forlati a cura di B. Cortese, Torino, 2014, p. 237 e ss.; P. A. NIELSEN, *The New Brussels I Regulation*, in *Common Market Law Review*, 2013, p. 503 e ss.

³⁶⁸ Corte UE 28 gennaio 2015, causa C-375/13; Corte UE 16 giugno 2016, causa C-12/15; Corte UE 5 luglio 2018, causa C-27/17; Corte UE 29 luglio 2019, causa C-451/18

³⁶⁹ Cass., Sez. Un., 17 maggio 2023, n. 13504 a mente della quale *“per luogo in cui il danno si è concretizzato si deve aver riguardo al “danno iniziale”* (Cass., Sez. Un., 28 aprile 2015, n. 8571; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23593), e dunque il criterio del *locus commissi delicti* – come più volte ribadito ancora dalla Corte di Giustizia – non può dilatarsi fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze negative a valle di un danno verificatosi altrove (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02), né tantomeno detto luogo può coincidere con il domicilio del danneggiato, laddove la condotta dannosa si sia verificata altrove (Corte UE 16 giugno 2016, causa C-12/15): tale espressione – “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire” – non riguarda il luogo del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subito un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato membro (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02)” (Corte UE 19 aprile 2012, causa C -523/10)”.

nostro Paese.

6.3 I leading cases in materia climatica

Si è detto che la materia climatica è fortemente condizionata dai casi giurisprudenziali che stanno imperversando nelle varie corti a livello internazionale. Per comprendere la portata di questi casi e come essi hanno impattato sui ragionamenti che si sono riportati nei paragrafi precedenti occorre tratteggiarne i contorni e analizzare le decisioni rese caso per caso.

Ormai da quasi dieci anni diversi sono i processi cd. climatici che si sono instaurati e, come già sottolineato, la varietà di fattispecie controversie, di diritti dedotti e di provvedimenti richiesti impedisce di creare una omogenea categoria dai tratti comuni. È possibile però, ed è quanto qui di seguito si cercherà di evidenziare, analizzare qualche *leading case* particolarmente rilevante, sia perché divenuto popolare oggetto di studi, sia, invece, perché la portata novativa di quanto in esso statuito è idonea a influenzare le scelte future di altri tribunali. D'altro canto, il processo ha assunto il ruolo fondamentale di regolatore sociale e, si auspica, nel prossimo futuro sarà la base per le scelte legislative di molti Paesi.

6.3.1 il caso italiano: Giudizio Universale.

Giudizio Universale è il nome che contraddistingue la campagna a sostegno della prima causa sul clima avviata contro lo Stato italiano; per estensione, è l'espressione utilizzata per indicare anche il contenzioso instaurato e deciso dal Tribunale Civile di Roma.

Prima di analizzare il contenuto delle domande e la soluzione a cui è giunto il tribunale adito, occorre brevemente ripercorre le ragioni che hanno portato all'instaurazione della causa. Se il pianeta si è surriscaldato - rispetto alla fine del 1800 - di circa 1,2°C, in Italia le cose vanno anche peggio, visto che l'aumento medio delle temperature si attesta a circa 2,4°C, il doppio della temperatura media mondiale. È dunque evidente che gli impatti climatici affliggono il nostro Paese: negli ultimi anni abbiamo assistito a gravi siccità, alluvioni improvvise e violente, ondate di calore, tempeste di vento e incendi. A questi dati, estremamente preoccupanti, fa eco il fatto che l'Italia ha sempre

sottoscritto tutti gli accordi internazionali sul clima e tutti i rapporti dell'IPCC ⁽³⁷⁰⁾. C'è quindi piena consapevolezza da parte dello Stato italiano (almeno in via teorica) in merito all'emergenza climatica e la situazione di pericolo derivante dal riscaldamento globale in corso, ai suoi impatti fatali a scapito della popolazione, oltretutto alla necessità di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra. Tuttavia, la consapevolezza dell'emergenza climatica e dei suoi impatti non si riflette nelle misure adottate dallo Stato italiano in termini di politica climatica. Per tali ragioni, nel giugno 2021 è stato notificato allo Stato italiano un atto di citazione con invito a comparire davanti al Tribunale civile di Roma. Non si tratta di una causa a contenuto risarcitorio, bensì di un esperimento di attivismo civico avviato da 203 ricorrenti, costituiti da associazioni e persone fisiche. La premessa di tale azione processuale è che l'Italia si trova in una situazione di emergenza climatica, circostanza non negata – ma anzi avvalorata – dallo Stato che tuttavia non ha realizzato, né programmato, riduzioni alle emissioni in grado di contribuire significativamente al raggiungimento dell'obiettivo fissato dai vari Accordi internazionali. Il contenzioso nasce dunque dalla contraddizione tra le misure di riduzione delle emissioni che lo Stato dovrebbe adottare per contrastare efficacemente il riscaldamento globale e le inadeguate iniziative messe in campo. Le misure per il clima previste dall'Italia nel Piano Energetico Nazionale Integrato e del clima (NIPEC) – ammesso che vengano attuate – mirano a ridurre le emissioni nel 2030 del 36% rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia, questa riduzione è incompatibile con il “*fair effort*” che l'Italia sarebbe tenuta a compiere. Tale sforzo è stato calcolato dal prestigioso istituto *Climate Analytics* secondo il quale – nel rispetto del principio delle responsabilità comuni e del principio di equità sancito dagli accordi internazionali, tenendo anche conto delle responsabilità storiche dell'Italia in materia di emissioni e delle sue attuali capacità tecnologiche e finanziarie – lo Stato, per contribuire in modo equo al raggiungimento dell'obiettivo di 1,5°C di riscaldamento globale, dovrebbe ridurre i propri livelli di emissioni del 92% entro il 2030 rispetto ai valori del 1990.

In particolare, ha sostenuto l'attore, l'emergenza climatica metterebbe a repentaglio i diritti fondamentali dei ricorrenti, fra cui quelli tutelati dagli artt. 2, 8 e 14 CEDU,

³⁷⁰ R. LOUVIN, *Spazi e opportunità per la giustizia climatica in Italia*, in *Dir. pubbl. e comp.* 2021, 945 ss.

nonché quello che viene definito come “*diritto umano al clima stabile e sicuro*”, da intendere quale presupposto essenziale ed ineludibile per la tutela attuale e futura di tutti gli altri diritti fondamentali ⁽³⁷¹⁾.

In tal caso, lo Stato sarebbe gravato da un obbligo positivo di intervento e di protezione di tali diritti, suscettibile di plurime condotte attuative.

Gli attori ⁽³⁷²⁾ hanno chiesto al giudice civile di adottare, tra le altre, le seguenti statuizioni:

- (i) accertare la responsabilità dello Stato, in primo luogo, ai sensi dell'articolo 2043 c.c. o, in alternativa, ai sensi dell'articolo 2051 c.c.;
- (ii) condannare lo Stato ad adottare le misure necessarie per ridurre le emissioni di gas serra al 92% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 o nella misura ritenuta più appropriata, necessariamente in linea con gli obblighi internazionali di cui l'Italia è firmataria.

Nell'atto di citazione l'attore solleva, più o meno esplicitamente, due diversi temi: il primo è quello dell'inadeguatezza delle iniziative statali nel raggiungere gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni; il secondo riguarda, invece, la stessa attitudine di tali obiettivi nel mantenere le temperature medie globali entro il limite fissato di 1,5°C in proporzione alla posizione del singolo Stato. La ritenuta insufficienza degli obiettivi porta, infatti, l'attore a domandare un abbattimento del 92% delle emissioni; misura che egli ricava da evidenze scientifiche e da previsioni di Istituti indipendenti, senza che essa, tuttavia, conosca un'espressa affermazione normativa.

In riferimento al primo tema, è in discussione la responsabilità dello Stato per la mancata realizzazione del diritto europeo e, conseguentemente, la questione dell'ammissibilità della tutela risarcitoria in forma specifica come strumento di riparazione del danno.

Il secondo tema è di gran lunga più complesso, in quanto presuppone una rilevanza meramente programmatica e sommaria degli obiettivi europei, che necessiterebbero di un adeguamento sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche. In questa prospettiva, “l'obiettivo vincolante” dello Stato non sarebbe quello di realizzare la

³⁷¹ In particolare, la parte attrice (nell'atto di citazione pp. 55 ss.) sostiene che “senza stabilizzazione del sistema climatico, il nucleo essenziale di qualsiasi diritto fondamentale non è più garantito” e tale evidenza costituirebbe la premessa per la genesi di un “diritto umano al clima stabile e sicuro”

³⁷² Atto di citazione, A Sud et al c. Stato italiano, in giudiziouniversale.eu.

riduzione delle emissioni, così come programmata dall'UE, ma quello di contribuire, con tutte le misure necessarie, al mantenimento delle temperature entro il limite di 1,5°C, che si ricava dal combinato disposto di più testi normativi e, in particolare, dall'UNFCCC e dall'Accordo di Parigi - nonché dai Report dell'IPCC - che contribuirebbero, però, anch'essi, a conformare il diritto euro-unitario in ragione dell'adesione dell'UE ai suddetti trattati.

Lo Stato, dal canto suo, nei suoi atti difensivi nega che un tribunale ordinario abbia il potere di statuire, con la conseguente condanna ad un *facere* infungibile, in materia politica climatica. Nella comparsa depositata dall'avvocatura dello Stato, l'Italia evidenzia come tale condanna sarebbe resa in violazione dei principi cardine riguardanti la separazione dei poteri dello Stato. Il governo ha inoltre eccepito due differenti questioni di rito: la totale la carenza di legittimazione attiva e la totale assenza di giustiziabilità⁽³⁷³⁾ della controversia.

Essendo un caso di cd. *strategic climate litigation* gli attori non cercano un risarcimento monetario per una lesione di un loro diritto soggettivo, cercano, bensì, un provvedimento di condanna ad un *facere*, ridurre le emissioni. Nel merito, viene contestata la ricostruzione attorea, allegando l'adempimento da parte dell'Italia che, per un verso, avrebbe già raggiunto tutti gli obiettivi fissati per il 2020, per altro verso, starebbe sottoponendo a revisione le stime di efficacia delle politiche di contenimento delle emissioni per il 2030, al fine di adeguarle ai nuovi obiettivi dell'UE, da cui lo Stato italiano non intende sottrarsi.

In questo tipo di cause, onere dell'attore è quello di dimostrare il rapporto causale tra una condotta del convenuto e una situazione pericolosa. Onere della prova tutt'altro che semplice e del tutto basata sui riscontri scientifici in materia. Si tratta dunque di dimostrare empiricamente se è possibile imputare ad un soggetto la responsabilità per un evento, quando lo stesso si realizza grazie al concorso di più soggetti (un'infinità di soggetti nel caso specifico). In punto di onere della prova, leggendo gli atti di causa, si rinviene un ampio uso a riferimenti a pubblicazioni scientifiche, come *Nature* e *The Lancet*, rapporti *ad hoc* forniti contenenti dati significati sull'inadeguatezza dei sistemi

³⁷³ Sul tema della giustiziabilità di una siffatta domanda di protezione climatica si vedano le riflessioni di G. GHINELLI, *Justiciability and Climate Litigation in Italy*, in *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, E. D'Alessandro e D. Castagno, 2024, p. 23 e ss.; S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2023, p. 153

italiani rispetto all'Accordo di Parigi, oltre all'ampio lavoro scientifico e di affiancamento ai legali che è stato presentato dagli scienziati di *Climate Analytics* ⁽³⁷⁴⁾. Dal canto suo, lo Stato italiano si difende eccependo, come detto, la carenza di legittimazione ad agire, sostenendo che essa possa rinvenirsi solo quando il soggetto che agisce si affermi titolare di una posizione specifica e differenziata propria. A sostegno di questa sua difesa, lo Stato fa riferimento alla causa *Armando Carvalho et al. contro Consiglio e Parlamento europeo* ⁽³⁷⁵⁾ dinanzi alla Corte di Giustizia europea, in cui la stessa ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso per mancanza di legittimazione ad agire ai sensi dell'articolo 263 TUE. In particolare, questa norma riconosce l'esistenza della legittimazione ad agire solo quando: “[...] *un atto riguarda direttamente e individualmente il richiedente*”.

Con sentenza resa, dopo quasi tre anni, in data 26 febbraio 2024 ⁽³⁷⁶⁾ il Tribunale di Roma ⁽³⁷⁷⁾, condividendo le eccezioni di rito del convenuto, ha ritenuto di rigettare in rito la domanda per carenza di giurisdizione basandosi sulla considerazione che la domanda attorea solleciti il giudice a pronunciarsi sulle modalità di esercizio delle potestà statali, in difetto di un interesse giuridicamente tutelato, per la ragione che le “*decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico*” rientrano “*nella sfera di attribuzione degli organi politici*”, sicché, una eventuale decisione nel merito violerebbe il principio di separazione dei poteri ⁽³⁷⁸⁾. Relativamente al primo tema su menzionato, cioè quello della coerenza della normativa interna con la disciplina eurounitaria, stupisce che il Tribunale abbia omissso ogni confronto critico con la giurisprudenza UE ed interna in punto di responsabilità

³⁷⁴ In particolare, nell'atto di citazione (p. 32 ss.) l'attore riporta - insieme con gli studi condotti da alcuni Istituti tecnici indipendenti - il contenuto dell'*Emission Gap Report* dell'UNEP del 2020, dal quale emerge che gli obiettivi di riduzione programmati dagli Stati sono gravemente inadeguati a raggiungere gli obiettivi climatici fissati e che, perciò, vi sarà un aumento della temperatura di almeno + 3°C entro la fine del secolo

³⁷⁵ Corte di Giust., sentenza del 25 marzo 2021, C-565/19, *Armando Carvalho e al. c. Parlamento e Consiglio*

³⁷⁶ In <https://www.ambientediritto.it/wp-content/uploads/2024/03/Sentenza-causa-climatica-giudizio-universale-Tribunale-Ordinario-di-Roma-Seconda-sezione-civile-Causa-n.39415-2021.pdf>.

³⁷⁷ Si vedano M. FRANZONI, *Climate change litigation e responsabilità civile*, in *Danno e Responsabilità*, 2024, p. 401; F. VANETTI, L. UGOLINI, *Contenzioso climatico: recenti sviluppi e riflessioni*, in *Ambiente & sviluppo*, 2024, p. 403; C. M. MASIERI, *Responsabilità civile - La causa “Giudizio Universale” e il destino della climate change litigation*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2024, p. 309.

³⁷⁸ V. JACINTO, *La prima decisione italiana sulla responsabilità climatica dello Stato: chiusura legittima o coraggio mancato?*, in *Danno e Responsabilità*, 2024, p. 644 e ss.

dello Stato per violazione o mancata attuazione del diritto europeo. Sebbene il profilo avrebbe meritato una più puntuale esplicitazione in citazione, per la consequenzialità degli argomenti enunciati, il giudice era comunque nelle condizioni di coglierne l'effettiva portata nel ricostruire la *causa petendi*. Viceversa, il Tribunale ha liquidato la questione, sostenendo che, nella prospettiva attorea, la pretesa risarcitoria non sia stata ancorata alla violazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, così obliterando un dato essenziale: l'obiettivo di mantenimento delle temperature è parte del diritto UE. La Suprema Corte ha più volte chiarito come nulla osti a che *“il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa [...] autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante”*, *senza perciò incorrere nel vizio di ultrapetizione*”³⁷⁹). Nel caso di specie, l'attore ha chiesto un giudizio sull'adeguatezza delle misure statali, dal quale discendesse la condanna dello Stato alla riduzione delle emissioni nella misura richiesta o “in altra diversa misura” sulla base di parametri ricavabili dalla normativa sovranazionale; sicché, tanto che si faccia riferimento ai parametri UE, quanto a quelli dedotti dall'attore (in applicazione della c.d. riserva di scienza), il *petitum* implicava, pur sempre, una richiesta di sindacato concreto ed effettivo sulle modalità di esercizio delle potestà statali in materia climatica alla luce del diritto europeo ed internazionale. Prima di denegare giustizia, con un sostanziale *non liquet*, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dei criteri che, da tempo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione hanno rintracciato come presupposti per il riconoscimento della responsabilità per violazione del diritto comunitario.

Il Tribunale di Roma rievoca queste considerazioni e ritiene insindacabile la politica climatica dello Stato senza incrinare il principio di separazione dei poteri³⁸⁰). Il giudice si rifà all'orientamento consolidato della Cassazione per cui la contestazione delle modalità di esercizio del potere legislativo comporta il difetto assoluto di giurisdizione della domanda per inesistenza di un interesse giuridicamente tutelato.

In pendenza dei termini per l'appello alla sentenza del Tribunale di Roma, non si può far altro che attendere e vedere se vi saranno ulteriori casi climatici ovvero se la Corte

³⁷⁹ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 giugno 2008, n. 16809; Cass. Civ., Sez. L., 4 febbraio 2016, n. 2209.

³⁸⁰ Sul tema del rapporto fra contenzioso climatico e separazione dei poteri: M. DE DONNO, *L'emergenza climatica e la democrazia partecipativa*, in *Giorn. dir. amm.*, 2022, p. 755 ss.;

d'Appello eventualmente adita riformerà la sentenza aprendo la strada della tutela climatica anche nel nostro Paese.

6.3.2. Il primo contenzioso climatico al mondo: il caso Olanda c. Urgenda.

La prima storica sentenza cd. climatica è stata emanata il 20 dicembre 2019 dalla Corte suprema olandese pronunciandosi sul caso *Olanda c. Urgenda* ⁽³⁸¹⁾. Fin da subito la sentenza è divenuta una “*pietra miliare*” nel percorso evolutivo del contenzioso climatico ⁽³⁸²⁾

I giudici hanno condannato il governo olandese a ridurre di almeno il 25% le emissioni di CO₂ nell'atmosfera entro la fine del 2020. L'Olanda, infatti, è uno dei paesi meno attenti all'ambiente e più inquinanti d'Europa, con solamente il 7% dell'energia prodotta proveniente da fonti rinnovabili ⁽³⁸³⁾.

La pronuncia ha ottenuto un importante eco mediatico per le sue implicazioni politiche e sociali, in un momento storico in cui le questioni legate ad ambiente ed ecologia iniziavano ad essere particolarmente sentite da larga parte della popolazione. Ma la sentenza è di particolare interesse anche per l'approccio nuovo ed inedito sul rapporto tra tutela dell'ambiente e tutela dei diritti umani.

Il caso in oggetto trae origine da un ricorso, presentato nel 2013, dall'associazione ambientalista *Urgenda*, un'organizzazione non governativa olandese avente l'obiettivo statutario di “*stimolare e accelerare i processi di transizione verso una società più sostenibile*”⁽³⁸⁴⁾, dinanzi alla Corte territoriale del L'Aja, con il quale si chiedeva ai giudici di condannare le autorità statali ad una seria riduzione delle emissioni, in particolare nella misura del 40% entro il 2030 o, almeno, del 25% entro il 2020. La corte nazionale accoglie la ricostruzione della ricorrente che era fondata sulla violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti Umani, evidenziando, in particolare,

³⁸¹ *Olanda c. Urgenda Foundation*, 20 dicembre 2019 – *De Staat Der Nederlanden v. Stichting Urgenda*, in <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006> versione originale

³⁸² G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, cit. p. 1273 e ss.

³⁸³ V. JACOMETTI, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, sempre in *Riv. giur. amb.* 2019, 121

³⁸⁴ M. DEL SIGNORE, *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2022, p. 265.

come il governo olandese avesse in realtà diminuito il proprio impegno nell'ambito della riduzione delle emissioni, diventando uno dei paesi più inquinanti e meno sostenibili d'Europa, rispetto alle proprie dimensioni ⁽³⁸⁵⁾. Sono gli stessi giudici, infatti, a ricordare come, sebbene l'impatto delle emissioni olandesi sia minimo a livello europeo e mondiale, è anche vero che “*any reduction of emissions contributes to the prevention of dangerous climate change and as a developed country the Netherlands should take the lead in this*”.

In concreto, i giudici di prime cure, in linea con le richieste dell'associazione, invitavano il Governo olandese ad impegnarsi al rispetto di quanto convenuto in sede europea ed al rispetto degli obblighi stabiliti dal IPCC, ripresi anche dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) a cui l'Olanda aderisce. In particolare, il quadro costituito dalla Convenzione e dai documenti prodotti al termine delle conferenze (a cui l'Olanda ha partecipato, anche in qualità di Paese ospitante) ricomprende tutta una serie di obblighi connessi alla riduzione delle emissioni di gas serra e al controllo degli effetti dei cambiamenti climatici.

L'intero sistema si basa su due principi fondamentali, mutuati dal diritto internazionale: i) il principio del “*no harm*”, per cui l'impegno degli Stati deve essere finalizzato a non causare, con le proprie azioni e scelte politiche, danni agli altri membri della comunità internazionale; ii) il principio della *joint responsibility* degli Stati in materia ambientale, secondo cui gli sforzi delle autorità nazionali devono essere comuni e commisurati in base alla propria capacità.

In appello, i giudici hanno confermato la condanna, concludendo che il provvedimento emesso dai giudici di *prime cure* fosse pienamente legittimo non solo in quanto generico nel suo contenuto – la corte di primo grado si era infatti limitata ad indicare un obiettivo, senza obbligare le autorità nazionali ad adottare specifici atti – ma anche perché finalizzato alla tutela dei diritti fondamentali degli individui.

Anche la Suprema Corte olandese ha avallato la lettura dei giudici di merito. Segnatamente, nel confermare la decisione della Corte di appello, i giudici hanno fatto specifico riferimento agli obblighi in capo alle autorità nazionali ai sensi del diritto

³⁸⁵ E. HOWARD, *Dutch government facing legal action over failure to reduce carbon emissions*, TheGuardian, 14 aprile 2015 (<https://www.theguardian.com/environment/2015/apr/14/dutch-government-facing-legal-action-over-failure-to-reduce-carbon-emissions>).

internazionale per la tutela dei diritti umani. Il ragionamento è lineare ma efficace: (a) ogni Stato è responsabile per quanto riguarda la tutela della salute e del benessere dei propri cittadini; (b) i cambiamenti climatici, causati dall'uomo, hanno un impatto diretto sulla vita della popolazione; (c) ogni Stato è responsabile limitatamente alla propria quota di emissioni.

Gli effetti di questa sentita vicenda legale non si sono fatti attendere: il governo olandese, già prima che il caso fosse portato avanti i giudici della Suprema Corte, aveva infatti avviato una seria revisione delle sue politiche in tema di ambiente: divieto di costruzione di nuove centrali a carbone, chiusura anticipata delle centrali in fase di demolizione, nuove tasse sulle attività economiche inquinanti e incentivi per la conversione energetica. Anche se l'obiettivo di queste politiche è, per quanto ottimistico (un taglio del 49% entro il 2030), in linea con quanto disposto dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, un recente report della *Netherlands Environmental Assessment Agency* ha invece ipotizzato che i provvedimenti adottati non saranno sufficienti per rispettare quanto indicato dai giudici olandesi.

6.3.3. Il caso francese : *Affaire du siècle* - Francia

Quattro associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso contro lo Stato francese, chiedendo il risarcimento per danno ecologico e morale (*ex art.* 1246 del Codice civile francese) causato dal mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per la riduzione dei gas ad effetto serra. Tuttavia, il fine reale di tale azione era volto a far riconoscere al giudice francese l'esistenza di un obbligo giuridico generale che imponesse allo Stato di implementare le misure di contrasto al fenomeno del cambiamento climatico, in ossequio agli accordi internazionali.

Con sentenza del 3 febbraio 2021, il tribunale di Parigi ha disposto sentenza di condanna nei confronti dello Stato francese, ingiungendo allo stesso di adottare prontamente tutte le misure utili e necessarie al fine di assicurare il rispetto dei valori limite annuali di gas serra.

Tale pronuncia, rispetto al caso Urgenda, e per quanto entrambe le cause siano state intentate in forza di azioni civilistiche di natura extra-contrattuale (asserendo la violazione di uno specifico dovere di diligenza posto in capo alle autorità nazionali), si distingue per taluni profili specifici.

In particolare, mentre nel caso Urgenda i giudici olandesi hanno messo in risalto il collegamento tra *climate change* e i diritti tutelati nella CEDU, la Corte francese ha valorizzato maggiormente il quadro normativo internazionale, superando “*la vaghezza delle disposizioni dell’Accordo di Parigi*” e qualificando queste ultime “*alla stregua di fonte normativa primaria che impone obblighi e sancisce la responsabilità in caso di loro inadempimento*” ⁽³⁸⁶⁾.

L’organo giurisdizionale francese, dunque, lungi dal seguire un approccio formale volto a valutare la natura giuridica - vincolante o meno - dell’Accordo di Parigi, si è focalizzato sulla presenza dei “*presupposti costitutivi della responsabilità della Francia: l’omissione colposa (carence fautive) a rispettare il valore limite annuale di gas serra, la certezza di un pregiudizio che aggrava gli effetti del cambiamento climatico*” ⁽³⁸⁷⁾ alla luce degli elementi (anche di natura scientifica) prodotti dalle parti attoree.

Sul punto, tuttavia, i giudici francesi, probabilmente consapevoli della portata della pronuncia, non omettono di evidenziare come gli stessi siano pienamente consci del principio della separazione tra potere legislativo e giudiziario, facendo dunque intendere di non sottovalutare come il fenomeno del *climate change litigation* debba inevitabilmente confrontarsi con le implicazioni derivanti dall’applicazione del suddetto principio, cardine dello Stato di diritto. In merito la Corte, nel superare l’eccezione sollevata dallo Stato, afferma la propria giurisdizione focalizzandosi sul *petitum* sostanziale degli attori, diretto non a contestare il merito degli atti adottati dal legislatore (profilo, questo, riservato per l’appunto al potere legislativo), ma volto ad accertare il mancato raggiungimento degli obiettivi “climatici” ai quali lo Stato si è obbligato (il cui inadempimento può condurre ad effetti produttivi di danni per i ricorrenti) ⁽³⁸⁸⁾. La Corte francese si pone, dunque, in una posizione del tutto opposta a quella del Tribunale di Roma sopra evidenziato, arrivando ad affermare la propria giurisdizione anche a valle delle considerazioni sulla separazione dei poteri.

³⁸⁶ P. PATRITO, *Cambiamento climatico e responsabilità dei pubblici poteri: aspetti (più o meno) problematici di un recente fenomeno*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2023, p. 1934.

³⁸⁷ M. POTO, *Salvare la nostra casa comune è l’affaire Du Siècle*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2022, pag. 1046.

³⁸⁸ M. B. GALANTUCCI, *Il caso L’Affaire du siècle: lotta al cambiamento climatico e obblighi dello Stato* Considerazioni sulle possibili ricadute in termini di obblighi di protezione internazionale dei movimenti transnazionali di giustizia ambientale, in *Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana*

6.3.4. Il caso *Leghari V. Federation of Pakistan*

La decisione del 2015 nella causa *Leghari* contro la Federazione del Pakistan rappresenta uno dei più significativi casi di *strategic litigation* nel panorama mondiale. In *primis*, il caso è divenuto celebre in quanto è stato il primo esempio di contenzioso climatico nel Sud mondiale ⁽³⁸⁹⁾ e, in secondo luogo, è divenuto famoso anche per il coraggio e la novità delle argomentazioni poste alla base della decisione dell'*High Court* di Lahore ⁽³⁹⁰⁾. Il contenzioso prende le mosse dall'azione di Ashghar Leghari, agricoltore e avvocato pakistano, che ha citato in giudizio il governo lamentando una grave inattività dello stesso nei confronti del cambiamento climatico, sostenendo che l'inattività delle autorità pakistane comportassero una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione pakistana ⁽³⁹¹⁾. L'assenza di azioni da parte dello Stato, secondo la ricostruzione dell'attore, rappresentava una grave minaccia per la sicurezza idrica, alimentare ed energetica del paese. In modo particolare, l'attore contestava la mancata attuazione e implementazione da parte del Pakistan della 2012 *National Climate Change Policy*, argomentando che tali carenze violassero gli artt. 9 (diritto alla vita) e 14 (l'inviolabilità della dignità umana) della Costituzione pakistana ⁽³⁹²⁾.

Il giudice Mansoor Ali Shah, a valle del dibattimento, con due differenti provvedimenti, critica ampiamente la condotta del Governo pakistano e dispone, con il primo provvedimento del 4 settembre 2015, la creazione di una commissione sul cambiamento climatico con il compito di monitorare l'attività del Governo e l'adempimento dello stesso rispetto alla normativa nazionale.

Oltre a ciò, con il secondo provvedimento del 14 settembre 2015, la Corte passa in esame la *Climate Change Policy* fissando nuovi obiettivi climatici idonei a mitigare la situazione nel Paese.

³⁸⁹ I. M. LADORE, *In the Name of Climate Change: How Leghari v Federation of Pakistan is Instrumental to the Pursuit of the Right to Life in the Philippines*, in *Groningen Journal of International Law*, 2017, p. 203.

³⁹⁰ A. GILL, *Farmer sues Pakistan's government to demand action on climate change*, in *Reuters*, 2015, disponibile online, <https://www.reuters.com/article/pakistan-climatechange-lawsuit/farmer-sues-pakistans-government-to-demandaction-on-climate-change-idUSL8N1383YJ20151113>

³⁹¹ E. M. BARRITT, B. SEDITI, *The Symbolic Value of Leghari v Federation of Pakistan: Climate Change Adjudication in the Global South*, in *King's Law Journal*, 2019, p. 203 e ss.

³⁹² E. M. BARRITT, B. SEDITI, *The Symbolic*, cit., p. 205.

Tale caso, seppur vi sia stato chi ha criticato la troppa ingerenza da parte del tribunale pakistano rispetto al potere discrezionale politico del Governo (³⁹³), assume particolare rilevanza per via di alcune caratteristiche che rendono la decisione della Corte unica nel suo genere nonché apripista di altre diverse decisioni relative al cambiamento climatico e alla tutela dei diritti umani (³⁹⁴). È giusto il caso di segnalare che nei provvedimenti del tribunale pakistano si riconosce che il problema climatico ha una dimensione globale e così, necessariamente, anche la responsabilità è globale ed è riferibile a ciascuno Stato. Si riconosce, inoltre, che seppur il Pakistan non sia uno dei principali responsabili dell'inquinamento atmosferico ma anzi può essere considerato vittima esso stesso del cambiamento climatico, vi sia un obbligo da parte dello Stato di porre in essere tutte quelle azioni positive idonee all'adattamento e alla protezione e tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. Per la prima volta, un tribunale riconosce che è necessario uno sforzo condiviso indipendentemente da quanto piccolo può essere il contributo del singolo Stato rispetto alla lotta globale.

Infine, dalla decisione del tribunale pakistano emerge in modo chiaro la distinzione tra forme di “giustizia” ambientale, localizzata e che richiede interventi legislativi nazionali *ad hoc*, e “giustizia” climatica, che invece richiede un approccio olistico planetario ricorrendo, necessariamente, all'interpretazione estensiva della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo (³⁹⁵).

La decisione pakistana si pone nel solco di una tradizione giuridica e culturale che sta emergendo nel Sud del pianeta definita come “*transformative adjudication*” (³⁹⁶). Soventemente quando vi sono gravi carenze socio-politiche si crea un vuoto di tutela che viene colmato dall'azione dei tribunali, che attraverso le loro decisioni attivano e supervisionano l'azione del governo, in modo tale da tutelare i singoli cittadini.

³⁹³ E. M. BARRITT, B. SEDITI, *The Symbolic*, cit., p. 205.

³⁹⁴ J. PEEL, H. M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation*, in *Transnational Environmental Law*, 2017, pp. 37, 38.

³⁹⁵ A. H. WEAVER, D. A. KYSAR, *Courting Disaster: Climate Change and the Adjudication of Catastrophe*, in *Notre Dame Law Review*, 2017, p. 295 e ss.

³⁹⁶ C. HOEXTER, *Judicial Policy Revisited: Transformative Adjudication in Administrative Law*, in *South African Journal on Human Rights*, 2008, pp. 281 e 286.

6.3.5. Il Caso Shell - Olanda

Oltre alla *strategic litigation* contro gli Stati, ruolo fondamentale lo assume anche il contenzioso contro le singole imprese che si considerano responsabili di condotte clima alteranti nello svolgimento della loro attività d'impresa.

La decisione maggiormente rilevante è quella rappresentata dall'ormai noto caso *Shell*, in cui il Tribunale distrettuale dell'Aia è stato chiamato a pronunciarsi a valle del ricorso, incardinato nel 2019, avverso la *Royal Dutch Shell* promosso da *Milieudefensie*, filiale olandese di *Friends of the Earth*, cui si sono associate altre sette organizzazioni, oltre che ben 17.379 cittadini olandesi, i quali affermavano l'illegittimità della relativa politica aziendale a fronte della violazione dell'obbligo privatistico di comportarsi secondo gli *standard* di diligenza dovuti e non scritti per evitare di causare danni ingiusti ad altri ⁽³⁹⁷⁾.

In tale sede il Tribunale olandese, con una sentenza storica in data 26 maggio 2021 (e che non ha mancato di far sorgere critiche), ha dunque imposto alla *Royal Dutch Shell* la riduzione entro il 2030 delle emissioni totali di CO₂ dell'intero gruppo *Shell*, dei suoi fornitori e clienti, per una percentuale pari al 45% rispetto ai livelli registrati nel 2019.

Anche in tal circostanza, la sentenza Urgenda, per quanto rivolta ad un ente statale e non ad un soggetto privato, ha finito per influenzare pure l'organo giudicante del caso *Shell*, con particolare riferimento al riconoscimento della sussistenza di un obbligo di comportamento secondo standard di diligenza tali da non recare danno ingiusto a nessuno. Nel caso Urgenda l'accento era stato posto sui diritti declinati dalla CEDU; in quest'ultima controversia, invece, venendo in rilievo una persona giuridica, la sussistenza di tale obbligo troverebbe principalmente la propria base giuridica nel Libro VI, Sez. 162, del Codice civile olandese che, contemplando una "*norma aperta*", qualifica come illecito civile anche la violazione di "*what according to unwritten law has to be regarded as proper social conduct*" ⁽³⁹⁸⁾. Per riscontrare la violazione dell'art. 162 la Corte si sofferma sul punto elencando, sulla base dei report dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (Ipcc), i principali effetti negativi

³⁹⁷ S. NESPOR, "*L'etica, il capitalismo e il cambiamento climatico*", in *RGA on line*, 20 giugno 2021.

³⁹⁸ M. MARINAI, *Il contenzioso e la legislazione climatica: un intermediabile valzer sulle note della due diligence*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 4, 2023.

del cambiamento climatico per la popolazione olandese e, in particolare, per la zona del Wadden Sea (maggiormente esposta al rischio di inondazioni). Il quadro che emerge vede il cambiamento climatico come un potenziale fattore di rischio per la collettività in virtù del nesso tra il danno ambientale e le ripercussioni su diritti umani quali il diritto alla salute, a un ambiente sano e salubre e a una vita dignitosa.

Proprio sulla base di tali considerazioni, la Corte ha imposto un generale “duty of care” (dovere di diligenza) anche per le persone giuridiche. La Corte, nel valutare la condotta di *Royal Dutch Shell Plc*, ha preso come riferimento i Principi guida delle Nazioni Unite (Unpg) quale strumento autorevole di “soft law” che stabilisce le responsabilità degli Stati e delle organizzazioni private in relazione ai diritti umani. La Corte ha valutato il rispetto dello “standard of care” considerando che le emissioni di CO₂ del gruppo Shell, gli impatti di tali emissioni sul diritto alla vita e sul diritto alla vita privata e familiare dei residenti olandesi e degli abitanti della regione di Wadden, i Principi guida delle Nazioni Unite sui diritti umani, la domanda di energia, i possibili interventi per prevenire cambiamenti climatici, i percorsi di riduzione delle emissioni e la relativa onerosità per il gruppo Shell.

In attesa che arrivi la sentenza di appello il “caso Shell” è senza dubbio un perfetto esempio di come i principi e gli standard di sostenibilità, internazionalmente riconosciuti, pur essendo privi di efficacia vincolante diretta, possano avere una rilevanza giuridica tale da imporre alle imprese azioni concrete da ricomprendere nelle politiche societarie.

6.3.6 Il caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Svizzera* deciso dalla Corte EDU.

Sempre con riferimento alla responsabilità statale, è opportuno richiamare anche la recente sentenza emessa dalla Corte EDU risalente allo scorso 9 aprile 2024 ⁽³⁹⁹⁾, la quale ha condannato per la prima volta uno Stato (nel caso di specie la Svizzera) ad adottare le misure necessarie a mitigare gli effetti attuali e potenzialmente irreversibili del cambiamento climatico.

³⁹⁹ Corte Europea dei diritti dell’uomo, 9 aprile 2022, n. 53600/20, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*.

La sentenza della CEDU è giunta al termine del processo originato dalla *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, associazione di diritto svizzero e senza scopo di lucro, avente fra i suoi obiettivi statutari la protezione dell'ambiente a beneficio dei suoi membri. Tra le finalità principali dell'associazione è presente, infatti, la riduzione del riscaldamento globale attraverso la limitazione delle emissioni nocive per l'ambiente e per l'uomo. I ricorrenti lamentavano la violazione da parte della Svizzera dei suoi obblighi in tema di diritto alla vita, diritto alla vita privata e familiare, diritto a un processo equo e diritto a un rimedio effettivo ⁽⁴⁰⁰⁾ in ragione dell'inefficacia delle misure nazionali di contrasto al cambiamento climatico, con particolare riguardo alle misure di mitigazione degli effetti nocivi per l'ambiente. Il ricorso dell'associazione è stato accolto e la Corte ha accertato la violazione, da parte della Svizzera, degli obblighi positivi di cui all'art. 8 della CEDU, ma con considerazioni rilevanti anche per l'art. 2 ⁽⁴⁰¹⁾.

Sono diversi gli aspetti interessanti di tale pronuncia.

In primo luogo, la Corte giunge per la prima volta ad affermare la propria competenza su tali profili sulla base del fatto che gli effetti del cambiamento climatico possono influenzare negativamente il diritto della persona al rispetto della propria vita privata e familiare, con conseguente violazione dell'

art. 8, CEDU (in linea con quanto sostenuto, seppur in altra sede, dai tribunali olandesi nel caso *Urgenda*). In tale contesto, vengono richiamati i principali atti di diritto internazionale (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, accordo sul clima di Parigi del 2015), oltre che i pareri scientifici del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico per mezzo dei quali gli Stati firmatari si sono impegnati ad intraprendere misure per ridurre i loro livelli di emissioni di gas serra, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità netta entro i prossimi tre decenni.

⁴⁰⁰ Va osservato che la Corte ha accertato anche la violazione del diritto a un processo equo a fronte dell'ingiustificata limitazione del diritto di accesso alla giustizia a favore dell'associazione ricorrente: v. la sentenza nel caso *Verein Klimaseniorinnen Schweiz*, par. 629 e ss. Alla luce dell'accertamento della violazione dell'art. 6, le doglianze relative al diritto a un rimedio effettivo non sono state invece ritenute meritevoli di analisi specifica da parte della Corte.

⁴⁰¹ P. PUSTORINO, *Diritti umani e cambiamenti climatici - Sviluppi giurisprudenziali in materia di diritti umani e cambiamento climatico*, in *Giur. it.*, 2024, p. 1921 e ss.

Dunque, atteso che la Svizzera – secondo la Corte – stava mostrando lacune nel processo di creazione del quadro normativo nazionale pertinente ed in considerazione del fatto che tali lacune stanno pregiudicando i diritti di cui all’ art. 8, CEDU, la stessa Corte si è ritenuta competente a pronunciarsi ai sensi della medesima CEDU.

Ulteriore profilo rilevante inerisce la presa di posizione da parte della Corte in merito alla legittimazione ad agire, riconoscendo quella dell’associazione di diritto svizzero denominata “*Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*” (i cui membri sono donne anziane preoccupate per le conseguenze del riscaldamento globale sulle loro condizioni di vita e di salute) e negando invece l’ammissibilità del ricorso presentato dai privati cittadini. Sul punto, la Corte ha sottolineato l’importanza della “*collective action in the context of climate change*”, rilevando altresì come i giudici nazionali debbano essere chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel valutare l’adeguatezza delle misure messe in atto dagli Stati al fine di contrastare gli effetti del cambiamento climatico (“*The Court considered it essential to emphasise the key role which domestic courts play in climatechange litigation*”).

Per quanto le parole utilizzate dalla Corte appaiano piuttosto generali (senza entrare nel dettaglio dei profili giuridici sottostanti la legittimazione delle associazioni, che peraltro possono mutare da ordinamento ad ordinamento), l’indirizzo intrapreso dai giudici EDU può considerarsi sintomatico della volontà di attribuire una sorta di “legittimazione generale” a ricorrere delle associazioni nel contesto del *climate change* donde consentire alle stesse di esercitare un controllo sull’adempimento da parte degli Stati degli obblighi assunti con l’accordo di Parigi.

Approccio differente, invece, è stato riservato ai privati, ai quali è stata negata la legittimazione, non sussistendo una lesione diretta ed individuale in linea con quanto già affermato dalla Corte europea in *Armando Carvalho e a. v. Consiglio e Parlamento europeo* ⁽⁴⁰²⁾

Per quanto non mancheranno critiche alla genericità della condanna (la Corte, infatti, rimette allo Stato la valutazione sulle misure da adottare), non devono essere sottovalutate le indicazioni dei giudici EDU, i quali hanno di fatto attribuito forza vincolante agli obblighi di diritto internazionale assunti dagli Stati in materia

⁴⁰² F. VANETTI, L. UGOLINI, *Il ‘climate change’ arriva in tribunale: quadro giuridico e possibili scenari giudiziali*, in *Ambiente & sviluppo*, 2019.

di *climate change*, ricollegando tali accordi nell'alveo dei diritti fondamentali della CEDU, nel nostro ordinamento aventi valore di parametro interposto tra leggi ordinarie e principi costituzionali. È evidente che tale approccio si pone nel solco tracciato dalla sentenza Urgenda: tuttavia, mentre in quel caso il collegamento tra effetti del cambiamento climatico e CEDU era stato operato da un giudice nazionale, in questa circostanza gli effetti della pronuncia possono rivelarsi maggiormente dirompenti atteso che l'inquadramento nell'alveo del rispetto della vita privata e familiare è stato appurato direttamente dalla Corte chiamata a tutelare proprio i diritti previsti dalla Carta.

6.3.7 Tutela del clima e generazioni future: il caso tedesco

In data 24 marzo 2021 ⁽⁴⁰³⁾ il Bundesverfassungsgericht (i.e. la Corte Costituzionale Federale tedesca) ha accertato l'incostituzionalità del Bundes-Klimaschutzgesetz emanato il 12 dicembre 2019 ⁽⁴⁰⁴⁾ in quanto lesivo delle aspettative delle future generazioni di condurre un normale stile di vita. Tale legge introduceva – al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nell'Accordo di Parigi sul clima – alcuni limiti per le imprese all'emissione di gas serra ⁽⁴⁰⁵⁾, considerato il primo responsabile dei cambiamenti climatici e quindi in grado di causare significativi danni nel futuro ⁽⁴⁰⁶⁾. Nonostante l'intento dichiarato di tale disciplina fosse proprio quello di garantire un Pianeta “sano” alle future generazioni, i giudici del *Bundesverfassungsgericht* hanno rilevato che, in realtà, i limiti imposti dalla legge risultavano troppo ampi e quindi idonei ad esaurire nei prossimi anni il “budget” di emissioni di CO₂ a disposizione

⁴⁰³ BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270. Commentata brevemente in R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *Luiss Open*, 2021; M. PIGNATARO, *Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca*, in *EuBlog.eu*, 17 maggio 2021.

⁴⁰⁴ Come esplicitato dal § 1 del Bundes-Klimaschutzgesetz, lo scopo di tale normativa è quello di implementare un sistema che protegga e prevenga gli effetti dei cambiamenti climatici. In effetti, come esplicitato dalla medesima norma, “Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu halten”.

⁴⁰⁵ Si fa in particolare riferimento, ad esempio, al § 3 del Bundes-Klimaschutzgesetz ai sensi del quale l'emissione di gas serra doveva essere ridotto entro il 2030 del 55%.

⁴⁰⁶ Cfr. parr. 16-37 della sentenza.

(⁴⁰⁷). In questo modo, pur nel rispetto della legge, il soddisfacimento delle necessità attuali avrebbe inevitabilmente compromesso la medesima possibilità nel futuro: è proprio questa circostanza che i giudici costituzionali tedeschi non hanno ritenuto legittima. In effetti, secondo la Corte tedesca non può ammettersi che una generazione produca consistenti emissioni di CO₂ se questo compromette in modo irreversibile il diritto per le generazioni future di usufruire di un Pianeta “sano” e quindi permettersi di produrre – seppur ridotte – emissioni di CO₂ (⁴⁰⁸).

La decisione, definita rivoluzionaria (⁴⁰⁹), è resa all’esito di quattro ricorsi diretti (c.d. *Verfassungsbeschwerde*) promossi anche da persone molto giovani, con il supporto di alcune organizzazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, e il movimento Fridays for Future (⁴¹⁰). All’esito dei ricorsi, la Corte costituzionale tedesca ha ritenuto che le disposizioni impugnate siano, come già evidenziato, incompatibili con i diritti fondamentali dei ricorrenti, poiché non prevedono sufficienti requisiti sulla cui base disporre le riduzioni delle emissioni oltre il 2030, andando a pesare eccessivamente sulle generazioni future. Decisivo il richiamo al sopra menzionato art. 20a della Legge fondamentale tedesca, ritenuta dalla Corte “*eine justiziable Rechtsnorm, die den politischen Prozess zugunsten ökologischer Belange auch mit Blick auf die besonders*

⁴⁰⁷ Cfr. par. 186 della sentenza: “vor diesem Hintergrund begründen Vorschriften, die jetzt CO₂-Emissionen zulassen, eine unumkehrbar angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder CO₂-Emissionsmenge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich vorgezeichnete Restbudget irreversibel verkleinert und CO₂-relevanter Freiheitsgebrauch stärken, verfassungsrechtlich gebotenen Restriktionen ausgesetzt sein wird”

⁴⁰⁸) Cfr. par. 192 della sentenza: “aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit folgt, dass nicht einer Generation zugestanden werden darf, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO₂-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine – von den Beschwerdeführenden als „Vollbremsung“ bezeichnete – radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben schwerwiegenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde”.

⁴⁰⁹ R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in www.lacostituzione.info, 30.4.2021, il quale ritiene che tale decisione possa “*aprire la porta a una svolta fondamentale della tutela dei nostri attuali diritti in relazione ai mutamenti climatici*”.

⁴¹⁰ Occorre ricordare che in Germania (come anche altrove, per es. in Spagna) è possibile per le persone, i movimenti, le formazioni sociali denunciare la violazione di diritti costituzionali con ricorso diretto alla corte costituzionale (c.d. *Verfassungsbeschwerde*). Questo rende possibile agire a tutela di “diritti” che non sono legati agli specifici interessi di una persona. Cfr. R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, cit.

In Italia questo strumento non c’è: la Corte costituzionale può occuparsi della costituzionalità di una legge solo se un giudice solleva la relativa questione (del ricorso delle regioni non merita neppure parlare, perché c’entra con le competenze, non con i diritti); e il giudice la può sollevare solo se davanti a lui c’è un giudizio promosso da un privato a tutela del suo specifico diritto soggettivo.

betroffenen künftigen Generationen binden soll” ⁽⁴¹¹⁾. In questo quadro, i diritti fondamentali, in quanto “intertemporale Freiheitssicherung”, tutelano i ricorrenti dallo slittamento unilaterale nel futuro dell’onere di riduzione dei gas serra, in violazione delle tutele che lo Stato è chiamato ad apprestare alla luce dell’articolo 20a della Legge fondamentale ⁽⁴¹²⁾. Ad una generazione non dovrebbe, infatti, essere permesso di “consumare buona parte del bilancio di anidride carbonica sostenendo un onere relativamente leggero, laddove ciò comporti per le successive generazioni il dover sopportare un onere più radicale ed esporre le loro vite a una più ampia perdita di libertà” ⁽⁴¹³⁾

Come è stato evidenziato ⁽⁴¹⁴⁾, dunque, la Corte tedesca “non si limita ad affermare la doverosità della lotta al cambiamento climatico, ma va ad interiorizzarla nei principi costituzionali”, quale fonte di un obbligo statale e guida per il legislatore. Il testo costituzionale va dunque a spiegare i propri effetti “in una dimensione intertemporale e quindi intergenerazionale”, ponendo vincoli al legislatore in nome di una responsabilità intergenerazionale. Si tratta di una pronuncia che potrà trovare auspicabilmente eco in future decisioni giurisprudenziale, anche in applicazione del principio di precauzione e dell’interpretazione che esso ha ricevuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La decisione della Corte Costituzionale Federale tedesca è inoltre particolarmente innovativa perché parrebbe individuare le generazioni future come categoria i cui diritti devono essere tutelati ⁽⁴¹⁵⁾ e pone quindi al l’inevitabile interrogativo in merito

⁴¹¹ BVerfG, Order of the First Senate, 24 marzo, 2021, BvR 2656/18, §§ 1-270, in part § 197. Il testo integrale della decisione in lingua tedesca e inglese è disponibile al sito <https://www.bundesverfassungsgericht.de>

⁴¹² Cfr. BVerfG, 24 marzo 2021, cit., § 183.

⁴¹³ F. B. DAL MONTE, *Ambiente e solidarietà intergenerazionale. Chi sono le future generazioni?*, in *Lessico di Etica Pubblica*, 2022, p. 99 e ss.

⁴¹⁴ Si veda a tal proposito il commento di R. MONTALDO, *La neutralità climatica e la libertà di futuro* (BVerfG, 24 marzo 2021), in «www.diritticomparati.it», 2021. Sul parallelo tra l’art. 20 GG e l’art. 9, comma 3, Cost., cfr. L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2021, p. 228.

⁴¹⁵ Cfr. i parr. 193 e 194 della sentenza: “Wenn Art. 20a GG den Staat verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen zu schützen, zielt das zunächst vor allem darauf, den künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Zugleich betrifft dies jedoch auch die Verteilung von Umweltschutzzlasten zwischen den Generationen. Der Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltensamkeit weiter bewahren könnten (vgl. Appel, Staatliche Zukunfts- und Entwicklungsvorsorge, 2005, S. 535 m.w.N.). Muss demnach eine zu kurzsichtige und damit einseitige Verteilung von Freiheit und Reduktionslasten

a quale ruolo assegnare alle aspettative di tali generazioni e, in particolare, quale rapporto debba intercorrere tra la tutela delle istanze ambientali e sociali e il processo.

6.3.8 Mathur et. al. v. His Majesty in Right of Ontario

Esattamente come per il caso tedesco sopra menzionato, anche il caso *Mathur* viene ricompreso nella recentissima casistica relativa alla lotta al cambiamento climatico secondo una prospettiva volta alla tutela delle generazioni future. Il caso Mathur ha avuto origine a valle dell'emanazione da parte dell'Ontario del *Cap and Trade Cancellation Act* del 2018, che ha abrogato il *Climate Change Mitigation and Low-carbon Economy Act*, il quale conteneva obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Con il nuovo *Act* il governo dell'Ontario stabiliva degli obiettivi di riduzione delle emissioni rivisti e implementati rispetto alle precedenti disposizioni. Proprio questo nuovo atto è stato oggetto di ricorso da parte di un gruppo di sette giovani attivisti, i quali hanno deciso di impugnare la legge di nuova introduzione chiedendo una pronuncia di incostituzionalità in quanto gli obiettivi in essa fissati risultavano lesivi di diritti fondamentali garantiti in costituzione.

In particolare, i ricorrenti lamentavano che la riduzione delle emissioni del 30% fissata dalla nuova legge non fosse sufficiente, rispetto agli *standard* scientifici internazionali, per garantire la stabilità climatica del Paese e, di conseguenza, violasse il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona di cui all'articolo 7 e anche il diritto di uguaglianza di cui all'articolo 15 della Carta canadese dei diritti e delle libertà. Di particolare interesse risulta essere proprio la censura mossa dai ricorrenti in merito alla violazione dell'art. 15 della Carta (⁴¹⁶): i ricorrenti sostenevano, infatti, che il principio di uguaglianza fosse violato in virtù della considerazione che i nuovi obiettivi

zulasten der Zukunft verhindert werden, verlangt das hier, dass das knappe CO2-Restbudget hinreichend schonend aufgezehrt und so Zeit gewonnen wird, rechtzeitig erforderliche Transformationen einzuleiten, welche die Freiheitseinbußen durch die verfassungsrechtlich unausweichliche Reduktion von CO2- Emissionen und CO2-relevantem Freiheitsgebrauch lindern, indem sie CO2-neutrale Verhaltensalternativen verfügbar machen”

⁴¹⁶ I ricorrenti hanno sostenuto che *Cap and Trade Cancellation Act* fosse particolarmente discriminatorio per i più giovani fondando le proprie ragioni su tre diverse argomentazioni: (i) i più giovani sono particolarmente più sensibili agli effetti negativi che il cambiamento climatico provoca alla loro salute fisica e mentale; (ii) i giovani e le generazioni future subiranno maggiormente le conseguenze del cambiamento climatico in quanto queste si manifesteranno sempre di più in futuro; (iii) le decisioni di vita e le opportunità di scelta dei giovani e delle generazioni future saranno incise negativamente a causa di decisioni prese da altri soggetti.

imponessero un onere maggiore ai cittadini più giovani che nel tempo avrebbero dovuto sopportare maggiormente il peso del cambiamento climatico.

In ragione di queste considerazioni, i ricorrenti chiedevano alla *Ontario Superior Court's* un provvedimento che imponesse al governo di stabilire un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni basato sugli *standard* scientifici in materia, in modo da diminuire e rendere tollerabile l'inquinamento climatico nel Paese.

La *Ontario Superior Court's*, nell'aprile 2023, ha rigettato la domanda degli attori sostenendo che la stessa non fosse *justiciability* in quanto si chiedeva al giudice di rivedere e, conseguentemente modificare, delle scelte politiche proprie del governo (⁴¹⁷). Oltre a ciò, la *Ontario Superior Court's* ha preso posizione sulla violazione dell'art. 15 della Carta, respingendo le censure dei ricorrenti sostenendo che il principio di uguaglianza, così come previsto dalla Carta, non imponga un dovere positivo per lo Stato di eliminare disuguaglianze sociali (⁴¹⁸). Contro il rigetto della domanda i ricorrenti hanno promosso un ricorso avanti alla *Court of Appeal for Ontario* e, il 17 ottobre 2024, la Corte d'Appello si è espressa accogliendo l'appello e rinviando la decisione di merito al medesimo giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda (⁴¹⁹). Nella decisione della Corte d'Appello rileva, in particolare, come i giudici abbiano stabilito che il governo dell'Ontario abbia volontariamente assunto un obbligo positivo di legge con il nuovo *Cap and Trade Cancellation Act* e che, dunque, il governo ha una responsabilità nel garantire che i propri obiettivi e il suo piano sia conforme ai principi espressi dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà (⁴²⁰).

Seppur sia solo una decisione di rinvio, ci si trova davanti ad una decisione che è senza dubbio destinata a rappresentare un importante tassello per lo sviluppo della giurisprudenza in materia di contenzioso climatico. Un via, quella della tutela del clima secondo una prospettiva di tutela delle nuove generazioni, che diverrà sempre più frequente nella casistica internazionale ed europea.

⁴¹⁷ Cfr. *Mathur v His Majesty the King in Right of Ontario*, 2023, ONSC 2316, par. 132, in cui si afferma che “the application was seeking to place a freestanding positive obligation on the state to ensure that each person enjoys life and security of the person, in the absence of a prior state interference with the Applicants' right to life or security of the person”.

⁴¹⁸ Cfr. *Mathur v His Majesty the King in Right of Ontario*, 2023, ONSC 2316, parr.178-179, 182.

⁴¹⁹ Cfr. *Mathur v. Ontario*, 2024, ONCA 762.

⁴²⁰ Cfr. *Mathur v Ontario*, 2024, ONCA 762, par. 32.

7. I vuoti di tutela in materia climatica ed il possibile nuovo concetto di soggettività

Non si può certo non notare che dalla descrizione dei fenomeni ambientali e climatici emerge, in modo implicito e silenzioso, un forte senso di inadeguatezza della situazione ad oggi presente. Il sentimento di insoddisfazione fonda le sue radici non tanto sulla forma di tutela che l'Europa, prima, e il nostro legislatore, poi, ha previsto. Non fonda le sue radici nemmeno nella casistica internazionale di cui si è fatto menzione per comprendere il fenomeno climatico.

Già con riferimento alla tutela dell'ambiente, il sistema positivo europeo ha dato prova che lo considera quale bene collettivo di esclusiva competenza dello Stato, senza possibilità che i reali fruitori dello stesso possano agire. Con riferimento al clima il senso di inadeguatezza del sistema fino ad ora descritto è ancor maggiore. L'assenza di una disciplina positiva ha portato come conseguenza la totale assenza di tutela climatica e la possibilità per i singoli di avvalersi unicamente di una tutela risarcitoria indiretta.

Ecco che si spiega l'esigenza di considerare vie alternative a quelle fino ad ora pensate. L'idea di fondo da cui partire, prima di sviscerare la dimostrazione a cui si vuol giungere, è quella che fino ad oggi la concezione dominante è stata quella di posizionare l'uomo all'apice della gerarchia e subordinare l'ambiente e il clima ⁽⁴²¹⁾ (per semplicità si dirà la "natura" per intenderli entrambi) al mero uso servente dei bisogni dell'uomo. In questo senso la natura è sempre stata vista, almeno concettualmente, come oggetto ad uso umano ⁽⁴²²⁾. Il modello tradizionalmente adottato si è, ora palesemente, mostrato inadeguato a garantire gli interessi di entrambe le dimensioni e la visione antropocentrica pian piano ha fatto spazio a modelli logici più ecocentrici, dove la natura, superata la concezione strumentale, si eleva al pari livello dell'uomo ⁽⁴²³⁾.

⁴²¹ M. W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020, p. 189.

⁴²² Cfr. A. PORCIELLO, *Transizione ecologica: tutela dell'ambiente o promozione del mercato? L'insostenibilità dell'economia sostenibile*, in *Etica & Politica*, 2022, vol.3, pp. 301-322.

⁴²³ I primi dialoghi su una nuova concezione ecocentrica e su un nuovo concetto di ecologia arrivano dal filosofo norvegese Arne Næss nel 1973, il quale contribuì significativamente a delineare le sue basi teoriche. Le posizioni di *Deep Ecology* sostengono che la crisi ecologica, considerata sia come una crisi tra l'uomo e la natura, sia come un riflesso di un'errata epistemologia, richieda una revisione filosofica

Per raggiungere l'obiettivo di trovare una soluzione processuale efficace ed effettiva, occorre ripensare allora alla soggettività giuridica (⁴²⁴), comprendere cioè se è possibile attribuire soggettività all'ambiente e al clima, e da ciò ricostruire il sistema di tutela giurisdizionale civile. Siffatta ricostruzione necessita di alcuni preliminari passaggi logici teorici. Prima di tutto, occorre comprendere il significato ontologico di soggetto, per poi muoversi verso la comprensione di soggettività giuridica. Sul punto ci si soffermerà a comprendere come tale categoria si sia evoluta nella storia, quali siano state le sue varie accezioni e se c'è spazio per un'ulteriore sua evoluzione. Infine, compresa l'essenza della categoria, si verificherà se la natura, analizzata nella sua essenza più "pura", possa essere ricompresa in essa. Così facendo, si porranno le basi per poi rimodellare il sistema di tutela civile.

Il significato di soggettività è mutevole per sua natura ed è letto, nel suo dinamismo, in relazione alla situazione storica in cui si vive (⁴²⁵)

Tradizionalmente (⁴²⁶), e non si può che partire da qui, la soggettività giuridica è

complessiva. La filosofia ambientale proposta da Næss ha il ruolo di chiarificare il posto della specie umana all'interno dell'ambiente, elaborando una visione globale a partire da alcuni concetti di base della scienza ecologica. Nello specifico, Næss ha identificato nell'accettazione di alcune proposizioni fondamentali i principi cardine dell'ecologia profonda. Tra questi l'idea di un rapporto di relazionalità intrinseca tra uomo e natura, l'assenza di gerarchie tra le specie, le quali non solo dipendono le une dalle altre, ma posseggono uguale diritto di vivere e realizzare se stesse. Ancora, il principio di diversità e simbiosi per cui tutte le specie contribuiscono con la propria presenza e attraverso le relazioni che legano, a mantenere gli equilibri ecosistemici, ed infine il principio di complessità della realtà tale per cui le medesime relazioni renderebbero difficile dissezionare la realtà e rappresenterebbero un limite alla conoscenza.

⁴²⁴ Di medesimo avviso sembrano le parole G. VETTORI, G. ZACCARIA, *Un pomeriggio, a Padova, e una conversazione sulle soggettività*, in SMC, p. 1 e ss. ad opinione di Zaccaria ci troviamo ad un periodo storico di grande fluidità e enorme mutevolezza del contesto. Tale situazione richiede, nonostante la difficoltà, non più il semplice ricorso agli attrezzi di un mondo che non c'è più, non più all'aggiustamento di qualche strumento e di qualche antico contenitore del discorso giuridico, ma a nuove categorie ordinanti capaci di intercettare e di leggere le nuove dimensioni del reale. L'Autore evidenzia come "Stato, legge, territorio, sovranità, fattispecie non sono più categorie risolutive; ritornano parole chiave come "natura della cosa", natura pratica del diritto, valori socialmente condivisi, dialogo, conflitto, cooperazione, corpo, salute, identità, vita, morte, consenso, effettività".

⁴²⁵ Per un inquadramento generale si veda R. SPAEMANN, *Personen. Versuche über den Unterschied zwischen, etwas "und jemand"*, Stuttgart, 1996 (trad. It. A cura di L. Allodi, *Persone. Sulla differenza tra "qualcosa" e "qualcuno"*). Per una ricostruzione storica delle varie tappe evolutive M. W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020, p. 185.

⁴²⁶ R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in Jus, 1960, p. 149 ss. Il quale evidenzia come il giusnaturalismo e il reazionalismo hanno portato sempre più a concepire il "diritto" in funzione dell'individuo, anzi a considerarlo come insieme di dei diritti a lui spettanti. Muovendo da questa considerazione si è costruito il "sistema giuridico" al cui centro viene posto l'individuo, assunto come il soggetto del diritto e identificato con esso. Centro del sistema è l'uomo che da "oggetto" delle norme assurge a rango di *subiectum*, nel senso nuovo del termine – intorno a questo stesso tempo – veniva assumendo in sede filosofica e di riflesso in sede giuridica.

concepita come concetto mutevole, che di volta in volta è stata colorita di significati differenti frutto di un percorso storico travagliato, caratterizzato da tensioni e riflessioni proprie dei singoli periodi (⁴²⁷).

La storia semantica di tale istituto parte da un concetto che oggi potrebbe dirsi differente, ossia quello di “persona”, intesa come binomio tra persona umana e persona giuridica (⁴²⁸). Con il termine, in epoca romana, si designava essenzialmente l’“uomo” e l’insieme di situazioni che lo stesso poteva vivere all’interno della realtà giuridica (⁴²⁹). La persona poteva essere il creditore, il debitore, l’attore o il convenuto (⁴³⁰). In questo periodo, dunque, per quanto non perfettamente corrispondente, si poteva ben dire che il concetto di persona assumeva il significato di uomo in senso allargato. Tale immagine fu poi utilizzata, da parte dei canonisti medioevali, quale base di partenza per la nozione di soggetto. L’idea canonista era quella di prendere la categoria romana fino a loro tramandata e rileggerla alla luce della scienza cristiana e della teologia. Intorno al XIII secolo i canonisti iniziarono dunque la loro opera di interpretazione, estendendo il termine persona non solo all’uomo ma anche ad altre entità distinte, quali ad esempio l’*universitas* e i *collegii*. Da ciò discendeva una visione necessariamente scissa tra il concetto di persona (giuridicamente intesa) e uomo (naturalmente inteso). In tale epoca, benché in un modo parzialmente diverso da quello che si intende ad oggi, si iniziava a teorizzare l’utilizzo di una *fictio iuris* per cercare di fondere la dimensione materiale (i beni e le persone) con una dimensione meramente concettuale (prima concepita come la chiesa, poi in epoca moderna il soggetto) (⁴³¹). Sempre in questo periodo, proprio per via dell’utilizzo della finzione giuridica e della matrice cristiana di fondo, si creava una forte scissione tra le persone “vere”, a cui spetta per propria essenza il riconoscimento giuridico, l’“identità giuridica”, e persone *fictae*, queste connotate solo dalla dimensione astratta a cui si ricollega, attraverso la finzione, una capacità giuridica (⁴³²).

⁴²⁷ S. COTTA, voce *Persona (filosofia del diritto)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983, p. 160.

⁴²⁸ R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino, 1968, p. 9.

⁴²⁹ L. COLOMBO, *Il diritto di non nascere. A proposito del caso Perruche*. Milano, 2004, p. 112.

⁴³⁰ L. COLOMBO, op. cit., p. 113.

⁴³¹ A. CAMPITELLI, voce *Persona (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983, p. 191 e ss.

⁴³² A. CAMPITELLI, voce *Persona (diritto intermedio)*, cit., pp. 193 – 194. Si veda anche sul punto, F. RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi*, in *Scritti giuridici minori*, 1936, p. 316 e ss.

Dalle ricostruzioni dei canonisti si sono evolute le varie teorie sul soggetto giuridico che hanno contraddistinto il sistema medioevale fino alla fine del XVIII secolo. In questo periodo, forte di un crescente sviluppo mercantile ed economico, si è accentuato ancor di più il ruolo dell'individuo, persona vera, all'interno dell'ordinamento. Complici le coordinate filosofiche tipiche del giusnaturalismo e del giusrazionalismo, negli anni precedenti all'avvio della Pandettistica tedesca, la prospettiva è stata definita dal binomio individuo/diritto soggettivo e Stato/diritto oggettivo ⁽⁴³³⁾. Questa concezione dell'individuo naturalmente al centro dell'ordinamento, proprio per via della sua natura di uomo, viene ripresa e sviluppata nel periodo della Pandettistica tedesca. Secondo tale visione l'uomo naturale e l'uomo civile erano fusi nell'unica dimensione naturale umana e coincidevano con il concetto di soggetto di diritto. Restava in ogni caso il problema, tutt'altro che marginale, dell'esistenza di situazioni reali in cui necessariamente vi erano "soggetti" non umani a cui si dovevano imputare diritti e doveri. La Pandettistica così elaborava due differenti vie interpretative, entrambe legate dalla base comune giusnaturalista: (i) la teoria della finzione ⁽⁴³⁴⁾ e la (ii) teoria della realtà ⁽⁴³⁵⁾. Entrambe queste teorie, pur essendo fondate su basi ideologiche e argomentative ben distinte, hanno in comune un elemento unificatore: entrambe attribuiscono delle qualità tipiche dell'uomo ad un soggetto non umano. Come ben rilevato ⁽⁴³⁶⁾, la teoria della finzione, mediante un argomento tecnico, attribuisce capacità di avere diritti come se si fosse in presenza di un uomo (in questo risiede la finzione). La teoria della realtà, invece, fondando il proprio argomento sulla esistenza concreta di entità che hanno relazioni quotidiane economiche e giuridiche, attribuisce la soggettività per il solo fatto di esistere in un contesto reale.

⁴³³ P. BARCELLONA, *I soggetti e le norme*, Milano, 1984, p. 100.

⁴³⁴ Questa teoria promossa da F. C. von Savigny basa la sua ragione sulla volontà umana. "L'uomo, e solo l'uomo singolo, è soggetto di diritto" (cfr. F. C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, II, Berlin, 1840, p. 1 ss. trad. it. *Sistema del diritto romano attuale*, a cura di V. Scialoja, Torino, 1888) e dunque l'uomo è l'unica persona (soggetto di diritto) che si manifesta in natura. Il diritto positivo può espressamente estendere questa naturale capacità dell'uomo anche a soggetti che non sono umani. Il legislatore, dunque, può decidere di "fingere" che un insieme di individui per ragioni di opportunità, assumano le caratteristiche della stessa natura umana.

⁴³⁵ Al contrario la teoria della realtà promossa da Otto von Gierke rifiuta l'utilizzo della finzione di diritto positivo, sostenendo che le entità non umane presenti nella realtà economica e sociale sono soggetti di diritto proprio in virtù della loro esistenza nella realtà. Queste entità, dotate di un corpo e di processi vitali che permettono loro di avere relazioni nella società, sono soggetti giuridici senza una necessaria finzione legislativa. Cfr. per una visione F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli – Torino, 1923, p. 603; R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche*, Torino, 1968, p. 27.

⁴³⁶ M. W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020, p. 197.

Il sistema delineato dalle due teorie di metà Ottocento viene, tuttavia, superato dalla dottrina successiva, basata essenzialmente su una prospettiva individualista, attenta all'interesse del singolo e che arriva a negare l'esistenza reale di una "persona giuridica" ⁽⁴³⁷⁾ non naturale. Secondo questa nuova visione, la persona giuridica costituisce un mero strumento tecnico attraverso cui si produce una realtà esterna. All'interno della persona giuridica così costruita, dunque, ad essere rilevanti sono i singoli individui che la compongono e che la utilizzano. Loro e solo loro sono i titolari dei rapporti giuridici e dei diritti soggettivi. L'apice del superamento delle teorie relative alla Pandettistica si ha definitivamente con l'avvento del positivismo giuridico di fine Ottocento e inizio Novecento. Promossa da Hans Kelsen ⁽⁴³⁸⁾, la nuova visione muta profondamente la prospettiva creando una perfetta scissione tra scienza naturale e scienza giuridica. In tale ricostruzione le norme si caratterizzano quali schemi volti ad interpretare i comportamenti umani; così facendo il diritto soggettivo si emancipa dalla natura esistenziale dell'uomo, che in tal modo cessa di essere il fondamento del diritto oggettivo, ma ne diviene riflesso. Il soggetto si trasforma, dunque, da centro dell'ordinamento, fonte della potestà di volere dell'individuo, in mera appendice del diritto oggettivo. Secondo la teoria kelseniana il soggetto si riduce a mero artificio del pensiero, a strumento linguistico funzionale a personificare le norme che si applicano alle azioni compiute dagli individui. Scevro, pertanto, da qualsivoglia connotazione naturale e biologica, le quali, queste ultime, saranno rilevanti solo agli occhi della scienza naturale e non, invece, alla scienza giuridica.

Nel corso del Novecento il tema della soggettività ritorna ad animare il dibattito giuridico, dividendo il pensiero in due contrapposti filoni: la visione soggettivistica e la visione oggettivistica. Entrambe queste visioni, limitate ai concetti e alle argomentazioni proprie di ciascuna, non riuscivano a dare un quadro completo della realtà, creando un forte sentimento di insoddisfazione generale. Su questo solco si pongono le visioni di "mediazione" che si sono sviluppate in quegli anni. L'obiettivo

⁴³⁷ Promotore di questa nuova concezione fu R. von Jhering, secondo il quale la persona giuridica è solo uno strumento tecnico con cui è prodotta una realtà esterna. Cfr. R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche*, cit., p. 42.

⁴³⁸ H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, Wien, 1934, trad. it di M. G. LOSANO, *Dottrina pura del diritto*, Torino, 1966, p. 193; Si veda anche H. KELSEN, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, trad. it. a cura di S. COTTA e G. TREVES, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1954.

era quello di compiere una vera e propria operazione di saldatura e combinazione tra le due visioni, per riuscire a comprendere un quadro sistematico completo e che non fosse accecato da una teoria rispetto all'altra. In particolare, nelle elaborazioni di Pugliatti ⁽⁴³⁹⁾ e di Falzea ⁽⁴⁴⁰⁾, questa mediazione arriverà al suo apice, dando vita ad una teoria simmetrica tra persone fisiche e persone giuridiche, estranea sia al giusnaturalismo puro, sia all'oggettivismo della norma ⁽⁴⁴¹⁾. Le teorie mediate dal lavoro interpretativo dei sopra citati Maestri, si compongono di due elementi identificativi: il sostrato materiale, costituito da un complesso di presupposti, e l'elemento formale, consistente nel riconoscimento della qualità di soggetto giuridico da parte dell'ordinamento.

Così ricostruendo, il legislatore di volta in volta individua la qualità di soggetto (l'elemento formale) in base a dei presupposti fattuali della realtà (il sostrato materiale). Per la soggettività giuridica del singolo basterà l'essere un uomo, per la soggettività degli enti verranno invece in evidenza altri presupposti di fatto (come, ad esempio, il vincolo di destinazione su un complesso di beni). La soggettività è quindi il riconoscimento formale che investe una determinata situazione di fatto connotata da particolari presupposti individuati dal legislatore. Il problema della soggettività si risolve nell'individuazione dei presupposti a cui ricondurre la qualificazione ⁽⁴⁴²⁾. Con l'avvento del codice del 1942, la soggettività così elaborata, ha assunto i caratteri semantici della "capacità giuridica", fondendosi in concreto con questa nozione. L'idea codicistica era proprio quella di unificare le teorie fino a quel momento presenti, in modo da positivizzarne una che fosse in grado di comprendere tutte le situazioni giuridiche che si potevano scorgere nella realtà. A questa fase codicistica e unificatrice faceva seguito, in breve tempo, un nuovo necessario ripensamento del soggetto di diritto, dovuto dal fatto che la Costituzione neo-adottata postulava una rivisitazione di tale categoria dogmatica. Si è passati dunque ad un "costituzionalismo del soggetto", ove il faro a guidare l'interprete era fissato negli artt. 2 e 3 della Costituzione. Si ritornava, con l'avvento della Costituzione, ad una personificazione del soggetto

⁴³⁹ S. PUGLIATTI, *Istituzioni di diritto civile*, II, *I soggetti di diritto*, Milano, 1935.

⁴⁴⁰ A. FALZEA, *il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939.

⁴⁴¹ Per una panoramica esaustiva sulle teorie di inizio Novecento si veda M. W. MONTEROSSI, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020, p. 197.

⁴⁴² A. FALZEA, voce *Capacità (Teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, VI, Milano, 1960, p. 8 e ss.

giuridico, personificazione, questa, che cambiava rispetto al passato, in quanto la persona era intesa come concetto complesso scomponibile in una pluralità di figure soggettive diverse ⁽⁴⁴³⁾. Si passa dunque ad un concetto di soggetto concreto ⁽⁴⁴⁴⁾, di persona nella società. Il soggetto giuridico diviene, in poche parole, la forma con cui l'uomo vive la società. Tale frammentazione della categoria del soggetto porta a due conseguenze necessarie: la prima è metodologica, appare chiaro che una siffatta frammentazione impedisce la creazione di un criterio unitario per definire la soggettività; la seconda invece deriva dalla scelta dei padri costituenti di creare un soggetto giuridico, non più astrattamente al centro dell'ordinamento, bensì concreto e legato ai singoli bisogni di volta in volta costituzionalizzati ⁽⁴⁴⁵⁾. Chiarite queste conseguenze si comprende come nell'era della Costituzione è stata intesa la soggettività di entità non-umane. Si è infatti passati da un concetto di personalità giuridica (capacità giuridica) che necessitava, per poter essere attribuita, di un'autorizzazione formale legislativa, ad una connotazione di soggetto non umano basata essenzialmente sulla capacità dell'ente di essere centro di interessi per una collettività ⁽⁴⁴⁶⁾. Ciò discendeva dalla lettura dell'art. 2 Cost. e dal sempre maggiore ruolo sociale che si riconosceva a queste strutture sociali. Il criterio attributivo della soggettività giuridica passava dall'essere formale all'essere funzionale. Una siffatta visione, implicitamente, si fondava su una concezione dinamica delle realtà sociali vivono e hanno relazioni nella realtà ⁽⁴⁴⁷⁾. La prospettiva dinamica conduce, dunque, a ritenere che gli attori giuridici non esistano in sé per sé, ma solo sulla base dei sistemi

⁴⁴³ Si veda ad esempio la figura del lavoratore, alla quale la Costituzione riconosce particolare garanzia. Si veda il concetto di persona umana a cui si riconduce il rispetto e la garanzia ad una vita dignitosa. Si veda ancora il concetto di salute cristallizzato nella Costituzione, il quale mette in relazione l'uomo con ciò che lo circonda. Cfr. M. W. MONTEROSSİ, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020, p. 218.

⁴⁴⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2015 (10 ed.), p. 147.

⁴⁴⁵ M. W. MONTEROSSİ, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020, p. 215.

⁴⁴⁶ F. MESSINEO, *Per l'individuazione del "soggetto collettivo" non-personificato*, in *Archivio giuridico*, 1952, p. 3 e ss.; P. RESCIGNO, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Padova, 1988, p. 119 e ss.

⁴⁴⁷ A Luhmann si deve il fondamento della visione dinamica di queste realtà. La teoria dei sistemi autopoietici sviluppata da Luhmann, evidenzia che l'attore collettivo non-umano, attraverso una sua organizzazione e proprie strutture decisionali, sviluppa una propria capacità ad agire, distinta, autonoma e indipendente rispetto le persone umane che compongono l'entità. Non si tratta dunque di una visione organicistica ma bensì di un autonomo riconoscimento di soggettività fondata sul reale ruolo nella società. Cfr. N. LUHMANN, *Organisation und Entscheidung*, Opladen, 2000, trad. it. G. CORSI, *Organizzazione e decisione*, Milano, 2005, p. 319 e ss.

sociali in cui essi operano (⁴⁴⁸). Conseguenza che non è il diritto positivo che qualifica il soggetto, è la società che costituisce la soggettività giuridica attraverso l'attribuzione sociale delle azioni.

Orbene, nel quadro ricostruttivo ed evolutivo così riportato, non si può non scorgere che la tensione nel concetto di soggettività giuridica è stata ciclica nella storia. In altri termini, la soggettività giuridica è figlia del tempo in cui si concepisce. Oggi giorno questa tensione si fa sempre più forte e la società, ancora una volta, sembra spingere la scienza giuridica ad un ripensamento delle categorie dogmatiche tradizionali. L'esigenza che si avverte è quella di riconoscere nuove forme di soggettività, idonee a dar rilievo alle scienze. D'altro canto, come si è cercato di dimostrare, liberata dal suo legame con l'uomo, la soggettività giuridica esiste solo come riformulazione giuridica di un evento extragiuridico. È una maschera formale (⁴⁴⁹) imposta giuridicamente e ciò che nasconde non è conosciuto dalla legge (⁴⁵⁰). Superata la concezione umana (non più esclusiva ma ora complementare con altre visioni) la soggettività può essere plasmata dalla nuova realtà (⁴⁵¹).

Diversi sono intervenuti sul punto: chi promuovendo la costituzione di nuovi diritti soggettivi, chi invece prospettando una nuova visione della soggettività giuridica, e chi ancora non ha postulato modifiche nelle tradizionali categorie ma una semplice estensione delle norme già esistenti.

L'ambiente, il clima, i problemi relativi al concepito, alle nuove e future generazioni, alle macchine e così via impongono tuttavia riflessioni su una riformulazione della nozione di soggetto.

Negli ultimi anni, è cosa nota, si sta discutendo animatamente su nuove forme di personalità legate al cambiamento tecnologico e all'intelligenza artificiale. A ciò consegue anche un nuovo rinvigorismento del dibattito sulla personificazione della natura. Già dal 1972 la domanda di alcuni pionieri in materia era “*should trees have*

⁴⁴⁸ M. WEBER, *Economia e società. Diritto*, Roma, 2016, p. 46 e ss.

⁴⁴⁹ Con riferimento alla metafora della maschera si vedano le riflessioni R. WEIHE, *Die Paradoxie der Maske: Geschichte einer Form*, Munich, 2004, p. 310; R. DAMM, *Personenrecht – Klassik und Moderne der Rechtsperson*, in *Archiv der civilistischen Praxis* 2002, p. 868.

⁴⁵⁰ N. LUHMANN, *Social Systems*, Stanford, 1995, 315

⁴⁵¹ A. FISCHER-LESCANO, *Nature as a Legal Person: Proxy Constellations, Law*, in *Law & Lit.*, 2020, p. 241.

standing?” ⁽⁴⁵²⁾ e nel corso del tempo diversi ordinamenti hanno risposto affermativamente a tale suggestiva provocazione. Diversi Stati, diverse Corti e ormai molti autori hanno espressamente riconosciuto la qualifica di soggetto di diritto a soggetti non umani quali ad esempio: animali, fiumi, foreste, e più in generale ad interi ecosistemi.

Eccetto questi specifici casi, in Europa la strada per il riconoscimento di soggettività non umana è ancora tortuosa e si scontra inevitabilmente con delle strutture dogmatiche tradizionali, che mal si adattano a queste visioni ⁽⁴⁵³⁾.

Sul piano puramente teorico, pare possa dirsi che il concetto di “personalità” sia slegato dalla natura del soggetto, in quanto, sia una persona fisica sia una persona giuridica, sono descrivibili come complesso di diritti e obblighi, la cui totalità per l'appunto viene a comporre la “persona giuridica”. Da queste mosse, dunque, la “maschera” giuridica sembra poter coprire indistintamente sia soggetti umani sia quelli non umani. Il problema non è quindi tanto ascrivibile alla scelta o meno di considerare persone i soggetti non umani, quanto più comprendere come queste “persone” possano interagire con la realtà, posto che, come evidente, non sono esseri razionali né tantomeno esseri collettivi di una pluralità di uomini (come ad esempio le società, le associazioni ecc.).

A questo punto pare chiaro che moltiplicare i soggetti giuridici (estendendo la qualifica ai non umani) significa implicitamente moltiplicare le situazioni di rappresentanza

⁴⁵² C. D. STONE, *Should trees have standing?: law, morality, and the environment*, Oxford, 2010, p. 33 ss.; la prima edizione è di molto precedente: ID., *Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*, Los Altos, 1974.

⁴⁵³ D'altro canto, è ben diverso decidere, attraverso un atto legislativo, di ergere un ente di interessi da proteggere, come per esempio è accaduto con alcune forme di legislazione speciale per il Monte di Portofino, alcuni Parchi, siti geologici e ghiacciai anche qui in Italia. Questo nuovo indirizzo non si limita solo ad imputare una particolare tutela ad un bene comune, oltrepassa questa visione fino a ricondurre il discorso all'attribuzione di soggettività ai non-umani. Per creare un ente di interessi specifici è necessaria una legge *ad hoc*, nel secondo caso invece occorre ampliare concettualmente la categoria dei soggetti giuridici e includervi anche la categoria dei non-umani, ricollegandovi dunque anche la loro tutela di soggetti. Cfr. G. ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della «natura» come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2020, p. 467 ss., il quale ricorda che anche in epoca romana arcaica vi erano diversi casi di riconoscimento di soggettività a fiumi, luoghi sacri e templi.

(⁴⁵⁴), aumentare cioè i casi in cui qualcuno parla per chi non può parlare (⁴⁵⁵).

Rappresentare implica appropriarsi della gestione dell'interesse. La rappresentanza è quindi solo “il luogo” (⁴⁵⁶), lo strumento con cui due pensieri, quello del rappresentante e del rappresentato, si esprimono e interagiscono, con la chiara maggior rilevanza dell'ultima parola del rappresentante che fa le veci dell'interesse del rappresentato. Nella rappresentanza della natura, tuttavia, viene meno il pensiero del rappresentato, il quale non potrà mai intervenire per esprimere la propria volontà. Si avrà così una situazione in cui il rappresentante, formalmente parla per il soggetto non umano, il quale esiste però solo nelle parole del rappresentante.

per risolvere l'*empasse*, la strada è duplice: (i) si può insistere con la rappresentanza, cercando di creare una procedura per la sua attribuzione, oppure (ii) si può, condividendo la tesi prospettata da Femia, ipotizzare la categorizzazione della nuova figura della trans-soggettività (⁴⁵⁷).

Entrambe le soluzioni che si vedranno sono analisi logiche teoriche che si pongono come possibili soluzioni al problema ecologico. Entrambe sono ad oggi prive di un riscontro concreto, sia perché mancano atti legislativi in tal senso, sia perché siamo agli albori di queste teorie.

Quanto alla prima soluzione, essa fa leva sulla rappresentanza. Orbene, in tali casi manca la possibilità per il non umano di poter dare il potere di rappresentanza ad un soggetto che ne possa essere il porta voce. La “delega” in tal senso non può non passare da un'attribuzione *ad hoc* della legge. Senza una previsione positiva, che attribuisca la

⁴⁵⁴ Cfr. L. GALANTI, *Soggetti e processo civile*, in SMC, 2024, p. 316, spec. nt. 74, la quale ricorda che i soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, infatti, sono privi della capacità materiale, e non possono agire, giuridicamente e processualmente, se non tramite i propri rappresentanti od organi. In tal senso, la persona giuridica ha sempre “una rappresentanza necessaria”. Di “rappresentanza necessaria” parla anche. F. CARNELUTTI, *Nullità di citazione per indicazione sbagliata del rappresentante e comparizione del rappresentante*, in *Studi di diritto processuale*, III, Padova, 1939, p. 374, in cui l'Autore rileva che “*agire vuol dire svolgere una 'attività umana'*”.

Ancora, S. PUGLIATTI, *Istituzioni di diritto civile*, II, *I soggetti di diritto*, Milano, 1935, p. 110, 111 secondo cui l'ente “*non è capace di compiere alcun atto, non può dar vita ad una manifestazione di volontà, non può svolgere un'attività qualsivoglia per l'esercizio dei propri diritti*”.

⁴⁵⁵ P. FEMIA, *Non ruberai la voce alle cose senza voce*, in SMC, 2024, p. 265.

⁴⁵⁶ P. FEMIA, *Non ruberai la voce alle cose senza voce*, in SMC, 2024, p. 264, secondo il quale “*rappresentate e rappresentato sono, ben altro che due individui, ma i luoghi ove interagiscono due folle di pensieri e decisioni, folle che si ibridano in un atto nel quale però il rappresentante è in vantaggio, perché gli spetta l'ultima parola*”.

⁴⁵⁷ P. FEMIA, *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki e J. Horst (Hrsg.), *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts*, Tübingen, 2018, 343 ss.

rappresentanza, si sfocerebbe in un'appropriazione (un abuso) della voce della natura da parte di chiunque ⁽⁴⁵⁸⁾. Seppur siano necessariamente delle ipotesi *de iure condendo*, a parere di chi scrive, sono due le tesi più funzionali per attribuire la rappresentanza. La prima, forse più artificiale e distante dalla nostra tradizione è quella di creare un soggetto giuridico dotato di un organo di soggetti persone fisiche che lo tutelino e decidano nel suo interesse. A questo punto, esattamente come accade per le società, il soggetto non umano avrebbe la sua voce grazie all'organo costituito, organo che opera solo per l'interesse alla conservazione del fiume, senza nessun ulteriore scopo o funzione. Siffatta prospettiva, già sperimentata in alcuni Paesi, quale, ad esempio, la Nuova Zelanda, sconta alcune criticità insite nello stesso processo di selezione dell'organo, nel suo operato e nell'attribuzione allo stesso di responsabilità. Tuttavia, essendo già stata messa in atto, questa soluzione ha il pregio di poter essere studiata a livello pratico, individuando criticità e vantaggi.

L'altra soluzione prospettabile è quella di considerare il soggetto non umano come una persona che necessita assistenza ⁽⁴⁵⁹⁾ da parte di un'altra persona che gode di piena capacità di agire. Esattamente come succede per i soggetti disabili, anche le persone giuridiche non umane potrebbero usufruire di un "tutore" e farsi dunque assistere nell'ottenimento e tutela dei propri diritti.

Da questa visione discende l'applicazione, in via analogica e per quanto compatibili, degli istituti tipici del diritto civile in merito all'assistenza e rappresentanza dei soggetti non capaci di intendere e volere ⁽⁴⁶⁰⁾. Si applicherebbe anche tutto il *corpus*

⁴⁵⁸ In tal senso sembra porsi la decisione della Corte Costituzionale colombiana, 10 novembre 2016, no. T-622/2016, secondo la quale è necessario instaurare meccanismi procedurali e organizzativi per evitare che vi sia un abuso di rappresentanza.

⁴⁵⁹ Ricostruisce questa ipotesi A. FISCHER-LESCANO, *Nature as a Legal Person: Proxy Constellations, Law*, in *Law & Lit.*, 2020, p. 249, il quale segnala che "existing administrative structures—a federal environmental agency, environmental protection agencies, water protection agencies, animal protection agencies—would have to be included. Just as data protection agencies have an advocacy position in the enforcement of privacy-rights, informational self-determination, etc., these agencies would exercise a supportive function in the system of rights-enforcement for non-human persons. In general, it seems helpful to apply to non-human persons the principle of "assisted autonomy," which forms the basis for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (see Article 19 CRPD): individual or collective human legal persons would assist non-human juridical persons in the exercise of their autonomous rights".

⁴⁶⁰ Ai sensi dell'art. 348 c.c. il giudice potrà nominare scegliendo una persona che sia idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta. Il legislatore prevede un'elencazione di soggetti che, nel caso del soggetto incapace, siano preferiti da parte del giudice. Occorre rilevare però che l'elencazione non è vincolante per il giudice tutelare che potrà decidere come più ritiene opportuno. Cfr. M. STELLA RICHTER, V. SGROI, *Delle persone e della famiglia*, in *Commentario del codice civile*, Torino, 1967, p. 413.

normativo internazionale, come ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (⁴⁶¹).

I problemi di una tale interpretazione sono molteplici, tuttavia sembrano ad una prima indagine superabili. Il principale riguarda necessariamente la nomina del tutore/rappresentante. Esattamente come avviene per le persone fisiche si potrebbe ipotizzare una nomina giudiziale, un potere del giudice tutelare di verificare quale sia il soggetto più idoneo a far gli interessi della natura. La scelta potrebbe ricadere tra un soggetto iscritto in un apposito elenco, istituito, per esempio, presso il Ministero dell'ambiente (⁴⁶²). Tale tesi avrebbe il pregio di lasciare ad una valutazione giudiziale la scelta del soggetto che meglio possa agire per conto della natura. Avrebbe, altresì, il pregio di poter avere un controllo (giudiziario anch'esso) continuo sull'operato del rappresentante, il quale potrà sempre essere revocato dall'incarico ovvero ancora sospeso dall'albo. Si tratta anch'essa, necessariamente, di una prospettiva *de iure condendo* che necessita di alcuni interventi per poter essere adotta.

Infine, l'altra soluzione prospettabile, che soppianterebbe la tesi sulla rappresentanza, è quella della trans-soggettività, ipotizzata da Femia.

L'autore sottolinea come, piuttosto che parlare di rappresentanza, sia meglio parlare di una pretesa (quella di protezione della natura) che non sta nel soggetto ma lo transita, esaurendosi nel tempo della sua rivendicazione. La pretesa così ideata appartiene al soggetto solo per il tempo in cui la stessa lo attraversa e non è una situazione che potrà mai essere di appartenenza del soggetto stesso. Il diritto trans-soggettivo, al contrario della tradizionale categoria dei diritti soggettivi, è un diritto inappropriabile, che non può appartenere a nessuno. Il titolare della situazione trans-soggettiva esercita la pretesa per un bene che non sarà mai suo, ma che ha un valore, un effetto per la

⁴⁶¹ R. DAMM, *Assistierte Selbstbestimmung als normatives und empirisches Problem des Rechts – am Beispiel von Einwilligungs- und Entscheidungsfähigkeit*, in *Zeitschrift für Rechtssoziologie* 37, 201, p. 337; G. TEUBNER, *Digital Personhood? The Status of Autonomous Software Agents in Private Law*, in *Ancilla Juris*, 2018, p. 107.

⁴⁶² La nomina di un soggetto terzo, esperto e professionale, per la gestione di uno specifico interesse da tutelare non è certo nuova nell'ordinamento. Basti pensare alla nomina del curatore ad opera della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Anche subordinare i requisiti professionali e l'idoneità a svolgere un determinato incarico all'iscrizione ad un elenco ministeriale *ad hoc* istituito è una soluzione già più volte adottata. Basti qui far riferimento all'elenco delle associazioni legittimate ad agire *ex art. 840-bis c.p.c.* ovvero all'elenco ministeriale previsto dall'art. 356 ccii per la nomina di soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

comunità. La totale impossibilità di appropriazione delle esternalità positive della pretesa richiesta è il fondamento della figura della trans-soggettività. La figura in esame nasce proprio per la tutela delle dimensioni non appropriative (l'ambiente ⁽⁴⁶³⁾ e il clima ne sono un perfetto esempio), superando le criticità della rappresentanza e delle altre possibili teorie. Al contrario della tesi sulla rappresentanza, in cui il diritto soggettivo ricade sulla natura stessa, che lo esercita tramite un suo rappresentante ⁽⁴⁶⁴⁾, nella prospettiva di Femia il diritto trans-soggettivo ricade direttamente sulle persone fisiche ⁽⁴⁶⁵⁾ che agiscono per la pretesa. Proprio per via della natura non appropriativa della pretesa, la tutela del diritto trans-soggettivo non può che essere una tutela specifica volta al ripristino delle condizioni.

Come si è potuto osservare, diverse possono essere le tesi volte ad un ripensamento delle categorie tradizionali, in modo da adattare alle nuove necessità sociali. Nuove forme di soggettività si fanno portatrici di possibili soluzioni ai problemi del pianeta e spetta agli interpreti modellarle per la maggior efficienza possibile. Nel successivo capitolo si proverà, dunque, partendo da queste suggestive ipotesi, a fornire dei modelli processuali più coerenti con l'esigenza ambientale e climatica, cercando di verificare quale sia la risposta più soddisfacente ipotizzabile.

7.1. Alcuni casi di sperimentazione di nuove forme di soggettività non-umana

Si è anticipato che a livello mondiale sono diverse le vie con cui si è sperimentata la strada di attribuire soggettività alla natura. Diverse, come si pensa di aver sottolineato, sono le vie che uno Stato può scegliere di intraprendere per ovviare ai problemi sempre crescenti legati all'ecosistema. Un ordinamento è altrettanto libero di orientare la

⁴⁶³ Sembra considerare appropriativo l'interesse all'ambiente V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in DPCEonline, 2023, p. 675, a mente della quale "la differenza tra danno ambientale e danno climatico risulta quindi con evidenza anche dal punto di vista rimediabile. Ben si adatta al danno ambientale (non al danno climatico) la dizione di diritti "individuali omogenei": diritti individuali, patrimoniali e non patrimoniali, sì che il danno che l'individuo subisce sarà risarcito con una liquidazione a suo esclusivo vantaggio. Sia il danno alla salute o il danno alle coltivazioni, infatti, sono pur sempre danni derivanti dalla lesione di beni corrispondenti ad un interesse individuale appropriativo".

⁴⁶⁴ M.C. GRUBER, *Why Non-Human Rights?*, in *Law & Lit.*, 2020, pp. 268- 269.

⁴⁶⁵ "il diritto ricade su persone fisiche che agiscono tuttavia per un interesse che le oltrepassa: passando attraverso di loro, li trascende in una dimensione comune, quella dell'inappropriabile".

propria normativa in modo da concepire o meno la soggettività giuridica dei soggetti non umani come meglio si ritiene. Ciò comporta che, a seconda delle tradizioni e della cultura di un Paese, si siano sviluppate forme molto diversificate tra loro di soggettività alla natura. Per i fini che qui interessano risulta rilevante condurre una breve disamina di alcuni casi più emblematici, in modo da anticipare fin d'ora alcune possibili soluzioni che verranno poi meglio discusse nel capitolo successivo.

Visto l'estrema libertà de singolo Stato, non vi sono linee guida da poter sfruttare per condurre l'analisi empirica delle diverse realtà mondiali. CI si baserà perciò sul riportare i casi che paiono più rilevanti e che maggiormente potrebbero avvicinarsi ad ipotesi di future modifiche da parte del legislatore italiano.

Il primo caso che merita attenzione è quello che riguarda la soggettività del Whanganui River, il più lungo fiume navigabile della Nuova Zelanda, nonché fondamentale fonte di sostentamento per la comunità.

Nel marzo 2017, il Parlamento neozelandese ha istituito come persona giuridica, tramite apposita legge, il Whanganui River, il più lungo fiume navigabile della Nuova Zelanda, nonché fondamentale fonte di sostentamento per la comunità. Come si legge dalla nota esplicativa della legge, essa è diretta principalmente alla istituzione di un nuovo regime, incentrato sul riconoscimento legale di una nuova entità (definita Te Awa Tupua), che fa da perno per la costruzione di uno statuto giuridico *ad hoc* diretto a regolarne la gestione, l'utilizzo e la protezione nel suo interesse. In quanto soggetto, esso è dotato di diritti, poteri e doveri esercitati e assunti da un *Board*, all'uopo costituito, il quale agisce in nome e per conto del Fiume medesimo. Dalla lettura della legge istitutiva del soggetto si comprende che il legislatore prende le mosse non tanto dal dato naturale, bensì da una identità culturale e relazionale già esistente⁽⁴⁶⁶⁾. La legge neozelandese scompone il processo di soggettivazione in due differenti fasi⁽⁴⁶⁷⁾. Prima opera un processo di individuazione dell'entità che fungerà da punto di ancoraggio delle situazioni giuridiche. Questa operazione risulta tutt'altro che banale all'interno del processo. Si ricorda infatti che l'ipotesi neozelandese non è quella di

⁴⁶⁶ Cfr. *Whanganui River Settlement Ratification Booklet for Whanganui iwi*, consultabile al seguente indirizzo web: http://www.wrmtb.co.nz/new_updates/Whanganui_River_Settlement_Ratification_2014_v2.pdf

⁴⁶⁷ Di medesimo avviso M. W. MONTEROSSI, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, cit., p. 272.

attribuire soggettività solo ad una cosa materiale, bensì quella di attribuire soggettività ad un complesso di elementi. La clausola n. 7 della legge istitutiva del *Whanganui River* individua espressamente il fiume come l'insieme del suo letto, del sottosuolo, delle piante attaccate al suolo, lo spazio occupato dall'acqua e quello sovrastante. Inoltre, sono ricompresi anche gli affluenti e gli altri corsi d'acqua che scorrono nel fiume. Questa visione corale permette una gestione e una rappresentanza della risorsa naturale non nelle singole materialità delle cose che la compongono ma nell'essenza del complesso che interagisce nella realtà. A ben vedere, tale approccio è in linea con la visione del diritto privato italiano, nell'ambito del quale ragioni tecniche possono suggerire di ridurre a unità un complesso di cose imprimendogli la qualità talvolta di oggetto e altre di soggetto ⁽⁴⁶⁸⁾. Solo in un secondo momento, l'entità individuata è dichiarata persona legale ⁽⁴⁶⁹⁾. Nel caso neozelandese la soggettività non viene attribuita attraverso una finzione giuridica, ma viene attribuita naturalmente in quanto il fiume viene riconosciuto come titolare di situazioni giuridiche soggettive. A tale attribuzione di soggettività si deve in ogni caso accompagnare la predisposizione di un apparato che, godendo della capacità giuridica e della capacità di agire, possa produrre eventi comunicativi all'interno delle strutture del diritto ⁽⁴⁷⁰⁾.

In modo analogo a quanto avviene per le persone giuridiche, la legge neozelandese provvede a disciplinare anche gli aspetti essenziali della struttura organizzativa interna, per assicurare che la gestione (in funzione della quale il soggetto è dotato di un apposito trust fund venga espletata in modo da perseguire gli interessi propri dell'ente. In tal senso, la legge si preoccupa di formalizzare gli obiettivi che l'organo deve perseguire (clausola n. 19,1), i principi che deve rispettare nell'esercizio delle proprie funzioni (clausola n. 19,2), le regole che ne guidano il processo decisionale, i

⁴⁶⁸ In Italia tale approccio è stato ben messo in luce da P. RESCIGNO, *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1977, p. 866.

⁴⁶⁹ Cfr. clausola n. 14 del Te Awa Tupua Act: “Te Awa Tupua is a legal person and has all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person.

The rights, powers, and duties of Te Awa Tupua must be exercised or performed, and responsibility for its liabilities must be taken, by Te Pou Tupua on behalf of, and in the name of, Te Awa Tupua, in the manner provided for in this Part and in Ruruku Whakatupua—Te Mana o Te Awa Tupua”.

⁴⁷⁰ Tale tecnica di rappresentazione è stata anche definita “personificazione procedurale”. Si veda M. SPANÒ, “Perché non rendi poi quel che prometti allora?” *Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura*, in Y. Thomas, J. Chiffolleau, *L'Istituzione della natura*, Macerata 2020, pp. 103-124. L'Autore mette in evidenza come i vantaggi procedurali che conseguono alla tecnica di personificazione non riguardino la “natura” in sé, bensì “ogni collettivo (assemblaggio, milieu, ibrido) che non sia una persona, una forma di vita che componga un sistema di relazioni molteplici”.

doveri e le responsabilità dei componenti il board. La legge fissa, inoltre, la durata della carica e i criteri per la nomina dei componenti.

Altro caso emblematico riguarda la soggettività dello scimpanzé Cecilia (⁴⁷¹), caso questo, deciso con una sentenza del Tribunale argentino di Mendoza nel 2016 (⁴⁷²). La decisione rappresenta l'esito di una controversia giudiziaria, instaurata dall'*Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales* (AFADA) e volta ad ottenere il riconoscimento dell'*habeas corpus* in favore dello scimpanzé. Tale istituto garantisce un diritto soggettivo al detenuto funzionale a far valere in giudizio l'illegittimità di una detenzione arbitraria, ossia non disposta in seguito a una pronuncia giudiziaria.

Dopo aver evidenziato le condizioni di reclutamento dello scimpanzé, rinchiuso in una piccola gabbia di cemento e soggetto alle rigide temperature invernali, nonché a quelle elevatissime d'estate e senza la compagnia di suoi simili, l'associazione ha sviluppato la propria linea difensiva basandosi su un duplice argomento. Da un lato, essa ha rilevato che lo scimpanzé – di fatto ridotto in schiavitù – era stato privato illegittimamente e arbitrariamente della libertà di movimento e del diritto di vivere in maniera dignitosa da un'autorità pubblica diversa dal giudice, lo zoo di Mendoza, senza che gli si potesse imputare alcun reato e senza che gli fosse garantito un previo processo legale e valido.

D'altra parte, e sempre in funzione di ottenere il riconoscimento dell'*habeas corpus*, l'associazione ha rivendicato per lo scimpanzé lo statuto di persona non-umana, sostenendo che esso presenta una serie di caratteristiche simili a quelle degli umani, dei quali condivide, in particolare, il codice genetico.

⁴⁷¹ Con riferimento al dibattito circa la soggettività degli animali, nella letteratura italiana si vedano D. CERINI, *Diritto e gli animali: note giusprivatistiche*, Giappichelli, Torino 2012, secondo cui sarebbe possibile riconoscere una serie di diritti fondamentali di base spettanti a tutti gli animali; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali: da res a soggetti*, Giappichelli, Torino 2005, il quale ritiene che gli animali sarebbero portatori di interessi, in quanto essi esprimono delle loro volontà. M. GASPARIN, *La dicotomia 'persona-cosa' e gli animali*, in S. Castiglione, L. Lombardi Vallauri (a cura di), *La questione animale. Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2012, pp. 295-308; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di "giuridificazione" dell'interesse alla loro protezione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2017, pp. 109-150.

⁴⁷² La Sentenza del 3 novembre 2016, Expediente n. P-72.254/15 Presentación efectuada por respecto de Chimpancé Cecilia-Sujeto no Humano, Tercer Juzgado de Gacetas de Mendoza, disponibile al seguente indirizzo web: <https://www.nonhuman-rights.org/content/uploads/2016/12/Sentencia-de-Habeas-Corpus-de-Cecilia.pdf>. Per un approfondimento su tale caso J. P. MARGUENAUD, *La femelle chimpanzé Cécilia, premier reconnu comme personne juridique non humaine*, in *Revue Semestrielle de Droit Animalier*, 2016, pp. 15-26.

Il Tribunale, pur rigettando la prima questione, ha accolto l'istanza volta al riconoscimento del primate come «*soggetto di diritto non-umano*». In prim'ordine, dal combinato disposto della normativa nazionale argentina il giudice arriva a stabilire che lo scimpanzè fa parte del patrimonio culturale e ambientale, con la conseguenza che la sua eventuale lesione genera un interesse in capo alle associazioni ambientaliste che dunque diventano legittimate ad esperire un'azione per la tutela di tale interesse. Prosegue poi il giudice muovendosi su altre riflessioni di natura più propriamente biologica. Lo scimpanzé difatti è considerato come un animale con capacità intellettuale ed emozionale significativa. A ciò si aggiunga che le moderne scienze sembrano aver dimostrato che questi animali siano in grado di ragionare, di esprimere una loro volontà e avere coscienza di sé, evidenziando, dunque, sempre più la vicinanza con l'umano. Tale ordine di riflessione portano al riconoscimento di una soggettività giuridica e, con essa, al riconoscimento dei diritti fondamentali a nascere, vivere, crescere e morire nell'ambiente adatto alla loro specie.

È appena il caso di segnalare infine che, da un punto di vista tecnico, relativo al concreto esercizio di tali diritti, la sentenza rileva come la mancanza di capacità di parola non possa essere addotta come limite a una tale interpretazione, posto che l'ordinamento riconosce soggettività e diritti anche a persone umane incapaci di agire.

CAPITOLO IV

L'AZIONE DI CLASSE IN MATERIA AMBIENTALE E CLIMATICA: PROBLEMI APPLICATIVI E POSSIBILI ALTERNATIVE

1. Lo scopo del presente lavoro: la risposta al quesito iniziale; 2. Il problema dell'ambito temporale di applicazione dell'azione di classe; 3. Nuove forme di soggettività e processo.

1. Lo scopo del presente lavoro: la risposta al quesito iniziale

“L'azione di classe è uno strumento utile per la tutela dell'ambiente e del clima?”

Questa è la domanda che ad inizio della ricerca ci si è prefissati di dar risposta. Una domanda semplice che però nella sua brevità racchiude una serie complessa di questioni, temi e criticità di cui si è cercato di dare evidenza e rilevanza durante tutto il percorso argomentativo affrontato. La domanda necessita, pertanto, di essere ancora una volta scomposta nei suoi vari aspetti, ognuno dei quali servirà poi per arrivare ad un definitivo “sì” o “no”. D'altro canto, dopo aver ampiamente ricostruito la disciplina processuale e dopo aver analizzato la situazione sostanziale, dovrebbe essere chiaro che la materia oggetto di studio è ancora agli albori. Stiamo pertanto indagando spazi ancora inesplorati, senza che vi sia anche un parallelo concreto dato dalla giurisprudenza.

Ciò detto, per dar risposta alla domanda, occorrerà ancora una volta distinguere le due fattispecie diverse. Da un lato l'ambiente e, dall'altro il clima. Come si è avuto modo di vedere, infatti, questi due concetti per quanto logicamente connessi hanno ad oggi una diversa disciplina e rispondono a logiche giuridiche differenti.

Occorre inoltre premettere, prima di poter iniziare a definire i contorni della risposta, che assumono rilevanza solo i casi in cui l'inquinamento, sia esso ambientale (danno ambientale definito all'art. 300 cod. amb.), sia esso invece inquinamento all'atmosfera, sia stato prodotto da un'impresa ovvero da un ente gestore di pubblico servizio. Difatti, legittimati passivi dell'azione di classe possono essere solo questi due soggetti privati.

È esclusa dal presente lavoro il caso in cui la condotta inquinante sia imputabile allo Stato.

In relazione al danno ambientale, occorre ricordare che l'art. 311 cod. amb. prevede una disciplina positiva piuttosto rigida, di derivazione europea, che pone una legittimazione esclusiva in capo al solo Stato, in persona del Ministero dell'ambiente. Quando si parla di danno ambientale, ai sensi del codice dell'ambiente, occorre distinguere due differenti posizioni ⁽⁴⁷³⁾: una prima posizione originata dal danno ambientale in sé considerato, ossia il pregiudizio arrecato all'ambiente; una seconda posizione invece individuale, ossia il pregiudizio che un singolo individuo ha subito ad un proprio diritto per via di un danno ambientale. Come si è avuto modo di vedere, oltre alla messa in ripristino prevista dal codice dell'ambiente, l'art. 313, comma 7, cod. amb., prevede che il singolo cittadino possa agire per il risarcimento del danno causato dal soggetto responsabile dell'inquinamento.

Rilevate due differenti posizioni rispetto ad un danno ambientale ⁽⁴⁷⁴⁾, ora occorre verificare se l'azione di classe può essere utilizzata in entrambi i casi. Per quanto riguarda il primo caso, sembra potersi affermare che non vi sia spazio di applicazione dell'azione di classe italiana ⁽⁴⁷⁵⁾. L'ambiente è un valore d'insieme e la sua protezione, per scelta politica, è affidata al Ministero ⁽⁴⁷⁶⁾. Non vi sono diritti individuali all'ambiente da poter porre come oggetto dell'azione, né, dunque, vi è una classe di soggetti da poter individuare.

Alla medesima conclusione si giunge anche se si considera l'ambiente quale interesse collettivo ⁽⁴⁷⁷⁾. Difatti l'interesse collettivo non è altro che un interesse sovraindividuale imputabile a determinati soggetti collettivi e organizzati che ne

⁴⁷³ Come pone in luce la giurisprudenza, cfr. *ex multis*, Cass., 1 settembre 1995, n. 9211, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, p. 358 ss., con nota di CERVETTI, la quale spiega che occorre distinguere tra il danno alle posizioni individuali e il danno ambientale in cui il profilo sanzionatorio comporta un accertamento della lesione in sé del bene ambiente.

⁴⁷⁴ in generale, si veda anche M. FRANZONI, *Il nuovo danno ambientale*, in *Resp. civ.*, 2009, p. 786.

⁴⁷⁵ E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2022, p. 1120.

⁴⁷⁶ A. POSTIGLIONE, *Ambiente: un significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. 46 ss.

⁴⁷⁷ Sul concetto di interessi collettivi si rimanda alla disamina già fatta nel capitolo I del presente lavoro. In ambito ambientale si vedano i lavori G. CECCHERINI, *Danno all'ambiente e garanzia di accesso alla giustizia: una questione aperta*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 356; G. ALPA, *La natura giuridica del danno ambientale*, in *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, a cura di Perlingieri, Napoli, 1991, p. 94; M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazione della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, p. 7 ss.

garantiscono la tutela, nello specifico associazioni e organizzazioni ambientaliste. Nel caso in cui la domanda di classe venga proposta da queste associazioni, ipotesi espressamente prevista dall'art. 840-bis c.p.c., si deve ritenere che comunque l'oggetto del processo di classe resti la tutela di un diritto individuale omogeneo specificatamente individuato dall'associazione. Non sarà dunque possibile agire, attraverso l'azione di classe, per la tutela di un interesse collettivo. Come si è cercato di dimostrare nel primo capitolo, l'azione di classe è uno strumento processuale volto a dar tutela a delle situazioni soggettive seriali (i diritti individuali omogenei). Da ciò discende che, in base alla ricostruzione sostenuta nel presente lavoro, anche quando agisce un ente esponenziale, quest'ultimo dovrà necessariamente nominare almeno un soggetto titolare del diritto individuale omogeneo leso.

A ben vedere l'impossibilità di instaurare un processo di classe per la tutela dell'ambiente risponde ad una *ratio* ben precisa. Il legislatore ha voluto legittimare ad un'azione a tutela dell'ambiente solo un soggetto, ritenuto idoneo a ripristinare la capacità e le condizioni dell'ambiente stesso. L'apertura ad una possibilità di agire collettiva, imputabile a più soggetti, secondo parte della dottrina rischierebbe di favorire meccanismi distorti di tutela senza nessun vantaggio per l'ambiente stesso. Resta in ogni caso da segnalare che, ai fini della risposta al quesito, l'apertura più o meno ampia del bacino dei legittimati non inciderebbe sulla risposta negativa, posto che sempre di diritti omogenei seriali si dovrebbe parlare per utilizzare l'azione di classe.

Al contrario, se pare non vi siano possibilità di apertura per la tutela diretta dell'ambiente, sembra invece che l'azione di classe possa essere uno strumento utile per dar tutela alla posizione individuale risultante dal danno ambientale. Una condotta inquinante è per sua natura una condotta plurioffensiva che, oltre a creare un pregiudizio all'ecosistema, può ledere anche singoli diritti di diversi soggetti, come può accadere nel caso in cui l'inquinamento leda la proprietà, la salute ovvero ancora quando a causa della condotta inquinante vengano meno alcuni vantaggi economici derivanti proprio dalle esternalità positive riconducibili all'ambiente (⁴⁷⁸).

⁴⁷⁸ Questo è il caso, per esempio, di operatori turistici e ittici che lamentano una perdita dei vantaggi economici della propria attività. Nel caso in cui il danno ambientale danneggi non direttamente un loro diritto ma bensì la zona dove essi operano e da dove gli stessi attingono vantaggi economici si suole riconoscere la possibilità di agire per il risarcimento. Pur non essendo un pregiudizio diretto si ritiene

Posto che solo nel caso di un danno ad una situazione soggettiva individuale è possibile ipotizzare l'azione di classe, ora occorre indagare se una siffatta azione sarebbe ammissibile e quali siano le maggiori criticità.

L'indagine non può che partire dall'oggetto da tale azione di classe ⁽⁴⁷⁹⁾.

La definizione di diritto individuale omogeneo designa una categoria di diritti molto ampia, evidenziando come l'unico elemento che ne caratterizza l'omogeneità sia che essi derivino da un'azione o omissione o condotta di un medesimo responsabile. L'omogeneità è quindi contraddistinta da una identità di questioni di fatto e di diritto. Questa ampia definizione, che è quella maggiormente considerata, postula la possibilità che nel processo di classe entrino questioni molto differenziate tra loro, pur essendo comunque originate dal medesimo fatto lesivo.

L'ingresso di questioni personali e differenziate che appartengono al singolo titolare del diritto omogeneo leso comportano necessariamente una possibile criticità nel processo di classe stesso. Ad esempio, un danno alla salute per essere accertato postula necessariamente la ricognizione di elementi personali quali le condizioni di vita precedente, la diagnosi specifica e così via.

Ci si è quindi chiesti se, in presenza di una forte personalizzazione, l'azione di classe sia ancora ammissibile oppure no ⁽⁴⁸⁰⁾.

Le risposte degli interpreti sono multiple e implicano una lettura più o meno ampia del criterio di omogeneità.

Vi è chi ha sostenuto che il criterio di omogeneità riproducesse sostanzialmente un sinonimo di isomorfismo ⁽⁴⁸¹⁾, e che quindi fossero omogenee solo quelle controversie caratterizzate da un elevatissimo tasso di serialità. Altri, invece, ritenendo fondamentale la previsione che imponeva di stabilire un "criterio omogeneo di calcolo

che anche questo genere di perdita di vantaggi possa essere tutelato attraverso un'azione giudiziale individuale. Se si riconosce tale potere di azione, in via teorica, si dovrà riconoscere anche la possibilità di esperire un'azione di classe, al ricorrere dei già sottolineati presupposti. Cfr. U. SALANITRO, *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, cit., p. 267 ss.

⁴⁷⁹ Si rinvia alla disamina già compiuta con riferimento all'oggetto del processo di classe.

⁴⁸⁰ A. GIUSSANI, *Aggregazione di cause e aggregazione di questioni nel contenzioso di serie*, in questa rivista, 2016, p. 1279 ss.

⁴⁸¹ Cfr. S. MENCHINI, A. MOTTO, *L'azione di classe dell'art. 140-bis c. cons.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, p. 1420 ss.; M. BOVE, *La trattazione nel processo di classe*, in *Il giusto proc. civ.*, 2011, p. 93; I. PAGNI, *L'azione di classe del nuovo art. 140-bis: le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 363; M. DE CRISTOFARO, *L'azione collettiva risarcitoria «di classe»: profili sistematici e processuali*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1944; R. CAPONI, *Litisconsorzio «aggregato»*, cit., p. 836.

per la liquidazione delle somme”⁽⁴⁸²⁾, hanno inteso escludere le situazioni con un’alta personalizzazione, tale da imporre valutazioni diversificate in fase di liquidazione. Ancora, vi è chi partendo dalla casistica americana delle *tobacco litigation* ⁽⁴⁸³⁾ ha ritenuto troppo complesso introdurre situazioni diversificate in un giudizio di classe ⁽⁴⁸⁴⁾.

A seconda quindi del grado di rigidità con cui si valuta il criterio di omogeneità, l’azione di classe è più o meno aperta all’accertamento di situazioni omogenee diversificate, tipiche del contenzioso ambientale.

Per comprendere il reale utilizzo dell’azione di classe in caso di disastri ambientali occorrerà verificare se vi sia qualche spazio per l’ingresso di siffatte posizioni personali tipicamente riconducibile a diritti non patrimoniali.

Due differenti argomenti si possono adottare per tentar di dare dimostrazione alla possibilità di ingresso di tali situazioni: un primo relativo al danno non patrimoniale e alla sua possibile standardizzazione e un secondo sistematico sulla disciplina dell’azione di classe.

Quanto al primo punto, se da un lato è vero che i danni alla salute, e in generale i danni non patrimoniali, hanno una forte personalizzazione, è anche vero che non vi sono ragioni per non standardizzare la quantificazione del danno ⁽⁴⁸⁵⁾.

Il giudice nel quantificare il danno non patrimoniale gode di un’ampia discrezionalità non soggetta a censura di legittimità. Il giudice potrà dunque utilizzare qualsivoglia criterio di valutazione e l’unico limite sarà solo la motivazione della scelta. Tra i vari

⁴⁸² M. LIBERTINI, *L’azione di classe e le pratiche commerciali scorrette*, in *Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia*, cit., p. 246.

⁴⁸³ G. VILLA, *Il danno risarcibile nell’azione collettiva*, in *Danno e responsabilità*, 2009, p. 14.

⁴⁸⁴ Seppur riguardasse una fattispecie diversa, la sentenza Cass., 31 maggio 2019, n. 14886, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 356 ss., con nota di A. GIUSSANI, sembra inserirsi nel solco dei dubbi del subentro di posizioni differenziate e personali nel processo di classe. Nel caso di specie la sentenza aveva ad oggetto un disservizio ad ampio raggio del trasporto pubblico locale verificatosi per effetto di una crisi dei sistemi informatici dell’azienda preposta alla gestione. Il nocciolo della questione in ogni caso verteva sulla possibilità, attraverso l’azione di classe, di accertare l’esistenza di danni morali ed esistenziali, danni, questi, fortemente dipendenti da fattori personali.

⁴⁸⁵ Sul punto si vedano le acute osservazioni di A. GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell’azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 359 e ss., in commento alla sentenza Cass., 31 maggio 2019, n. 14886. L’Autore, come si è cercato di fare nel testo, ripercorre le motivazioni della sentenza per dimostrare la possibilità di standardizzare la valutazione di danni non patrimoniali. Così facendo lo stesso Autore sembra ammettere la possibilità di aprire l’azione di classe anche all’accertamento di siffatti danni.

criteri utilizzabili nei casi di condotte plurioffensive sovente il giudice tenderà a prendere come riferimento un campione di soggetti lesi.

Individuato il campione di soggetti lesi, il giudice calcolerà l'ammontare totale del danno non patrimoniale e dal risultato così ottenuto procederà a fare la media dividendo per il numero di soggetti del campione. Così facendo si otterrà un valore medio idoneo ad essere applicato anche per gli altri aderenti. Il campionamento del giudice non è che una scelta discrezionale, molto razionale, per trovare una standardizzazione del danno.

Una siffatta standardizzazione non è altro che un processo di omogeneizzazione ⁽⁴⁸⁶⁾ delle situazioni soggettive, diretta a rendere possibile l'apprezzamento seriale e la gestione del contenzioso ⁽⁴⁸⁷⁾. Un certo grado di standardizzazione, a ben vedere, è inoltre insito nella stessa *ratio* dell'azione di classe. Non si può certo escludere che aderendo all'azione di classe, ogni singolo membro rinunci, implicitamente, ad un processo *"tailor made"* per ridurre costi e oneri. Il singolo aderente difatti rinuncierebbe ad una propria istruttoria piena per addivenire ad un risultato che, pur tenendo conto delle allegazioni da lui fatte, necessariamente risentirebbe di una standardizzazione rispetto alla classe ⁽⁴⁸⁸⁾.

A *fortiori* si deve ricordare anche che la pratica giudiziaria tende anche nelle controversie individuali a una liquidazione forfettaria ⁽⁴⁸⁹⁾ del danno tutte le volte in

⁴⁸⁶ A. GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, in Riv. dir. proc., 2020, p. 364, secondo il quale *"la quantificazione standardizzata è una modalità di omogeneizzazione diretta proprio a rendere possibile l'apprezzamento seriale, e quindi a facilitare la (di)gestione del contenzioso da parte dell'amministrazione della giustizia"*. Prosegue poi riaffermando che *"il requisito dell'omogeneità come condizione di ammissibilità dell'azione di classe deve intendersi in senso etimologico, ossia riferendolo al fatto generatore e solo a quello, e non certo all'evento dannoso"*.

⁴⁸⁷ Sempre a mente di quanto ricostruito da Giussani, anche qualora non vi sia possibilità di omogeneizzare questo ostacolo non sia tale da rendere inammissibile l'azione di classe. L'Autore rileva correttamente che, da un lato normalmente anche i profili più disomogenei sono seriali rispetto ad una parte della classe, dall'altro lato, che anche i rari elementi di disomogeneità che si possono presentare sono in ogni caso dedotti dal convenuto quale suo esercizio di difesa. A ciò consegue che pur in presenza di questi elementi l'aggregazione sia ugualmente ammissibile.

⁴⁸⁸ A. AMIDEI, *L'ammissibilità dell'azione di classe fra omogeneità dei diritti individuali azionati e garanzie di adeguata gestione del processo*, in *class action ed azione collettiva inibitoria*, cit., p. 88, il quale ricorda come proprio questa rinuncia di piena personalizzazione del processo è il *trade-off* dell'azione di classe. Da un lato, l'abbattimento di costi difensivi e oneri processuali, dall'altro lato, la rinuncia alla piena personalizzazione del danno che potrebbe essere perseguita mediante l'azione individuale.

⁴⁸⁹ Cfr. Trib. Venezia, ord. 25 maggio 2017 (poi confermata da App. Venezia, ord. 3 novembre 2017), secondo la quale sussiste il requisito della omogeneità *"quando la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi"*, posto che *"l'omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti va rintracciata nell'unicità"*

cui ricorre all'applicazione dei criteri tabellari (come accade per i danni non patrimoniali) ⁽⁴⁹⁰⁾.

A ciò si aggiunga un secondo ordine di considerazioni di carattere positivo sistematico relative all'azione di classe.

Da un lato manca qualsivoglia richiamo positivo al criterio della *predominance* previsto dalla Rule 23, lett. b, n. 3 delle *Federal Rules of Civil Procedure*, in base al quale si dovrebbe avere una visione ben più restrittiva dell'omogeneità, arrivando quasi al completo isomorfismo. Viene meno anche, questo per piena volontà legislativa, il riferimento al "criterio omogeneo di calcolo" che era invece previsto nella vecchia disciplina.

Infine, la scelta del legislatore sembra propendere per una certa standardizzazione e semplificazione del processo. In tale ottica deve essere visto il *favor* verso la prova statistica ⁽⁴⁹¹⁾, verso le presunzioni semplici e l'estensione del campo di applicazione dell'esibizione ⁽⁴⁹²⁾.

Ciò detto, la visione d'insieme così riassunta pare favorevole all'ingresso di situazioni omogenee che presentano caratteri diversificati.

Non è mancato anche chi, proponendo una soluzione per i casi di rilevante disomogeneità di alcuni diritti soggettivi, ha sostenuto che si potessero formare delle sottoclassi ⁽⁴⁹³⁾. L'idea è funzionale ad una maggiore effettività del processo di classe.

del c.d. danno-evento, mentre non rilevano gli aspetti attinenti al c.d. danno-conseguenza, liquidabile anche in via equitativa"

⁴⁹⁰ Di medesimo avviso M. LIBERTINI, *L'azione di classe e le pratiche commerciali scorrette*, in *Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia*, cit., p. 253; E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2022, p. 1127.

⁴⁹¹ È innegabile che la prova statistica possa assumere un ruolo centrale nella dimostrazione dei danni causati da inquinamento. Molte volte senza l'utilizzo dell'analisi statistica non si avrebbe odo di far emergere la rilevanza collettiva di una determinata condotta. Si pensi ad esempio al caso di un inquinamento radioattivo che aumenta esponenzialmente il numero di tumori in una zona. Solo attraverso all'analisi dei dati statistici della zona si può dimostrare il reale nesso di causalità tra condotta ed evento. Si veda sul punto A. GIUSSANI, *La prova statistica nelle class action*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 1040 ss

⁴⁹² Per una panoramica sulla disciplina dell'esibizione nel processo di classe A.D. DE SANTIS, *Il procedimento*, in *Class action*, cit., p. 107 ss.; con riferimento invece all'ampio utilizzo dell'esibizione per favorire un'adeguata *discovery* nei processi americani, principalmente nei grandi processi contro *big companies*, si veda N. TROCKER, *La class action negli Stati Uniti: lo stato dell'arte*, cit., p. 184.

⁴⁹³ Ipotesi, questa, anche confermata in giurisprudenza. Cfr. Trib. Cagliari, 11 aprile 2018, in *giustiziavivile.com*, con nota di F. DE DOMINICIS, "Ciò che non fa la legge, lo fa il giudice, se capace: azione di classe e previsione delle sottoclassi". La pronuncia è stata resa in un caso in cui un'associazione consumatori aveva agito ex art. 140-bis cod. cons. nei confronti del gestore del servizio idrico integrato lamentando che l'acqua fornita non era conforme ai parametri indicati dalla normativa in materia di salute pubblica e che pertanto erano state adottate (in periodi diversi e con riferimento a

D'altronde, per quanto la standardizzazione possa essere una possibile soluzione al problema dell'ammissibilità dell'azione stessa, la prospettiva di una forte rinuncia ad avere un *quantum* calcolato tenendo conto della propria posizione individuale è certamente non così appetibile per il singolo aderente. Per far fronte a ciò si è ipotizzato la possibilità di dividere la classe in diversi sottogruppi, accumulati dalla presenza di caratteri che sono differenziati verso la classe in generale ma omogenei all'interno del sottogruppo. Così facendo, per ogni sottogruppo, anche se standardizzato, il *quantum* risulta comunque più aderente a quelle singole caratteristiche personali comuni alla sottoclasse.

Questa soluzione, ipotizzata da diversi Autori ⁽⁴⁹⁴⁾, risulterebbe compatibile con il dato positivo della legge n. 31/2019 che sul punto nulla dice di ostativo e anzi, all'art. 840-sexdecies c.p.c., prevede che con la sentenza che accoglie l'azione sia il giudice a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei per l'inclusione della classe ⁽⁴⁹⁵⁾.

Per quanto la tesi della sottoclasse possa essere risolutiva di diversi problemi ⁽⁴⁹⁶⁾, non si devono tuttavia trascurare i limiti di una siffatta impostazione. Da una suddivisione

diversi ambiti territoriali) ordinanze che limitavano o inibivano l'uso dell'acqua. Il Tribunale di Cagliari ha ravvisato omogeneità dei diritti, stante l'unicità di *causa petendi* (rappresentata essenzialmente dall'inadempimento del gestore del servizio), e formando tre classi di soggetti, in ragione dell'intensità dei danni derivanti dalla condotta del gestore: (i) impossibilità di utilizzare *tout court* l'acqua; (ii) impossibilità saltuaria di utilizzare l'acqua per alcuni usi specifici (bere e cucinare); (iii) impossibilità di bere l'acqua in singole occasioni. Il principio di diritto ricavabile dalla sentenza in parola è il seguente: “è sufficiente, ai fini della omogeneità ... che vi sia una ‘comunanza’ di questioni, resa evidente dalla unicità della causa petendi e dalla analoga (ma non necessariamente identica) offensività prodotta in relazione ad una pluralità di utenti, essendo, invece, il più o meno grave pregiudizio sofferto in concreto dai singoli, in considerazione della maggiore o minore gravità dell'inadempimento, standardizzabile e circoscrivibile attraverso la individuazione di più sottogruppi (o sottoclassi) all'interno della classe. Le specificità proprie di ciascuna sottoclasse ben potranno trovare adeguata considerazione nella fase della concreta liquidazione del danno, attraverso il criterio di calcolo individuato dal giudice proprio in considerazione della predetta specificità”.

⁴⁹⁴ S. MENCHINI, A. MOTTO, *L'azione di classe dell'art. 140 bis C. Cons.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, p. 1461; A. GIUSSANI, *Aggregazioni di cause e aggregazione di questioni nel contenzioso di serie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 1283. Da ultimo E. GABELLINI, op. cit., p. 1128.

⁴⁹⁵ A. AMIDEI, *L'ammissibilità dell'azione di classe fra omogeneità dei diritti individuali azionati e garanzie di adeguata gestione del processo*, in *class action ed azione collettiva inibitoria*, cit., p. 91. La possibilità di una suddivisione in sottoclassi è di matrice americana, difatti è espressamente prevista dalla Rule 23 (c), 5, a mente del quale “when appropriate, a class may be divided into subclasses that are each treated as a class under this rule”.

⁴⁹⁶ S. MENCHINI, A. MOTTO, *L'azione di classe dell'art. 140 bis C. Cons.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, p. 1461, i quali ritengono opportuna la suddivisione “in tutti i casi in cui, all'interno della classe definita dall'attore, i diritti sono suscettibili di essere ricondotti a due o più insieme di pretese identiche, ciascuno dei quali aggregato in relazione ad un nucleo di questioni e caratteristiche comuni. Infatti, la suddivisione in sottoclassi assicura una migliore tutela delle posizioni individuali ed una più efficiente gestione del processo”. Gli Autori portano quale esempio esplicativo di una opportuna divisione il caso di un farmaco che ha provocato danni ad una pluralità di soggetti, la cui commercializzazione è stata accompagnata con informazioni

in sottoclassi consegue una necessaria corrispondente articolazione del contraddittorio (⁴⁹⁷). Il processo risentirebbe così di una maggior e più complessa (⁴⁹⁸) trattazione senza considerare una maggior difficoltà a raggiungere un potenziale accordo transattivo tra le parti.

Alla luce di ciò non pare possa negarsi quindi che il processo di classe può essere il luogo di aggregazione di situazioni, seppur omogenee, differenti tra loro (⁴⁹⁹). A ciò consegue la consapevolezza che il processo di classe potrà ospitare la tutela dei danni individuali subiti a causa di un danno ambientale. Risultato, questo, tutt'altro che banale e che anzi potrebbe in futuro rivoluzionare la materia del risarcimento ambientale.

Ben comprendo alcuni forti dubbi su tale ricostruzione. Comprendo altresì che l'ingresso dei danni ambientali nel processo di classe comporti diverse problematiche e temi pratici tutt'altro che semplici. Sono tuttavia dell'idea che il processo di classe per aver una *chance* di funzionare nel nostro ordinamento necessiti uno sforzo interpretativo tale da poter adattare questo strumento alle esigenze reali della società (tra cui a mio avviso spicca, tra le altre, la tutela dei singoli contro i frequenti danni ambientali). Irrigidire e restringere troppo l'ambito applicativo dell'azione di classe significa implicitamente non sfruttare questo strumento (⁵⁰⁰).

specifiche in ordine alle caratteristiche dello stesso solo a partire da un determinato momento. Le posizioni di coloro che hanno fatto uso del farmaco prima oppure dopo la pubblicazione delle informative sono diverse e, quindi, non possono essere riunite in un'unica classe; tuttavia, potrebbero essere riunite in due sottoclassi, il cui criterio discrezionale è rappresentato dal diverso momento in cui il prodotto è stato utilizzato.

⁴⁹⁷ In questi medesimi termini A. GIUSSANI, *Aggregazioni di cause e aggregazione di questioni nel contenzioso di serie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 1283.

⁴⁹⁸ Si vedano le riflessioni di S. MENCHINI, A. MOTTO, *L'azione di classe dell'art. 140 bis C. Cons.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, p. 1461 i quali sottolineano, con riferimento alla precedente legge, che la divisione della classe unitaria in sottoclassi, con ogni probabilità, impone di individuare, rispetto a ciascuna, un soggetto che assuma la veste formale di

attore e un rappresentante tecnico; il che pone problemi in ordine alla gestione del processo di difficile soluzione in via interpretativa, in assenza di previsioni legali che si occupino di disciplinare espressamente tale evenienza.

⁴⁹⁹ L'unico limite all'ingresso di tali situazioni, a questo punto, è dato dalla necessità di dare prova della loro esistenza, così come prescritto nel codice di rito, utilizzando solo i mezzi di prova documentale.

⁵⁰⁰ Vi sono alcuni casi in cui un nesso di causalità tra un evento e una condotta assume rilevanza solo nella sua dimensione collettiva. Prendiamo ad esempio un evento inquinante e l'insorgenza di un tumore ad un cittadino della zona limitrofa al danno. Il tumore per sua natura può essere causato da diversi fattori. L'unico modo che si ha per dimostrare il nesso tra la malattia e l'inquinamento sarebbe quello di indagare la percentuale di insorgenza della stessa malattia nella medesima zona. Solo se si dimostra che l'inferenza statistica della malattia è maggiore nella zona colpita dall'inquinamento si avrà la prova del nesso di causalità. Per far ciò lo strumento di aggregazione predisposto dal legislatore si deve concludere che è proprio l'azione di classe. sarà necessario dimostrare l'esistenza di un campione di

Analizzata la possibile utilità dell'azione di classe al danno ambientale, occorre ora verificare e comprendere se la stessa possa invece essere utilizzata in un processo climatico ⁽⁵⁰¹⁾. La dimostrazione che seguirà ripercorre i medesimi ragionamenti appena svolti in relazione all'ambiente.

Per quanto si cerchino i medesimi percorsi argomentativi per dimostrare l'utilità dell'azione di classe si deve segnalare che il clima, per sua natura, è un concetto di ben più difficile comprensione e sovente sfugge a quelle logiche più propriamente patrimoniali che invece possono rilevare in ambito ambientale.

Non pare vi possa essere dubbio che, come accade per l'ambiente, il clima (considerato in sé per sé) ad oggi non possa trovare, attraverso un'azione risarcitoria di classe, una tutela nel nostro ordinamento. Pur sfuggendo dall'esclusiva legittimazione dell'attore pubblico, il clima ad oggi resta un elemento a-spaziale e a-temporale che incide su tutti gli altri diritti e interessi esistenti. Nonostante sia di complessa definizione, sembra che si possa dire che il clima è un classico esempio di interesse sovraindividuale.

E ancora non può dirsi che il cambiamento climatico sia passibile di una qualsivoglia quantificazione materiale del suo deterioramento. Anche la messa in ripristino, a ben vedere, risulterebbe una misura impossibile e in ogni caso potenzialmente inidonea a tutelare il clima in sé per sé. Ciò detto, anche chi ha inteso interpretare il clima come un interesse diffuso, adespota e in attesa di una presa di posizione del legislatore, non può che concludere che tale interesse non può essere tutelato in via giurisdizionale. L'azione di classe, dunque, e direi anche a maggior ragione, nulla può per proteggere il clima.

soggetti malati. L'esempio riportato è ripreso da G. VILLA, *Il danno risarcibile nell'azione collettiva*, in *Danno e responsabilità*, 2009, p. 14. Lo stesso Autore cita a supporto dell'esempio il celebre caso di *In re Agent Orange Product Liability Litigation*, 611 F. Supp. 1221 (E.D.N.Y.).

⁵⁰¹ Diversi gli Autori che hanno paventato un possibile utilizzo. Tra gli altri si vedano E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2022, p. 1119, la quale sostiene che “non vi sono ragioni per negare, almeno in via teorica, la possibilità di fare ricorso alla tutela di classe, qualora essa sia ancorata a diritti soggettivi (come testimonia il caso *Lliuya c. RWE AG*) violati da un'impresa o da un ente gestore di un pubblico servizio o di pubblica utilità”. S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso “climatico”: problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2023, p. 154. G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2021, p. 1275. E. BENVENUTI, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'unione europea: quale spazio per la tutela collettiva?*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2023, p. 859.

Resta in ogni caso da indagare se è possibile applicare il medesimo ragionamento, già utilizzato per l'ambiente, sulle singole posizioni individuali eventualmente lese dal cambiamento climatico.

Orbene, come si è argomentato nel capitolo precedente, a parere di chi scrive, non vi sono ragioni ostative nel ritenere che si possa chiedere il risarcimento del danno per una lesione ad un proprio diritto provocata da una condotta clima alterante ⁽⁵⁰²⁾. D'altro canto, anche le esperienze oltre confine sembrano a loro modo dimostrare una siffatta possibilità ⁽⁵⁰³⁾. In linea teorica non vi sono preclusioni per richiedere il risarcimento del danno qualora ci si ritenga lesi da una condotta che causalmente ha provocato la lesione. Anche in ambito climatico, dunque, non si può che ammettere tale possibilità. Certo da una tale apertura conseguono, sul piano pratico, diversi problemi processuali certamente di non poco conto. Difatti, se si vuole ammettere la possibilità di agire per il risarcimento del danno causato dalla condotta clima alterante di un soggetto privato, si dovrà ammettere che l'azione così ipotizzata sarà da costruirsi come una "classica" azione di condanna al risarcimento *ex art. 2043 c.c.* ⁽⁵⁰⁴⁾.

A questo punto la difficoltà pratica, per certi versi quasi insormontabile, risiede nella dimostrazione del nesso di causalità, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, tra la condotta tenuta dal soggetto convenuto e l'impatto sulle condizioni climatiche, che a loro volta hanno determinato i danni alle cose o alle persone. Questo forse spiega in parte perché, nonostante le espresse richieste degli attori di ottenere compensazione monetaria, i giudici nazionali si siano sinora limitati ad ordinare l'adozione di azioni concrete per limitare le emissioni inquinanti (e.g. *un facere o non facere*), senza tuttavia mai spingersi sino alla condanna al risarcimento dei danni (e ad una loro

⁵⁰² G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2021, p. 1280 e ss. il quale ricorda che la domanda volta al risarcimento "può essere fondata su quei diritti costituzionali tutelati in via esplicita, a partire dal diritto alla salute ed alla proprietà privata, in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2059 c.c.". Di medesimo avviso E. BENVENUTI, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'unione europea: quale spazio per la tutela collettiva?*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2023, p. 859.

⁵⁰³ Si veda il già citato *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, Corte Europea dei diritti dell'uomo, 9 aprile 2022, n. 53600/20.

⁵⁰⁴ G. RIGOBELLO, *La climate change litigation in Europa. Riflessioni preliminari per una proposta tassonomica*, in *Sant'Anna legal studies*, 2022, disponibile su <http://stals.sssup.it>; M. HINTEREGGER, *Civil Liability and the Challenges of Climate Change: a Functional Analysis*, in *Jornal of European tort law*, 2017, p. 256, la quale ritiene che si potrebbe applicare la giurisprudenza della perdita di *chance*.

quantificazione) (⁵⁰⁵). Per quanto complessa, la via del risarcimento del danno sembra potersi ammettere e di conseguenza si potrà ammettere anche l'azione di classe risarcitoria. Si è già detto che il processo di classe non è altro che uno strumento fornito dal legislatore per consentire un maggiore accesso alla giustizia e semplificare (per quanto possibile) la gestione di plurimi contenziosi seriali, non invece uno strumento processuale per dar tutela a situazioni che altrimenti non ne avrebbero. Ebbene, ove si ammetta la possibilità di risarcire una lesione individuale ad un proprio diritto (sia esso salute, vita o proprietà) se questo diritto risulta essere omogeneo con altre situazioni individuali, allora nulla impedirebbe la possibilità di agire *ex art. 840-bis c.p.c.*

Anzi, a ben vedere, l'azione di classe in una casistica così complessa potrebbe facilitare la strada per le vittime e potrebbe, inoltre, davvero perseguire obiettivi ben più alti rispetto alla mera compensazione. La dimostrazione del nesso di causalità, secondo molti, dovrebbe passare attraverso il ricorso alla cd. *climate attribution science* (⁵⁰⁶), i cui risultati dovrebbero consentire la dimostrazione di un nesso tra uno specifico danno legato al clima e le specifiche emissioni di gas serra di uno determinato emittente. A questi problemi si aggiungano i problemi derivanti dall'a-spazialità e a-temporaneità del danno climatico stesso. Potenzialmente l'inquinamento causato in un sito industriale italiano può comportare danni in un Paese completamente diverso e, ancor più importante, l'inquinamento prodotto oggi potrebbe avere ripercussioni solamente tra decenni. Queste problematiche, ad avviso di chi scrive giuridicamente insuperabili, possono essere superate solo dalla scienza, ossia dalla dimostrazione scientifica che l'emissione di un determinato sito abbia causato un deterioramento delle condizioni climatiche (in una percentuale determinabile e imputabile al responsabile) le quali abbiano causato il danno. Senza tale contributo scientifico risulta non sostenibile l'azione risarcitoria.

⁵⁰⁵ S. VINCRE, A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2023, p. 153, i quali ricordano i diversi casi in cui un Tribunale non è arrivata ad esprimersi sul *quantum*. Si pensi, in Francia, alla decisione del *Tribunal Administratif* di Parigi del 3 febbraio 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972 e 1904976/4-1; in Germania, alla decisione del *Bundesverfassungsgericht* [BVerfG] del 24 marzo 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20; nei Paesi Bassi, alla decisione di HR del 20 dicembre 2019, ECLI:NL:HR:2019:2007, 19/001 (*De Staat der Nederlanden (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)/Stichting Urgenda*). Per approfondimenti. T. BURMAN, *A New Causal Pathway for Recovery in Climate Change Litigation?*, in *Environmental Law Reporter*, 2022, p. 10038 e ss.

⁵⁰⁶ A. HANNART, P. NAVEAU, *Probabilities of Causation of Climate Changes*, in 31 *Journal of Climate*, 2018, pp. 5507-5508; R. W. WRIGHT, *Causation in Tort Law*, in 73 *California Law Review*, 1985, p. 1808.

La condotta clima alterante, dimostrata scientificamente, è certamente da considerarsi intrinsecamente plurioffensiva e se il cambiamento climatico lesivo può essere geolocalizzato in una specifica zona geografica, non si comprende quali possano essere le ragioni per escluderne l'utilizzo. Diversa sarebbe la risposta qualora invece si volesse agire al solo fine di accertare la responsabilità di un'impresa che emette gas serra. In quel caso sarebbe da escludersi l'applicabilità dell'azione di classe. Coerentemente con quanto più volte detto, lo strumento di classe italiano non assolve alla funzione di tutela di un interesse sovraindividuale e dunque potrà essere utile solo se a causa di un evento atmosferico riconducibile ad una attività si siano verificate plurime lesioni individuali.

Non è mancato chi ⁽⁵⁰⁷⁾, con estrema coerenza, ha sostenuto invece che in nessun caso l'azione di classe italiana può fungere da strumento utile per il danno climatico. Fondamento di tale restrittiva visione risulta essere la concezione che si ha del danno climatico. Proprio in virtù delle già menzionate caratteristiche dello stesso, questo, secondo tale tesi, non può in nessun modo risultare "appropriativo" ⁽⁵⁰⁸⁾. Il danno climatico, dunque, anche se coinvolge diversi singoli individui, deve considerarsi in ogni caso collettivo ⁽⁵⁰⁹⁾ e mai egoistico, questo per via del fatto che il danno climatico coinvolge direttamente l'ecosistema e, solo indirettamente, i singoli attori. Questa visione rende ancor più evidente la differenza con il danno ambientale, in cui il danno lede direttamente e in modo quantificabile i diritti di singoli individui ⁽⁵¹⁰⁾. Il clima, al contrario, non potrà mai essere oggetto di interessi appropriativi in tal senso ⁽⁵¹¹⁾.

⁵⁰⁷ V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCEonline*, 2023, p. 669 e ss.

⁵⁰⁸ L'autrice intende come "appropriativo" qualsiasi interesse di natura egoistica che può essere esercitato da un individuo. Sostanzialmente si ha un interesse appropriativo ogni qual volta un soggetto agisca in giudizio lamentando una lesione di un diritto, di cui è titolare, del quale chiede un risarcimento. Così, ricostruito, anche quando il danno lamentato costituisca il riflesso di un danno all'ambiente sia patrimoniale (ad es. danno alle proprie coltivazioni o allevamenti) che non patrimoniale (danno alla persona), il bene tutelato dal rimedio resta pur sempre individuale, corrispondente alla tutela di un interesse appropriativo (tale è anche il danno alla salute: è il risarcimento alla *propria* salute).

⁵⁰⁹ Come si vedrà meglio nei paragrafi successivi, secondo la tesi di V. CONTE, *op. cit.*, p. 675, il diritto al clima sarebbe un diritto trans-soggettivo. Idoneo, dunque, solo ad attraversare il singolo per finire nella collettività.

⁵¹⁰ Sia il danno alla salute o il danno alle coltivazioni, infatti, sono pur sempre danni derivanti dalla lesione di beni corrispondenti ad un interesse individuale appropriativo.

⁵¹¹ V. CONTE, *op. cit.*, p. 675, la quale arriva a sottolineare che "Se i valori prodotti dalle azioni ripristinatorie cui sia condannato il soggetto convenuto in giudizio, reputato pro quota responsabile del cambiamento climatico, fossero al contrario appropriabili da parte dell'attore, si assisterebbe ad

2. Il problema dell'ambito temporale di applicazione dell'azione di classe.

Uno dei problemi pratici di maggior rilievo nell'applicazione dell'azione di classe in materia ambientale e climatica riguarda i limiti di applicazione temporale previsti dalla l. n. 31 del 2019. La riforma, difatti all'art. 7, stabilisce che la normativa relativa all'azione di classe sia applicabile solo ai comportamenti illeciti compiuti dopo l'entrata in vigore della legge (il 12 aprile 2020, esattamente 12 mesi dalla pubblicazione in G.U. della legge). Di conseguenza, per i fatti illeciti verificatisi prima di questa data continueranno a essere in vigore le disposizioni precedenti, ossia gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo ⁽⁵¹²⁾. Il profilo maggiormente critico, come già evidenziato nel primo capitolo del presente lavoro ⁽⁵¹³⁾, riguarda la non agevole determinazione del *dies a quo* della condotta illecita protratta nel tempo. Tali criticità, assumono rilievo nei casi di inquinamenti ambientali e condotte clima alteranti. Per quanto riguarda il danno ambientale, l'individuazione del momento esatto dipende necessariamente dal tipo di condotta inquinante. Vi sono alcuni casi, come ad esempio i cd. incidenti ambientali, dove l'illecito è istantaneo e quindi il *dies a quo* coincide con il giorno dell'incidente stesso. Vi sono però una miriade di altri casi in cui la condotta inquinante è protratta nel tempo, e pian piano, giorno per giorno produce il danno ambientale. Si pensi all'avvelenamento di un fiume a causa di una grossa impresa adiacente allo stesso. Comprendere quale sia il momento in cui si compie il danno ambientale risulterebbe impossibile. Con riferimento al problema del clima, l'immagine è ancora peggiore. L'a-temporalità del danno climatico comporta una quasi totale impossibilità di comprendere quando l'attività di un soggetto possa aver in concreto inciso sull'alterazione atmosferica. Normalmente le attività clima alteranti sono protratte per decine e decine di anni e gli effetti di queste sul cambiamento climatico si manifestano anch'essi dopo svariato tempo. Eccetto nei casi di inquinamento ambientale istantaneo, in cui appare evidente che, se la condotta si è verificata prima dell'entrata in vigore della l. n. 31/2019, quest'ultima

un autentico fallimento regolativo, che svuoterebbe la funzione del giudizio di responsabilità in tale fattispecie”.

⁵¹² Il legislatore ha dunque adottato il medesimo regime transitorio già previsto con l'entrata in vigore della l. n. 99 del 2009.

⁵¹³ Si veda l'analisi della disposizione transitoria *supra* Capitolo I, par. 3.1.

non trova applicazione, l'azione di classe sarebbe applicabile nella maggior parte dei casi di inquinamento (che di norma sono inquadrabili come illeciti permanenti). Ciò naturalmente a condizione che la condotta illecita non si interrompa prima della data di entrata in vigore della l. n. 31/2019.

3. Nuove forme di soggettività e processo.

Si è discusso nel capitolo precedente di soggettività giuridica. Si è visto che tale concetto è più volte mutato nella storia e ancora oggi necessita di un'evoluzione. Analizzando l'azione di classe in tema ambientale e climatico è emerso che il processo civile, come ad oggi concepito, risulta non sufficientemente capace di accogliere le esigenze della natura. Occorre dunque sforzarsi nel trovare soluzioni alternative. Il punto di partenza di questo sforzo non può che non essere il soggetto. L'emergere dei diversi problemi della natura mostra che l'interesse a veder fiorire e sviluppare le proprie capacità rende ogni componente della comunità biotica un potenziale candidato alla soggettività⁽⁵¹⁴⁾. Sotto questo profilo, appare chiaro che uomini e natura non umana possono essere intesi come un unico, interdipendente e non gerarchizzato conglomerato di mutui interessi meritevoli di tutela⁽⁵¹⁵⁾. Da ciò la conseguenza di attribuire "*rights to Nature as a whole – to the system upon which the Earth itself depends even if not every element of that system independently deserves the status of right holder*"⁽⁵¹⁶⁾. Si deve però ricordare che la tecnica della soggettivazione è solo una delle diverse vie percorribili per poter risolvere il problema della natura⁽⁵¹⁷⁾.

⁵¹⁴ È opportuno rammentare che la tecnica che soggettivizza per rappresentare non è ignota al civilista. Non si può trascurare che durante gli ultimi decenni una notevole fonte di tutela giuridica è stata quella di allargare il cerchio della soggettività. Si pensi alla soggettività degli enti privi di personalità giuridica (risolta definitivamente dalla Cassazione nel 1976); si pensi alla (pur discussa) soggettività dell'embrione (nel solco inaugurato dall'art. 1 della legge 40 del 2004); si pensi alle proposte dottrinarie sulla soggettività del trust a scopi benefici; si pensi infine ai nuovi soggetti introdotti dal Codice Unico del Terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017), strumento essenziale di sostenimento e di tutela dell'autonoma iniziativa dei cittadini in applicazione del principio della sussidiarietà orizzontale. Insomma, questi avvenimenti espansivi permettono di confermare che la soggettività si allarga, si estende e che ciò accade perché nel soggetto è ravvisabile un artefatto giuridico del carattere generale, amorfo, flessibile.

⁵¹⁵ R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Soggettività giuridica e natura spunti per una riflessione civilistica*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 2020, p. 29 e ss.

⁵¹⁶ W. F. SCHULZ, S. RAMAN, *The Coming Good Society. Why New Realities Demand New Rights*, Boston, 2020, p. 213.

⁵¹⁷ M. HERMITTE, *Artificialisation de la nature et droit(s) du vivant*, in P. Descola (ed.), *Les natures en questions*, 2018, p. 265 e ss.

Non si tratta, allora, di esaurire il discorso nell'esclusivo terreno del soggetto di diritto, bensì di costruire uno strumentario "ecologico" funzionale. Proprio quanto rilevato nel capitolo precedente mette in evidenza che le tecniche di tutela e di rappresentazione che si prospettano idonee a tale scopo sono già in atto in diversi Paesi. Condividono tutte la medesima *ratio* ⁽⁵¹⁸⁾: l'adozione di un quadro teorico basato sui limiti della concezione puramente utilitarista della natura, sul passaggio dalla visione dell'ambiente "oggetto" all'ambiente "sistema" e sulla "cooperazione" tra l'uomo e gli ecosistemi. ⁽⁵¹⁹⁾.

Le soluzioni prospettate allora necessitano di essere testate, di essere adattate alla realtà giuridica del Nostro ordinamento. Per far ciò occorre però muoversi nel piano puramente teorico ed astratto, posto che quanto ipotizzato è ancora lontano dalla realtà italiana. Qui si esaurisce il compito della presente indagine e ci si inizia a muovere nel campo dello *jus condendo*.

Partendo dalla tesi della rappresentanza della natura, anticipata al termine del capitolo precedente, occorre discernere le due differenti possibilità. La scelta di dotare la natura di un organo decisionale, esattamente come accade, ad esempio, in Nuova Zelanda ⁽⁵²⁰⁾, è una scelta che necessariamente passa per una regolamentazione positiva da parte del legislatore. Prendendo proprio spunto dalla soggettivizzazione neozelandese, di cui si è detto in conclusione del capitolo che precede, occorre evidenziare che la scelta di dotare il fiume di un *board* composto da persone fisiche è una scelta necessaria di rappresentanza, senza la quale il soggetto non-umano non avrebbe possibilità alcuna di manifestare il proprio interesse. A tale attribuzione di soggettività si deve in ogni caso accompagnare, dunque, la predisposizione di un apparato che, godendo della capacità giuridica e della capacità di agire, possa produrre eventi comunicativi all'interno delle strutture del diritto ⁽⁵²¹⁾. Nel caso neozelandese,

⁵¹⁸ Di medesimo avviso R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Soggettività giuridica e natura spunti per una riflessione civilistica*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 2020, p. 29 e ss.

⁵¹⁹ R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica*, in *Corti supreme e salute*, 2019, p. 382.

⁵²⁰ Per una panoramica sul Whanganui River neozelandese si veda *supra* par. 7.1.

⁵²¹ Tale tecnica di rappresentazione è stata anche definita "personificazione procedurale". Si veda M. SPANÒ, *Perché non rendi poi quel che prometti allora?* "Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura", in Y. Thomas, J. Chiffolleau, *L'Istituzione della natura*, Macerata 2020, pp. 103-124. L'Autore mette in evidenza come i *vantaggi procedurali* che conseguono alla tecnica di personificazione non riguardino la "natura" in sé, bensì "ogni collettivo (*assemblaggio, milieu, ibrido*) che non sia una persona, una forma di vita che componga un sistema di relazioni molteplici".

la scelta tecnica adottata è quella della rappresentazione organica. Dunque, attraverso l'assemblaggio tra capacità parziali ⁽⁵²²⁾, umane e non umane, si consente l'istituzione di una figura soggettiva unitaria, in grado di partecipare alla trama dei rapporti giuridici. Conseguenza logica sul piano processuale è che l'organo risulta essere legittimato ad agire in via giudiziale ⁽⁵²³⁾ per la tutela di un diritto soggettivo dell'ente non umano. La natura, quindi, potrebbe agire in giudizio in nome proprio e per sua decisione. Sulla base del rapporto organico il potere di agire si esprime ad opera dello stesso soggetto non umano, benché per mezzo dell'organo; la natura conserva, dunque, sia la titolarità che l'esercizio dell'azione, che pure esprime con l'intermediazione dell'organo ⁽⁵²⁴⁾. Il soggetto non umano assume di conseguenza il ruolo di parte dell'azione, in quanto ogni attività dell'organo è direttamente imputabile all'ente stesso. Il rapporto organico, dunque, *“opera interamente nell'ambito della fattispecie primaria poiché assume come proprio dell'ente non soltanto le conseguenze giuridiche, ma, prima ancora, lo stesso comportamento dell'individuo-organo”* ⁽⁵²⁵⁾

L'autorità giudiziaria, a fronte della domanda dovrà accertare la lesione di un interesse della natura all'integrità del proprio ecosistema. Il processo così ipotizzato sarebbe, dunque, un tradizionale processo civile ordinario instaurato dal soggetto non umano (quale parte del processo) e volto all'accertamento di una lesione e alla condanna alla messa in ripristino ovvero al pagamento di un equivalente. Da un siffatto schema emerge che, con riferimento alla tutela dell'ambiente, il modello italiano e quello della personificazione procedimentale hanno in comune il rimedio e la pretesa richiesta, differiscono invece per quanto attiene alla titolarità della legittimazione ad agire.

⁵²² Così espressamente definite da M. W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, cit., p. 272. Di medesimo avviso anche B. LATOUR, *Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze*, 2000, Milano, p. 79; G. TEUBNER, *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Milano, 2015, p. 29 e ss.

⁵²³ Come prevede l'art. 75 c.p.c. al suo 3 comma, infatti, le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Si tratterebbe quindi di rappresentanza organica. Per una definizione si veda M. GABOARDI, *La rappresentanza processuale della società*, in *Riv. soc.*, 2014, p. 785 e ss.

⁵²⁴ L. GALANTI, *Soggetti e processo civile*, in *SMC*, 2024, p. 313, spec. nt. 68.

⁵²⁵ C. MANDRIOLI, *Premesse generali allo studio della rappresentanza nel processo civile*, Milano, 1957, pp. 146, 147. ID, *La rappresentanza nel processo civile*, Torino, 1959, p. 256, in cui l'Autore sottolinea come lo “strumento organico” è “caratterizzato dal fatto che l'attività del titolare dell'organo, oltre a produrre i suoi effetti in capo alla persona giuridica, va considerata senz'altro come ‘attività della persona giuridica’”; per cui “la persona giuridica sta in giudizio non solo col nome, ma anche con l'attività, ed ha, pertanto, la legittimazione processuale”.

Si è detto, tuttavia, che le tecniche della rappresentanza del soggetto non umano sono diverse e, a seconda della scelta di politica legislativa, tutte percorribili. Oltre alla tesi della personificazione procedurale poc'anzi osservata vi è chi ha sostenuto che la natura potesse essere equiparata ad un soggetto che necessita di assistenza (⁵²⁶), esattamente come parrebbe ipotizzare la corte argentina nel caso dello scimpanzè Cecilia, di cui si è detto nel capitolo precedente.

A questo punto, qualora si sostenesse questa ipotesi, occorrerebbe una scelta legislativa chiarificatrice sulla nomina del rappresentante/tutore (che sarebbe, dunque, un rappresentante non organico, della natura). I principi applicabili sarebbero del tutto analoghi ai casi, già presenti nel nostro ordinamento, in cui un soggetto umano non possiede la propria capacità di agire, perché inidoneo a curare i propri interessi. Ne sono un perfetto esempio l'interdizione e la minore età. In tali casi, l'ordinamento riconosce che l'individuo non è in grado di proteggere i propri interessi e dunque provvede nominando un soggetto capace che possa farlo in sua vece. Esattamente come la natura, pur essendo riconosciuto come soggetto giuridico, l'interdetto o il minore non hanno possibilità di comunicare nel mondo giuridico. La nomina del rappresentante è giudiziale e segue un *iter* preciso individuato nel codice civile. La scelta del tutore, normalmente un parente o un soggetto vicino all'individuo incapace, è in ogni caso basata su una valutazione di idoneità del rappresentante a tutelare gli interessi del rappresentato. A ciò consegue che, in caso di inidoneità ad adempiere efficacemente a tale ruolo, il giudice potrà revocarlo e sostituirlo con uno ritenuto più idoneo. A questo punto, ben si comprende come potrebbe essere opportuno inserire nella disciplina della tutela della natura una figura del genere. Un tutore, persona fisica o giuridica, che nominato da un giudice diventi curatore degli interessi per conto della natura. La scelta del giudice potrebbe ricadere su un soggetto dalle comprovate competenze, ipotizzando di poterlo scegliere da un elenco di soggetti *ad hoc* costituito. Anche l'ipotesi di un elenco o un albo come prerequisito per la possibilità di essere scelto per curare un determinato interesse non è del tutto estranea al nostro

⁵²⁶ Ricostruisce questa ipotesi A. FISCHER-LESCANO, *Nature as a Legal Person: Proxy Constellations, Law*, in *Law & Lit.*, 2020, p. 249. Si vedano i già citati R. DAMM, *Assistierte Selbstbestimmung als normatives und empirisches Problem des Rechts – am Beispiel von Einwilligungs- und Entscheidungsfähigkeit*, in *Zeitschrift für Rechtssoziologie* 37, 201, p. 337; G. TEUBNER, *Digital Personhood? The Status of Autonomous Software Agents in Private Law*, in *Ancilla Juris*, 2018, p. 107.

ordinamento. Basti qui pensare alla scelta del curatore in una procedura di liquidazione giudiziale (⁵²⁷). Il liquidato giudizialmente perde la propria capacità processuale e il tribunale, con la sentenza di apertura della procedura, nomina un soggetto che sia idoneo a curare gli interessi sottesi alla procedura stessa.

Nel caso in esame, non essendovi immedesimazione organica tra rappresentato e rappresentante, l'azione è proposta in nome del soggetto non umano per la tutela di un suo diritto. La natura assumerà quindi la veste di parte sostanziale e il rappresentante invece di parte formale del processo così instaurato (⁵²⁸).

La domanda giudiziale, come nel caso della personificazione procedurale, sarebbe in ogni caso volta all'accertamento della lesione di un diritto proprio della natura e alla condanna della messa in ripristino.

La scelta del rappresentante e le modalità di "assistenza" dello stesso sarebbero decise giudizialmente e in ogni caso soggette a possibili modifiche. Si tratta anch'essa di una via per attribuire rappresentanza ad un soggetto non umano, senza necessità di modifica del sistema processuale.

In ultimo, soppiantando le ipotesi di rappresentanza del soggetto non umano, doveri di completezza mi impongono di analizzare le soluzioni processuali conseguenti al ricorrere alla categoria dei diritti trans-soggettivi (⁵²⁹). Il diritto trans-soggettivo, come si è visto nel capitolo che precede, è un diritto non appropriativo, che transita attraverso il soggetto per poi produrre i suoi effetti nella comunità. Tale figura è dunque riconducibile a tutti quei fenomeni che hanno natura collettiva complessa e che non possono mai essere di proprietà di qualcuno (⁵³⁰). In questi casi, seguendo

⁵²⁷ Scelto dal tribunale sulla base di un elenco ministeriale previsto dall'art. 356 ccii.

⁵²⁸ La rappresentanza "*implica una scissione soggettiva tra comportamento (fattispecie primaria) e conseguenze giuridiche (fattispecie secondaria)*" cfr. C. MANDRIOLI, *Premesse generali allo studio della rappresentanza nel processo civile*, Milano, 1957, pp. 146, 147. Dal che si desume che questi ultimi hanno la legittimazione processuale, ferma la legittimazione ad agire in capo alle persone giuridiche. Cfr. sul punto, L. GALANTI, *Soggetti e processo civile*, in SMC, 2024, p. 313.

⁵²⁹ P. FEMIA, *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki e J. Horst (Hrsg.), *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts*, Tübingen, 2018, 343 ss.

⁵³⁰ P. FEMIA, *Non ruberai la voce alle cose senza voce*, in SMC, 2024, p. 279 in cui L'Autore sottolinea come la tecnica della soggettivazione si pone parzialmente in contrasto con la teoria dell'agire organizzato. "*Il soggetto umano si vale dell'organizzazione per raggiungere i suoi scopi – prendi i soldi e scappa, insomma. Eppure, agire nelle organizzazioni non è soltanto servirsene, ma servire scopi che oltrepassano il confine della soggettività individuale. Ridurre questo alla partecipazione nella scelta degli organi di governo delle associazioni – la pur necessaria battaglia condotta proprio dai civilisti per la democrazia interna nelle associazioni – significherebbe cancellare la dimensione giuridica dell'agire individuale entro confini non individuali. [...]. Ogni individuo possiede il potere di*

l'impostazione della trans-soggettività, il titolare esercita una pretesa per un bene collettivo che non potrà essere suo. Per tale ragione il titolare stesso della pretesa non ne sarà mai responsabile e non potrà mai profittare di interessi egoistici in relazione ad essa, potrà solo esercitare l'azione al fine di chiedere una sentenza di condanna per la violazione del diritto trans-soggettivo stesso. L'azione sarà anche in questo caso ripristinatoria del bene collettivo, posto che altre azioni avrebbero funzioni egoistiche incompatibili con la natura del diritto trans-soggettivo.

Tale figura, come detto, attraversa indistintamente i soggetti, i quali, nel momento in cui sono attraversati dal diritto, divengono titolari dell'azione. Al contrario della rappresentanza, la titolarità è diffusa in capo a tutti coloro, quali membri della comunità, sono di volta in volta attraversati dal diritto. Questo attraversamento dunque trans-soggettivizza il singolo trasformandolo in legittimato dell'azione. Si avranno quindi plurimi legittimati che potranno agire in giudizio per la tutela del bene comune. Conseguenza di questa è una possibile assenza di coordinamento di azioni e iniziative⁽⁵³¹⁾. Tuttavia, il vantaggio risulta essere una reattività infinita visto che chiunque può divenire portatore e promotore.

La trans-soggettivazione delle pretese è orientata a fornire un modello di tutela per la questione dei beni comuni, dunque, per costruire la possibilità di utilizzare questa nuova categoria di diritti per la tutela della natura, occorrerà verificare se nell'ordinamento vi sia un diritto fondamentale all'ambiente e al clima.

La risposta sembra essere senza troppi dubbi positiva. Oggi, con la riscrittura dell'art. 9 Cost., il nostro ordinamento apre al riconoscimento in modo esplicito alla protezione ambientale mentre, per quanto riguarda l'equilibrio climatico, esso trova spazio in via interpretativa, in quanto essenziale e inscindibile per la tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Non pare, altresì, di poter dubitare che sia l'ambiente⁽⁵³²⁾ che il clima siano beni comuni, passibili quindi di essere trans-soggettivati per trovar tutela.

impegnarsi in azioni che sostengano la comunicazione intesa ad invertire il ciclo autopoietico che ci ha alienato dalle nostre costanti fisico-biologiche”.

⁵³¹ P. FEMIA, *Non ruberai la voce alle cose senza voce*, in SMC, 2024, p. 257.

⁵³² V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in DPCEonline, 2023, p. 675, in cui, come si è già ricordato, l'Autrice sottolinea che “la differenza tra danno ambientale e danno climatico risulta quindi con evidenza anche dal punto di vista rimediale. Ben si adatta al danno ambientale (non al danno climatico) la dizione di diritti “individuali omogenei”:

Da questa prospettiva sarebbe ipotizzabile che proprio colui il quale sia attraversato dalla situazione trans-soggettiva possa divenire il *class representative* dell'azione di classe. Da questo punto di vista l'essere titolari del diritto trans-soggettivo si tradurrebbe automaticamente nell'essere legittimati, non solo all'azione individuale, ma anche all'azione di classe, ove come visto la situazione trans-soggettiva non può che appartenere a più soggetti.

Più complessa sembra invece l'ipotesi di considerare esistente un diritto trans-soggettivo alla tutela delle generazioni future (⁵³³). Sul punto, pur essendoci un espresso richiamo nello stesso art. 9 Cost., appare più complesso individuare un bene comune, visto che i soggetti “non sono ancora” ma “diverranno”. A supporto di una costruzione simile alla trans-soggettivazione si pone una recente sentenza (⁵³⁴), in cui, come già sottolineato al Cap. III, par. 6.3.6 che precede, il *Bundesverfassungsgericht* ha offerto una ricostruzione profondamente originale. Il punto centrale della sentenza non è più individuare una forma di soggettività non-umana a cui imputare i diritti delle future generazioni, ma solo affermare una dimensione costituzionale alla giustizia generazionale. Lo strumento tecnico scelto dalla Corte tedesca per realizzare questo obiettivo fondamentale è la categoria, introdotta qui per la prima volta, dell'interferenza anticipata (*eingriffsähnliche Vorwirkung*) lesiva del diritto fondamentale (⁵³⁵).

La Corte non imputa un diritto in capo a soggetti non ancora esistenti, al contrario afferma che ogni qual volta una decisione del legislatore abbia una interferenza

diritti individuali, patrimoniali e non patrimoniali, sì che il danno che l'individuo subisce sarà risarcito con una liquidazione a suo esclusivo vantaggio. Sia il danno alla salute o il danno alle coltivazioni, infatti, sono pur sempre danni derivanti dalla lesione di beni corrispondenti ad un interesse individuale appropriativo”.

⁵³³ Diffusa, nella tutela della natura, è la pretesa dell'attore di fondare la propria legittimazione processuale quale rappresentante delle generazioni future. Cfr. M. W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020, p. 289.

⁵³⁴ R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *LaCostituzione.info*, 2021, disponibile al seguente indirizzo <https://www.lacostituzione.info/index.php/2021/04/30/la-corte-tedesca-e-il-diritto-al-clima-una-rivoluzione/>, secondo il quale “è una sentenza rivoluzionaria, che può aprire la porta a una svolta fondamentale della tutela dei nostri attuali diritti in relazione ai mutamenti climatici”; si veda, inoltre, M. CARDUCCI, *Libertà “climaticamente” condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in *LaCostituzione.info*, 2021 disponibile al seguente indirizzo <https://www.lacostituzione.info/index.php/2021/05/03/liberta-climaticamente-condizionate-e-governo-del-tempo-nella-sentenza-del-bverfg-del-24-marzo-2021/>

⁵³⁵ Si esprime in tal senso V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCEonline*, 2023, p. 681.

anticipata sull'esercizio di diritti fondamentali futuri sia necessario vagliarne la giustificazione costituzionale (⁵³⁶).

La tutela alle generazioni future è quindi riconosciuta nella forma di un diritto, spettante a ciascuno, di agire per ottenere tutela contro le interferenze anticipate sui diritti fondamentali spettanti all'attore. Benché non manchino aspetti problematici (⁵³⁷), sembra che il riconoscimento di una titolarità di azione a chiunque venga interessato dall'interferenza anticipata (altro non è che un interesse non appropriativo) possa aprire al riconoscimento dei diritti trans-soggettivi.

Sia da un lato chiedendo la protezione ecologica nell'interesse delle generazioni future (⁵³⁸), sia, a mio avviso chiedendo l'equilibrio climatico in quanto esso stesso è idoneo alla trans-soggettivazione.

Ciò detto, appare chiara un'ultima conclusiva riflessione.

Gli strumenti tecnici sono frutto del tempo in cui sono ideati e della funzione per cui sono pensati. Che si percorra la via di una nuova forma di soggettivazione o la via della trans-soggettivazione dei diritti poco importa. Ciò che importa è il passo in avanti che si deve compiere. È il meccanismo di ragionamento che si pone alla base di ogni ripensamento del mondo giuridico. La società richiede nuove forme di protezione che superino e guardino oltre alle categorie dogmatiche ad oggi concepite.

Il processo civile, in questo senso, diviene solo lo strumento con cui dare risalto e voce alle criticità delle tradizioni.

⁵³⁶ Occorre ricordare che in Germania (come anche altrove, per es. in Spagna) è possibile per le persone, i movimenti, le formazioni sociali denunciare la violazione di diritti costituzionali con ricorso diretto alla corte costituzionale (c.d. *Verfassungsbeschwerde*). Questo rende possibile agire a tutela di "diritti" che non sono legati agli specifici interessi di una persona. Cfr. R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, cit.

In Italia questo strumento non c'è: la Corte costituzionale può occuparsi della costituzionalità di una legge solo se un giudice solleva la relativa questione (del ricorso delle regioni non merita neppure parlare, perché c'entra con le competenze, non con i diritti); e il giudice la può sollevare solo se davanti a lui c'è un giudizio promosso da un privato a tutela del suo specifico diritto soggettivo.

⁵³⁷ F. CITTADINO, *Il caso Neubauer e la recente riforma dell'art. 9 Cost.*, in *LaCostituzione.info*, 2022, disponibile su <https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/07/14/il-caso-neubauer-e-la-recente-riforma-dellart-9-cost/>.

⁵³⁸ Si ben comprende che le continue emissioni di CO₂ causeranno danni ingenti solo nel futuro. La dimensione a-temporale del clima permette di prospettare che oggi vi sia interesse ad agire per la riduzione delle emissioni solo per prevenire danni futuri.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- AA. VV., *Class action ed azione collettiva inibitoria*, U. Ruffolo, Milano, 2021;
- AA. VV., *Class action, commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n.31*, B. Sassani (a cura di), Pisa, 2019;
- AA. VV., *Le azioni a tutela degli interessi collettivi – Atti del Convegno di studio tenutosi a Pavia nei giorni 11 e 12 giugno 1974*, Padova, 1976;
- AA.VV., *La tutela dell'ambiente*, in R. Ferrara (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, XIII, Torino, 2006;
- AA. VV., *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, E. D'Alessandro, D. Castagno (edited by), Torino, 2024;
- ALLEGRIA A., DI LEO D., FEDERICI F. (a cura di), *Commentario alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo*, Padova, 2019;
- ALPA G., *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della "natura" come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in Riv. it. scienze giur., 2020, p. 19 e ss.;
- ALPA G., *L'art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, p. 380 e ss.;
- ALPA G., *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in Contratto e impresa, 2022, p. 361 e ss.;
- ALT J. E., CALVERT R. L., HUMES B. D., *Reputation and hegemonic stability: a game theoretic analysis*, in 82 Am. Pol. Sc. Rev., 1988, p. 445 ss.;
- AMADEI D., *L'azione di classe inammissibile, tra effetti preclusivi e ricorso per cassazione*, in Giur. it., 2017, p. 1852; BOCCAGNA S., *Una condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione sulla non ricorribilità ex art. 111 Cost. dell'ordinanza che dichiara inammissibile l'azione di classe*, in Riv. dir. proc., 2013, p. 191 e ss.;
- AMADEI D., *L'azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei*, in Giur. mer., 2008, p. 948;
- ANDREWS N., *Multi-Party Litigation: Fundamental Issues*, in *Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice?*, V. Harsagi, C. H. van Rhee (edited by), 2014, p. 111 e ss.;
- ATTARDI A., *Diritto processuale civile*, Padova, 1999 (3 ed.);
- AULETTA F., *Diritto giudiziale civile*, Bologna, 2023;
- AZAR M. J., *Frenche group actions: between tradition and modernity*, in *European Journal of Consumer law*, 2020, p. 233 e ss.;
- BAKER G., FREYENS B., *The economics of the European Commission Recommendation on Collective Redress*, in E. L. D. F. M. O. C. V. S. (Ed.), *Collective Redress in Europe: Why and How?* (First ed., Vol. 1, pp. 5-30), British Institute of International and Comparative Law, 2015, p. 19 e ss.;
- BAKER L., PERINO M., SILVER C., *Is The Price Right?: An Empirical Study of Fee-Settling in Securities Class Actions*, in 115 Colum. L. Rev., 2015, p. 1371 e ss.;

BARCELLONA P., *I soggetti e le norme*, Milano, 1984.

BARTHOLOMEW C. P., *Redefining Prey and Predator in Class Actions*, in https://digitalcommons.law.buffalo.edu/journal_articles/29/;

BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012;

BASTIANELLI A., *Nuova "class action" all'italiana: i lavoratori troveranno l'America?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2023, p. 677 e ss.;

BENATTI F., *Benvenuti danni punitivi... o forse no!*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2017, p. 579 e ss.;

BENVENUTI E., *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'unione europea: quale spazio per la tutela collettiva?*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2023;

BENVENUTI F., *Studi dedicati ai problemi dell'ambiente*, in *Arch. giur.*, 1982, p. 255 e ss.;

BIARD A., AMARO R., *Resolving mass claims in France: toolbox & experience*, in *RILE-BACT*, 2016, p. 13 e ss.;

BIASUTTI G., *La c.d. class action pubblica. riflessioni intorno all'interesse - legittimo - ad una amministrazione efficiente*, in *Dir. proc. amm.*, 2022, p. 421 e ss.;

BIFULCO R., *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 2023, p. 132 e ss.;

BIN R., *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in www.lacostituzione.info;

BODANSKY D., *Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law*, Netherlands, 2002, p. 21;

BONELLI F., *Il risarcimento del danno all'ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U. 152/2006*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2014, p. 3 e ss.;

BOTHE M., REHBINDER E., *Climate Change Policy*, Utrecht, 2005;

BOVE M., *La trattazione nel processo di classe*, in *Il giusto proc. civ.*, 2011, p. 93 e ss.;

BOVE M., *Profili processuali dell'azione di classe*, in judicium.it;

BRAZZINI S., MUIÀ P. P., *La nuova class action, alla luce della legge 12 aprile 2019, n. 31*, Torino, 2019;

BRIGUGLIO A., *L'azione collettiva risarcitoria*, Torino 2008;

BROGGINI G., *Compatibilità di sentenze straniere di condanna al risarcimento di "punitive damages" con il diritto europeo della responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 479 ss.;

BRUNO C. E., *Art. 140 cod. cons.*, in E. Capobianco, L. Mezzasoma, G. Perlingieri (a cura di), *Codice del consumo*, Napoli, 2018;

BRUNS A., *Instrumentalisierung des Zivilprozesses im Kollektivinteresse durch Gruppenklagen*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2018, p. 2753;

BRUZZONE M., *Mediazione e "Class Action"*, in *Corr. trib.*, 2011, 802 ss.;

BUSNELLI F. D., *Verso una riscoperta delle pene private*, in Busnelli, Scalfi (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985, p. 3 ss.;

CAFAGNO M., D'ORSOGNA D., FRACCHIA F., *Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica*, in *Dir. e proc. amm.*, 2018, p. 713 ss.;

CAFAGNO M., *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente come sistema complesso, adattivo, comune*, Torino, 2007;

CAIANELLO V., *La tutela degli interessi individuali e delle formazioni sociali nella materia ambientale*, in *Foro amm.*, p. 1315

CALABRÒ M., GIANI L., *Diritto dell'ambiente*, in A. Police, M. R. Spasiano (a cura di), *Manuale di governo del territorio*, Torino, 2016, p. 256 ss.;

CALABRÒ M., *La legittimazione ad agire a tutela delle risorse ambientali: la prospettiva dei beni comuni*, in *Dir. e soc.*, 2016, p. 807;

CAMPITELLI A., voce *Persona (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983;

CAPONI R., *Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile: esperienze tedesca e italiana a confronto*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2007, p. 1229 e ss.

CAPONI R., *Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1205 e ss.;

CAPONI R., *Il nuovo volto della class action*, in *Foro it.*, 2009, p. 383 e ss.;

CAPONI R., *La riforma della class action. Il nuovo testo dell'art. 140 bis cod. cons. nell'emendamento governativo*, in www.judicium.it

CAPONI R., *Tempus regit processum - Un appunto sull'efficacia delle norme processuali nel tempo*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 449 e ss.

CAPONI R., *Tempus regit processum ovvero autonomia e certezza del diritto processuale civile*, in *Giur. it.*, 2007, p. 689 e ss.;

CAPPELLETTI M., *Accesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 233 ss.

CAPPELLETTI M., *Appunti su conciliatore e conciliazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981, p. 57 e ss.;

CAPPELLETTI M., *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, in *Giur. it.*, 1975, p. 192.

CAPPELLETTI M., *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti la giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 365

CAPPONI B., *Diritto comunitario e azioni di interesse collettivo dei consumatori*, in *Foro it.*, 1994, IV, p. 439 ss.,

CARAVITA B., *Interessi diffusi e collettivi (Problemi di tutela)*, in *Dir. soc.*, 1982, p. 167 ss.;

CARAVITA B., *La tutela giurisprudenziale degli interessi diffusi e collettivi*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, p. 31 ss.

CARBONE S., TUO C. E., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016;

CARBONE V., CONSOLO C., DI MAJO A., *Il «waltzer delle giurisdizioni» rigira e ritorna a fine ottocento*, in *Corr. giur.*, 2004, p. 1125 ss.;

CARETTI P., BONCINELLI V., *La tutela dell'ambiente negli sviluppi della giurisprudenza costituzionale pre e post-riforma del Titolo V*, in *Giur. cost.*, p. 5810 e ss.;

CARNELUTTI F., *Lezioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1926;

CARNELUTTI F., *Nullità di citazione per indicazione sbagliata del rappresentante e comparizione del rappresentante*, in *Studi di diritto processuale*, III, Padova, 1939;

CARPI F., *Intervento*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi, Atti del Convegno di studio – Pavia, 11-12 giugno 1974*, Padova, 1976., p. 304 ss.

CARPI F., *Note sull'accesso alla giustizia*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2016, p. 835 e ss;

CARPINETO P., *La tutela dell'ambiente nella costituzione italiana*, in *Anales de la facultad de dercho*, 2016, p. 100 e ss.;

CARRATTA A., *Profili processuali della tutela degli interessi collettivi e diffusi*, in AA. VV., a cura di L. LANFRANCHI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003, p. 84 ss.

CASTRONOVO C., *Danno all'ambiente rivisitato*, in *Vita not.*, 2013, p. 1025 ss.;

CECCHERINI G., *Danno all'ambiente e garanzia dell'accesso alla giustizia: una questione aperta*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 347 e ss.;

CECCHERINI G., *Danno all'ambiente e garanzia di accesso alla giustizia: una questione aperta*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 356 e ss.;

CECCHERINI G., *Tutela dell'ambiente e riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione*, in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, Napoli 2023, p. 251 ss.,

CECCHETTI M., *Ambiente, paesaggio e beni culturali*, in G. Corso, V. Lopilato (a cura di), *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali*, Milano, 2006, p. 310 ss.;

CENDON P., *Pena privata e diffamazione*, in *Pol. dir.*, 1979, p. 149 ss.;

CERINI D., *Diritto e gli animali: note giusprivatistiche*, Giappichelli, Torino 2012;

CERRI A., *Interessi diffusi, interessi comuni – Azione e difesa*, in *Dir. soc.*, 1979, p. 83 ss

CHAMBLEE BURCH E., *Mass Tort Deals – Backroom Bargaining in Multidistrict Litigation*, in *Cambridge Univ. Press*, 2019;

CHAMBLEE BURCH E., *Monopolies in Multidistrict Litigation*, in *Vand. L. Rev.*, 2017, p. 67 e ss.;

CHIARLONI S., *Il nuovo art. 140-bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in *Anal. giur. econ.*, 2008, p. 111 s.;

CHIARLONI S., *Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 568.

CHINÈ G., *I nuovi confini delle giurisdizioni: quale futuro per la giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo?*, in *Giur. It.*, 2005 p. 201 e ss.;

CHIZZINI A., *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, Milano, 2018;

CHIZZINI A., *La soggettività tra norma e azione*, in *SMC*, 2024, p. 201 e ss.;

CITTADINO F., *Il caso Neubauer e la recente riforma dell'art. 9 Cost.*, in *LaCostituzione.info*, 2022;

COLOMBO L., *Il diritto di non nascere. A proposito del caso Perruche*. Milano, 2004;

COMOGLIO P., *Aspetti processuali della tutela del consumatore*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 320 e ss.;

COMPORTI G. D., *Il danno ambientale e l'operazione rimediale*, in A. D'addai - A. Nicotra - U. Salanitro (a cura di), *Principi europei e illecito ambientale*, Torino 2013;

CONSOLO C. – ZUFFI B., *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. Lineamenti processuali*, Padova, 2012;

CONSOLO C., *Codice di procedura civile commentario*, Vol. V, C. Consolo (diretto da), Milano, 2019.

CONSOLO C., *Come cambia, rilevando ormai a tutti e in pieno il suo volto, l'art. 140-bis e la class action consumeristica*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 1297 e ss.;

CONSOLO C., COSTANTINO G., *Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe*, in *Corr. giur.*, 2010, p. 985 e ss.;

CONSOLO C., *Fra nuovi riti civili e riscoperta delle class actions, alla ricerca di una "giusta" efficienza*, in *Corr. giur.*, 2004, p. 567 ss.,

CONSOLO C., *I contenuti decisori del processo collettivo, la condanna generica con provvisoria allo stato degli atti e il perimetro di efficacia della sentenza*, in C. Consolo, M. Bona, P. Buzzelli, *Obiettivo Class Action: l'azione collettiva risarcitoria*, Milano, 2008;

CONSOLO C., *L'azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 714 e ss.;

CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2023;

CONSOLO C., *Voce Domanda giudiziale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 70 e ss.

CONTE G., *I «diritti individuali omogenei» nella disciplina dell'azione di classe*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 609 e ss.;

CONTE V., *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCEonline*, 2023, p. 669 e ss.;

COPPO L., *L'azione di classe «alla francese»*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2014, p. 929 e ss.

CORASANITI A., *La tutela degli interessi diffusi davanti al giudice ordinario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, p. 182 ss.,

CORDINI G., *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, p. 611 ss.;

COREA U., GUARNIERI M., *Lineamenti processuali della nuova azione di classe*, in *Judicium*;

CORTELAZZO M., ZOLLI P., voce *Ambiente*, in *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna 1979;

COSTANTINO G., *Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Atti del Convegno di studio – Pavia, 11-12 giugno 1974, Padova, 1976., p. 223 ss.;

COSTANTINO G., *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli, 1979;

COSTANTINO G., *La tutela collettiva risarcitoria. Note a prima lettura dell'art. 140 bis del codice del consumo*, in *Foro it.*, 2008;

COTTA S., voce *Persona (filosofia del diritto)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983;

CROSETTI A., FERRARA R., FRACCHIA F., OLIVETTI RASON N., *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Roma-Bari, 2018;

CARAVITA B., CASSETTI L., MORRONE A. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2018;

CUOMO ULLOA F., *La conciliazione*, Padova, 2008;

D'ALESSANDRO E., *La responsabilità ex art. 96, 3° comma, c.p.c. al vaglio della Corte suprema tedesca*, in *Giur. it.*, 2017, p. 2396 e ss.;

D'ALESSANDRO E., (a cura di), *Prospettive del third party funding in Italia*, Milano, 2019;

D'ALESSANDRO E., *Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 383 ss.;

D'AMELIO P., *Ambiente (Diritto amministrativo)*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988;

D'AMICO G., *Qualificazione e tutela delle situazioni non patrimoniali nel sistema pubblico – privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 931 ss.;

DAL MONTE F. B., *Ambiente e solidarietà intergenerazionale. Chi sono le future generazioni?*, in *Lessico di Etica Pubblica*, 2022, p. 99 e ss.;

DALLA BONTÀ S., *Conflitto e lite ambientale. Una definizione difficile. Mediazione e processo (civile) a confronto*, in *Riv. giur. ambiente*, 2022, p. 397 e ss.;

DAMM R., *Assistierte Selbstbestimmung als normatives und empirisches Problem des Rechts – am Beispiel von Einwilligungs- und Entscheidungsfähigkeit*, in *Zeitschrift für Rechtssoziologie* 37, 201, p. 337 e ss.;

DAMM R., *Personenrecht – Klassik und Moderne der Rechtsperson*, in *Archiv der civilistischen Praxis* 2002, p. 868 e ss.;

DE CRISTOFARO G., *Le «azioni rappresentative» di cui agli artt. 140-ter ss. c.cons.: ambito di applicazione, legittimazione ad agire e rapporti con la disciplina generale delle azioni di classe di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c.*, in *NLCC*, 2024, p. 1 e ss.;

DE CRISTOFARO M., *L'azione collettiva risarcitoria «di classe»: profili sistematici e processuali*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1932 e ss.;

DE DONNO M., *L' emergenza climatica e la democrazia partecipativa*, in *Giorn. dir. amm.*, 2022, p. 755 ss.;

DE LEONARDIS F., *L'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione*, in www.federalismi.it, 2004;

DE SANTIS F., *Note in tema di consulenza tecnica d'ufficio*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 435 ss.;

DE SANTIS M., *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, in *La nuova class action e la tutela collettiva de consumatori*, a cura di Chine e Miccolis, Roma, 2010, p. 167 ss.;

DELL'ANNO P., *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2018;

DODGE J. L., *Wrangling the Beast: Creating New Standards and Best Practices For Large and Mass-Tort MDLS*, in *Judicature*, 2015, p. 32 e ss.;

DONZELLI R., *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, p. 149.

DONZELLI R., *L'ambito di applicazione la legittimazione ad agire*, in *Class action, commento sistematico alla legge 12 aprile 2019*, n. 31, B. Sassani (a cura di), Pisa, 2019;

DONZELLI R., *La conciliazione*, in *Le nuove forme di tutela collettiva (l. n. 12 aprile 2019, n. 31)*, in *Foro it.*, 2019, p. 381 e ss.;

DONZELLI R., *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, Napoli, 2011;

DOUMA W. TH., MASSAI L., MONTINI M. (a cura di), *The Kyoto Protocol and Beyond*, The Hague, 2007;

FABBRINI G., voce *Presunzioni*, in *Dig. IV, disc. priv., sez. civ.*, p. 279 ss.;

FALCONE F., *Crescita economica e tutela ambientale: due obiettivi inconciliabili?*, Napoli, 2020;

FALLON E., *Bellwether Trials in Multidistrict Litigation*, in *Tulane L. Rev.*, 2008, p. 2323e ss.;

FALZEA A., *il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939;

FALZEA A., voce *Capacità (Teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, VI, Milano, 1960, p. 8 e ss.;

FEMIA P., *Non ruberai la voce alle cose senza voce*, in *SMC*, 2024, p. 255 e ss.;

FEMIA P., *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki e J. Horst (Hrsg.), *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts*, Tübingen, 2018;

FERRANTE E., *L'azione di classe nel diritto italiano*, Padova, 2012;

FERRARA F., *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli – Torino, 1923;

FERRARA R., *I principi comunitari della tutela dell'ambiente*, in R. Ferrara (a cura di), *La tutela dell'ambiente*, Torino, 2016;

FERRARA R., *Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale amministrativo)*, in *Dig. disc. pubbl.*, VIII, Torino, 1993, p. 481 ss.

FERRARA R., VIPIANA P.M. (a cura di), *I nuovi diritti nello Stato sociale in trasformazione*, Padova, 2002;

FIORIO P., *La nuova azione di classe, passi in avanti verso gli obbiettivi di accesso alla giustizia e deterrenza?*, in *IlCaso.it*;

FISCHER-LESCANO A., *Nature as a Legal Person: Proxy Constellations, Law*, in *Law & Lit.*, 2020, p. 241 e ss.;

FISS O. M., *The Political Theory of the Class Action*, in *53 Wash. & Lee L. Rev.*, 1996, p. 22 e ss.;

FITZPATRICK B. T., *An Empirical Study of Class Action Settlements and Their Fee Awards*, in *7 J. Emp. Legal Studies*, 2010, p. 811 e ss.;

FONDERICO F., *L'evoluzione della legislazione ambientale*, in *Riv. giur. edil.*, 2007, p. 97 e ss.;

FONDERICO F., *La tutela dell'ambiente*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale*, II, Milano, 2003, p. 1521 ss.; ID., *Ambiente (Dir. amm.)*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, p. 204 ss.;

FRACCHIA F., *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente. Principi, concetti, istituti*, Napoli, 2013;

FRANZONI M., *La lite temeraria e il danno punitivo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, p. 1063 e ss.;

FRATERRIGO C., *Il diritto dell'energia in un sistema multilivello: legislatori e prassi a confronto*, Palermo, 2015;

FREEMAN ENGSTROM N., *The Lessons of Lone Pine*, in *Yale L. J.*, 2019, p. 76 e ss.;

FREESTONE D., STRECK C. (a cura di), *Legal Aspects of Implementing the Kyoto Protocol Mechanisms: Making Kyoto Work*, Oxford, 2005.

ALPA G., *Interessi diffusi*, in *Digesto delle Discipline privatistiche*, IX, Torino, 1993.

GABELLINI E., *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2022, p. 1105 e ss.;

GABELLINI E., *Azione di classe e giustizia contrattuale*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2024, p. 143 e ss.;

GABOARDI M., *La rappresentanza processuale della società*, in *Riv. soc.*, 2014, p. 785 e ss.;

GABRIELLI E., *Appunti su diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 969 ss.;

LANFRANCHI L., *Le animulae vagulae blandulae e l'altra faccia della luna*, in AA. VV., a cura di L. LANFRANCHI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003, p. XVI ss.;

GALANTER M., *The day after the Litigation Explosion*, in 46 *MD. L. Rev.*, 1986, p. 1 e ss.;

GALANTER M., *Why the « haves » come out ahead: speculations on the limits of legal change*, in *Law & Society*, 1974, 95 ss.;

GALANTI L., *Soggetti e processo civile*, in *SMC*, 2024, p. 283 e ss.;

GALLO C. E., *L'ambiente e le situazioni giuridiche soggettive*, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Milano, I, 2014, p. 399 ss.;

GANGULY G., SETZER J., HEYVAERT V., *If at First you Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journ. Legal St.*, 2018, p. 841 e ss.;

GARBAGNATI E., *Profili processuali del licenziamento per motivi antisindacali*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, p. 619 e ss.;

GASPARIN M., *La dicotomia 'persona-cosa' e gli animali*, in S. Castiglione, L. Lombardi Vallauri (a cura di), *La questione animale. Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2012;

GHINELLI G., *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2021, p. 1273 e ss.;

GIABARDO C. V., *Climate change litigation and tort law. Regulation through litigation?*, in *Dir. e proc.*, 2019, p. 361 e ss.

GIAMPIETRO F., *La nozione di ambiente e di illecito ambientale*, in *Ambiente e sviluppo*, 2006, p. 463 e ss.;

GIAMPIETRO F., *La responsabilità per danno all'ambiente in Italia: sintesi di leggi e di giurisprudenza messe a confronto con la direttiva 2004/35/CE e con il T. U. ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, p. 22 e ss.;

GIANNINI M. S., «Ambiente», saggio sui suoi aspetti giuridici, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 39 e ss.;

GIANNINI M. S., *Diritto amministrativo II*, Milano, 1990;

GIANNINI M. S., *La tutela degli interessi collettivi nei procedimenti amministrativi*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi (Atti del convegno di Pavia, 11-12 giugno, 1974)*, Padova, 1976, p. 23 e ss.;

GIRACCA M. P., *Danno ambientale*, in Ferrara - Sandulli (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Milano, 2014;

GIUFFRIDA R., AMABILI F. (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018;

GIULIETTI W., *Danno ambientale e azione amministrativa*, Napoli, 2012;

GIUSSANI A., *Il consumatore come parte debole nel processo civile italiano: esigenze di tutela e prospettive di riforma*, in *Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi dei consumatori*, Torino, 2005, p. 38 e ss.;

GIUSSANI A., *Mass torts e tutela giurisdizionale: modelli di azione giudiziaria collettiva a confronto sotto il profilo dell'efficienza economica*, in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 315 e ss.;

GIUSSANI A., *Modelli extraeuropei di tutela collettiva risarcitoria*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2007, p. 1257 e ss.;

GIUSSANI A., *Aggregazione di cause e aggregazione di questioni nel contenzioso di serie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 1279 ss.;

GIUSSANI A., *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, Bologna, 2008;

GIUSSANI A., *Azioni collettive, danni punitivi e deterrenza dell'illecito*, in *Riv. Trim Dir. Proc.*, 2008, p. 239 e ss.;

GIUSSANI A., *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 359 e ss.;

GIUSSANI A., *Il nuovo art. 140-bis c. con.*, in *Riv. dir. proc.*, 2010., p. 595 e ss.;

GIUSSANI A., *La riforma dell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 1572 e ss.;

GIUSSANI A., *La transazione collettiva per i danni futuri: economia processuale, conflitti d'interesse e deterrenza delle condotte illecite nella disciplina delle «class actions»*, in *Foro it.*, 1998, p. 175 e ss.;

GIUSSANI A., *Le azioni di classe dei consumatori dalle esperienze statunitensi agli sviluppi europei*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, 2019, p. 169 ss.;

GIUSSANI A., *Le azioni di classe dei consumatori dalle esperienze statunitensi agli sviluppi europei*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 157 e ss.;

GIUSSANI A., *Prospettive di riforma per le azioni collettive*, in *Quest. giust.*, 2005, p. 366 ss.;

GIUSSANI A., *Studi sulle «class actions»*, Padova, 1996.

GRASSI S., *Ambiente e costituzione*, in www.rqda.eu, 2017;

GRASSI S., *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2023, p. 216 e ss.;

GRASSI S., *Procedimenti amministrativi e tutela dell'ambiente*, in M. A. Sandulli (a cura di), *Codice dell'azione amministrativa*, Milano, 2017, p. 1505 ss.;

GRASSO E., *Gli interessi della collettività e l'interesse collettivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, p. 39 e ss.;

GUERNELLI M., *La nuova azione di classe: profili processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 917 e ss.;

GUINCHARD S., *L'action de groupe en procédure civile française*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1990, p. 599 e ss. ;

GUINCHARD S., *Une «class action» a` la francaise?* in *Rec. Dalloz* 2005, 2180 e ss.;

GUSTAPANE A., *Tutela dell'ambiente*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 507 e ss.;

HALFMEIER A., *Auswahl und Funktion des Musterklägers im Kapitalanleger-Musterverfahren*, in *Zip Zeitschrift Für Wirtschaftsrecht*, 2016, p.1705.

HALFMEIER A., *Collective Litigation in German Civil Procedure*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions*, cit., p. 233 e ss.;

HALFMEIER A., *Litigation without end? The Deutsche Telekom case and the German approach to private enforcement of securities law*, in *Class Actions In Context*, Hensler, Hodges & Tzankova (edited by), 2016, p. 279 e ss.;

HALTOM W. – MCCANN M., *Distorting The Law: Politics, Media and Litigation Crisis*, in *University of Chicago Press*, 2004;

HAMBURGER H., *Games as models of social phenomena*, San Francisco, 1979;

HARSANYI J., *Rational behavior and bargaining equilibrium in games and social situations*, Cambridge, 1977;

HENSLER D. R., *The Global Expansion of Class Actions: Power, Politics and Procedural Evolution*, in *The Cambridge Handbook of Class Actions, An International Survey*, B. T. Fitzpatrick and R. S. Thomas (edited by), 2021;

HERMITTE M., *Artificialisation de la nature et droit(s) du vivant*, in P. Descola (ed.), *Les natures en questions*, 2018, p. 265 e ss.;

HINTEREGGER M., *Civil Liability and the Challenges of Climate Change: a Functional Analysis*, in *Jornal of European tort law*, 2017, p. 250 ss.;

HINTEREGGER M., *Civil Liability and the Challenges of Climate Change: a Functional Analysis*, in *Jornal of European tort law*, 2017, p. 256;

IACOVELLI D., *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione nell'ecologia delle idee*, in *Jus*, 2022, p. 218 e ss.;

JACINTO V., *La prima decisione italiana sulla responsabilità climatica dello Stato: chiusura legittima o coraggio mancato?*, in *Danno e Responsabilità*, 2024, p. 644 e ss.;

JAFFRY T., *Routledge Handbook of Climate Justice*, New York, 2019;

KAHL W., WELLER M. P., *Climate Change Litigation. A Handbook*, Munchen, 2021;

KELSEN H., *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, trad. it. a cura di S. COTTA e G. TREVES, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1954;

KELSEN H., *Reine Rechtslehre*, Wien, 1934 (trad. it di M. G. LOSANO, *Dottrina pura del diritto*, Torino, 1966);

L. FRATA, *L'art. 140-bis Cod. cons. al vaglio del legislatore e della giurisprudenza di merito*, in *Danno resp.*, 2012, p. 1236 e ss.;

LAHAV A. D., *A Primer on Bellwether Trials*, in *Rev. Litig.*, 2018, p. 185 e ss.;

LAMARQUE J., *Droit de la protection de la nature et de l'environnement*, in *LGDJ*, 1973;

LANFRANCHI L., *Prospettive ricostruttive in tema di art. 28 dello statuto dei lavoratori*, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1971, p. 393 e ss.;

LATOUR B., *Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze*, 2000, Milano;

LENER A., *Violazione di norme di condotta e tutela civile dell'interesse all'ambiente*, in *Foro it.*, 1980, p. 105 ss.;

LEONARDI R., *La tutela dell'interesse ambientale, tra procedimenti, dissensi e silenzi*, Torino, 2020;

LEWIS S. L., MASLIN M. A., *Il pianeta umano. Come abbiamo creato l'antropocene*, Torino, 2019;

LIBERTINI M., *Gestione sostenibile delle imprese e limiti alla discrezionalità costituzionale*, in *Contratto e impr.*, 2023, p. 54 e ss.;

LIBERTINI M., MAUGERI M., *Ancora sul giudizio di ammissibilità dell'azione di classe*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 520 ss.;

LIEBMAN E. T., *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1984;

LIPARI N., in R. CONTI, *CEDU e cultura giuridica italiana*, disponibile su www.giustiziainsieme.it, 2020;

LISTON G., *Enhancing the efficacy of climate change litigation: how to resolve the 'fair share question' in the context of international human rights law*, in *Cambridge International Law Journal*, 2020, p. 241 e ss.

LOMBARDI P., *I profili giuridici della nozione di ambiente: aspetti problematici*, in *Foro amm.-TAR*, 2002, p. 764 ss.;

LORENZETTI R. L., LORENZETTI P., *Diritto ambientale*, Napoli, 2020;

LORENZOTTI F., FENNI B. (a cura di), *I principi del diritto ambientale e la loro applicazione*, Napoli, 2015;

LOUVIN R., *Le molte vie della giustizia ambientale: modelli a confronto*, in *DPCE*, 2018, p. 929 e ss.;

LUCIANI M., *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Dir. soc.*, 1980, p. 794 e ss.;

LUGARESI N., BERTAZZO S. (a cura di), *Nuovo codice dell'ambiente*, Rimini, 2009;

LUGARESI N., *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2020;

LUHMANN N., *Organisation und Entscheidung*, Opladen, 2000, trad. it. G. CORSI, *Organizzazione e decisione*, Milano, 2005, p. 319 e ss.;

LUHMANN N., *Social Systems*, Stanford, 1995;

LUPOI M. A., *Il coordinamento tra giurisdizioni nello spazio europeo: un aggiornamento*, Bologna, 2018;

MACCORMICK D. N., SUMMERS R. S., *Interpreting precedents. A comparative study*, Sydney, 1997;

MADDALENA P., *L'ambiente: prolegomeni per una sua tutela giuridica*, in *Riv. giur. amb*, 2008, p. 523 e ss.;

MADDALENA P., *L'interpretazione dell'art. 117 e dell'art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, p. 735 e ss.;

MADDALENA P., *La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell'ambiente*, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, p. 5 ss.

MADDALENA P., *La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano*, in www.rqda.eu, 2011;

MALAVASI M., *La nuova class action: analisi delle principali disposizioni*, in *DirittoBancario.it*;

MANDRIOLI C., CARRATTA A., *Corso di diritto processuale civile. I – Nozioni introduttive e disposizioni generali*, Torino, 2023;

MANDRIOLI C., *Premesse generali allo studio della rappresentanza nel processo civile*, Milano, 1957;

MANFREDI G., *Cambiamenti climatici e principio di precauzione*, in www.rqda.eu, 2011;

MANTINI P., *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, *Riv. giur. amb*, 2006, p. 207 e ss.;

MARGUENAUD J. P., *La femelle chimpanzé Cécilia, premier reconnu comme personne juridique non humaine*, in *Revue Semestrielle de Droit Animalier*, 2016, p. 15 e ss.;

MARINAI M., *Il contenzioso e la legislazione climatica: un intermediabile valzer sulle note della due diligence*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 4, 2023;

MARTINI G., *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di "giuridificazione" dell'interesse alla loro protezione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2017, p. 109 e ss.;

MARTINOLI R., *Tutela dell'ambiente e adr: profili ricostruttivi della mediazione e facilitazione ambientale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2024, p. 1009 e ss.;

MAZZAFERRO G., *Le spese e le sanzioni*, in *Class action, commento sistematico alla l. 12 aprile 2019*, n. 31, B. Sassani (a cura di), Pisa, 2019, p. 164 e ss.;

MELJEAN-DUBOIS S., *Climate change litigation*, in *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law (EiPro)*, Hélène Ruiz Fabri (ed.), 2019;

MENCHINI S., *Azioni seriali e tutela giurisdizionale: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in www.judicium.it.

MENCHINI S., *I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140-bis cod.consumo*, in *Il Giusto processo civile*, 2010, p. 810 ss.;

MENCHINI S., *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in *Le azioni seriali*, S. Menchini (a cura di), Napoli, 2008;

MENCHINI S., MOTTO A., *L'azione di classe dell'art. 140-bis c. cons.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2010, p. 1414 e ss.;

MESSINEO F., *Per l'individuazione del "soggetto collettivo" non-personificato*, in *Archivio giuridico*, 1952, p. 3 e ss.;

MÍGUEZ NÚÑEZ R., *Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica*, in *Corti supreme e salute*, 2019, p. 382 e ss.;

MÍGUEZ NÚÑEZ R., *Soggettività giuridica e natura spunti per una riflessione civilistica*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 2020, p. 29 e ss.;

MONTALDO R., *La neutralità climatica e la libertà di futuro* (BVerfG, 24 marzo 2021), in «www.diritticomparati.it», 2021;

MONTESORI M. W., *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Assago, 2020;

MORBIDELLI G., *Il regime amministrativo speciale dell'ambiente*, in *Scritti per A. Predieri*, Milano, 1996, p.

MUELLER C. B., *Taking a Second Look at MDL Product Liability Settlements: Somebody Needs to Do it*, in *Kansas L. Rev.*, 2017, p. 531;

MULHERON R., *Reform of Collective Redress in England and Wales*, 2008, disponibile su www.civiljusticecouncil.gov.uk.

MULHERON R., *Some Difficulties with Group Litigation Orders – And Why a Class Action is Superior*, in *Civil Justice Quarterly*, 2005, p. 40 e ss.;

MULLENIX L. N., *Class Action Settlement negli Stati Uniti*, in *La conciliazione collettiva*, a cura di Gitti e Giussani, Milano, 2009, p. 147 ss.;

MURONI R., *I poteri investigativi del CTU: le criticità sistematiche ed applicative dei principi nomofilattici del 2022*, in *Resp. civ. e prev.*, 2024, p. 1070 e ss.,

NESPOR S., “*L’etica, il capitalismo e il cambiamento climatico*”, in *RGA on line*, 20 giugno 2021;

NESPOR S., DE CESARIS A. L. (a cura di), *Codice dell’ambiente*, Milano, 2011;

NESPOR S., *L’adattamento al cambiamento climatico: breve storia di un successo e di una sconfitta*, in *Riv. giur. ambiente*, 2018, p. 29 e ss.;

NEWBERG H. B., *Federal Consumer Class Action Legislation: Making the System Work*, in *Harv. Journal on Legislation*, 1971-1972, p. 217 e ss.;

NIGRO M., *Le due facce dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazione della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, p. 7 ss.;

NIGRO V., *Le due facce dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, p. 186.

OLSON M., *The logic of collective action*, Cambridge, 1971 (II ed.);

ORESTANO R., *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, p. 149 ss.;

ORESTANO R., *Il problema delle persone giuridiche*, Torino, 1968;

OWEN D. G., *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform*, in 39 *Vill. L. Rev.*, p. 364 e ss.;

PADOA SCHOPPA E., *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l’umanità*. Bologna, 2021;

PAGNI I., *L’azione di classe del nuovo art. 140-bis: le situazioni soggettive tutelate, l’introduzione del giudizio e l’ammissibilità della domanda*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 349 e ss.;

PARDOLESI R., *Il private enforcement del diritto antitrust: un animale fantastico, e dove trovarlo*, in *Aspetti istituzionali e prospettive applicative del private enforcement nell’Unione europea*, a cura G.A. Benacchio e M. Carpagnano, Trento, 2018, p. 62 ss.;

PASTOR N. M., *Equity and Settlement Class Actions: Can There Be Justice For All in Ortiz v. Fibreboard*, in *American University Law Review*, 2000, 781 ss.;

PATTI S., *Della prova testimoniale - Delle presunzioni. Art. 2721-2729*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2015;

CORDOPATRI F., *Appunti in tema di allegazione, di prova e di presunzioni*, in *Giust. civ.*, 2007, p. 679 e ss.;

PATTI S., *Diritto all’ambiente e tutela della persona*, in *Giur. it.*, p. 859 ss.

PATTI S., *Il risarcimento del danno e il concetto di prevenzione*, in *La Responsabilità Civile*, 2009, p. 2 e ss.;

PERICU G., *Ambiente (tutela dell’) nel diritto amministrativo*, in *Dig. disc. pubb.*, Torino, 1987, I, p. 189 ss.;

PERLINGIERI C., *Profili civilistici dei social network*, Napoli, 2014;

PERROT R., *L'action en justice des syndicats professionnels, des associations et des orders professionnels*, in *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae*, Budapest, 1969, p. 99 e ss. ;

PETRILLO C., *La tutela degli interessi collettivi e dei diritti individuali omogenei nel processo societario*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 135 ss.;

PIGNATARO M., *Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca*, in *EuBlog.eu*, 17 maggio 2021;

PIRAINO S., *L'interesse diffuso nella tematica degli interessi giuridicamente protetti*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, p. 202 ss.;

PISANÒ A., *Il diritto al clima, Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022;

POLI R., *Sulla natura e sull'oggetto dell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 38 e ss.;

PORCIELLO A., *Transizione ecologica: tutela dell'ambiente o promozione del mercato? L'insostenibilità dell'economia sostenibile*, in *Etica & Politica*, 2022;

PORRECA P., *Ambito soggettivo e oggettivo dell'azione di classe*, in *Europa e diritto privato*, 2010, p. 541 e ss.;

POSNER R., *Economic analysis of law*, Boston, 1972;

POSTIGLIONE A., *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. 32 e ss.;

POSTIGLIONE A., *L'iniziativa dei cittadini per la difesa degli interessi collettivi*, in *Giust. civ.*, 1978, p. 1216 ss.;

POZZO B., *La responsabilità civile per danni all'ambiente tra vecchia e nuova disciplina*, in *Danno resp.*, 2008, p. 815 ss.,

PRIEUR M., *Droit de l'environnement*, Parigi, 1984 ;

PROTO PISANI A., *Appunti preliminari per uno studio sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi o più esattamente superindividuali innanzi al giudice civile ordinario*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1974, p. 263 ss.

PROTO PISANI A., *Il procedimento di repressione dell'attività antisindacale*, in *Foro it.*, 1973, p. 57 e ss.;

PROTO PISANI A., *Nuovi diritti e tecniche di tutela*, in *Dir. e giur.*, 1991, p. 227 ss.;

PUGLIATTI S., *Istituzioni di diritto civile*, II, *I soggetti di diritto*, Milano, 1935;

PUNZI C., *L'«azione di classe» a tutela dei consumatori e degli utenti*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 268 ss.;

PUSTORINO P., *Diritti umani e cambiamenti climatici - Sviluppi giurisprudenziali in materia di diritti umani e cambiamento climatico*, in *Giur. it.*, 2024, p. 1921 e ss.;

RAMAJOLI M., *Il cambiamento climatico tra Green Deal e Climate Change Litigation*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2021, p. 53 ss.

RAPISARDA, C., *Gruppi privi di riconoscimento e processo*, I, *Problemi di accesso al giudizio civile*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, p. 609 ss.;

RAZZOLINI O., *Class action: l'azione in giudizio del sindacato verso un cambio di paradigma*, in *Rivista italiana di Diritto del Lavoro*, 2023, p. 111 e ss.

RECHBERGER W., *Importware Class Action?, Über die Grenzen der Vereinbarkeit eines amerikanischen Rechtsinstituts mit dem österreichischen Zivilprozess-System*, in *Festschrift Krejci*, Wien, 2002, p. 1831 e ss.;

REDISH M. H., KARABA J. M., *One Size Doesn't Fit All: Multidistrict Litigation, Due Process, and the Dangers of Procedural Collectivism*, in *Boston Univ. L. Rev.*, 2015, p. 133;

RESCIGNO F., *I diritti degli animali: da res a soggetti*, Giappichelli, Torino 2005;

RESCIGNO P., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato.*, Padova, 1988;

RESCIGNO P., *Sulla compatibilità tra il modello processuale della «class action» ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. it.*, 2000, p. 1040 e ss.

RIGOBELLO G., *La climate change litigation in Europa. Riflessioni preliminari per una proposta tassonomica*, in *Sant' Anna legal studies*, 2022, disponibile su <http://stals.sssup.it>;

ROBLES M., *Per una «grammatica» (negoziale) dei conflitti ambientali*, in *Giust. civ.*, 2021, p. 51 e ss.;

RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2015 (10 ed.);

ROMAGNOLI U., *Aspetti processuali dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1971, p. 1309 e ss.;

RORDORF R., *L'azione di classe nel novellato art. 140-bis cod. consumo: considerazioni (e qualche interrogativo).*, in *Foro It.*, 2010, p. 183 e ss.;

ROSSI G. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2017;

ROSSI G., *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2008;

ROSSI G., *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in www.rqda.eu, 2015;

ROSSI G., MONTEDURO M., *L'ambiente per lo sviluppo*, Torino, 2020;

ROTT P., HALFMEIER A., *Reform of the Injunctions Directive and Compensated Consumers*, 2018, in www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-022_reform_of_the_injunctions_directive_and_compensation_for_mers.pdf.

RUFFINI F., *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi.*, in *Scritti giuridici minori*, 1936, p. 316 e ss.;

RUFFOLO U., *Interessi collettivi e diffusi e tutela del consumatore*, I, *Il problema e il metodo, Legittimazione, azione e ruolo degli enti associativi esponenziali*, Milano, 1985;

RUSCONI G. E., *Giochi e paradossi in politica*, Torino, 1989.

RUSSO E., *Interessi diffusi e teoria delle situazioni soggettive*, in *Vita notarile*, 1979, p. 793 ss.;

SALANITRO U., *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 246 e ss.;

SALANITRO U., *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 229 e ss.;

SALVI C., *La tutela civile dell'ambiente: diritto individuale o interesse collettivo*, in *Giur. it.*, p. 868 ss.

SANDULLI M. A., *La tutela coercitiva dell'ambiente: sanzioni pecuniarie e rispristino*, in D. De Carolis, E. Ferrari, A. Police (a cura di), *Ambiente, attività amministrativa e codificazione: atti del primo colloquio di diritto dell'ambiente*, Milano, 2006;

SANTANGELI F., *Le lacune della nuova azione di classe e i problemi di coordinamento con gli altri strumenti di tutela collettiva*, in www.ju-dicium.it,

SANTANGELI F., PARISI P., *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 140-bis cod. cons.*, in www.Judicium.com;

SCARSELLI G., *La nuova azione di classe di cui alla legge 12 aprile 2019 n. 31*, in www.judicium.it;

SCHLESINGER P., *La nuova "azione di classe"*, in *Corr. giur.*, 2011, p. 548,

SCHULZ W. F., RAMAN S., *The Coming Good Society. Why New Realities Demand New Rights*, Boston, 2020, p. 213.

SCOGNAMIGLIO C., *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, p. 1063 ss.;

SCOGNAMIGLIO C., *Risarcimento del danno, restituzione e rimedi nell'azione di classe*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, p. 501 e ss.;

SELMI M., TSAKOS S., *Employment Discrimination Class Actions After Wal-Mart v. Dukes*, in *Akron L. Rev.* 2015, p. 803;

SHERMAN E. F., *The MDL Model For Resolving Complex Litigation if a Class Action is Not Possibile*, in *Tulane L. Rev.* 2008, p. 2205;

SMITH D. G., *Resolution of Common Questions in MDL Proceedings*, in *Kan. L. Rev.*, 2017, p. 219 e ss.;

SPAEMANN R., *Personen. Versuche über den Unterschied zwischen, etwas "und jemand"*, Stuttgart, 1996 (trad. It. A cura di L. Allodi, *Persone. Sulla differenza tra "qualcosa" e "qualcuno"*);

SPANÒ M., *"Perché non rendi poi quel che prometti allora?" Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura*, in Y. Thomas, J. Chiffolleau, *L'Istituzione della natura*, Macerata 2020, p. 103 e ss.;

STADLER A., *Developments in Collective Redress: What's new in the new German KapMuG*, in *European Business Law Review (EBLR)*, 2013, p. 731.

STELLA RICHTER M., SGROI V., *Delle persone e della famiglia*, in *Commentario del codice civile*, Torino, 1967;

STONE C. D., *Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*, Los Altos, 1974;

STONE C. D., *Should trees have standing?: law, morality, and the environment*, Oxford, 2010;

STURNER R., *Das Zivilrecht der Moderne und die Bedeutung der Rechtsdogmatik*, in *Juristenzeitung*, 2012, p. 19 e ss.

SUBRIN S., *Discovery in Global Perspective, Are We Nuts?*, in *DePaul L. Rev.* 2002, p. 299 e ss.;

TARUFFO M., *Presunzioni, inversioni, prova del fatto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 739 e ss.;

TARUFFO M., *La prova scientifica nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, p. 1079 e ss.;

TARUFFO M., *La repressione della condotta antisindacale nel nuovo rito del lavoro*, in *Giur. it.*, 1976, p. 9 e ss.;

TARUFFO M., *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 115 e ss.;

TARUFFO M., *Per un'analisi comparativa del precedente giudiziario*, in *Ragion pratica*, 1996, VI, 55 ss.;

TARZIA G., *Le associazioni di categoria nei processi civili con rilevanza collettiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 774 ss.,

TEDOLDI A. M., *Next generation e rimedi collettivi*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, p. 367 e ss.;

TEUBNER G., *Digital Personhood? The Status of Autonomous Software Agents in Private Law*, in *Ancilla Juris*, 2018, p. 107 e ss.;

TEUBNER G., *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Milano, 2015;

TONELLI L. M., *Tutela dell'ambiente e costituzione: tra vecchie problematiche e recenti proposte di riforma dell'art. 9 cost.*, in *Arch. Giur.*, 2020, p. 1174 e ss.;

TRASK A. J., *Reactions to Wal-Mart v. Dukes: Litigation Strategy and Legal Change*, in *DePaul L. Rev.*, 2013, p. 791;

TRAVI A., *Lezioni di giustizia amministrativa*, Torino, 2019 (13 ed.);

TREU T., *Attività antisindacale e interessi collettivi*, in *Pol. Dir.*, 1971, p. 565 e ss.;

TROCKER N., *Gli interessi diffusi e la loro tutela dinanzi al giudice civile*, in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà*, *Scritti in onore di Paolo Barile*, Padova, 1990, p. 193 ss., (pubblicato anche in lingua inglese con il titolo *The Protection of Group Interests through the Civil Courts*, in *Italian Yearbook of Civil Procedure*, Milano, 1991, p. 125 ss.);

TROCKER N., *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enc. giur. Trec.*, XVII, Roma, 1989;

TROCKER N., *La class action negli stati uniti: lo stato dell'arte*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 752 e ss.;

TUCCI M. A., *Spunti per un diverso approccio metodologico allo studio degli interessi collettivi*, in *TAR*, 1983, p. 188;

VARRONE C., *Sulla tutela degli interessi diffusi nel processo amministrativo*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, p. 781 ss.;

VETTORI G., ZACCARIA G., *Un pomeriggio, a Padova, e una conversazione sulle soggettività*, in *SMC*, p. 1 e ss.;

VIGORITI V., *Interessi collettivi e processo, la legittimazione ad agire*, Milano, 1979, p. 305.

VINCRE S., HENKE A., *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2023, p. 137 e ss.;

VOCINO V., *Sui cosiddetti interessi diffusi*, in *Studi in memoria di Salvatore Satta*, Padova, 1982, p. 1879 e ss.

VON SAVIGNY F. C., *System des heutigen römischen Rechts*, II, Berlin, 1840 (trad. it. *Sistema del diritto romano attuale*, a cura di V. Scialoja, Torino, 1888);

WEBER M., *Economia e società. Diritto*, Roma, 2016;

WEIHE R., *Die Paradoxie der Maske: Geschichte einer Form*, Munich, 2004;

WHITMAN J. Q., *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty*, in *Yale L. J.*, 2004, p. 1151 ss.;

WILBY D., BENNETT D., TETTENBORN A. M., *The Law of Damages, Butterworths common law series*, UK, 2003, p. 42 ss.

WINKLER M., *L'azione di classe italiana: problemi teorici applicativi di una normativa difficile*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1675 e ss.;

ZANUTTIGH L., *Giudice ordinario e diritto all'ambiente: un passo avanti della Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 343 ss.;

ZANUTTIGH L., *LA tutela degli interessi collettivi (a proposito di un recente convegno)*, in *Foro it.*, 1975, V, p. 77 e ss.;

ZAVASCKI T. A., *Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos*, São Paulo, 2011;

ZENO ZENCOVICH V., *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa*, in *Resp. civ. prev.*, 1983, p. 40 ss.;

ZIPURSKY B. C., *A theory of punitive damages*, in *84 Tex. L. Rev.*, 2005, p.105 e ss.

ZUFFI B., *Azione di classe e adr: un binomio in via di definizione*, in *Giustizia consensuale*, 2022, p. 425 ss.;

ZUFFI B., *La bonne nouvelle de l'action de groupe*, in *Int'l Lis*, 2014, p. 138 ss.;

ZUFFI B., *La bonne nouvelle de l'action de groupe. La Francia si dota finalmente di una tutela collettiva risarcitoria-riparatoria a fronte di pregiudizi materiali di massa svincolata dal previo conferimento di formali mandati da parte dei consumatori lesi*, in *Int'l Lis*, 2014, p. 139 e ss.

ZUFFI B., *La Corte di Appello di Torino riconosce all'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. esclusiva funzione condannatoria, respingendo i dubbi di costituzionalità avanzati in merito al c.d. 'filtro'*, in *Corr. giur.*, 2011, 4, p. 525 e ss.